Digitized by Google

201
59 G
19

APPENDICE

AGLI ATTI

DELLA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

PALERMO
Tipografia di Bernardo Virzì
Via sant'Anna n^re 31-32.

1845.

109

Digitized by Google

PARTE I.

BIMESTRANTI.

PARTE II.

GRANATARJ.

Digitized by Google

Digitized by Google

TAVOLA

APPENDICE

AGLI ATTI DELLA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI	
Duc. 999 23	Decisione sulla ricognizione del titolo di varie rendite nella somma complessiva di once 486, tt. 7, 7 annuali, chiesta dalla Compagnia di Gesù ..... pag.	1
D. 132 29	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 64, 11, 6 annuali, chiesta dal Convento dei padri Mercedari Scalzi di Palermo. »	3
D. 21 37	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 10, 12, chiesta dalla Compagnia del SS. Rosario di S. Domenico sotto titolo dei Sacchi..... »	5
D. 246 60	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 120, chiesta dalla Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi..... »	7
D. 139 10	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 67, 20, 13, chiesta dal canonico D. Stefano Celauro e compagni..... »	9
D. 115 28	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 56, 2, 16, chiesta dal Convento di S. Maria la Mercè in Palermo..... »	11
D. 33 90	» sulla ricognizione del titolo di annue once 16 tt. 15, chiesta dal fedecommessario della eredità di Pietro e Simone d'Alberti..... »	13
D. 134 18	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 63, 8, 17, chiesta dal Monistero di S. Maria la Martorana di Palermo..... »	14
D. 18 77	» sulla ricognizione del titolo di annue once 9, tt. 4, 2, chiesta dal Marchese di S. Elisabetta D. Giuseppe Merlo..... »	16
D. 80 14	» sulla ricognizione del titolo di annue once 39,	
Rip. Duc. 1920 86		

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI	
Rip.Duc.1920 86	chiesta dai protettori dell'Officio del suffragio dei poveri di Genova.....pag.	18
D. 10 61	Decisione sulla ricognizione del titolo di annue once 5, 5, chiesta da Donna Cristina Soler.....»	20
D. 51 37	» sulla ricognizione del titolo di annue once 25, chiesta dal Convento dei padri Mercedari Scalzi di Palermo.....»	22
D. 16 14	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 7, 25, 13, 4 annuali, chiesta dalla Casa e Chiesa delle scuole pie di Palermo.»	23
D. 32 35	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 15, 22, 7 annuali, chiesta dalla Confraternità e Chiesa dei SS. Giovan Battista e Giacomo di Palermo.....»	25
D. 164 40	» sulla ricognizione del titolo di annue once 80, chiesta dai fedecommessari della eredità del fu canonico Giuseppe Consales ed Aghilar.....»	27
D. 113 02	» sulla ricognizione del titolo di annue once 33, chiesta da D. Antonio e D. Pietro di Giovanni.....»	29
D. 86 31	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 42 annuali, chiesta dal Monistero della Concezione.....»	31
D. 30 82	» sulla ricognizione del titolo d'una rendita di once 15 annue, chiesta dal Monistero di S. Maria delle Vergini.....»	33
D. 10 27	» sulla ricognizione del titolo di annue once 5, chiesta da D. Andrea Pomàr di Cristofaro.....»	35
D. 123 30	» sulla ricognizione del titolo di annue once 60, chiesta dall'Abbadia e Casa degli orfani di Cefalù.....»	37
D. 28 31	» sulla ricognizione del titolo di annue once 13, 23, 14, chiesta dalla Casa e Chiesa dei Teatini di Palermo.....»	38
D. 99 81	» sulla ricognizione del titolo di annue once 48, 17, 12, chiesta dalla Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo.....»	40
D. 61 65	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita, chiesta dal Convento di S. Francesco di Castelbuono.....»	41
D. 88 36	» sulla ricognizione del titolo di annue once 43, chiesta dalla Casa del Noviziato dei padri	
Rip.Duc.2837 61		

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI	
Rip.Duc.2837 61	Crociferi di Palermo, e dalla Casa dei padri Crociferi di Castellammare del Golfo....pag.	43
D. 145 35	Decisione sulla ricognizione del titolo di annue once 70, 21, 16, 3, chiesta dalla Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo...»	45
D. 19 09	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 9, 8, 13 annuali, chiesta dalla eredità del fu Pietro di Lorenzo Busacca.....»	47
D. 41 10	» sulla ricognizione del titolo di annue once 20, chiesta dal Monistero di S. Maria del Soccorso sotto nome della Badiola di Girgenti. »	49
D. 6 57	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 3, 5, 19 annuali, chiesta dal Monistero di S. Maria di Monte Oliveto di Palermo.....»	51
D. 246 60	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 120 annuali, chiesta dal Monistero di S. Elisabetta Regina sotto titolo delle Cappuccinelle di Palermo.....»	53
D. 347 29	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 169 annuali, chiesta dalla eredità del fu Emmanuele Brignoli di Genova....»	54
D. 34 96	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 17, 0, 7, 4, chiesta dal Conservatorio di suora Orsola Benincasa..... »	56
D. 15 41	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 7, 15, chiesta dal Convento di S. Francesco di Paola di Palermo..... »	58
D. 13 05	» sulla ricognizione del titolo d'una rendita di once 6, 10, 10 annuali, chiesta dal Convento di S. Maria la Mercè di Palermo.. »	59
D. 24 66	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 12, chiesta dalla Congregazione dell'Oratorio di S Filippo Neri legataria del fu Giuseppe Formisano..... »	61
D. 5 81	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 2, 24, 16 annuali, chiesta dalla Cappella di S. Maria della Provvidenza.....»	63
D. 26 71	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 13 annuali, chiesta dal Collegio di Maria della Sacra Lega..... .»	65
D. 128 03	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 62, 9 annuali, chiesta dal Conservatorio dei figli dispersi maschi..... »	67
D. 16 95	» sulla ricognizione del titolo di una rendita	
Rip.Duc.3909 19		

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI	
Rip.Duc.3909 19	di once 8, 7, 10 annuali, chiesta dalla Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri..... pag.	69
D. 16 88	Decisione sulla ricognizione del titolo di annue once 8, 6, 10, chiesta dalla Cappella del SS. Rosario nella chiesa del convento di S. Domenico di Palermo..... »	71
D. 43 87	» sulla ricognizione del titolo di annue once 21, 10, 10, chiesta dal Convento di S. Maria la Misericordia di Palermo ..... »	73
D. 2 21	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di oncia 1, 2, 17, chiesta dal Capitolo e Clero della chiesa metropolitana di Palermo..... »	75
D. 6 16	» sulla ricognizione del titolo di annue once 3, chiesta dal Convento di S. Gregorio Papa di Palermo..... »	77
D. 47 11	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 22, 27, 16 annuali, chiesta dalla Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri..... »	79
D. 12 84	» sulla ricognizione del titolo di annue once 6, 7, 10, chiesta dalla Deputazione generale della redenzione dei cattivi ..... »	81
D. 36 99	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 18, chiesta dalla eredità del fu Stefano d'Angelo..... »	82
D. 69 93	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 34, 0, 18 annuali, chiesta dal signor Giuseppe Maria Durazzo e compagni..... »	84
D. 214 54	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 104, 12 annuali, chiesta dalla Deputazione delle nuove gabelle di Palermo. »	85
D. 4 11	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di annue once 2, chiesta dalla eredità del fu Stefano d'Angelo..... »	87
D. 79 99	» sulla ricognizione del titolo di annue once 38, 27, 16, chiesta dal Principe di Cutò. »	89
D. 836 45	» sulla ricognizione del titolo di annue once 406, 0, 18, chiesta dal Marchese D. Stefano Franzone e compagni..... »	90
D. 92 47	» sulla ricognizione del titolo di once 45 annuali, chiesta dal Monistero di S. Maria di Montevergini..... »	92
D. 67 81	» sulla ricognizione del titolo di una rendita	
Rip.Duc.5440 55		

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI	
Rip.Duc. 5440 55	di once 33 annuali, chiesta dal Monistero dei Sette Angeli di Palermo.....pag.	94
D. 408 74	Decisione sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 198, 27, 1 annuali, chiesta dal Monistero di Nostra Signora dell'Assunzione di Palermo.....»	96
D. 332 91	» sulla ricognizione del titolo di annue once 162, chiesta dal Monistero di S. Maria di tutte le grazie nella contrada delli Divisi di Palermo.....»	98
D. 18 08	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 8, 24 annuali, chiesta dal Monistero delli Stimmati di S. Francesco di Palermo.»	99
D. 129 63	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 63, 2, 9, 3 annuali, chiesta dall'amministratore del Monte Pallavicino....»	101
D. 36 99	» sulla ricognizione del titolo di annue once 18, chiesta da D. Giovan Battista Maltese ed Aloisi nel nome.....»	103
D. 24 77	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di annue once 12, 1, 13, 2, chiesta dal Monistero di S. Castrenze di Monreale....»	105
D. 24 66	» sulla ricognizione del titolo di annue once 12, chiesta da Donna Angela e Donna Lucrezia Mantegna.....»	106
D. 4 11	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 2 annuali, chiesta dal Monistero della Immacolata Concezione sotto titolo di S. Giuliano di Palermo .....»	108
D. 482 78	» sulla ricognizione del titolo di annue prestazioni, chiesta da D. Gioachino Napoli e Ciminnita e compagni.... .....»	110
D. 61 65	» sulla ricognizione del titolo di annue once 30, chiesta dalla eredità del quondam Giacomo Maria Orlando ....»	114
D. 98 61	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 47, 29, 12, chiesta dalla credità del fu Stefano d'Angelo. .....»	116
D. 45 21	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 22 annuali, chiesta da Donna Maria Rosa Parisi.....»	118
D. 177 06	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 86, 4, 16, 4, chiesta dal Conte di Prades.....»	119
D. 23 63	» sulla ricognizione del titolo di una rendita	
Rip.Duc. 7309 38		

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI	
Rip.Duc. 7309 38	di once 11, 15 annuali, chiesta dal rettori dell'Opera del fu Andrea Navarro.....pag.	121
D. 28 56	Decisione sulla ricognizione del titolo di annue once 13, 26, 18, chiesta da Donna Rosalia Rizzotto, e compagni.....»	123
D. 6 19	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 3, 0, 8 annuali, chiesta dagli eredi di D. Leonardo Maria Spatafora maritali nomine di Donna Gaetana Cincione... .....»	125
D. 460 01	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 223, 25, 8 annuali, chiesta dai Governatori del Banco di Palermo.....»	127
D. 36 99	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 18 annuali, chiesta dal Principe di Patti fedecommessario della eredità di suora Maria Vittoria Arces, e Lucia d'Amico, e comp..... .....»	128
D. 34 30	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 16, 20, 15 annuali, chiesta dal Convento della Santissima Annunziata a porta di Montalto..... .....»	130
D. 61 55	» sulla ricognizione del titolo di due annue rendite, chiesta dalla Casa professa dei padri Crociferi di Palermo ....»	132
D. 41 10	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 20 annuali, chiesta dalla Confraternità e Chiesa di S. Vito di Palermo .....»	134
D. 7 91	» sulla ricognizione del titolo di annue once 3, 25, 10, chiesta dalla Compagnia di S. Marco Evangelista di Palermo..... ..»	136
D. 103 90	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 50, 16, 16 annuali, chiesta dalla Casa e Chiesa di S. Giovanni Evangelista di Palermo ....»	137
D. 44 52	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 21, 20 annuali, chiesta dal Convento di S. Nicolò dei Bologni in Palermo.....»	139
D. 161 »	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 78, 10, chiesta dal sacerdote D. Nicola di Carlo e compagni.....»	141
D. 465 64	» sulla ricognizione del titolo di annue once 226, 17, 14, chiesta dal Monistero della Immacolata Concezione sotto titolo dello Scavuzzo di Palermo.....»	143
D. 633 58	» sulla ricognizione del titolo di annue on-	
Rip.Duc. 9394 63		

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI	
Rip. Duc. 9394 63	ce 308, 9, 6, chiesta dal Monistero del SS. Salvatore di Palermo.....pag.	144
D. 57 81	Decisione sulla ricognizione del titolo di annue once 28, 4, 1, chiesta da D. Francesco Benzo, e compagni.....»	146
D. 139 74	» sulla ricognizione del titolo di annue once 68, chiesta dal Monistero dell'Origlione.»	148
D. 14 28	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 7, 13, 2 annuali, chiesta da Donna Rosalia Marchisi.....»	150
D. 38 22	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di annue once 18, 18, chiesta dal Marchese S. Giuliano.....»	152
D. 368 84	» sulla ricognizione del titolo di tre annue rendite, chiesta dal Reclusorio dello Spedaletto.»	153
D. 141 60	» sulla ricognizione del titolo di annue once 68, 27, 3, 4, chiesta dalla eredità del fu Pietro Sciortino.....»	155
D. 9 81	» sulla ricognizione del titolo di once 4, 23, 5 annuali, chiesta da Donna Carolina Villa..»	157
D. 30 62	» sulla ricognizione del titolo di annue once 14, 27, chiesta da Donna Maria Teresa Varvaro.....»	158
D. 4 11	» sulla ricognizione del titolo di once 2 all'anno, chiesta dal Barone D. Benedetto Vernengo.....»	160
D. 8 22	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 4 annuali, chiesta da D. Francesco Castelli e Trabucco Marchese della Rajata e compagni.....»	162
D. 82 87	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 40, 9, 15 annuali, chiesta dalla Congregazione delle Dame di Palermo.....»	164
D. 8 22	» sulla ricognizione del titolo di annue once 4, chiesta dai deputati della Cappella di libera inferni .....»	166
D. 323 69	» sulla ricognizione del titolo di una rendita annuale di once 157, 15, 9, chiesta dal Marchese D. Giovanni Goyzueta, e compagni.»	167
D. 26 03	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 12, 20 annuali, chiesta da D. Domenico Giusino e Lofaso dei Marchesi Magnisi.....»	170
D. 451 07	» sulla ricognizione del titolo di annue once 219, 14, 19, chiesta dal cavaliere D. Giuseppe Ferruggia e compagni.....»	172
Rip. Duc. 11099 76		

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI	
Rip Duc. 11099 76		
D. 602 72	Decisione sulla ricognizione del titolo di annue prestazioni, chiesta da D. Francesco Cannizzaro, e compagni.....pag.	174
D. 20 55	» sulla ricognizione del titolo di annue once 7, 9, chiesta da D. Giuseppe Procida e Scasso.....»	177
D. 79 70	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 38, 23, 14 annuali, chiesta dal Monistero di S. Elisabetta Regina di Palermo.»	179
D. 39 66	» sulla ricognizione del titolo di due annue rendite, chiesta da Donna Rosalia Merlo e compagni.....»	181
D. 45 72	» sulla ricognizione del titolo di annue once 22, 7, 10, chiesta da D. Giuseppe Russo e Gervasi.....»	183
D. 45 61	» sulla ricognizione del titolo di due rendite nella somma complessiva di once 19, 24, 2, 1 annuali, chiesta da S. A. R. il Conte di Siracusa.....»	184
D. 28 77	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 14, chiesta da D. Giuseppe Alliotta Astuto.....»	187
D. 84 26	» sulla ricognizione del titolo di annue once 41, 3, chiesta dal Barone D. Nicolò Bagnasco e compagni .....»	189
D. 13 15	» sulla ricognizione del titolo di annue once 6, tt. 12, chiesta dal Reale Albergo dei poveri di Palermo.....»	191
D. 32 62	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 15, 26, 5 annuali, chiesta dalla Congregazione di S. Maria di Visita Poveri..»	192
D. 3 37	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di oncia 1, 19, 2, 4, chiesta dalla Confraternità del SS. Crocifisso all' Albergaria di Palermo.....»	194
D. 220 13	» sulla ricognizione del titolo di annue once 107, 3, 10, chiesta da D. Emmanuele Procida e compagni.....»	196
D. 23 12	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 11, 7, 10, chiesta dal Convento di S. Maria di Montesanto di Palermo....»	198
D. 326 92	» sulla ricognizione del titolo di otto partite di rendita nella somma complessiva di once 159, 2, 10, chiesta dalla Compagnia della Immacolata Concezione di Palermo.....»	200
Rip. Duc. 12666 06		

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI	
Rip.Duc.12666 06		
D. 56 51	Decisione sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 27, 15 annuali, chiesta dalla Congregazione di S. Maria di Visita Poveri di Palermo..... pag.	202
D. 8 37	» sulla ricognizione del titolo di annue once 3, 28, 16, chiesta dal signor Cristiano Fischer.....»	204
D. 73 61	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di annue once 32, 27, 6, 4, chiesta dal Duca di Belsito.....»	206
D. 106 34	» sulla ricognizione del titolo di annuo once 31, 22, 10, chiesta dal Marchese Lungarini e compagni.....»	208
D. 198 55	» sulla ricognizione del titolo di varie rendite, chiesta dal Monistero di S. Chiara di Palermo..... .....»	210
D. 337 87	» sulla ricognizione del titolo di annue once 164, 12, 9, chiesta dal Principe e dalla Principessa di Monforte.....»	212
D. 33 37	» sulla ricognizione del titolo di annue once 16, 7, 2, chiesta dagli Ospedali riuniti di Palermo..... .....»	214
D. 45 84	» sulla ricognizione del titolo di annue rendite, chiesta dal Barone D. Bartolomeo Ondes e Gerbino, e dal Barone D. Giovanni Emmanuele Ondes.....»	216
D. 12 93	» sulla ricognizione del titolo di annue once 6, 8, 10, chiesta dal Principe di Malvagna e compagni..... .....»	218
D. 13 70	» sulla ricognizione del titolo di annue once 6, 20, chiesta dal Monte fondato dal cavaliere D. Giuseppe Cottù.....»	220
D. 6 16	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 3 annuali, chiesta del Reclusorio di S. Agata la Villa di Palermo.....»	222
D. 26 71	» sulla ricognizione del titolo di annue once 13, chiesta dalla Sopraintendenza delle grandi prigioni di Palermo.....»	224
D. 9 83	» sulla ricognizione del titolo di annue once 4, 23, 10, chiesta dal cavaliere D. Bartolomeo Samaon..... .....»	225
D. 120 »	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 66, 21, 6, chiesta dalla Chiesa dell'Arcangelo Raffaele, e compagni.....»	227
D. 45 93	» sulla ricognizione del titolo di annue on-	
Rip.Duc.13761 78		

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI
Rip.Duc.13761 78	ce 22, 10, 10, chiesta dal Convento di S. Nicolò Tolentino di Palermo.....pag. 230
D. 13 70	Decisione sulla ricognizione del titolo di once 6, 20 annuali, chiesta dalla Compagnia del SS. Rosario di S. Cita di Palermo....» 231
D. 415 26	» sulla ricognizione del titolo di annue once 202, 2, 3, chiesta dal Monistero di S Vito di Palermo.....» 233
D. 170 56	» sulla ricognizione del titolo di annue once 83, chiesta da monsignor D. Giuseppe Frangipane..... » 235
D. 67 37	» sulla ricognizione del titolo di varie rendite, chiesta dal Conte D. Paolo, e D. Domenico Vacca, e comp.....» 236
D. 66 05	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita, chiesta da D. Giuseppe Blundo dei Baroni Giubbino ....» 239
D. 108 63	» sulla ricognizione del titolo di annue once 52, 25, 17, chiesta dalla Congregazione di S. Maria di Visita Poveri.....» 241
D. 12 33	» sulla ricognizione del titolo di annue once 6, chiesta dal padre maestro fra Francesco Compagnone.....» 243
D. 7 81	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 4, 13, 0, 5, chiesta da Donna Angela Caracciolo in de Benedictis e compagni..... » 245
D. 12 74	» sulla ricognizione del titolo di annue once 11, 18, 7, 3, chiesta da D. Emmanuele Cannesi..... .....» 247
D. 36 99	» sulla ricognizione del titolo di once 18 annuali, chiesta dalla eredità del fu D. Agostino Greco..... .....» 248
D. 20 55	» sulla ricognizione del titolo di once 10 annuali, chiesta dal diacono D. Agostino Marchiolo.....» 250
D. 10 62	» sulla ricognizione del titolo di annue once 5, 5, chiesta da Donna Lucia Salsedo nel nome.....» 252
D. 14 90	» sulla ricognizione del titolo di annue once 4, 15, chiesta dal Principe di Valdina.» 254
D. 2 05	» sulla ricognizione del titolo di oncia 1 annuale, chiesta da D. Benedetto Prado.....» 256
D. 660 06	» sulla ricognizione del titolo di annue once 267, 14, 10, chiesta dall'Unione del Mi-
Rip.Duc.15381 40	

RENDITA PERPETUA	BIMESTRANTI	
Rip.Duc.15381 40	seremini nella chiesa di S. Matteo di Palermo .....pag.	257
D. 88 53	Decisione sulla ricognizione del titolo di annue once 20, chiesta dal Conte D. Luigi Serra e comp..... »	259
	GRANATARJ.	
	—	
—	Decisione sul compenso di diritti sulla estrazione dei cereali liquidato dalla gran Corte dei conti ordinaria a favore della Marchesa Donna Rosalia Gnggino e Natale e compagni.... .. ..pag.	265
D. 72 91	» sul compenso di grano uno, chiesto dal Barone D.Giovan Battista Speciale e comp.»	271
D. 46 37	» sulla ricognizione del titolo di annua rendita di once 18, 8, 10, chiesta dal Monistero del Santissimo Salvatore di Palermo.»	275
D. 22 44	» sulla ricognizione del titolo di annua rendita di once 8, 25, 7, 2, chiesta da Donna Teresa Bajardi in Vanni.....»	278
D. 3 04	» sulla ricognizione del titolo di annue once 3, chiesta dal Monistero di S. Maria di tutte le grazie nella contrada delli Divisi di Palermo.....»	280
D. 37 40	» sulla ricognizione del titolo di annua rendita di once 14, 22, 6, 1, chiesta dal Monistero di S. Maria la Concezione e S. Carlo sotto la regola di S. Teresa di Messina .»	283
D. 276 70	» sulla ricognizione del titolo di nna rendita di once 109, 2, 12 annuali, chiesta dal Monistero di S. Chiara di Palermo.....»	285
D. 151 63	» sul compenso del diritto di grano 1, 5, 7/10, chiesto dal Duca di Castelluccio e comp.»	287
D. 31 »	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 12, 12, 16, chiesta dal Monistero di S. Maria di Valverde di Palermo.»	305
D. 3 46	» sul compenso del diritto di piccoto 1 1/2, chiesto dal Barone D. Vittorio Tramontana.»	308
D. 198 39	» sulla ricognizione del titolo di annue once 78, 6, 9, chiesta dal Collegio Massimo della Compagnia di Gesù.....»	312
D. 52 28	» sulla ricognizione del titolo di un'annua	
Rip.Duc.16315 57		

RENDITA PERPETUA		GRANATARJ	
Rip. Duc.	16315 57	rendita di once 20, 18, 6, 4, chiesta dal Duca di Valverde.....	319
D.	53 27	Decisione sulla ricognizione del titolo di annue once 21, chiesta dal Convento di S. Domenico di Palermo.....	321
D.	19 04	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 7, 15, 5 annuali, chiesta dal Principe di Trabia.....	324
D.	43 33	» sulla ricognizione del titolo di un' annua rendita di once 21, chiesta dalla Principessa di Monforte.....	327
D.	45 93	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 18, 3 annuali, chiesta dalla Casa e Chiesa dei Chierici regolari Teatini.....	329
D.	20 94	» sulla ricognizione del titolo di annua rendita di once 8, 7, 14, chiesta dal Convento di S. Domenico di Avola.....	334
—		» sul compenso del diritto di mezzo grano, chiesto dal Convento del Carmine Maggiore di Licata.....	336
D.	19 04	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 7, 15, 5 annuali, chiesta dal preposito della Congregazione di S. Filippo Neri di Palermo come fedecommessario della eredità di Donna Anna Salamone e Passiggi.	338
D.	12 90	» sulla ricognizione del titolo di annua rendita di once 5, 2, 9, 2, chiesta dall'amministratore della eredità del fu Pietro Sciortino.....	341
D.	44 88	» sulla ricognizione del titolo di annua rendita di once 17, 20, 15, 2, chiesta dal Marchese D. Luigi Contarini.....	342
D.	65 61	» sulla ricognizione del titolo di annua rendita di once 30, 1, 10, 1, chiesta dal Principe di Belvedero.....	345
D.	36 78	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 14, 15 annuali, chiesta dalla Unione del Miseremini in S. Matteo.....	347
D.	186 99	» sulla ricognizione del titolo di annua rendita di once 36, 78, chiesta dal Principe di Valdina.....	349
—		» sul compenso del diritto di grani 3, 3, chiesto da D. Ferdinando e D. Rosario Maudina.....	353
D.	13 50	» sul compenso del diritto di grano 1 1/2, chiesto dal Barone D. Pietro Dimichele...	357
Rip. Duc.	16877 78		

RENDITA PERPETUA	GRANATARJ	
Rip.Duc.16877 78		
—	Decisione sul compenso del diritto di grano uno, chiesto dall'Ospedale Grande e di S.Bartolomeo di Palermo.....pag.	359
D. 14 20	» sulla ricognizione del titolo di annue once 5, 18, chiesta dal Duca di Calvizzano...»	361
—	» sul compenso di piccoli tre, chiesto dal cavaliere D. Nicola Salerno.....»	363
D. 77 77	» sul compenso del diritto di grano uno, chiesto dal Principe di Paternò.....»	365
—	» sul compenso del diritto di piccoli tre, chiesto dal Principe di Cutò.....»	367
D. 1 69	» sul compenso del diritto di piccolo uno e mezzo, chiesto dal Duca di Archirafi, e dal cavaliere D. Simone Sitajuolo Maurigi....»	370
—	» sul compenso della vigesima parte di un grano, chiesto da D. Pietro Miceli.....»	372
—	» sul compenso del diritto di grano uno chiesto dal Principe di Behurdone.....»	374
D. 102 73	» sulla ricognizione del titolo di due annue rendite, chiesta dalla eredità del fu D. Giuseppe Cicala.....»	376
D. 4 50	» sul compenso del diritto di grano uno, chiesto dal Monistero di S. Placido Calonero di Messina.....»	380
D. 5 05	» sul compenso del diritto di piccoli cinque, chiesto dal Monistero di S. Vito di Palermo.....»	383
D. 51 58	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 21, 4, 13, 2 annuali, chiesta dal Marchese di S. Giacomo.....»	385
D. 233 52	» sulla ricognizione del titolo di varie rendite, chiesta dalla Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri e S. Ignazio Martire di Palermo.....»	387
D. 11 50	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 4, 16, chiesta da suora Vincenza Salvatora Ventimiglia religiosa professa nel monistero di S. Caterina di Palermo.....»	393
D. 46 37	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di once 18, 8, 8 annuali, chiesta dal Monistero di S Maria delle Vergini di Palermo.»	394
D. 718 02	» sulla ricognizione del titolo di annue once 283, 2, 7, 2, chiesta dal Marchese D. Stefano Franzone e comp.....»	396
Rip.Duc.18144 71		

RENDITA PERPETUA	GRANATARJ
Rip. Duc. 18144 71	
—	Decisione sulla ricognizione del titolo di annue once 12, 2, 9, 4, chiesta da Donna Isabella Gnecco e D. Giovan Battista della Casa. pag. 399
D. 4 72	» sul compenso del diritto di piccoli tre, chiesto dal cavaliere D. Gioachino Parisi, e compagni..... » 403
D. 64 70	» sulla ricognizione del titolo di annue once 41, 3, 10, chiesta dal Conte Gagliano. » 405
D. 74 72	» sul compenso del diritto di grani due, chiesto dal Conte Fuentes e comp..... » 408
D. 116 65	» sul compenso del diritto di grano uno e mezzo, chiesto dal Monistero di S. Maria di Betlem di Villadolid..... » 418
D. 51 36	» sulla ricognizione del titolo di una rendita di annue once 20, 7, 10, chiesta dai Marchesi Giacomo e Giovan Battista Spinola. » 420
D. 152 05	» sulla ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 59, 28, 8, chiesta dal Marchese Giovan Francesco Spinola..... » 422
Tot. Duc. 18608 91	

BIMESTRANTI

Digitized by Google

12 maggio 1843.

Sulla domanda della Compagnia di Gesù, per ricognizione del titolo di varie rendite sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il padre Antonino Insinna nella qualità di proccuratore di provincia della Compagnia di Gesù, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria sotto il giorno 6 marzo 1840 ha chiesto la ricognizione ed ammessione del titolo per le seguenti rendite dovute come sotto sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due a salma su gli orzi che navigavano per infra regno ed isole adiacenti.

	CAPITALE	RENDITA
1. Chiesa del Collegio massimo . . . once	86 20 »	4 10 »
2. Compagnia di Gesù per conto della congregazione dei bastaselli, oggi procura dei legati . »	615 » »	30 22 10
3. Detta per conto del Collegio degli studi nel Cassaro . . . . . »	1400 » »	70 » »
4. Chiesa di S. Francesco Saverio della Compagnia di Gesù . . . . . »	208 22 7	10 13 2
5. Compagnia di Gesù per conto della casa di probazione . . . . . »	988 15 »	49 12 15
6. Detta per conto della Casa professa . . »	80 » »	4 » »
7. Detta per conto di marmi ed ornamenti . »	506 » »	25 9 »
8. Detta per conto del Monte di Pietà di Palermo »	840 » »	42 » »
9. Compagnia di Gesù per conto a parte della chiesa di Casa professa . . . . . »	5000 » »	250 » »
Sommano . . once	9724 27 7	486 7 7

Ai documenti allora prodotti con la suddetta domanda se ne sono oggi aggiunti degli altri in adempimento della deliberazione preparatoria da questa gran Corte emessa nella tornata del 3 marzo 1842, con la quale fu accordato un termine di mesi due, onde presentarsi dai creditori bimestranti sull' abolito dazio del tarì tre i titoli giustificanti la rappresentanza dai primi sborsanti del 1637; e tutti questi documenti consistono in varî assenti e partite di banco, ed in nove certificati formati su i registri della cessata conservatoria generale dagli uficiali addetti nell' archivio della stessa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, ai quali fu ipotecato per cautela del capitale sborsato e dei frutti stabiliti il dazio di tarì tre su i frumenti, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che asportavasi per mare per infra regno ed isole adiacenti:

Atteso che dal complesso dei prodotti documenti risulta, che tutte le su indicate nove partite di capitali con le corrispondenti rendite sono provvenienti dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Gregorio Castelli, Giovanni Ambrogio Scribani, Giovanni Agostino Arata, Simone e Cosmo Zati, Giovan Battista Scattini, e Giovanni Andrea Massa, e che trovansi attualmente assentate a favore dei corpi di sopra descritti;

Considerato, che nella prammatica del 1651 fu il dazio di cui è parola assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che col Real Decreto del 21 giugno 1819 nell'atto d'abolirsi il dazio suddetto fu prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai rispettivi assegnatarî dovea essere liquidata sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al dì 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del su indicato coacervo, formato di officio in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d' assegnarsi

in compenso ai possessori dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Compagnia di Gesù nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 999, 23, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, dedotte le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

12 maggio 1843.

Sulla domanda del Convento dei padri Mercedari Scalzi di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 64, 11, 6, sul dazio di estrazioni dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il deputato ordinatore agente giudiziario, ed i deputati monastici rappresentanti il Convento di S. Maria la Mercè della redenzione dei cattivi, con supplica presentata a 15 febbrajo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria, domandarono l'ammessione del titolo per annue once 64, 11, 6, per capitale al 5 per 100 di once 1287, 16, sul dazio di tarì tre su i grani, e tarì due su gli orzi, per ogni salma che navigava per infra regno ed isole adiacenti, sotto la denominazione: « Padre commissario generale, pa-
« dre provinciale, padre commendatore, quattro padri diffinitori
« del Convento di S. Maria della Immacolata Concezione di questa
« città dell'ordine della redenzione dei cattivi, presenti, e che pro

« tempore saranno , ed il Dr. D. Tommaso Loredano deputato « della quondam Marfisia Messana e Barresi. »

Ai documenti annessi alla domanda si è aggiunto per adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo scorso un certificato rilasciato dalla controloria generale, per cui si dimostra, che il capitale rappresentato dai richiedenti per intermedie traslazioni deriva da quelli sborsati alla regia corte nel 1637 da Giovanni Andrea Massa, e Giovanni Agostino Arata.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerato, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che navigavano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tale coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai legittimi rappresentanti il Convento dei padri Mercedarî Scalzi di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di duca-

ti 132, 29, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

12 maggio 1843.

Sulla domanda della Compagnia del Santissimo Rosario di S. Domenico sotto titolo dei Sacchi, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 10, 12 annuali dovuta sul ramo dell'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 30 dicembre 1841 il superiore e i congregati della Compagnia del Santissimo Rosario di S. Domenico sotto titolo dei sacchi producevano domanda innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, chiedendo l'ammessione del titolo a favore della detta Compagnia per una rendita annuale di once 10, 12, col capitale di once 208, dovuta sul ramo dell'abolito dazio del tarì tre a salma su i grani, e di tarì due a salma su gli orzi che navigavano per infra regno ed isole adiacenti.

Ai documenti allora prodotti con la domanda suddetta se ne sono oggi aggiunti degli altri in adempimento della deliberazione preparatoria da questa gran Corte emessa nella tornata del 3 marzo 1843, con la quale fu accordato un termine di mesi due, onde presentarsi dai creditori bimestranti sull'abolito dazio del tarì tre i titoli giustificanti la rappresentanza dai primi sborsanti del 1637; e tutti questi documenti consistono in varî assenti e fedi di banco, e in un certificato di provvenienza e passaggi della rendita di cui trattasi, formato su i registri della cessata conservatoria generale dagli uficiali addetti all'archivio della stessa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, ai quali fu ipotecato per cautela del capitale sborsato e dei frutti stabiliti il dazio di tarî tre su i frumenti, e di tarî due su gli orzi, per ogni salma che asportavasi per mare per infra regno ed isole adiacenti:

Atteso che dal complesso dei prodotti documenti risulta, che il su indicato capitale di once 208 con la corrispondente rendita è provveniente dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, e Giovan Battista Scattini, e che trovasi attualmente assentato a favore della Compagnia di sopra detta;

Considerato, che con la prammatica del 1651 fu il dazio di cui è parola assegnato in solutum e con traslazione di dominio agli assegnatarî del cambio del 1637;

Atteso che col Real Decreto del 21 giugno 1819 nell'atto di abolirsi il dazio suddetto fu dalla M. S. prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai proprietarî dello stesso doveva essere liquidata sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il dì 1 di gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del su indicato coacervo, formato di officio in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai possessori dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Compagnia del Santissimo Rosario di S. Domenico sotto titolo dei Sacchi nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 21, 37, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, dedotte le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

12 maggio 1843.

Sulla domanda degli amministratori della Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 120 annuali sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Francesco Battifora, e D. Michele Raffo nella qualità di amministratori della Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi in Palermo, con domanda prodotta innanzi la gran Corte dei conti ordinaria sotto il giorno 17 febbrajo 1842, han chiesto l'ammessione del titolo in favore della detta Chiesa per una rendita di once 120 annuali col capitale di once 2400, di cui è creditrice sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due a salma su gli orzi che navigavano infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, onde giustificare la provvenienza della suddetta rendita dai primi sborsanti del 1637, ai documenti allora prodotti se ne sono oggi aggiunti degli altri consistenti in mandati di assento e fedi di banco.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, a cui per cautela tanto del capitale che dei frutti stabiliti fu ipotecato il dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che navigavasi per infra regno ed isole adiacenti:

Atteso che dai documenti prodotti risulta, che la suddetta rendita di once 120 annuali col corrispondente capitale provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Agostino Arata, e che trovasi attualmente assentata a favore della Chiesa indicata nella domanda;

Considerando, che con la prammatica del 1651 fu il dazio suddetto assegnato in solutum e con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerando, che col Real Decreto del 21 giugno 1819 nell'atto di abolirsi il dazio su indicato fu dalla M. S. prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerando in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi in Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 246, 60, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

12 maggio 1843.

Sulla domanda del canonico D. Stefano, Barone D. Carmelo, D. Francesco Paolo, D. Fulvio, e D. Cristofaro Celauro, per ricognizione del titolo di annue once 67, 20, 13, sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il canonico D. Stefano, barone D. Carmelo, D. Francesco Paolo, D. Fulvio, e D. Cristofaro Celauro fratelli, eredi del barone D. Giuseppe Celauro del comune di Girgenti, con supplica presentata a 15 febbrajo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria domandarono la conferma dell'ammessione del titolo per annue once 67, 20, 13, per capitale al 5 per 100 di once 1353, 23, sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e tarì due su gli orzi, per ogni salma che navigava per infra regno.

Oltre ai documenti annessi alla domanda si è presentato dai chiedenti, in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo scorso, un certificato rilasciato dalla controloria generale della real tesoreria di Sicilia, per cui si contesta, che il capitale rappresentato dai chiedenti medesimi per intermedie

traslazioni deriva da quello sborsato da Giovanni Ambrogio Scribani alla regia corte nel 1637.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al canonico D. Stefano, barone D. Carmelo, D. Francesco Paolo, D. Fulvio, e D. Cristofaro Celauro, per le rispettive rate, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 139, 10, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Digitized by Google

Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

12 maggio 1843.

Sulla domanda del deputato ordinatore agente giudiziario, e dei deputati monastici del Convento di S. Maria la Mercè dei padri riformati nella contrada di Lattarini di Palermo, per la ricognizione del titolo d'una rendita di once 56, 2, 16 annuali sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda prodotta innanzi la gran Corte dei conti ordinaria il dì 15 febbrajo 1842, il deputato ordinatore agente giudiziario, e i deputati monastici del Convento della Immacolata Concezione di S. Maria la Mercè dei padri riformati nella contrada di Lattarini di Palermo, chiesero l'ammessione del titolo per una rendita di once 56, 2, 16 annuali, col capitale di once 1121, 26, 10, dovuta al suddetto Convento sul ramo dell' abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che navigava per infra regno, e sotto la seguente denominazione: « Fe« decommessarî presenti, e che pro tempore saranno, dell'eredità « del quondam D. Giovan Tommaso Loredano olim presidente del « tribunale della regia gran corte.»

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 17 di febbrajo 1843, onde giustificar la provvenienza originaria della suddetta rendita, si sono uniti altri documenti a quelli di già prodotti allora con la domanda.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, a cui per

cautela tanto del capitale che dei frutti stabiliti fu ipotecato il dazio in parola:

Atteso che dai documenti prodotti risulta, che la suddetta rendita di once 56, 2, 16 annuali col corrispondente capitale provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, e che trovasi attualmente assentata a favore del richiedente Convento sotto la su cennata denominazione;

Considerando, che con la prammatica del 1651 il dazio di cui sopra è parola fu assegnato in solutum e con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Che col Real Decreto del 21 giugno 1819 nell'atto di abolirsi il dazio su indicato fu dalla M. S. prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Che in fine giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai legittimi rappresentanti il Convento della Immacolata Concezione di S. Maria la Mercè dei padri riformati nella contrada di Lattarini di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 115, 28, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 di luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Digitized by Google

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

12 maggio 1843.

Sulla domanda dell'abbate D. Giovanni Cirino qual fedecommessario della eredità di Pietro e Simone d'Alberti, per ricognizione del titolo di annue once 16, 15, sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'abbate D. Giovanni Cirino con la qualità di fedecommessario della eredità di Pietro e Simone d'Alberti, con domanda presentata a 18 marzo 1842 ha chiesto la conferma dell'ammessione del titolo per l'annua rendita di once 16, 15, sull'abolito dazio dell'estrazioni frumentarie per infra regno ed isole adiacenti, col capitale corrispondente di once 330 alla ragione del 5 per 100; ed all'uopo ha esibito alcune partite di tavola dal 1790 in poi.

In seguito della decisione preparatoria della gran Corte delegata si sono esibite per parte dell'attuale fedecommessario della suddetta eredità d'Alberti molte partite di banco, con le quali sono giustificati i diversi passaggi della rendita, e la sua provvenienza dai primitivi sborsanti del 1637.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla eredità di Pietro e Simone d'Alberti nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 33, 90, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni del dì 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

12 maggio 1843.

Sulla domanda dell'abbadessa del Monistero di S. Maria la Martorana di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 63, 8, 17 annuali sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda prodotta innanzi la gran Corte dei conti ordinaria il dì 15 marzo 1842 l' abbadessa del Monistero di S. Maria la Martorana di Palermo chiedeva l' ammessione del titolo per una rendita di once 65, 8, 17 annuali, col capitale di once 1305, 27,

che le è dovuta sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che navigava per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 di marzo 1843, onde giustificar la provvenienza originaria della suddetta rendita, si sono oggi uniti altri documenti a quelli di già prodotti allora con la domanda.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, a cui per cautela tanto del capitale che dei frutti stabiliti fu ipotecato il dazio in parola;

Atteso che dai documenti prodotti risulta, che la suddetta rendita di once 65, 8, 17 annuali col corrispondente capitale provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Agostino Arata, da Giovanni Andrea Massa, da Giovanni Ambrogio Scribani, da Simone e Cosmo Zati, e da Giovanni Castelli marchese della Motta, e che trovasi attualmente assentata a favore del richiedente Monistero;

Considerato, che con la prammatica del 1651 il dazio di cui sopra è parola fu assegnato in solutum e con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che col Real Decreto del 21 giugno 1819 nell'atto di abolirsi il dazio su indicato, fu dalla M. S. prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria la Martorana di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 134, 18, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 di luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

12 maggio 1843.

Sulla domanda del Marchese di S. Elisabetta D. Giuseppe Merlo, per la ricognizione del titolo di annue once 9, 4, 2, sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 24 settembre 1828, provvedendo sulla domanda presentata da D. Giuseppe Merlo marchese di S. Elisabetta a 18 settembre 1826, dichiarò che dell'annua rendita di once 24 sul ramo dei bimestranti per l'estrazioni frumentarie per infra regno ed isole adiacenti, ammessa a favore di D. Bernardo Joppulo e Fardella con la decisione collettiva del dì 8 luglio 1820, si apparteneano annue once 9, 4, 2 a pro di esso signor Merlo, con doversene perciò tenere ragione nella liquidazione diffinitiva.

Si sono inoltre presentemente prodotti da parte del ricorrente

alquanti documenti, consistenti in fedi di banco, mandati di assento, ed atto di acquisto, dai quali risulta, che la rendita suddetta dipende dallo sborso fatto nel 1637 da Gregorio Castelli marchese della Motta ; che restano comprovati tutti i passaggi della rendita istessa; e che di questa si appartiene al reclamante la rata di sette duodecimi , ed il rimanente spetta a ragione di una duodecima per ciascuno ai di lui fratelli e sorelle D. Carlo Merlo , Donna Vincenza , baronessa Donna Elisabetta Merlo in Merlo, Donna Beatrice Merlo in d'Agostino, e cavaliere D. Enrico Merlo.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando , che il dazio di tarì tre a salma su i grani , e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al marchese di S. Elisabetta D. Giuseppe Merlo, e ai di lui fratelli e sorelle D. Carlo Merlo, D. Vincenzo Merlo, baronessa Donna Elisabetta Merlo in Merlo, Donna Beatrice Merlo in d'Agostino, e cavaliere D. Enrico Merlo, cioè sette duodecime al primo, ed una duodecima per ciascuno a tutti gli altri, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 18, 77, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

12 maggio 1843.

Sulla domanda dei protettori dell'Officio del suffragio dei poveri di Genova, per ricognizione del titolo di annue once 39 sull'abolito dazio di estrazione di frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I protettori dell'Officio del suffragio dei poveri della città di Genova con domanda presentata a 23 febbrajo 1842 han chiesto la conferma dell'ammessione del titolo dell'annua rendita di once 39 col capitale corrispondente di once 780 sull'abolito dazio delle estrazioni frumentarie per infra regno ed isole adiacenti; ed all'uopo hanno esibito alcune partite di tavola dal 1721 in poi, in cui si enunciano le soggiogazioni originarie.

In esecuzione della deliberazione preparatoria emessa dalla gran Corte delegata sotto il dì 3 marzo ultimo, da parte dei ricorrenti si è esibito un distinto certificato della controloria generale della

real tesoreria del 27 marzo 1843 estratto dalle antiche scritture dell'amministrazione del dazio frumentario per infra la Sicilia. In tale certificato si espone la provvenienza e la serie dei passaggi dell'annua rendita collettiva di once 39, col capitale corrispondente di once 780, rappresentata dai ricorrenti medesimi a concatenare coi primitivi sborsanti del 1637 Gregorio Castelli, e Giovanni Ambrogio Scribani.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai protettori dell'Officio del suffragio dei poveri di Genova nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 80, 14, soggetta alle ritenute fiscali come di legge. E ciò una con gli arretrati dal 1

luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

12 maggio 1843.

Sulla domanda della vedova Donna Cristina Soler, per ricognizione del titolo di annue once 5, 5, sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Cristina Soler vedova di D. Antonio Soler nella qualità di madre e tutrice del minore D. Francesco Soler, con domanda presentata a 17 febbrajo 1842 ha chiesto la conferma dell'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 5, 5, con gli arretrati corrispondenti sul ramo delle abolite estrazioni frumentarie per infra regno; ed ha presentato l'atto di acquisto, i mandati di assento, ed una fede di banco.

Dietro la deliberazione preparatoria della gran Corte altri documenti sono stati in seguito esibiti, sia di partite di banco, sia di assenti, con i quali si giustifica la provvenienza della partita di rendita dai primitivi sborsanti, e la spettanza a favore della ricorrente nel nome della rata di rendita in annue once 5, 5, col capitale corrispondente di once 103, 10.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e

tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Cristina Soler qual madre e tutrice del minore D. Francesco Soler nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 10, 61, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

19 maggio 1843.

Sulla domanda del Convento dei padri Mercedari scalzi di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 25 sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il deputato ordinatore agente giudiziario, e i deputati monastici rappresentanti il Convento della Immacolata Concezione di S. Maria la Mercè dei padri riformati, con supplica presentata a 15 febbrajo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria domandarono la ricognizione del titolo per annue once 25 complessivamente col capitale al 5 per 100 di once 500, cioè once 20 di conto proprio del Convento, ed once 5 di conto della cappella di Gesù Maria Giuseppe nel Convento medesimo, con i rispettivi capitali, sul dazio di tari tre su i grani, e tarì due su gli orzi, per ogni salma che navigava per infra regno ed isole adiacenti.

Ai documenti presentati unitamente alla domanda si sono aggiunti, in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo scorso, due certificati rilasciati dalla controloria generale, con i quali si dimostra, che il capitale rappresentato dai chiedenti per le cause di sopra dichiarate, per intermedie traslazioni deriva dai capitali sborsati alla regia corte nel 1637 da Gregorio Castelli marchese della Motta, Giovanni Agostino Arata, Giovan Battista Scattini, e Giovanni Ambrogio Scribani.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che navigavano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la

prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tal coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{475}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai legittimi rappresentanti il Convento dei padri Mercedarî scalzi di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 51, 37, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

19 maggio 1843.

Sulla domanda della Casa e Chiesa delle scuole pie di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 7, 25, 13, 4 sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il padre Ignazio Dainotti nella qualità di rettore della Casa e

Chiesa delle scuole pie di Palermo, con domanda presentata innanzi la gran Corte dei conti ordinaria sotto il giorno 6 agosto 1841, ha chiesto l'ammessione del titolo di detta Casa e Chiesa per una rendita annuale di once 7, 25, 13, 4, col capitale di once 157, 3, 15, 4, di cui va creditrice sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due a salma su gli orzi che estraevansi per infra regno.

Oltre ai documenti che trovavansi alla domanda alligati, si sono oggi prodotte varie partite di banco onde, in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 24 febbrajo 1843, giustificare la provvenienza originaria della rendita suddetta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu per cautela ipotecato il dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che navigavasi per infra regno ed isole adiacenti:

Ritenuto che dai documenti prodotti rilevasi, che la suddetta rendita di once 7, 25, 13, 4, col corrispondente capitale provviene da Giovan Battista Scattini uno degli sborsanti del 1637, e che trovasi attualmente assentata a favore della Casa e Chiesa delle scuole pie di Palermo;

Considerato, che con la prammatica del 1651 fu il dazio di cui è parola assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che col Real Decreto del 21 giugno 1819 nell'atto di abolirsi il dazio su indicato, fu dalla M. S. prescritto, che la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dello stesso dovesse essere liquidata sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il dì 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del su indicato coa-

cervo, formato di officio in adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai possessori dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Casa e Chiesa delle scuole pie di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 16, 14, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

19 maggio 1845.

Sulla domanda della Confraternità e Chiesa dei SS. Giovan Battista e Giacomo di Palermo, per l'ammessione del titolo di una rendita di once 15, 22, 7 annuali sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Sotto il giorno 1 dicembre 1841 i rettori della Confraternità e Chiesa dei SS. Giovan Battista e Giacomo di Palermo domandavano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo in favore della detta Confraternità per una rendita annuale di once 15, 22, 7, col capitale di once 314, 27, dovutale sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due a salma su gli orzi che estraevansi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 si sono oggi prodotte molte partite di banco, onde giustificare la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu per cautela ipotecato il dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno ed isole adiacenti:

Atteso che dai documenti prodotti risulta, che la suddetta rendita di once 15, 22, 7 annuali col corrispondente capitale provviene da Giovan Battista Scattini uno degli sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentata a favore della Confraternità su indicata;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio di cui trattasi assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio sopra detto, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del coacervo suddetto, formato di officio in adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Confraternità o Chiesa dei SS. Giovan Battista e Giacomo di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 32, 35, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° dello sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

19 maggio 1845.

Sulla domanda dei fedecommessari della eredità del fu canonico Giuseppe Consales ed Aghilar, per l' ammessione del titolo di una rendita di once 80 annuali sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I canonici D. Giovan Battista Zacco, e D. Giovanni Narici, nella qualità di fedecommessari della eredità del fu canonico D. Giuseppe Consales ed Aghilar, sotto il giorno 24 luglio 1841 producevano domanda innanzi alla gran Corte dei conti ordinaria, chiedendo l'ammessione del titolo di una rendita di once 80 annuali col capitale di once 1600. dovuta sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i grani, o di tarì due a salma su gli orzi che estraevansi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 si sono oggi dagli attuali fedecommessari della eredità suddetta aggiunti degli altri documenti a quelli allora prodotti, onde giustificare la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu per cautela ipotecato il dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Atteso che dai documenti prodotti risulta, che la suddetta rendita di once 80 annuali col corrispondente capitale provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovan Battista Scattini, Giovanni Ambrogio Scribani, e Simone e Cosmo Zati, e che trovasi attualmente assentata a favore della credità su indicata;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio di cui trattasi assegnato in solutum e con traslazione di dominic ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che col Real Decreto del 21 giugno 1819 nell'atto di abolirsi il dazio suddetto fu da S. M. prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai proprietarî dello stesso dovesse essere liquidata sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai possessori dell' abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla fedecommessaria della eredità del fu canonico D. Giuseppe Consales ed Aghilar nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 164,40, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

19 maggio 1843.

Sulla domanda dei fratelli D. Antonio e D. Pietro di Giovanni, per ricognizione del titolo di annue once 55 sull' abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Antonio e D. Pietro di Giovanni con domanda presentata a 31 marzo 1842 han chiesto la conferma dell'ammessione del titolo per l'annua rendita di once 55 metà per ognuno, che essi possedevano sull'abolito dazio dell'estrazioni frumentarie per infra regno ed isole adiacenti.

In appoggio a tale domanda si sono esibite varie partite di tavola di epoche diverse dal 1706 al 1819, in cui si enuncia il capitale impiegato con subingresso nella ragione dei primi sborsanti, ed un mandato di assento sul detto ramo del bimestre del 9 settembre 1823.

In esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843 sono state presentate alquante altre fedi di banco, dalle quali risulta, che le once 55 annuali col suo capitale in on-

ce 1100 traggono origine, in quanto ad once 360 dallo sborso fatto da Giovanni Ambrogio Scribani, ed in quanto ad once 740 da quello di Giovan Battista Scattini; e sono stati giustificati tutti i successivi passaggi avvenuti dal 1637 sino ai reclamanti fratelli di Giovanni.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo istesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai fratelli D. Antonio e D. Pietro di Giovanni nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 113, 2, in ragione di metà per ciascuno, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli

8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

19 maggio 1843.

Sulla domanda del Monistero della Concezione, per compenso di una rendita di once 42 sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con istanza del 17 dell'andato aprile suora Maria Crocifissa Fardella abbadessa del Monistero della Immacolata Concezione, esponendo di possedere una rendita di once 42 sull' abolito dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due a salma su gli orzi, asserisce di averne fatta la giustificazione nel 1820 davanti la gran Corte dei conti. Volendo non pertanto dimostrare secondo le disposizioni della gran Corte dei conti delegata la provvenienza di detta rendita dai primi sborsanti che diedero causa all'imposizione del dazio, presenta i seguenti documenti:

1° Certificato della controloria generale contestante i passaggi e gli assenti seguiti a concatenare dai primi sborsanti sino al Monistero della Concezione sul capitale di once 520, per lo quale il detto Monistero trovasi al presente in assento per once 26 annuali;

2° Fede di banco del 7 dicembre 1787 contestante il pagamento dell'annata 1786 e 1787 in once 16 alla monaie suora Anna Aurora Vincenti;

3° Altra fede contestante il pagamento fatto al detto Monistero dell'annata stessa 1786 e 1787 di altre once 26, 10, possedute dal Monistero suddetto;

4° E quattro partite di banco, l'una del 14 luglio 1828, l'altra del 17 dello stesso mese ed anno, la terza del 6 febbrajo 1835, e l' ultima del giorno medesimo, contestanti il pagamento di diversi abbuonconti.

Ha pure la chiedente prodotto un secondo certificato della controloria generale, col quale si fa conoscere, che il Monistero della Immacolata Concezione trovasi in assento per once 16 annuali corrispondenti al capitale di once 320, che provvengono dallo sborso fatto alla regia corte nel 1637 da Giovanni Ambrogio Scribani.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero della Immacolata Concezione di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla tesoreria generale di Sicilia di ducati 86, 31, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dello articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

19 maggio 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria delle Vergini, per compenso di una rendita di once 15 annue sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La reverenda madre Donna Maria Clementina Notarbartolo nella qualità di abbadessa del Monistero di S. Maria delle Vergini di Palermo, e come tale fedecommessaria della eredità di Donna Ignazia Rostagno e Gerardi, con domanda del 14 aprile ha esposto, che riscuoteva la somma di once 15 annuali portante un capitale di once 300 su gli introiti degli aboliti dazi di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due a salma su gli orzi che estraevansi per infra regno.

Che dette once 300 fossero dipendenti dalle once 700 assentate su detti dazi, e spettanti alla mentovata Donna Ignazia Rostagno e Gerardi in due partite, l' una di once 400 provvenienti dalle once 28800, ridotte indi ad once 28352, 20, 7, che da Giovanni Agostino Arata furono sborsate alla regia corte con atto presso il regio luogotenente di protonotaro del 5 agosto 1637; e l'altra di once 300 derivanti dalle once 68800, ridotte poi ad once 67732, 2, 10, che furono da Giovanni Ambrogio Scribani sborsate alla regia corte con altro atto della stessa data del 5 agosto 1637.

Che in seguito delle sovrane disposizioni, esibito il titolo della ripetizione di detta rendita, ed eseguite le debite domande per via del proccuratore all' uopo costituito signor marchese D. Corrado Bajada, fu dalla gran Corte dei conti ammesso il titolo di cui si tratta per ottenersene il compenso nella proporzione del capitale sul coacervo del decennio, con deliberazione del dì 8 luglio 1820. E diversi abbuonconti furono all' abbadessa soddisfatti per partite di banco, l'ultima delle quali è del 1 aprile 1842.

Ciò premesso la ricorrente ha chiesto, che in continuazione delle già fatte domande si fosse stabilito il compenso della rendita annuale che le compete nella proporzione di once 300 del capitale delle cennate once 15, ed ove occorre venisse nuovamente ammesso il suo titolo. Ha chiesto in fine la liquidazione degli arretrati.

A giustificare la pervenienza della rendita di once 15, e la rappresentanza del Monistero, ha prodotto un certificato della controloria generale della tesoreria generale, ripartimento degli archivî della cessata conservatoria generale, in cui sono indicati i diversi movimenti della rendita medesima, ed inoltre numero tredici tra assenti e partite di banco, e l'estratto della deliberazione della gran Corte del dì 8 luglio 1820.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria delle Vergini nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 30, 82, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

19 maggio 1843.

Sulla domanda di D. Andrea Pomàr di Cristofaro, per ricognizione del titolo di annue once 5 sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Andrea Pomàr di Cristofaro qual rappresentante di D. Giuseppe Consales per l'intermedia persona di Donna Giuseppa Costanzo, sicuro (come egli dice) di essere compreso nei mandati esibiti dal marchese Bajada nella qualità di proccuratore generale degli assegnatarî sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due a salma su gli orzi estraibili dai caricatori e trasportabili per mare nell'interno della Sicilia, ha presentato un certificato dell'archivista della controloria generale, comprovante i movimenti di un capitale di once 100 a cominciare dal primo sborsante Giovanni Ambrogio Scribani sino al chiedente, che in atto trovasi in percezione di cinque ottave della rendita di once 8 col corrispondente capitale, quali once 8 erano assentate prima al Consales, e indi alla Costanzo per lo capitale di once 160.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarl tre a salma su i grani, e tarl due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Andrea Pomàr di Cristofaro nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 10, 27, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

26 maggio 1843.

Sulla domanda dell' Abbadia e Casa degli orfani della città di Cefalù, per ricognizione del titolo di annue once 60 sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'Abbadia e Casa degli orfani della città di Cefalù con domanda presentata a 18 marzo 1842 ha chiesto la conferma dell'ammessione del titolo dell'annua rendita di once 60 col capitale corrispondente sull'abolito dazio dell' estrazioni frumentarie per infra regno ed isole adiacenti; ed all'uopo ha esibito un mandato di assento di detta rendita spedito dalla corte pretoriana di Palermo a 19 novembre 1697, ed alcune partite di tavola dal 1787 in poi.

Dietro la deliberazione del 3 marzo 1843 ha esibito altri documenti; e da tali carte tutte risulta, che la rendita in discorso col suo capitale di once 1200 dipende dallo sborso fatto da Giovan Battista Scattini, ed appartiene alla detta Abbadia e Casa, che ne ha il possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deli-

berazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante all'Abbadia e Casa degli orfani della città di Cefalù nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 123, 30, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

26 maggio 1843.

Sulla domanda della Casa e Chiesa dei Teatini di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 13, 23, 14, sul dazio di estrazione per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Casa e Chiesa dei Teatini di Palermo con domanda presentata a 15 marzo 1842 chiese la conferma dell'ammessione del titolo per un'annua rendita di once 13, 23, 14, col capitale corrispondente di once 275, 24, sul ramo delle abolite estrazioni frumentarie per infra regno ed isole adiacenti; e produsse varie partite di banco di pagamenti della suddetta rendita dal 1787 al 1840, con un mandato di assento del 18 aprile 1741.

In seguito della deliberazione preparatoria della gran Corte delegata, si è con partite di banco giustificata la provvenienza della partita dal primo sborsante Giovanni Ambrogio Scribani.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Casa e Chiesa dei Teatini di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 28, 34, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

26 maggio 1843.

Sulla domanda della Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 48, 17, 12, sul dazio di estrazione di frumenti ed orzi per infra regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 23 febbrajo 1842 dichiarò di restar ferma l'ammessione del titolo della Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo, per ottenere il corrispondente compenso delle annue once 48, 17, 12, che per il corrispondente capitalo al 5 per 100 di once 971, 12 percepiva sul dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che navigavano per infra regno ed isole adiacenti.

Oltre ai documenti presentati alla gran Corte dei conti ordinaria, il prefetto della Casa richiedente, in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo passato, ha prodotto una serie di partite di banco, con le quali si dimostra, che il su indicato capitale di once 971, 12, per intermedie traslazioni deriva da quello sborsato da Giovanni Ambrogio Scribani alla regia corte nel 1637.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che navigavano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in

parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di talo coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 99, 81, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arrotrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 ottobre 1843.

---

26 maggio 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Francesco di Castelbuono, per la ricognizione del titolo di una rendita sul ramo dell' abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il padre maestro Domenico Ferrara nella qualità di proccuratore del Convento di S. Francesco di Castelbuono con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il giorno 31 marzo 1842 chiedeva l' ammessione del titolo di un' annua rendita cal-

colata al 5 per 100 sul capitale di once 600, e dovuta a quel Convento sul ramo dell'abolito dazio di tarl tre su i grani, e di tarl due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 24 febbrajo 1843 si sono oggi prodotti dei nuovi documenti, onde giustificare la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra indicato:

Ritenuto che dai documenti prodotti ricavasi, che il suddetto capitale di once 600 con la corrispondente rendita provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, e Simone e Cosmo Zati, e che trovasi attualmente assentato a favore del Convento in parola;

Atteso che con la prammatica del 1651 fu il dazio in discorso assegnato in solutum e con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi tal dazio col Real Decreto del 21 giugno 1819 fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dello abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Convento di S. Francesco di Castelbuono nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 61, 65, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, dedotte le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 ottobre 1843.

---

26 maggio 1843.

Sulla domanda della Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo, e Casa dei padri Crociferi di Castellammare del Golfo, per la ricognizione del titolo di annue once 43 sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 26 gennajo 1842 dichiarò restar ferma, giusta la precedente deliberazione del dì 8 luglio 1820, l'ammessione del titolo della Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo, e della Casa dei padri Crociferi in Castellammare del Golfo, per conseguire il compenso corrispondente come per legge dell'annua prestazione, che in somma di once 21, 15 cadauna delle due Case percepiva per frutti al 5 per 100 del rispettivo capitale di once 430 sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo passato, il prefetto della Casa dei padri Crociferi di Palermo, ed il proccuratore di quella in Castellammare

del Golfo, oltre ai documenti prodotti allorchè domandarono alla gran Corte dei conti ordinaria la riconferma dell'ammessione del titolo, hanno presentata una serie di partite di banco, per le quali si giustifica lo acquisto in due partite, l'una di once 25 annuali pel capitale di once 500, l'altra di once 18 pel capitale di once 360, che compongono l'annua somma di once 43 col capitale corrispondente di once 860, fatto dalle due Case richiedenti dei frutti del dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno; le intermedie traslazioni; e quindi la dimostrazione, che i capitali in oggi rappresentati dalle Case dei padri Crociferi derivano da quello sborsato alla regia corte da Giovanni Ambrogio Scribani nel 1637.

Resta in fine dimostrato con i due mandati di assento dei 10 novembre 1770 e 30 settembre 1771 continenti la enunciazione dei titoli rispettivi, che le annue once 43 ed il corrispondente capitale di once 860 appartengono in metà per cadauna delle Case richiedenti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarl tre a salma su i grani, e tarl due a salma su gli orzi che navigavano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tale coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo sotto titolo di S. Mattia, ed alla Casa dei padri Crociferi in Castellammare del Golfo, in metà per ciascheduna, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 88, 36, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 ottobre 1843.

---

26 maggio 1845.

Sulla domanda della Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 70, 21, 16, 3, sul dazio di estrazione di frumenti ed orzi per infra regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con deliberazione del 26 gennajo 1842 la gran Corte dei conti ordinaria dichiarò restar ferma l'ammessione del titolo della Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo, per ottenere il compenso corrispondente delle annue once 70, 21, 16, 3, pel capitale al 5 per 100 di once 1414, 17, 2, sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due a salma su gli orzi che navigavano per infra regno ed isole adiacenti.

A parte dei documenti prodotti alla gran Corte dei conti ordinaria, il prefetto della Casa richiedente in adempimento della

deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo passato ha presentato una serie di partite di banco, con le quali si dimostra, che le once 70, 21, 16, 3, col di loro capitale in once 1414, 17, 2 complessivamente, si compongono di numero quattro partite, le quali per intermedie rispettive traslazioni resta comprovato derivare dai capitali mutuati alla regia corte da diversi negozianti nel 1637, cioè:

	RENDITA				CAPITALE		
Da Giovanni Ambrogio Scribani . . . . . once	32	15	»	»	once 650	»	»
Da Giovanni Agostino Arata »	6	8	14	»	» 125	24	12
Da Gregorio Castelli marchese della Motta . . . . . »	5	28	2	3	» 118	22	10
Da Giovanni Agostino Arata e Gregorio Castelli . . . . »	26	»	»	»	» 520	»	»
once	70	21	16	3	once 1414	17	2

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che navigavano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tale coacervo, eseguito di officio giusta la

deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Casa del Noviziato dei padri Crociferi di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 145, 35, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

26 maggio 1843.

Sulla domanda dell'amministratore e proccuratore della eredità del fu Pietro di Lorenzo Busacca, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 9, 8, 13 annuali sul ramo dell'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 14 marzo 1842 il presidente D. Gregorio Damiani nella qualità di proccuratore ed amministratore della eredità di Pietro di Lorenzo Busacca, produceva domanda innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, chiedendo l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 9, 8, 13, col capitale di once 185, 23, dovuta all'eredità suddetta sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Ai documenti allora prodotti in appoggio a tale domanda la commessione amministrativa dell' eredità di cui trattasi, subentrata oggi al suddetto proccuratore ed amministratore sig. Damiani, ha presentato dei nuovi titoli onde giustificare la provvenienza originaria della rendita, in adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di tarì tre su i frumenti, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno:

Atteso che dai prodotti documenti risulta, che il su indicato capitale di once 185, 23, con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Agostino Arata, e da Giovanni Andrea Massa, due degli sborsanti del 1637, e che trovasi attualmente assentato a favore dell'eredità di cui trattasi;

Considerato, che con la prammatica del 1651 fu il dazio suddetto assegnato in solutum e con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che col Real Decreto del 21 giugno 1819 nell'atto d'abolirsi un tal dazio fu da S. M. prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell' abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante all' eredità di Pietro di Lorenzo Busacca nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 19, 9, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, dedotte le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

26 maggio 1845.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria del Soccorso sotto nome della Badiola di Girgenti, per ricognizione del titolo di annue once 20 sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Monistero di S. Maria del Soccorso sotto nome della Badiola di Girgenti con domanda presentata a 15 febbrajo 1842 ha chiesto la conferma dell' ammessione del titolo per un' annua rendita di once 20 sull' abolito dazio delle estrazioni frumentarie per infra regno ed isole adiacenti, col capitale corrispondente di once 400 alla ragione del 5 per 100; ed all'uopo ha esibito alcune partite di tavola dal 1790 in poi.

In seguito della decisione preparatoria della gran Corte delegata si è esibito un certificato della controloria generale, col quale

sono giustificati i diversi passaggi della rendita, e la sua provvenienza dai primitivi sborsanti del 1637.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tari tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria del Soccorso sotto nome della Badiola di Girgenti, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 41, gr. 10, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Digitized by Google

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

26 maggio 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria di Monte Oliveto di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 3, tt. 5, 19 annuali sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 l'abbadessa del Monistero di S. Maria di Monte Oliveto sotto titolo della Badianuova di Palermo ha presentato domanda infra il termine stabilito, onde ottenere l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 3, 5, 19, col capitale di once 63, 29, al suddetto Monistero dovuta sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In appoggio a tale domanda sono stati prodotti varî documenti giustificanti la provvenienza originaria della rendita suddetta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra indicato:

Atteso che dai prodotti documenti risulta, che il suddetto capitale di once 63, 29, con la corrispondente rendita provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Gregorio Castelli, Giovanni Agostino Arata, e Giovan Battista Scattini, e che attualmente trovasi assentato in favore del Monistero di cui si tratta;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio di cui è parola assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi tal dazio col Real Decreto del 21 giugno 1819 fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria di Monte Oliveto sotto titolo della Badianuova, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 6, 57, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, dedotte le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

26 maggio 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Elisabetta Regina sotto titolo delle Cappuccinelle di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 120 sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Monistero di S. Elisabetta Regina sotto il titolo delle Cappuccinelle di Palermo con domanda presentata a 11 marzo 1842 ha chiesto la conferma dell'ammessione del titolo per l'annua rendita di once 120 col capitale di once 2400 sull'abolito dazio dell'esportazioni frumentarie per la Sicilia ed isole adiacenti.

Varî documenti eransi esibiti in sostegno della domanda, e dietro la deliberazione profferita a 3 marzo 1843 se ne sono aggiunti degli altri. E da tali carte risulta, che la rendita in discorso trae origine dallo sborso fatto da Giovanni Agostino Arata, e si appartiene al reclamante Monistero, che ne è in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deli-

berazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Elisabetta Regina sotto il titolo delle Cappuccinelle di Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 246, 60, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda degli esecutori testamentarî e fedecommessarî della eredità del fu Emmanuele Brignoli di Genova, per ricognizione di un' annua rendita di once 169 sulla estrazione dei grani ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Gli esecutori testamentarî e fedecommessarî della eredità del fu Emmanuele Brignoli di Genova con domanda presentata a 23 febbrajo 1842 domandavano la conferma del titolo per un'annua rendita di once 169 sull' abolito dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e di tarì due a salma su gli orzi alla estrazione per infra regno.

Varî documenti presentavano in sostegno di tal domanda, ed

in seguito della deliberazione pronunziata da questa gran Corte a 3 marzo 1843 ne hanno aggiunto degli altri.

Tutte le anzidette carte, consistenti in un certificato estratto dall'archivio della cessata controloria generale, mandati di assento, e fedi di banco, dimostrano che la rendita in discorso alla ragione del 5 per 100, una col suo capitale di once 3380, dipende dallo sborso fatto a 5 agosto 1637 da Giovanni Ambrogio Scribani, e che per diversi trasferimenti venne in potere dei reclamanti, i quali ne hanno giustificato il possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso disposto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla eredità del fu Emmanuele Brignoli di Genova, nell'annua rendita perpetua sulla real

tesoreria di Sicilia di ducati 347, 29, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Conservatorio di suora Orsola Benincasa, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 17, 0, 7, 4, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Paolo de Blasi nella qualità di proccuratore speciale del Conservatorio di suora Orsola Bonincasa sotto titolo della Immacolata Concezione in Monreale, a 16 marzo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 17, 0, 7, 4, composta di due partite, una di once 12, e l'altra di once 5, 0, 7, 4, col capitale di once 340, 7, 16, dovuta al Conservatorio suddetto sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 si sono dall'istante aggiunti nuovi documenti a quelli con la domanda prodotti, onde giustificare pienamente la provvenienza originaria della rendita su riferita.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti risulta, che il su indicato capitale di once 370, 4, 16, con la corrispondente rendita provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Gregorio Castelli, Giovanni Agostino Arata, e Giovanni Ambrogio Scribani, e che attualmente trovasi assentato a favore del Conservatorio suddetto;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio di cui è parola assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti lo sborso del 1637;

Considerato, che abolitosi il dazio su riferito col Real Decreto del 21 giugno 1819, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d' assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al Conservatorio di suora Orsola Benincasa sotto titolo della Immacolata Concezione in Monreale, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 34, 96, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 ottobre 1843.

22 giugno 1843.

Sulla domanda del padre correttore del Convento di S. Francesco di Paola in Palermo, per ricognizione del titolo di annua rendita di once 7, 15, sulla estrazione dei frumenti ed orzi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 16 agosto 1841 il padre correttore del Convento di S. Francesco di Paola sotto titolo di S. Oliva in Palermo domandava la ricognizione di una rendita di annue once 7, 15, sull'abolito dazio all'estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno, e presentava varî documenti in sostegno di tale domanda.

In seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 ha presentato altri documenti, i quali insieme ai primi consistono in fodi di banco e mandati di assento, e dimostrano che la rendita in discorso è dipendente dallo sborso fatto a 5 agosto 1637 da Giovanni Agostino Arata, e il Convento reclamante la ebbe tramandata, e ne è in possesso in un col capitale di once 150 per causa di celebrazione di messe.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 138040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Convento di S. Francesco di Paola sotto titolo di S. Oliva in Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 15, gr. 41, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Maria la Mercè della redenzione dei cattivi di Palermo, per ricognizione del titolo d' una rendita di once 6, 10, 10 annuali sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda prodotta innanzi la gran Corte dei conti ordinaria il dì 15 febbrajo 1842 il deputato ordinatore agente giudiziario, e i deputati monastici del Convento di S. Maria la Mercè della redenzione dei cattivi di Palermo chiedevano l'ammessione del titolo per una rendita di once 6, 10, 10 annuali col capitale di once 127, dovuta al detto Convento sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma

che navigava per infra regno, sotto la seguente denominazione: « Convento della Immacolata Concezione di S. Maria la Mercè « dei padri riformati nella contrada di Lattarini di questa città. »

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del dì 17 febbrajo 1843, onde giustificar la provvenienza originaria della suddetta rendita, si è unito alla produzione allora prodotta un certificato della controloria generale, dal quale risulta, che della suddetta somma di once 6, 10, 10 annuali, sono precipuamente dovute once 2 annuali alla Congregazione del suffragio nella Chiesa di S. Biaggio, per assento in ultimo del 18 agosto 1777. Il che si comprova ancora con la produzione del mandato di assento, fatta dal richiedente Convento in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte delegata del 19 maggio 1843.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, a cui per cautela tanto del capitale che dei frutti stabiliti fu ipotecato il dazio in parola;

Atteso che dai documenti prodotti risulta, che la suddetta rendita di once 6, 10, 10 annuali col corrispondente capitale provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovan Battista Scattini, da Giovanni Agostino Arata, da Giovanni Andrea Massa, da Giovanni Ambrogio Scribani, da Simone e Cosmo Zati, e da Gregorio Castelli marchese della Motta, e che trovasi attualmente assentata a favore del Convento richiedente;

Considerando, che con la prammatica del 1651 il dazio in parola fu assegnato in solutum e con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerando, che col Real Decreto del 21 giugno 1819 nell'abolirsi il dazio suddetto, fu dalla M. S. prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerando in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d' assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Convento di S. Maria la Mercè della redenzione dei cattivi di Palermo, ed altri aventi diritto, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 13, 5, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda della Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo legataria del fu D. Giuseppe Formisano, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 12 sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 28 febbrajo 1842 il preposito della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo legataria del fu D. Giuseppe Formisano, chiedeva alla gran Corte dei conti ordinaria l' am-

messione del titolo di una rendita annuale di once 12 col capitale di once 240, dovuta alla detta Congregazione sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 oltre i documenti allora prodotti ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la originaria provvenienza della rendita in discorso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti viene giustificato, che l'enunciato capitale di once 240 con la corrispondente rendita provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Andrea Massa, Simone e Cosmo Zati, e Giovanni Ambrogio Scribani, e che attualmente trovasi assentato in favore della Congregazione di cui si tratta;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo legataria del fu D. Giuseppe Formisano, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 24, 66, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda della Cappella di S. Maria della Provvidenza sotto la chiesa dei padri Teatini di Palermo legataria del fu Giuseppe Glorioso, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 2 tt. 24, 16, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Andrea Anastasi nella qualità di commessionato della Cappella di S. Maria della Provvidenza sotto la chiesa dei padri Teatini di Palermo, legataria del fu Giuseppe Glorioso, a 31 marzo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 2, 24, 16, col capitale di once 56, 16, 4, dovuta alla detta Cappella sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 ai documenti allora prodotti se ne sono aggiunti degli altri, che giustificano la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 per lo sborso delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti viene giustificato, che il su riferito capitale di once 56, 16, 4, con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Ambrogio Scribani uno dei primi sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato a favore della Cappella di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su indicato fu assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio suddetto, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Cappella di S. Maria della Provvidenza sotto la chiesa dei padri Teatini di Palermo, legataria del fu Giuseppe Glorioso, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 5, 81, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Collegio di Maria della Sacra Lega, per compenso di una rendita di once 13.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Collegio di Maria della Sacra Lega contro il peccato detto di Castiglia con domanda presentata a 6 novembre 1841 chiese la conferma dell'ammessione del titolo d'una rendita di once 13 per capitale di once 260 sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno, e presentava in sostegno della stessa varie carte.

In seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 sono stati presentati alquanti altri documenti, dai quali risulta a favore del nominato Collegio la proprietà ed il possesso della reclamata rendita, dipendente dagli sborsi fatti da Giovanni Agostino Arata, e Giovanni Andrea Massa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Collegio di Maria della Sacra Lega contro il peccato detto di Castiglia nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 26, 71, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Conservatorio dei figli dispersi maschi, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 62, 9 sul ramo dell'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe D. Giovanni Lanza nella qualità di deputato amministratore del real Collegio di musica, pria Conservatorio dei figli dispersi maschi sotto titolo del Buon Pastore, con domanda munita di varî documenti a 18 marzo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 62, 9, composta da due partite, l'una di once 24, e l'altra di once 38, 9, e col capitale di once 1246, di cui è creditore il Conservatorio suddetto sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 sono stati prodotti dei nuovi documenti, giustificanti la provvenienza originaria della rendita su riferita.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 per lo sborso delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai prodotti documenti ricavasi, che il su indicato capitale di once 1246 con la corrispondente rendita provviene da Giovan Battista Scattini, e da Giovanni Ambrogio Scribani, due dei primi sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato a favore del Conservatorio di cui si tratta;

Ritenuto, che con la prammatica del 1651 fu il dazio in parola assegnato in solutum e con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il detto dazio col Real Decreto del 21 giugno 1819, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliero aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Conservatorio dei figli dispersi maschi sotto titolo del Buon Pastore nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 128, 3, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le normo dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

22 giugno 1843.

Sulla domanda della Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 8, tt. 7, 10 annuali sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Padre Giuseppe Pilo nella qualità di proccuratore generale della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo, erede del fu Padre Giuseppe Gambacurta, a 28 febbrajo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di una rendita di once 8, 7, 10, col capitale di once 165, dovuta alla suddetta Congregazione sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 24 febbrajo 1843, ai documenti allora prodotti se ne sono aggiunti degli altri giustificanti la originaria provvenienza della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 per il cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra indicato:

Atteso che dai documenti risulta, che il suddetto capitale di once 165 con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Ambrogio Scribani, uno dei primi sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore della Congregazione in parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il su indicato dazio assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637:

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il detto dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi

in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d' assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 16, 95, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda dei rettori della Cappella del Santissimo Rosario nella chiesa del convento di S. Domenico in Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 8, 6, 10 sull'abolito dazio di estrazione di frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I rettori della Cappella del Santissimo Rosario fondata nella chiesa del convento di S. Domenico in Palermo con supplica presentata a 29 gennajo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria domandarono la ricognizione del titolo per annue once 8, 6, 10, in due partite, l'una di once 6, 14, e l'altra di oncia 1, 22, 10, con i corrispondenti capitali alla ragione del 5 per 100 in tutto di once 164, 10, che apparteneano ai chiedenti nel nome su i proventi dell'abolito dazio di tarì tre sopra ogni salma di frumento, e di tarì due per ogni salma d'orzo, che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

Non solo pei documenti accompagnati alla domanda, quanto per quelli nuovamente prodotti in adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo passato, che consistono in una serie di partite di banco, resta giustificato, che i capitali rappresentati dai chiedenti nel nome complessivamente in once 164 tt. 10, per intermedie traslazioni derivano da quelli mutuati alla regia corte nel 1637 da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, Gregorio Castelli marchese della Motta, e Giovanni Agostino Arata.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati nel 1637 pel cambio delle once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e

tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Cappella del Santissimo Rosario nella chiesa del convento di S. Domenico in Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 16, 88, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Maria la Misericordia di Palermo, per la ricognizione del titolo di annue once 21, 10, 10, sull' abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Dr. D. Carmelo Anselmo regio deputato ordinatore, ed il padre priore Mariano Buscemi deputato monastico, rappresentanti il Convento di S. Maria la Misericordia di Palermo sotto titolo di S. Anna, con domanda prodotta a 31 marzo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria chiedevano la ricognizione del titolo per annue once 21, 10, 10, col corrispondente capitale al 5 per 100 di once 427, che il Convento percepiva sul dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due a salma su gli orzi che navigavano per infra regno ed isole adiacenti.

Oltre ai documenti che furono accompagnati alla domanda i chiedenti in adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo passato, mediante la produzione delle partite di banco e mandati di assento hanno dimostrato, che il suddetto capitale rappresentato dal Convento di S. Anna per intermedie traslazioni deriva da quelli sborsati alla regia corte nel 1637 da Giovanni Agostino Arata, da Giovanni Andrea Massa, da Giovanni Ambrogio Scribani, e da Simone e Cosmo Zati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per

la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Convento di S. Maria la Misericordia sotto titolo di S. Anna in Palermo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 43, 87, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Capitolo e Clero della chiesa metropolitana di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di oncia 1, tt. 2, 17, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Capitolo e Clero della chiesa metropolitana di Palermo a 1 marzo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di oncia 1, 2, 17, col capitale di once 21, 17, dovuta sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti ne sono stati oggi presentati degli altri, da cui viene giustificata l'originaria provvenienza del suddetto capitale di once 21, 17, con la corrispondente rendita al 5 per 100 in oncia 1, 2, 7, e non già in oncia 1, 2, 17, per quanto è stata indicata nella domanda.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio su riferito:

Ritenuto che dai documenti risulta, che il capitale di sopra detto di once 21, 17, con la corrispondente rendita in oncia 1, 2, 7, provviene da Giovan Battista Scattini, uno dei primi sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore del Capitolo e Clero di cui si tratta;

Atteso che con la prammatica del 1651 il dazio enunciato fu assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse essere liquidata sul coacervo della perceziono fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Capitolo e Clero della chiesa metropolitana di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 2, 21, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Gregorio Papa di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 3 sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il vicario priore del Convento di S. Gregorio Papa dei padri Agostiniani scalzi di Palermo a 28 febbrajo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 3 col capitale di once 60, dovuta al detto Convento sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 ai documenti allora prodotti ne sono stati oggi aggiunti degli altri, per cui viene giustificata la originaria provvenienza della rendita suddetta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 138040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra indicato:

Considerato, che dai documenti prodotti è giustificato, che il su riferito capitale di once 60 con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Agostino Arata, uno dei primi sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore del Convento di cui si tratta;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio in parola fu assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Atteso che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da

darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursi le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Convento di S. Gregorio Papa dei padri Agostiniani scalzi di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 6, 16, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda della Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri, per la ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 22, 27, 16, sul ramo dell'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Padre Nicolò Lucchesi Palli nella qualità di proccurator generale della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo, donataria del fu abbate D. Girolamo Prenestino, a 28 febbrajo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 22, 27, 16, col corrispondente capitale di once 458, 16, composto da due partite, una di once 215, 16, e l'altra di once 243, dovuta tal rendita alla Congregazione su riferita sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Ai documenti allora prodotti se ne sono oggi aggiunti degli altri onde, in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, giustificare la originaria provvenienza della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio in discorso:

Ritenuto che dai documenti prodotti risulta, che il su indicato capitale di once 458, 16, con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Ambrogio Scribani, uno dei primi sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore della Congregazione di cui è parola;

Considerato, che con la prammatica del 1651 il dazio di sopra

detto fu assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Atteso che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su riferito, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo prossimo passato, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo, donataria del fu abbate Girolamo Prenestino, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 47, 11, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda dei rettori della Deputazione generale della redenzione dei cattivi, per compenso di annue once 6, 7, 10, sull'estrazioni frumentarie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 17 marzo 1842 i rettori della Deputazione generale della redenzione dei cattivi chiedevano la ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 6, 7, 10, col suo capitale in once 125, sull'abolito dazio di estrazione di tarì tre su i grani, e tarì due su gli orzi per infra regno.

In appoggio a siffatta domanda si erano presentate varie fedi di banco, alle quali in seguito delle deliberazioni dei 3 marzo e 5 maggio 1843 è stato aggiunto un certificato estratto dall'archivio dell'abolita conservatoria generale; e da siffatte carte risulta la pertinenza e possesso della rendita anzidetta in pro della nominata Deputazione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deli-

berazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Deputazione generale della redenzione dei cattivi nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 12, 84, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda dei fedecommessari della eredità del fu Stefano d'Angelo, per ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 18 sull'estrazioni frumentarie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I fedecommessari dell'eredità del fu Stefano d'Angelo con domanda presentata a 28 marzo 1842 chiedevano la ricognizione del titolo di un' annua rendita di once 18 col suo capitale in once 360 sull' abolito dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Varî documenti aveano presentato in sostegno di tal domanda, ed in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 hanno esibito un certificato estratto dagli archivî

dell'abolita conservatoria generale, dalle quali carte risulta la pertinenza o possesso della rendita anzidetta a favore della nominata eredità.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla eredità del fu Stefano d'Angelo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 36, 99, soggetta alle ritenuto fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del signor Giuseppe Maria Durazzo e compagni, per ricognizione del titolo di una rendita di once 34, 0, 18, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I signori Giuseppe Maria, Agostino, Girolamo, e Giovan Luca Durazzo di Genova con domanda presentata a 18 marzo 1842 chiesero la ricognizione del titolo di una rendita di once 34, 0, 18 all'anno, col corrispondente capitale di once 680, 17, 10, sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno; ed in appoggio di tale domanda presentavano alcuni documenti, ai quali ne hanno aggiunto degli altri in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843.

Da tali carte, consistenti in mandati di assento e fedi di banco, risulta che la rendita in discorso dipende dallo sborso fatto nel 1637 da Giovanni Agostino Arata, ed appartiene ai reclamanti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del cocacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai signori Giuseppe Maria, Agostino, Girolamo, o Giovan Luca Durazzo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 69, 93, soggetta alle ritenuto fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrano risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi lo quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda della Deputazione delle nuove gabelle di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 104, 12, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Pretore di Palermo nella qualità di presidente della Deputazione delle nuove gabelle di questa città a 24 novembre 1841 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 104, 12, col capitale di once 2088, formato da due partite, una di once 1920, e l'altra di once 168, dovuta una tal rendita alla Deputazione suddetta sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che ostraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri che giustificano la originaria provvenienza della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 per il cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti viene giustificato, che l'enunciato capitale di once 2088 con la corrispondente rendita provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Agostino Arata, Giovanni Andrea Massa, Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, e Antonio Brignone, e che attualmente trovasi assentato a favore della Deputazione di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio su riferito assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Deputazione delle nuove gabelle di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 214, 54, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda dei fedecommessari della eredità del fu Stefano d' Angelo, per ricognizione del titolo di una rendita di annue once 2 sull'estrazioni frumentarie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 28 marzo 1842 i fedecommessari dell'eredità del fu Stefano d'Angelo chiedevano la ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 2, col suo capitale in once 40, sull' abolito dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Varî documenti erano stati presentati in sostegno di tal domanda, ai quali in seguito della deliberazione profferita a 3 marzo 1843 hanno aggiunto un certificato estratto dall'archivio dell'abolita conservatoria generale; con le quali carte rimane giustificata la provvenienza della rendita suddetta dal primo sborsante Giovanni Ambrogio Scribani, non che la pertinenza e possesso in favore dell'eredità su riferita.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i setto contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerato, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante all'eredità del fu Stefano d'Angelo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 4, 11, soggetta alle ritenuto fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Principe di Cutò D. Alessandro Filingeri, per ricognizione del titolo di annue once 38, 27, 16, sull' abolito dazio dell' estrazioni frumentarie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Cutò D. Alessandro Filingeri con domanda presentata a 21 maggio 1841 chiese la ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 38, 27, 16, col suo capitale di once 778, tt. 16, sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Alcune fedi di banco avea esibito insieme alla detta domanda, ed in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 si è presentato un certificato estratto dall' archivio della disciolta conservatoria generale; dalle quali carte resta giustificato, che la rendita suddetta col suo capitale trae origine dallo sborso fatto da Giovanni Agostino Arata, e che si apparteneva non al reclamante, ma al principe di Cutò D. Nicolò Filingeri.

Da una fede di banco del 2 novembre 1840 rilevasi pure, che tale rendita trovasi assentata a favore della eredità del fu Dr. D. Domenico Albamonte sino alla estinzione di ducati 3262, 86, 5.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in

parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante agli eredi di D. Nicolò Filingeri principe di Cutò nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 79, 99, soggetta alle ritenute fiscali come per legge, ed all'assento a favore dell'eredità libera del fu Dr. D. Domenico Albamonte sino all'estinzione di ducati 3262, 86, 5. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Marchese D. Stefano Franzone di Genova e compagni, per ricognizione del titolo di annue once 406, 0, 18, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese D. Stefano Franzone, e D. Giovanni Ricolfi di Genova, per mezzo dei loro rispettivi proccuratori, a 15 febbrajo 1842 produssero domanda alla gran Corte dei conti ordinaria, chiedendo

la ricognizione del titolo per annue once 406 e rotti, col corrispondente capitale di once 8140, 18, sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

Per adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo passato, il negoziante D. Michele Raffo qual proccuratore del marchese D. Stefano Franzone, e questi come proccuratore generale dei signori eminentissimo cardinale Giacomo Filippo, arcivescovo Luigi, marchese Matteo, e marchesa Artemisia Franzone, e D. Giuseppe di Benedetto proccuratore di D. Giovanni Ricolfi, produssero una serie di documenti, non meno che alcune partite di banco, ed un certificato della controloria generale, con i quali si contesta la pertinenza e la quantità dell'annua prestazione in once 407, 0, 18, per il corrispondente capitale al 5 per 100 di once 8140, 18, non che la provvenienza di esso per intermedie traslazioni da capitali mutuati alla regia corte nel 1637 da Gregorio Castelli, o Giovanni Agostino Arata.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tale coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al marchese D. Stefano Franzone, e a D. Giovanni Ricolfi, ed altri aventi diritto, per le rate rispettivamente rappresentate, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 836, 45, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria di Montevergini, per compenso di once 45 annuali sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'abbadessa del Monistero di S. Maria di Montevergini con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria chiese la conferma dell'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 45 per capitale di once 900 sul dazio di tarì tre sulla estrazione dei frumenti, e di tarì due su gli orzi per infra regno, e presentava varie carte.

In seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 sono stati prodotti altri documenti, dai quali risulta la proprietà e possesso della reclamata rendita provveniente

dagli sborsi fatti da Giovanni Ambrogio Scribani, e da Antonio Brignone.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria di Montevergini di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 92, 47, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Monistero dei Sette Angeli di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 33 sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 2 dicembre 1841 la correttrice del Monistero dei Sette Angeli di Palermo chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 33 col capitale di once 660, dovuta al detto Monistero sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre i documenti allora prodotti ne sono stati oggi presentati degli altri, che giustificano la originaria provvenienza della rendita in discorso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti viene giustificato, che l'enunciato capitale di once 660 con la corrispondente rendita provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovan Battista Scattini, Giovanni Ambrogio Scribani, Giovanni Agostino Arata, e Gregorio Castelli, e che attualmente trovasi assentato in favore del Monistero di cui si tratta;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819

il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell' abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero dei Sette Angeli di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 67, 81, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Monistero di Nostra Signora dell'Assunzione dell'ordine di S. Teresa vicino porta di Vicari in Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 198 , 27, 1, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La prioressa del Monistero di Nostra Signora dell' Assunzione vicino porta di Vicari di Palermo , fedecommessario perpetuo del fu D. Giuseppe Caravello, a 15 marzo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di una rendita di once 198, 27, 1, col capitale di once 3978, 1, 10 , formato da tre partite, una di once 770, l'altra di once 1660, 14, e l'ultima di once 1547, 17, 10, dovuta tale rendita al Monistero suddetto sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti , cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti viene giustificato, che l'enunciato capitale di once 3978 , 1, 10, con la corrispondente rendita provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani , Giovanni Agostino Arata , Giovanni Andrea Massa , Giovan Battista Scattini , Gregorio Castelli, e Simone e Cosmo Zati, e che attualmente trovasi assentato a favore del Monistero di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio su riferito assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dodursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di Nostra Signora dell'Assunzione vicino porta di Vicari di Palermo, fedecommessario perpetuo del fu D. Giuseppe Caravello, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 408, 74, soggetta allo ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevuto a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria di tutte le grazie nella contrada delli Divisi di Palermo, sotto titolo delle Ree pentite, per ricognizione del titolo di un' annua rendita sulle estrazioni dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Monistero di S. Maria di tutte le grazie nella contrada delli Divisi sotto titolo delle Ree pentite in Palermo, con due domande presentate l'una alla gran Corte dei conti a 20 agosto 1841, e l'altra a questa gran Corte delegata, chiese la conferma dell'ammessione del titolo di una rendita di annue once 162 col suo capitale in once 3240, dovutagli sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Ai documenti presentati con la prima domanda varî altri se ne sono aggiunti in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843. E da tutte le carte anzidette, consistenti in fedi di banco, e mandati di assento, risulta che la rendita su enunciata dipende dagli sborsi fatti da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, Giovanni Agostino Arata, e Giovanni Andrea Massa, e si appartiene al reclamante Monistero, che ne è in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria di tutte le grazie nella contrada delli Divisi sotto titolo delle Ree pentite di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 332, 91, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Monistero delli Stimmati di S. Francesco di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 8, tt. 24, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'abbadessa del Monistero delli Stimmati di S. Francesco di Palermo a 31 marzo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti

ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 8, tt. 24, col capitale di once 176, al detto Monistero dovuta sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri, che giustificano la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 per lo sborso delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio su riferito:

Atteso che dai prodotti documenti risulta, che il suddetto capitale di once 176 con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Agostino Arata, o Gregorio Castelli, due dei primi sborsanti del 1637, o che attualmente trovasi assentato a favore del Monistero di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio di sopra detto fu assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero delli Stimmati di S. Francesco in Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 18, 8, soggetta allo ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

22 giugno 1845.

Sulla domanda dell'amministratore del Monte Pallavicino, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 63, 2, 9, 3, sul ramo dell'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Padre Giuseppe Pilo nella qualità di amministratore e proccuratore del Monte fondato dal padre Camillo Pallavicino a 28 febbrajo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 63, 2, 9, 3, col capitale di once 1261, 19, 13, dovuta al detto Monte sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Dai documenti allora prodotti, non che da quelli aggiuntivi in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo prossimo passato, risulta che la rendita di cui trattasi è provveniente dai primi sborsanti del 1637.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra indicato:

Atteso che dai documenti ricavasi, che il suddetto capitale di once 1261, 19, 13, con la corrispondente rendita provviene da Giovan Battista Scattini uno dei primi sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore del Monte su indicato;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio di cui trattasi assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in discorso, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai proprietarî dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai possessori dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monte fondato dal padre Camillo Pallavicino nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 129, 63, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819

in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda di D. Giovan Battista Maltese ed Aloisi nel nome, per ricognizione del titolo di annue once 18 sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a 15 febbrajo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria D. Giovan Battista Maltese ed Aloisi nella qualità di erede ed amministratore generale della eredità di Donna Concetta Maltese e Lombardini, domandò la ricognizione del titolo per annue once 18 col corrispondente capitale al 5 per 100 di once 360 sull'abolito dazio di tarì tre per ogni salma di frumento, e tarì due per ogni salma d'orzo che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

Oltre ai documenti che furono accompagnati alla domanda, il richiedente in adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo passato ha presentato una serie di partite di banco, per le quali si contesta, che il capitale di cui si chiede il compenso per intermedie traslazioni deriva da quello mutuato alla regia corte nel 1637 da Giovan Battista Scattini.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e di

tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tale coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai legittimi eredi di Donna Concetta Maltese e Lombardini nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 36, 99, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

22 giugno 1845.

Sulla domanda del Monistero di S. Castrenze di Monreale, per la conferma del titolo di una rendita di annue once 12, 1, gr. 13, 2, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Monistero di S. Castrenze di Monreale con domanda presentata a 26 giugno 1841 chiese la conferma del titolo di un'annua prestazione di once 12, 1, 13, 2, per capitale di once 241, 3, gr. 6, dovutagli sul dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

In sostegno di tal domanda erano stati presentati alcuni documenti, ed in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 se ne sono esibiti degli altri.

Da siffatte carte risulta, che la rendita in discorso si appartiene col suo capitale al Monistero, e che trae origine dagli sborsi fatti da Giovanni Agostino Arata, Giovanni Ambrogio Scribani, e Simone e Cosmo Zati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 138040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli in-

teressati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Castrenze di Monreale nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 24, 77, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda di Donna Angela e Donna Lucrezia Mantegna, per ricognizione del titolo di annue once 12 sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a 19 marzo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria Donna Angela e Donna Lucrezia Mantegna domandarono la ricognizione del titolo per annue once 12 col corrispondente capitale al 5 per 100 di once 240 sull'abolito dazio di tarì tre per ogni salma di frumento, e tarì due per ogni salma di orzo che si estraevano per fuori regno ed isole adiacenti.

Oltre ai documenti che furono accompagnati alla domanda, le richiedenti in adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo passato han presentato un certificato della controloria generale, dal quale risulta, che il capitale per cui si chiede il compenso, per intermedie traslazioni deriva da quelli mutuati alla regia corte da Giovanni Ambrogio Scribani, Gregorio Castelli marchese della Motta, e Giovanni Agostino Arata nel 1637. Del pari si rileva dal certificato medesimo, che sulle annue once 12 si doveano once 6 all'anno vitalizie alla richiedente Donna Lucrezia Mantegna.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tal coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Angela e Donna Lucrezia Mantegna, per le rate che rispettivamente rappresentano, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 24, 66, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda del Monistero della Immacolata Concezione di Maria Vergine sotto titolo di S. Giuliano di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 2 sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La preposita del Monistero delle Vergini della Immacolata Concezione di Maria Vergine sotto titolo di S. Giuliano di Palermo a 28 maggio 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 2 col capitale di once 40, dovuta al detto Monistero sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, se ne sono oggi presentati degli altri giustificanti la originaria provvenienza della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 per lo sborso delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti vieno giustificato, che l'enunciato capitale di once 40 con la corrispondente rendita provviene da Giovan Battista Scattini, uno dei primi sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore del Monistero di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio su riferito assegnato in solutum e con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero delle Vergini della Immacolata Concezione di Maria Vergine sotto titolo di S. Giuliano di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla

real tesoreria di Sicilia di ducati 4 , 11 , soggetta alle ritenute fiscali come per leggo. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi , pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841 , salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulle domande di D. Gioachino Napoli e Ciminnita, di D. Gioachino Napoli e Gojangos nei nomi, di D. Francesco Napoli, del Barone D. Vincenzo Ciminnita e compagni, del preposito della Casa e Chiesa dei padri Teatini in S. Giuseppe di Palermo, e di D. Giovan Battista Minolfo, per ricognizione del titolo di annue prestazioni sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Vincenzo Ciminnita, Donna Dorotea Ciminnita in Minutilla, e D. Melchiore Minutilla di lei marito, Donna Rosalia Bracco e Ciminnita, Donna Ignazia Ciminnita, D. Gioachino Napoli o Ciminnita, tanto per so quanto per parte di Donna Teresa Napoli e Ciminnita vedova del barone D. Salvatore Brunelli, D. Gioachino Napoli e Gojangos, tanto col nome proprio quanto come proccuratore di D. Antonino Napoli e Federico, e di D. Federico Napoli ed Estromola suoi fratelli, non che di Donna Teresa, Donna Rosalia, e Donna Giuseppa Napoli, D. Francesco Napoli e Leone, D. Giovan Battista Minolfo , ed il preposito della Casa e Chiesa dei padri Teatini di Palermo, con domande presentato alla gran Corte dei conti ordinaria aveano chiesto la ricognizione del titolo di varie annue rendite dovute sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Alcuni documenti erano stati rispettivamente esibiti con lo scopo di giustificare le spettanze di ciascuno, ed in seguito della deliberazione emessa da questa gran Corte a 24 febbrajo 1843 sono state presentate alquante altre carte, consistenti in certificati estratti dall'archivio della disciolta conservatoria generale, mandati di assento, fedi di banco, atti di acquisto, ed altro, dalle quali risulta che tutte le rendite delle quali si è chiesta la ricognizione del titolo, traggono origine dallo sborso fatto a 5 agosto 1637 da Giovanni Ambrogio Scribani alla regia corte.

Le rendite delle quali è stata giustificata la provvenienza e il possesso sono le seguenti:

1. Barone D. Vincenzo Ciminnita, Donna Dorotea Ciminnita in Minutilla, e D. Melchiore Minutilla di lei marito, once 2 annue;
2. Donna Rosalia Bracco e Ciminnita once 12 annue;
3. Donna Ignazia Ciminnita once 12 annue;
4. D. Gioachino Napoli e Ciminnita once 5 annue;
5. Lo stesso per altra partita once 54, 5, 17, 3 annue;
6. D. Gioachino Napoli e Gojangos, D. Antonino Napoli e Federico, e D. Federico Napoli ed Estremola fratelli once 13, 10, 3 annue;
7. Donna Teresa Napoli once 10, 25, 3 annue;
8. Donna Rosalia Napoli annue once 10, 25, 3;
9. Donna Giuseppa Napoli annue once 10, 25, 3;
10. D. Francesco Napoli e Leone once 32, 15, 10, 3 all'anno;
11. D. Gaspare Napoli annue once 32, 15, 10, 3, dei quali ne furono vendute con precipuità a D. Giovan Battista Minolfo once 22, 4, 16 annue;
12. Donna Teresa Napoli e Ciminnita vedova del barone D. Salvatore Brunelli once 32, 15, 10, 3 all'anno.

In quanto alla Casa e Chiesa dei padri Teatini osservasi, non aver essa ragion di credito avverso il regio erario, ma per causa di un canone enfiteutico dovutole in once 6, 10 annuali da D. Gioachino Napoli essersi assentata sulle prime e precipue somme dell'annua rendita di once 203, 28, 1, dovuta sul dazio sopra riferito un tempo allo stesso Napoli alla ragione del 5 per 100 col

corrispondente capitale: rendita che attualmente rappresentano gli individui notati dal n. 5 al n. 12; e queste once 6, 10, già dedotto dalle rate sopra indicate gravitano cioè, oncia 1, 22, 14, su di quella segnata di n. 5, tarì 10, 11 per ciascuna sopra quelle di n. 6, 7, 8, 9, ed oncia 1, 1, 14, per ciascuna sopra quelle segnate di n. 10, 11, 12.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Considerando, che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Atteso che le once 31 notate ai numeri 1, 2, 3, 4, rappresentano un capitale di once 620, pari a ducati 1860, la rendita dei quali, alla ragione di sopra enunciata del 3 $^{425}/_{1000}$ per 100, ammonta ad annui ducati 63, 70;

Atteso che le once 203, 28 1, della rendita dovuta ai reclamanti notati dal n. 5 al n. 12, su i quali gravita lo assento della Casa e Chiesa dei padri Teatini, rappresentano un capitale di once 4078, 25, pari a ducati 12236, 50, la rendita dei quali, alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100 di sopra riferita, ascende ad annui ducati 419, 8, su i quali deggiono prelevarsi le once 6, 10, spettanti alla detta Casa e Chiesa dei padri Teatini;

Atteso che delle once 32, 18, 10, 3, spettanti a D. Gaspare Napoli, soggette ad oncia 1, 1, 14, a favore della Casa e Chiesa istessa, ne furono vendute con precipuità a D. Giovan Battista Minolfo once 22, 4, 16, e la nuova rendita risultata in ducati 68, e gr. 99, depurandosi delli detti ducati 3, 17 gravati a favore dei padri Teatini per un'assento preesistente alla vendita, non lascia che un residuo di ducati 65, 82, da potersi attribuire al Minolfo;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

1° Rimanere liquidato il compenso spettante ai seguenti individui nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 419, 8, soggetta all'annua prestazione di ducati 19 a favore della Casa e Chiesa dei padri Teatini di Palermo cioè:

D. Gioachino Napoli e Ciminnita ducati 114, 98, soggetti alla prestazione di ducati 5, 28, a favore della Casa e Chiesa dei padri Teatini;

D. Gioachino Napoli e Gojangos, D. Antonino Napoli e Federico, e D. Federico Napoli ed Estremola fratelli, ducati 28, 13, soggetti alla prestazione di ducato 1, 6, a favore della detta Casa e Chiesa;

Donna Teresa Napoli ducati 23, soggetti alla prestazione di ducato 1, 5, a favore della detta Casa e Chiesa;

Donna Rosalia Napoli ducati 23 soggetti alla prestazione di ducato 1, 5, a favore della detta Casa e Chiesa;

Donna Giuseppa Napoli ducati 23, soggetti alla prestazione di ducato 1, 5, a favore della detta Casa e Chiesa;

D. Francesco Napoli e Leone ducati 68, 99, col peso della prestazione di ducati 3, 17, a favore della detta Casa e Chiesa;

D. Gaspare Napoli, e per esso la Casa e Chiesa dei padri Teatini, ducati 3, 17;

D. Giovan Battista Minolfo per resto della rata spettante al detto D. Gaspare Napoli ducati 65, 82;

Donna Teresa Napoli e Ciminnita vedova del barone D. Salvatore Brunelli ducati 68, 99, col peso della prestazione di ducati 3, 17, a favore della detta Casa e Chiesa.

2° Rimanero liquidato il compenso spettante ai seguenti individui nell'annua rendita perpetua sulla tesoreria generale di ducati 63, 70, cioè:

Barone D. Vincenzo Ciminnita, Donna Dorotea Ciminnita in Minutilla, o D. Melchiore Minutilla conjugi, ducati 4, 11;

Donna Rosalia Bracco e Ciminnita ducati 24, 66;

Donna Ignazia Ciminnita ducati 24, 66;

D. Gioachino Napoli e Ciminnita ducati 10, 27.

Soggette le rendito su riferito alle ritenute fiscali como per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda dei fedecommessari della eredità del quondam Giacomo Maria Orlando, per ricognizione del titolo di annue once 30 sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I fedecommessari della eredità di Giacomo Maria Orlando con supplica presentata a 31 dicembre 1841 alla gran Corte dei conti ordinaria domandarono la ricognizione del titolo per annue once 30 col capitale corrispondente al 5 per 100 di once 600, dovute sull'abolito dazio di tarì tre per ogni salma di frumento, e di tarì due per ogni salma di orzo che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte dele-

gata del 3 marzo passato, oltre ai documenti presentati allora unitamente alla domanda, si è prodotto un certificato della controloria generale per cui si contesta, che il capitale rappresentato dai chiedenti nel nome per intermedie traslazioni deriva da quelli mutuati alla regia corte nel 1637 da Giovan Battista Scattini, Giovanni Agostino Arata, e Giovanni Andrea Massa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla eredità di Giacomo Maria Orlando nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 61, 65, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle

sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda dei fedecommessari della eredità del fu Stefano d'Angelo, per ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 47, 29, 12, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I fedecommessari della eredità del fu Stefano d'Angelo con domanda presentata a 28 marzo 1842 chiedevano la ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 47, 29, 12, per capitale di once 959, 22, sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Alcuni documenti erano stati presentati in sostegno di tal domanda, ed altri se ne sono aggiunti in seguito della deliberazione profferita a 3 marzo 1843.

Da tutte le carte anzidette, consistenti in fedi di banco, e in un certificato estratto dall'archivio della disciolta conservatoria generale, resta giustificato, che la rendita in discorso col suo capitale trae origine dagli sborsi fatti alla regia corte da Giovanni Ambrogio Scribani, ed Antonio Brignone, ed appartiene all'Ospizio di S. Ottavio sub vocabulo dello Spedaletto nella contrada delli Divisi di Palermo per conto della eredità del quondam Stefano d'Angelo, il quale Ospizio ne è in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante all'Ospizio di S. Ottavio sub vocabulo dello Spedaletto nella contrada delli Divisi di Palermo per conto della eredità del fu Stefano d'Angelo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 98, 61, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda di Donna Maria Rosa Parisi, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 22 sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 2 marzo 1842 Donna Maria Rosa Parisi quale figlia ed unica erede beneficiata del fu D. Michelangelo Parisi chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di una annua rendita di once 22 col capitale di once 440, dovutale sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, ai documenti allora prodotti ne sono stati oggi aggiunti degli altri giustificanti la originaria provvenienza della rendita in discorso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti ricavasi, che l'enunciato capitale di once 440 con la corrispondente rendita provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, e Giovanni Agostino Arata, e che attualmente trovasi assentato in favore della richiedente;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio su riferito assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul

coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietari dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente allo di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Maria Rosa Parisi nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 45, 21, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda di D. Baldassare Platamone Conte di Prades, per ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 86, 4, 16, 4, sul dazio delle estrazioni frumentarie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Baldassare Platamone e Ventimiglia conte di Prades con domanda presentata a 22 febbrajo 1842 chiese la conferma dell'ammessione del titolo per una rendita di once 86, 4, 16, 4, col suo

capitale di once 1723, 6, 13, 2, sull'abolito dazio di tarl tre a salma su i frumenti, e tarl due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Varî documenti eransi presentati dal richiedente in sostegno della sua domanda, ed in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 17 febbrajo 1843 se ne sono aggiunti degli altri.

Da tutte queste carte, consistenti in mandati di assento e fedi di banco, resta giustificato che la rendita suddetta col suo capitale trae origine dallo sborso fatto alla regia corte da Giovanni Ambrogio Scribani, ed appartiene al reclamante che ne è in possesso.

Da un mandato di assento rilasciato a 7 aprile 1789 dall'abolita corte pretoriana risulta pure, la detta rendita non potersi pagare se non col consenso di Donna Vittoria Scribani e Frangipane, onde occorrere alla minorazione delle annue once 125 assegnate e cesse sopra il dazio anzidetto da Donna Vittoria Ventimiglia e Valguarnera col patto di perpetua esigibilità a Donna Antonina Pancaldi e Scribani vedova di D. Giuseppe Scribani qual tutrice dei di lui figli ed eredi.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarl tre a salma su i grani, e di tarl due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deli-

berazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al conte di Prades D. Baldassare Platamone e Ventimiglia nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 177, 6, soggetta alle ritenute fiscali come per legge, ed alla condizione scritta nel mandato di assento del 7 aprile 1789. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

22 giugno 1843.

Sulla domanda dei rettori dell'Opera del fu Andrea Navarro, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 11, 15, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I rettori e padri degli orfani del fu Andrea Navarro a 14 marzo 1842 producevano domanda innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, chiedendo l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 11, 15, col capitale di once 230, dovuta sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì duo su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, ai documenti con la domanda presentati se ne

sono oggi aggiunti degli altri, onde giustificare la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti prodotti risulta, che il su indicato capitale di once 230 con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Agostino Arata uno dei primi sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato a favore degli istanti;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio di cui è parola assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il suddetto dazio col Real Decreto del 21 giugno 1819, fu anche prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, dedotte le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai rettori e padri degli orfani del fu Andrea Navarro nell'annua rendita perpetua sulla

real tesoreria di Sicilia di ducati 23, 63, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

22 giugno 1845.

Sulla domanda di Donna Rosalia Rizzotto, e dei deputati della Cappella di Nostra Signora di libera inferni fondata nella metropolitana chiesa di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 13, 26, 18, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 15 febbrajo 1842 Donna Rosalia Rizzotto domandò la ricognizione del titolo di annue once 13, 26, 18, col corrispondente capitale di once 277, 28, 10.

Nella supplica medesima i deputati della Cappella di Nostra Signora di libera inferni chiesero, che sull'annua rendita da liquidarsi, e su gli arretrati di essa, fossero mantenuti in assento come per lo passato, sino al rimborso della somma quantitativa di once 118, 11, 9, dipendente da somma maggiore per cui processe il mandato giudiziario di assento del 9 dicembre 1815.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata, D. Giuseppe Zerega dicendosi erede di Donna Rosalia Rizzotto, e i deputati come sopra han presentato una serie di partite di banco per le quali si contesta, che il capitale di once 277, tt. 28, 10, rappresentato dagli aventi diritto di Donna Rosalia Rizzotto, per intermedie traslazioni deriva da quelli mutuati alla regia corte nel 1637 da Giovanni Andrea Massa, Giovanni Ago-

stino Arata, Gregorio Castelli marchese della Motta, Giovanni Ambrogio Scribani, e Simono e Cosmo Zati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tale coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai legittimi eredi di Donna Rosalia Rizzotto, e suoi aventi diritto, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 28, 56, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuoncònto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

Digitized by Google

22 giugno 1843.

Sulla domanda degli eredi di D. Leonardo Maria Spatafora maritali nomine di Donna Maria Gaetana Cincione, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 3, 0, 8, sull' abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Maria Carmela Cincione e Vernengo nella qualità di proccuratrice degli eredi di D. Leonardo Maria Spatafora maritali nomine di Donna Maria Gaetana Cincione, a 31 marzo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 3, 0, 8, col capitale di once 60, 8, 6, dovuta al detto Spatafora col detto nome sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti ne sono stati presentati degli altri, che giustificano la originaria provvenienza della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 per lo sborso delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti viene giustificato, che l'enunciato capitale di once 60, 8, 6, con la corrispondente rendita provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, e Giovanni Agostino Arata, e che attualmente trovasi assentato a favore di D. Leonardo Spatafora maritali nomine di Donna Gaetana Cincione;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito

fu assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarl dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{45}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Leonardo Spatafora maritali nomine di Donna Gaetana Cincione, e per esso a chi di diritto, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 6, 19, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

30 giugno 1845.

Sulla domanda dei Governatori del Banco di Palermo, per l'ammessione del titolo di una rendita di once 223, 25, 8, sul dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 31 marzo 1842 i Governatori del pubblico pecuniario Banco di Palermo chiedevano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 223, 25, 8, col capitale di once 4476, 29, 2, dovuta al Banco suddetto sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio su riferito:

Atteso che dai documenti risulta, che il capitale suddetto di once 4476, 29, 2, con la corrispondente rendita provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, da Simone e Cosmo Zati, da Giovanni Andrea Massa, da Giovanni Agostino Arata, e da Gregorio Castelli, e che attualmente trovasi assentato in favore del Banco di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819

il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dello abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al pubblico pecuniario Banco di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 460, 1, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda del Principe di Patti fedecommessario della eredità di suora Maria Vittoria Arces, e Lucia d'Amico, e del sacerdote D. Antonino Vitale, per ricognizione del titolo di una rendita di once 18 sulla estrazione dei frumenti ed orzi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Paolo Vernagallo principe di Patti nella qualità

di fedecommessario della eredità di suora Maria Vittoria Arces, o Lucia d'Amico, ed il sacerdote D. Antonino Vitale qual cappellano celebratario delle messe dalle medesime disposte, con domanda presentata a 31 marzo 1842 chiedevano la conferma dell'ammessione del titolo di un'annua prestazione di once 18 col capitale di once 360 sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i grani, o tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Dai documenti presentati in seno alla domanda stessa, e da quelli prodotti in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843, consistenti in fedi di banco, atti di compra, ed un atto d'elezione, risulta che la rendita anzidetta dipendente dallo sborso fatto da Simone e Cosmo Zati alla regia corte, si apparteneva alle nominate suora Maria Vittoria Arces, o Lucia d'Amico, le quali ne fondarono una cappellania di messe, il celebratario delle quali dovea eligersi dalla baronessa Donna Luisa Vernagallo, e suoi eredi in perpetuo.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemento alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettanto alla eredità di suora Maria Vittoria Arces, e di Lucia d' Amico, e per esse al cappellano celebratario delle mosse da loro fondate, eletto dai legittimi eredi della baronessa Donna Luisa Vernagallo, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 36, 99, soggetta allo ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda del Convento della Santissima Annunziata a porta di Montalto di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 16, 20, 15, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguento rapporto.

A 31 marzo 1842 il padre Giuseppe Scelsa nella qualità di proccuratore del Convento della Santissima Annunziata a porta di Montalto di Palermo chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l' ammessione del titolo di una rendita annuale di once 16, 20, 15, composta di due partite, una di once 10, 20, 15, e l'altra di once 6, col corrispondente capitale complessivo di once 333, 25, dovuta tale rendita al Convento suddetto sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, o di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Oltre ai documenti prodotti, in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio in discorso:

Ritenuto che dai documenti risulta, che il su riferito capitale di once 333, 25, con la corrispondente rendita provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, Giovan Battista Scattini, e Antonio Brignone, e che attualmente trovasi assentato in favore del Convento di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio di sopra espresso assegnato in solutum ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi con Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dello abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Convento della Santissima Annunziata a porta Montalto di Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 34, 30, soggetta alle ritenuto fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le normo dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembro 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda della Casa professa dei padri Crociferi di Palermo, per la ricognizione del titolo di due rendite, una di once 26, tt. 13, 11, e l' altra di once 3, 15, sull' abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 28 marzo 1842 il padro Giuseppo Maria Leone nella qualità di proccuratore della Casa professa dei padri Crociferi sotto titolo di S. Ninfa di Palermo produceva due domande innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, chiodendo l'ammessiono del titolo di duo rendite, una di once 26, 13, 11, e l'altra di once 3, 15 annuali, col corrispondente capitale complessivo di onco 599, tt. 1, 4, dovute tali rendite alla Casa suddetta sull' abolito dazio di tarì tro su i grani, e tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria delle due rendite di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra espresso:

Atteso che dai documenti risulta, che il capitale suddetto di once 599, 1, 4, con la corrispondente rendita in due partite, provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, Giovanni Agostino Arata, Simone e Cosmo Zati, Giovan Battista Scattini, e Giovanni Andrea Massa, e che trovasi attualmente assentato in favore della Casa di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato in solutum ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Casa professa dei padri Crociferi sotto titolo di S. Ninfa di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 61, 55, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli ar-

retrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda della venerabile Confraternità e Chiesa di S. Vito di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 20 sull' abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 31 marzo 1842 il barone D. Girolamo Valdaura, nella qualità di deputato amministratore della Confraternità e Chiesa di S. Vito di Palermo, chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 20, col capitale di once 400, dovuta a detta Confraternità sull' abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la originaria provvenienza della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio su riferito:

Atteso che dai documenti rilevasi, che l'espresso capitale di once 400 con la corrispondente rendita provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone

e Cosmo Zati, Giovanni Agostino Arata, e Gregorio Castelli, e che attualmente trovasi assentato in favore della Confraternità di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio suddetto assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietari dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Confraternità e Chiesa di S. Vito di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 41, 10, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

30 giugno 1845.

Sulla domanda della Compagnia di S. Marco Evangelista di Palermo, per ricognizione di annue once 3, 25, 10, sulla estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliero commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 15 marzo 1842 il superiore, i congiunti, e il rettore della Compagnia di S. Marco Evangelista di Palermo, come erede di Antonino di Sicilia, chiedevano la ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 3, 25, 10, per capitale di once 77, sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

All'atto di acquisto prodotto in seno alla domanda, dietro la deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 hanno aggiunto un certificato estratto dall'archivio della disciolta conservatoria generale; e da tali carte risulta appartenere alla nominata Compagnia nella qualità anzidetta la rendita di cui si tratta col suo capitale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Digitized by Google

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettanto alla Compagnia di S. Marco Evangelista di Palermo, qual'erede di Antonino di Sicilia, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 7, 91, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° dello sovrano risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda della Casa e Chiesa di S. Giovanni Evangelista di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 50, 16, 16, sull' abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 31 marzo 1842 il padre D. Domenico Carbonaro, nella qualità di preposito della Casa e Chiesa dei padri chierici regolari minori sotto titolo di S. Giovanni Evangelista di Palermo, chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 50, 16, 16, composta da due partite, una di once 32, 16, 16, e l'altra di once 18, col corrispondente capitale complessivo di once 1011, 6, dovuta una tale

rendita alla detta Casa e Chiesa sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 per lo sborso fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti ricavasi, che il su riferito capitale di once 1011, 6, con la corrispondente rendita provvieno da Giovan Battista Scattini, e Giovanni Ambrogio Scribani, due dei primi sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore della Casa e Chiesa di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio di sopra espresso fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 di gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanero liquidato il compenso spettante alla Casa o Chiosa dei padri Chierici regolari minori sotto titolo di S. Giovanni Evangelista di Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 103, 90, soggetta alle ritenuto fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le normo dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricovute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Nicolò dei Bologni in Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 21, 20, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguento rapporto.

A 20 marzo 1842 il priore del Convento di S. Nicolò dei Bologni di Palermo chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 21, 20, col capitale di once 433, 10, dovuta al detto Convento sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberaziono di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio su riferito:

Atteso che dai documenti risulta, che il suddetto capitale di once 433, 10, con la corrispondente rendita provviene da Gregorio Castelli, e Giovanni Agostino Arata, due degli sborsanti del 1637, e che trovasi attualmente assentato in favore del Convento di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio su riferito assegnato in solutum ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi con Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Convento di S. Nicolò di Bologni in Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 44, 52, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le

norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda del sacerdote D. Nicola di Carlo e compagni, per ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 78, 10, sulla estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sacerdote D. Nicola di Carlo, D. Emmanuele Ponticello, gli eredi del fu cavaliere D. Giovanni d'Angelo, il cavaliere D. Pietro d'Angelo, gli eredi del cavaliere D. Giacomo d'Angelo, e Donna Grazia d' Angelo, con domanda presentata a 10 settembre 1841 chiedevano la conferma dell' ammessione del titolo di un' annua rendita di once 78, 10, per capitale di once 1566, 27, 19, sul dazio di tarì tre a salma sulla estrazione dei frumenti, e tarì due a salma su quella degli orzi per infra regno, assentata a nome di Donna Elisabetta d' Angelo Benzo Virgilio e Romagnuolo; e presentavano in giustificazione varie carte, alle quali altre ne aggiungevano dietro la deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843.

Da tali documenti, consistenti in mandati di assento e fedi di banco, risulta che la rendita su riferita trae origine dallo sborso fatto nel 1637 da Giovanni Ambrogio Scribani, e che apparteneva alla stessa d'Angelo Benzo Virgilio e Romagnuolo, la quale ne era in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerato, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, o tarì duo su gli orzi che si estraovano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Elisabetta d'Angelo Benzo Virgilio e Romagnuolo, e suoi aventi diritto, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 161, soggetta alle ritenuto fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevuto a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

30 giugno 1843.

Sulla domanda del Monistero della Immacolata Concezione sotto titolo dello Scavuzzo di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 226, 17, 14, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'abbadessa del Monistero della Immacolata Concezione sotto titolo dello Scavuzzo di Palermo a 3 gennajo 1842 chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di una rendita di once 226, 17, 14 annuali, col capitale di once 4531, 23, dovuta al detto Monistero sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 per lo sborso delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti risulta, che il su riferito capitale di once 541, 24, con la corrispondente rendita provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Simone e Cosmo Zati, Giovanni Agostino Arata, Giovan Battista Scattini, e Giovanni Andrea Massa, e che attualmente trovasi assentato in favore del Monistero di sopra espresso;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio di cui si tratta fu assegnato in solutum ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819

il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero della Immacolata Concezione sotto titolo dello Scavuzzo di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 465, 64, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda del Monistero del Santissimo Salvatore di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 308, 9, 6, sulla estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'abbadessa del Monistero del Santissimo Salvatore di Palermo

con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 24 marzo 1841 chiedeva la ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 308, 9, 6, per capitale di once 6166, 6, 11, sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, e presentava alcuni atti di acquisto, e mandati di assento.

In seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 sono stati prodotti due certificati estratti dall'archivio della disciolta conservatoria generale.

E da tutte le carte anzidette risulta appartenere al nominato Monistero la rendita reclamata col capitale su riferito.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero del Santissimo Salvatore di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 633, 58, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda di D. Francesco Benzo e compagni, per ricognizione del titolo di annue once 28, 4, 1, sull' abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Benzo e Mortillaro duca della Verdura, tanto col suo nome proprio, quanto come proccuratore di Donna Marietta Benzo in Starrabba, e D. Giuseppe Starrabba barone di S. Gennaro, di Donna Giuseppina Testa in Benzo vedova del cavaliere D. Vincenzo Benzo nella qualità di tutrice dei loro figli, e di D. Giovanni Vaginelli nella qualità di padre e legittimo tutore della minore Donna Maddalena Vaginelli e Benzo, tutti come coeredi e successori della fu Donna Rosalia Mortillaro e Benzo, e i conjugi barone D. Vincenzo Mortillaro e Donna Rosalia Benzo, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 10 gennajo 1842 chiedevano l'ammessione del titolo e liquidazione d'una rendita di annue once 28, 4, 1, col suo capitale di once 562, 21, sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Varî documenti aveano presentato in sostegno della domanda anzidetta, ed in seguito della deliberazione profferita a 3 marzo 1843 ne han prodotto degli altri; da quali carte, consistenti in fedi di banco, mandati di assento, e due certificati estratti dallo archivio della disciolta conservatoria generale, risulta che la rendita anzidetta è dipendente dagli sborsi fatti da Giovan Battista Scattini, Giovanni Agostino Arata, e Gregorio Castelli, e si appartiene in quanto ad once 16 , 10 alla fu Donna Rosalia Mortillaro in Benzo, once 8, 4, 1 al barone D. Vincenzo Mortillaro nel nome proprio, ed once 3, 20 allo stesso qual marito e dotatario di Donna Rosalia Benzo e S. Martino in Mortillaro.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo , eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843 , portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai seguenti individui nell'annua rendita perpetua di ducati 57, 81 sulla real tesoreria di Sicilia, cioè:

Eredi di Donna Rosalia Mortillaro in Benzo ducati 33, 56;

Barone D. Vincenzo Mortillaro ducati 16, 72;

Lo stesso qual marito e dotatario di Donna Rosalia Benzo e S. Martino in Mortillaro ducati 7, 53.

Soggette le rendite anzidette alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda del Monistero dell'Origlione, per ricognizione del titolo di annue once 68 sulla estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti a 6 agosto 1841 il Monistero di S. Giovanni l'Origlione in Palermo chiese la conferma dell'ammessione del titolo per un'annua rendita di once 68 per capitale di once 1360 sull'abolito dazio di tarl tre a salma su i frumenti, e tarl due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Dai varl documenti alligati alla domanda anzidetta, e presentati in adempimento della deliberazione del 3 marzo 1843, consistenti in fedi di banco e mandati di assento, risulta il possesso della rendita suddetta presso il nominato Monistero, dipendente dagli sborsi

fatti alla regia corte da Giovanni Agostino Arata, Simone e Cosmo Zati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarl tre a salma su i grani, e tarl due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Giovanni l'Origlione in Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 139, 74, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

30 giugno 1843.

Sulla domanda di Donna Rosalia Marchisi, per ricognizione del titolo di una rendita di once 7, 13, 2, sulla estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Rosalia Marchisi con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 31 marzo 1842 chiese la conferma dell'ammessione del titolo di una rendita di once 7, 13, 2 all'anno col corrispondente capitale in once 148, 22, 10, sul dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, e presentava alcune fedi di banco, e un'ordinanza di assento.

In seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843, con domanda suppletoria la richiedente ha dichiarato volersi avvalere dei documenti presentati dal barone D. Bartolomeo Ondes, e dal barone D. Giovanni Ondes, per la giustificazione delle di loro rispettive rendite, che hanno comune l'origine con quella della richiedente.

Due certificati rilasciati dall'archivio della disciolta conservatoria generale presentati dai suddetti Ondes dimostrano appartenere alla nominata Donna Rosalia Marchisi la rendita di once 7, 13, 2, della quale si chiede la conferma dell'ammessione del titolo, e ciò una col suo capitale di once 148, 22, 10, dipendente dagli sborsi fatti alla regia corte da Simone e Cosmo Zati, Giovanni Agostino Arata, Gregorio Castelli, e Giovanni Andrea Massa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì

due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Rosalia Marchisi nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 14, 28, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevuto a titolo di abbuoneonto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda del marchese di S. Giuliano, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 18, 18, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 17 marzo 1842 D. Antonino Paternò Castello e Petroso marchese di S. Giuliano chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 18, 18, col capitale di once 372, dovutagli sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti ricavasi, che il sopra espresso capitale di once 372 con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Ambrogio Scribani uno degli sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore del marchese S. Giuliano;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietari dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Antonino Paternò Castello e Petroso marchese di S. Giuliano nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 38, 22, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda dei deputati del Reclusorio dello Spedaletto, per ricognizione del titolo di tre annue rendite sull'estrazioni frumentarie per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I deputati del Reclusorio dello Spedaletto nella contrada delli Divisi di Palermo con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 15 marzo 1842 chiedevano la conferma del titolo di tre annue rendite, l'una cioè in once 120 per capitale di once 2400, altra di once 41, 14, 11, per capitale di once 829,

tt. 21, 12, e l'ultima di once 18 per capitale di once 360, sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, nella somma totale di once 179, tt. 14, 11 di rendita, e di once 3589, 21, 12 di capitale.

Varî documenti si erano prodotti in sostegno di siffatta domanda, ed in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte nella seduta del 3 marzo 1843 se ne sono presentati degli altri.

Da tutte le carte anzidette, consistenti in fedi di banco, mandati d'assento, testamenti, ed altro, risulta esser dovute le tre rendite anzidette al nominato Reclusorio, ossia Ospizio delle figliuole derelitte esposte al pericolo sotto titolo dello Spedaletto nella contrada delli Divisi di Palermo.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante all'Ospizio delle figliuole derelitte esposte al pericolo sotto titolo dello Spedaletto nella contrada delli Divisi di Palermo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 368, 84, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda degli eredi universali sostituti ed esecutori della testamentaria disposizione del fu Pietro Sciortino, per ricognizione del titolo di annue once 68, 27, 3. 4, sull' estrazioni dei frumenti ed orzi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Gli eredi universali sostituti ed esecutori della testamentaria disposizione del fu Pietro Sciortino, e l'amministratore della eredità istessa, con domanda presentata alla gran Corte dei conti a 28 agosto 1841 chiedevano la conferma dell'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 68, 27, 3, 4, col capitale di once 1378, 3, 6, 4, sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, e presentavano varie carte in sostegno della stessa.

In seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 hanno aggiunto altre carte. E da tutti questi documenti, consistenti in fedi di banco e mandati di assento, ri-

sulta che la rendita in discorso trae origine dagli sborsi fatti da Giovan Battista Scattini, Giovanni Ambrogio Scribani, Gregorio Castelli, e Giovanni Agostino Arata, ed appartiene alla eredità su riferita, che ne è in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarl tre a salma su i grani, e tarl due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla eredità del fu Pietro Sciortino nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 141, 60, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda di Donna Carolina Villa, per ricognizione di once 4, 23, 5 all'anno sulla estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Carolina Villa con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 21 marzo 1842 chiese la ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 4, 23, 5, per capitale di once 95, 15, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

All'atto di compra e dichiarazione presentato in seno alla domanda, ha aggiunto in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 un certificato estratto dall'archivio della disciolta conservatoria generale. E da tali carte risulta, che la rendita in discorso col suo capitale trae origine dallo sborso fatto da Giovanni Ambrogio Scribani, e si appartiene alla reclamante.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in

parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Carolina Villa nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 9, 81, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda di Donna Maria Teresa Varvaro, per ricognizione del titolo di annue once 14, 27, sulla estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Maria Teresa Varvaro con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 26 febbrajo 1842 chiedeva l'ammessione del titolo, e la liquidazione di un'annua rendita di once 14, tt. 27, col suo capitale di once 298 sul dazio di tarl tre a salma su i frumenti, e tarl due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Digitized by Google

A sostenere cotal domanda avea presentato varî documenti, ed altri ne ha prodotto dietro la deliberazione profferita da questa gran Corte delegata sotto li 3 marzo 1843.

Da tutte queste carte, consistenti in un certificato rilasciato dall'archivio della controloria generale, fedi di banco, e mandati di assento, risulta che la rendita anzidetta col suo capitale trae origine dagli sborsi fatti alla regia corte da Giovanni Agostino Arata, Giovanni Andrea Massa, Giovanni Ambrogio Scribani, e Simone e Cosmo Zati, e si appartiene alla reclamante.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Maria Teresa Varvaro nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di

Sicilia di ducati 30, 62, soggetta alle ritenuto fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

30 giugno 1843.

Sulla domanda del Barone D. Benedetto Vernengo, per ricognizione di once 2 all'anno sulla estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 31 marzo 1842 il barone D. Benedetto Vernengo chiedeva la ricognizione del titolo di una rendita di annue once 2 col capitale di once 40 sul dazio di tarl tre a salma su i frumenti, e tarl due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, e produceva in sostegno della stessa alcuni documenti.

Degli altri ne sono stati presentati in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843; e da tutte queste carte risulta, che la rendita in discorso col suo capitale trae origine dallo sborso fatto da Giovanni Ambrogio Scribani, e si appartiene al richiedente.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarl tre a salma su i grani, e tarl due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato

in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al barone D. Benedetto Vernengo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 4, 11, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Francesco Cutelli e Trabucco Marchese della Rajata, e di D. Giuseppe e D. Alfonso Cutelli e Trabucco, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 4 sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 24 marzo 1842 i signori D. Francesco Cutelli e Trabucco marchese della Rajata, e D. Giuseppe e D. Alfonso Cutelli e Trabucco chiedevano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 4, col capitale di once 80, loro dovuta sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 138040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti ricavasi, che il sopra espresso capitale di once 80 con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Agostino Arata, e Giovan Battista Scattini, due dei sborsanti del 1637, e che attualmente si appartiene agli istanti Cutelli e Trabucco;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati $3\frac{425}{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai signori D. Francesco Cutelli e Trabucco marchese della Rajata, e a D. Giuseppe e D. Alfonso Cutelli e Trabucco, per le rate loro rispettivamente dovute, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 8, 22, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda della Congregazione delle Dame di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 40, 9, 15, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 28 febbrajo 1842 D. Antonino Cutrera nella qualità di procuratore della Congregazione delle Dame di Palermo, fondata nella cappella di Nostra Signora di Velon da Donna Teresa de Ayeda in Fexardo duchessa di Veragues, contessa di Guelves, e marchesa di Tamaica, olim viceregina in Sicilia, chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 40, 9, 15, col capitale di once 806, 15, dovuta alla detta Congregazione sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la originaria provvenienza della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola.

Atteso che dai documenti risulta, che il sopra espresso capitale di once 806, 15, con la corrispondente rendita, provvione dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Giovan Battista Scattini, Giovanni Agostino Arata, Giovanni Andrea Massa, Giovanni Ambrogio Scribani, e Simone e Cosmo Zati, e che trovasi attualmente assentato a favore della Congregazione suddetta;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il su riferito dazio

assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietari dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Congregazione delle Dame in Palermo, fondata nella cappella di Nostra Signora di Velen da Donna Teresa di Ayeda in Fexardo duchessa di Veragues, contessa di Guelves, e marchesa di Tamaica, olim viceregina in Sicilia, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 82, 87, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 ottobre 1843.

7 luglio 1843.

Sulla domanda dei deputati della Cappella di libera inferni, per ricognizione del titolo di annue once 4 sulla estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 15 febbrajo 1842 i deputati della venerabile Cappella di Nostra Signora della presentazione sotto titolo di libera inferni, fondata nella metropolitana chiesa di Palermo, chiedevano la liquidazione di una rendita di once 4 all'anno per capitale di once 80, dovuta sull' abolito dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Varî documenti erano stati prodotti in sostegno di tale domanda, ed in seguito della deliberazione del 3 marzo 1843 se ne sono presentati degli altri; dalle quali carte tutte risulta, che la rendita in discorso col suo capitale trae origine dallo sborso fatto da Giovanni Ambrogio Scribani, e si appartiene alla su indicata Cappella, che ne è in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla venerabile Cappella di Nostra Signora della presentazione sotto titolo di libera inferni, fondata nella metropolitana chiesa di Palermo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 8, 22, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda del Marchese D. Giovanni Goyzueta, di Donna Eleonora, di Donna Maria Antonia, e di Donna Enrichetta Goyzueta, di Donna Giuseppa Martines in Goyzueta qual tutrice dei suoi figli minori D. Francesco e D. Vincenzo, e del Monistero del Santissimo Salvatore dell'ordine di S. Basilio Magno di Messina, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 157, 15, 9, sull' abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese D. Giovanni Goyzueta, Donna Eleonora, Donna Maria Antonia, e Donna Enrichetta Goyzueta, il Monistero del

Santissimo Salvatore dell'ordine di S. Basilio Magno posto nella lingua del faro di Messina, e Donna Giuseppa Martines in Goyzueta qual tutrice dei suoi figli minori D. Francesco e D. Vincenzo Goyzueta, a 28 marzo 1842 producevano domanda innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, con la quale esponendo che sull' abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno, è loro dovuta un'annua rendita di once 157, 15, 9, col capitale di once 3150, tt. 9, 5, han chiesto l'ammessione del titolo della suddetta rendita per le quote loro rispettivamente dovute, cioè:

Il marchese D. Giovanni Goyzueta, Donna Eleonora, Donna Maria Antonia, e Donna Enrichetta Goyzueta, per la somma di. . . . . once	76	11	14
Il Monistero del Santissimo Salvatore di S. Basilio Magno di Messina . . . . . »	40	»	»
Donna Giuseppa Martines in Goyzueta col nome »	41	3	15
Sono le once	157	15	9

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 24 febbrajo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati ora presentati degli altri che giustificano la provvenienza originaria della intera rendita delle once 157, 15, 9, che giusta i documenti medesimi è dovuta oggi agli istanti per le rate rispettive nella domanda indicate.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui si tratta:

Atteso che dai documenti ricavasi, che il sopra espresso capitale di once 3150, 9, 5, con la corrispondente rendita provviene da Antonio Brignone, uno degli sborsanti del 1637, e che attualmente si appartiene agli istanti per le quote rispettive nella domanda precisate;

Digitized by Google

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio su riferito assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietari dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante agli istanti nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 323, e gr. 69, soggetta alle ritenute fiscali come per legge; e d'assegnarsi loro nelle rate rispettive, cioè: al marchese D. Giovanni Goyzueta, Donna Eleonora, Donna Maria Antonia, e Donna Enrichetta Goyzueta ducati 156, 98, al Monistero del Santissimo Salvatore dell'ordine di S. Basilio Magno posto nella lingua del faro di Messina ducati 82, 20, e a Donna Giuseppa Martines in Goyzueta qual tutrice dei suoi figli minori D. Francesco e D. Vincenzo Goyzueta ducati 84, 51. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

Digitized by Google

7 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Domenico Giusino e Lofaso dei marchesi Magnisi, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 12, e tt. 20, sull' abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 16 marzo 1842 D. Domenico Giusino e Lofaso dei marchesi Magnisi chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l' ammessione del titolo di un'annua rendita di once 12, 20, col capitale di once 253, 10, dovuta all'istante qual'erede del suo padre D. Antonino sull' abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre i documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri che giustificano la originaria provvenienza della rendita di cui si tratta, ed i passaggi della stessa, l'ultimo dei quali fu in ottobre 1817 in favore di D. Antonino Giusino e Romeo marchese delli Magnisi, al quale di unita al di lui fratello e sorella D. Francesco e Donna Clementina Giusino e Lofaso pervenne la eredità paterna nella quota a ciascuno di loro rispettivamente dovuta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti ricavasi, che il sopra espresso capitale di once 253, 10, con la corrispondente rendita provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, e Simone e Cosmo Zati, e che dopo varî passaggi pervenne in potere di D. Antonino Giusino e Romeo padre dell' i-

Digitized by Google

stante D. Domenico Giusino e Lofaso, e di D. Francesco e Donna Clementina Giusino e Lofaso, i quali successero nella eredità paterna;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai proprietarî dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d' assegnarsi ai proprietarî dell' abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Antonino Giusino e Romeo marchese delli Magnisi, e per esso ai suoi legittimi rappresentanti per le quote loro rispettivamente dovute, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 26, 3, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

[7 luglio 1845.

Sulla domanda del cavaliere D. Giuseppe Ferruggia, Donna Teresa Bonelli nel nome, D. Pietro Ferruggia, D. Mario Milici, e Donna Ambrogia Cazzola, per ricognizione del titolo di annue once 219, 14, 19, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con suppliche presentate a 15 febbrajo e 31 marzo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria, il cavaliere D. Giuseppe e D. Pietro Ferruggia, Donna Teresa Bonelli, D. Mario Milici, e Donna Ambrogia Cazzola domandarono la ricognizione del titolo per annue somme rispettivamente dovute, e dipendenti dalle once 219, tt. 14, 18 annuali, col corrispondente capitale al 5 per 100 di once 4389, 28, 15, composte di due partite, che per atto provisionale del 10 marzo 1756 erano state assentate a nome del Dr. D. Pietro Ferruggia; indi passate per successione ai di costui eredi; e da potere di alcuni di questi la ricorrente Donna Ambrogia Cazzola per atto degli 11 dicembre 1830 acquistò parte della rendita, di cui domanda la ricognizione del titolo.

Parimenti altra supplica si è presentata da D. Ferdinando Lello, con la quale aderendo alla domanda dei signori Ferruggia, chiede rimanere riconosciuto il di lui titolo per annue once 12 comprate per atto del 9 maggio 1843 da potere del barone D. Salvatore Ferruggia.

In fine l'abbadessa del Monistero di S. Chiara di Palermo con altra supplica ha domandata la ricognizione del titolo per annue once 18 acquistate da potere di alcuni della famiglia Ferruggia per atto del 6 aprile 1802, e dipendenti dalla totale rendita di once 219, 14, 18. E sebbene questa partita di once 18 fosse compresa fra le altre, di cui con apposita domanda si è da parte del Monistero chiesta la liquidazione, nondimeno separandola, poichè per connessione dipende dalla partita rappresentata dai si

gnori Ferruggia, ha insistito perchè, nell'ammettersi il titolo di questi, fosse riconosciuto quello del Monistero per le once 18 annue di sopra indicate.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la pramnatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione d dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tale coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del coinpenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante agli eredi del Dr. D. Pietro Ferruggia, e loro aventi causa, per le rate rispettivamente rappresentate, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 451, 7, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulle domande di D. Francesco Cannizzaro, di D. Emmanuele Rizzo e Donna Caterina Rostagni conjugi, Donna Giuseppa Rizzo, e D. Calogero Longo, di D. Antonino Azzarello, e del Monistero di S. Francesco di Sales, per ricognizione del titolo di annue prestazioni sul dazio di estrazione dei cereali per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti a 14 agosto 1841 D. Francesco Cannizzaro nella qualità di padre e legittimo amministratore della minore Donna Rosaria Cannizzaro e Rizzo chiedeva la conferma dell' ammessione del titolo di una annua rendita di once 42, 5, 5, sopra il dazio di tarl tre a salma su i frumenti, e tarl due su gli orzi che si estraevano per infra regno, col corrispondente capitale di once 843, 15, e col peso di corrispondere once 7 all'anno vitalizie al sacerdote D. Francesco Alessi.

Chiedeva inoltre la ricognizione del titolo della proprietà di once 1600, capitale di once 80 annue assegnate al Monistero di S. Francesco di Sales sulla eredità di D. Carlo Rizzo e Strina, da cui trae origine la rendita su riferita di once 42, 5, 5.

D. Emmanuele Rizzo e Donna Caterina Rostagni conjugi, Donna Giuseppa Rizzo, e D. Calogero Longo nella qualità di dotatario di Donna Carolina Rizzo, con domanda presentata a 10 marzo 1842 chiedevano la ricognizione del titolo di altra rendita di once 42, 5, 5 sul dazio in discorso, col corrispondente capitale al 5 per 100, col peso di corrispondere once 7 annue vitalizie al sacerdote D. Francesco Alessi.

Domandavano inoltre l'ammessione del titolo per la proprietà

delle annue once 80, che si percepiscono in usufrutto dal Monistero di S. Francesco di Sales assognate allo stesso sulla eredità di D. Carlo Rizzo e Strina, da cui trae origine anche questa altra rendita di once 42, 5, 5.

D. Antonino Azzarello con domanda presentata a 4 giugno 1841 chiedeva, che si fosse liquidata la rendita di annue once 84, 10, 10, dovuta al fu D. Lorenzo Emmanuele Lo Giudice sul dazio in discorso, derivanti dalla stessa eredità di D. Carlo Rizzo e Strina, e che sulla rendita che sarebbe risultata dalla liquidazione, gli si fossero assegnate annue once 43, 10, 16, col suo capitale di once 867, 6, aggiudicategli per sentenza del Tribunale civile di Palermo in via di espropriazione forzosa sulla rendita spettante al nominato Lo Giudice.

Finalmente il Monistero di S. Francesco di Sales con domanda presentata a 14 aprile 1841 chiedeva la ricognizione del titolo di annue once 124, 17, 16, col corrispondente capitale in once 2491, tt. 26, 15, possedute sul dazio in discorso cioè, once 80 quelle stesse provvenienti dalla eredità di D. Carlo Rizzo e Strina, ed once 44, tt. 17, 16, pervenutegli per altri titoli.

Varl documenti erano stati rispettivamente esibiti, ed in seguito delle deliberazioni profferite da questa gran Corte delegata a 3 marzo 1843 alquanti altri se ne sono presentati dai reclamanti, ad eccezione di D. Emmanuele Rizzo e compagni, i quali con supplica del 29 maggio 1843 dichiararono volersi avvalere di quelli prodotti da D. Francesco Cannizzaro.

Da tutte le carte anzidette risulta, che il fu D. Carlo Rizzo e Strina possedeva sul dazio di tarl tre su i frumenti, e tarl due su gli orzi che si estraevano per infra regno, una rendita di annue once 248, 21, col suo capitale alla ragione del 5 per 100 in once 4974, provveniente dagli sborsi fatti da Giovanni Agostino Arata, Giovanni Andrea Massa, Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, Giovan Battista Scattini, e Gregorio Castelli; e restano giustificati tutti i passaggi da potere degli stessi sino agli attuali aventi diritto.

Risulta pure, che il Monistero di S. Francesco di Sales, oltre

delle once 80 annue provvenienti dal nominato Carlo Rizzo e Strina, possiede altra rendita di once 44, 17, 16, 3, per capitale di once 891, 26, 13', dipendenti dagli sborsi fatti da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, e Giovanni Agostino Arata.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158010 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Calogero Longo qual marito e dotatario di Donna Carolina Rizzo, a D. Emmanuele e Donna Giuseppa Rizzo, e Donna Caterina Rostagni in Rizzo, a D. Francesco Cannizzaro qual padre e legittimo amministratore della minore Donna Rosaria Cannizzaro e Rizzo, ai legittimi eredi ed aventi diritto del fu D. Lorenzo Emmanuele Lo Giudice, e al Monistero di S. Francesco di Sales, per le rate rispettive, nel-

l' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 602, 72, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Giuseppe Procida e Scasso, per ricognizione del titolo di una rendita sull'estrazioni dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Procida e Scasso con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 5 gennajo 1842 chiedeva la ricognizione del titolo di una rendita di once 7, 9 all' anno franche di ritenuta, assentatesi sulle annue once 10 dovute per capitale di once 200 alla eredità del fu Antonino Carnovalo sopra il dazio di tarì tre a salma su i grani, o tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Ai varî documenti presentati in appoggio a tale domanda, altri ne aggiungeva in adempimento della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843. E da tutte le carte risulta, che la rendita in discorso provviene dagli sborsi fatti da Giovanni Ambrogio Scribani, Giovanni Andrea Massa, e Giovanni Agostino Arata, e restano giustificati tutti i passaggi sino agli attuali possessori.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul cocacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Considerando, che i risultati del cocacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{000}$ per 100, e che la rendita risultante dal capitale di once 200, pari a ducati 600, non è superiore a quella spettante a D. Giuseppe Procida e Scasso reclamante;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Giuseppe Procida e Scasso nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 20, 55, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Elisabetta Regina in Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 38, 23, 14, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 16 marzo 1842 l'abbadessa del Monistero di S. Elisabetta Regina nel piano del Real Palazzo di Palermo chiedeva innanzi la gran Corte dei conti l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 38, 23, 14, col capitale di once 775, 21, dovuta al Monistero suddetto sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri, da cui viene giustificata la originaria provvenienza del su riferito capitale di once 775, 21, con la corrispondente rendita al 5 per 100 in once 38, 23, 11, e non già in once 38, 23, 14, per quanto è stata indicata nella domanda.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti ricavasi, che il sopra espresso capitale di once 775, 21, con la rendita corrispondente provviene da Giovan Battista Scattini, e Giovanni Ambrogio Scribani, due degli sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore del Monistero di cui si tratta;

Ritenuto che con la prammatica del 1631 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietari dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Elisabetta Regina nel piano del Real Palazzo di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 79, 70, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

7 luglio 1843.

Sulla domanda di Donna Rosalia Merlo e compagni, per ricognizione del titolo di due annue rendite sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti il 10 marzo 1842 Donna Rosalia Merlo vedova di D. Luigi Piccolo, Donna Concetta Merlo e Ruffino in Locascio, e D. Giuseppe Locascio Cacioppo di lei marito ed autorizzante, esponeano possedere due annue rendite sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, l'una in once 14, tt. 8, 9, spettante alla prima, e l'altra in once 5, 0, 9, 3, appartenente ai conjugi Locascio, per capitale nella somma collettiva di once 385, 28, 15; e chiedeano la corrispondente ammessione del titolo, e liquidazione.

In sostegno di tale domanda presentavano varî documenti, ed in seguito della deliberazione del 3 marzo 1843 altri ne produceano; dalle quali carte tutte consistenti in fedi di banco, mandati di assento, atti di compra, e certificato estratto dall'archivio della disciolta conservatoria generale, risulta che le due rendite su enunciate dipendono dagli sborsi fatti da Gregorio Castelli, ed Ambrogio Scribani, a si appartengono ai reclamanti, che ne sono in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la pram-

matica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo istesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Rosalia Merlo vedova Piccolo, Donna Concetta Merlo e Ruffino in Locascio, e D. Giuseppe Locascio Cacioppo di lei marito, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 39, 66, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

7 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Giuseppe Russo e Gervasi, per ricognizione del titolo di annue once 22, 7, 10, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a 22 gennajo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria il Dr. D. Giuseppe Russo e Gervasi domandò la ricognizione del titolo per annue once 22, 7, 10, col corrispondente capitale al 5 per 100 di once 445, sull'abolito dazio di tarì tre per ogni salma di frumento, e tarì due per ogni salma d'orzo, che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

Oltre ai documenti che furono accompagnati alla domanda, il richiedente in adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo passato ha presentato taluni atti, ed a dippiù un certificato della controloria generale, per cui si contosta, che il capitalo di cui si chiede il compenso, per intermedie traslazioni deriva da quello mutuato alla regia corte nel 1637 da Giovanni Ambrogio Scribani.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum o con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tale coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Giuseppe Russo e Gervasi nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 45, 72, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda di S. A. R. D. Leopoldo Borbone Conte di Siracusa, per la ricognizione del titolo di due rendite nella somma complessiva di once 19, 24, 2, 1, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Tamajo ed Albamonte, nella qualità di commessionato di S. A. R. D. Leopoldo Borbone Conte di Siracusa, a 2 dicembre 1841 produceva domanda innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, con la quale esponea possedere la prelodata A. S. due annue rendite nella somma complessiva di once 19, 24, 2, 1, dovute sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno ed isole adiacenti, quali rendite avea S. A. R. acquistato cioè:

Da D. Antonino Pandolfini . . . . . once 14 18 2 1
Da D. Michele Greco . . . . . » 5 6 » »

Sono le once 19 24 2 1

E quindi ha chiesto, che ne fosse ammesso il titolo in favore della su riferita A. S. R.

Nel termine prescritto con la deliberazione del 17 febbrajo 1843, ed elargato con l'altra deliberazione del 21 aprile ultimo, oltre ai documenti allora prodotti ne sono stati oggi presentati degli altri, dai quali, restando giustificata la provvenienza originaria delle due rendite di cui si tratta, si è ricavato, che la prelodata A. S. R. acquistò la rendita di once 14, 18, 2, 1, in due partite, l'una di once 6 di netto, e l'altra di once 8, 18, 2, 1, soggette alle ritenute fiscali che gravitavano sull'intera rendita di once 14, 18, 2, 1. In quanto poi all'altra rendita di once 5, 6 risulta dai documenti, che l'A. S. R. per l'intermedia persona di D. Antonino Sidoti comprò da D. Michele Greco una rendita di once 4, 12, 4, 1 annuali di netto, pari alle once 5, 6 di lordo, dipendenti da due rendite nella somma complessiva di once 7, tt. 26, 13, che D. Michele Greco avea acquistato da D. Salvatore Cadelo ed Inveges, e da D. Nicolò Furnarotto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui sopra è parola:

Ritenuto che per la riunione nello stesso possessore delle due partite, l'una di once 6 annuali di netto, e l'altra di once 8, 18, gr. 2, 1, soggetta alle ritenute fiscali gravitanti tanto sull'una che sull'altra partita, ne risultò che la intera rendita di once 14, tt. 18, 2, 1, rimase soggetta alle corrispondenti ritenute fiscali;

Ritenuto che le due rendite nella somma complessiva di once 7, 26, 13 annuali che possedeva D. Michele Greco come tras-

latarie di D. Salvatore Cadelo ed Inveges e di D. Nicolò Furnarotto, offrono il campo a potere assegnare a S. A. R. il Conte di Siracusa le intere once 4, 12, 4, 1 annuali, che per l'intermedia persona di D. Antonino Sidoti lo furono vendute di netto dal su riferito D. Michele Greco sulle annue once 7, 26, 13, che lo stesso possedeva;

Atteso che dai documenti viene anche giustificato, che lo suddette rendite nella somma riunita di once 19, 24, 2, 1, col corrispondente capitale provvengono dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, Giovanni Agostino Arata, e Giovanni Andrea Massa, e che trovansi attualmente assentate in favore della su riforita A. S. R;

Considerato, che con la prammatica del 1651 il dazio di cui è parola fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi con Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita d'assegnarsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, fermato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietari dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a S. A. R. D. Leopoldo Borbone Conte di Siracusa nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 45, 61, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio

1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le normo dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Giuseppe Alliotta Astuto, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 14 sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Nel termine prescritto con la deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, ed elargato con l'altra deliberazione del 21 aprile ultimo, D. Giuseppe Alliotta Astuto ha prodotto domanda per l'ammessione dol titolo in favore di Donna Emmanuela Astuto e suoi rappresentanti, di una rendita annuale di once 14 col capitale di once 280, dovuta sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Dai documenti prodotti in sostegno di tale domanda viene giustificata la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta, sino al trasferimento della stessa in potore di Donna Emmanuela Astuto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra enunciato:

Atteso che dai documenti risulta, che il sopra espresso capitale di once 280 con la corrispondente rendita provviene da Gio-

vanni Ambrogio Scribani, uno degli sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato a favore di Donna Emmanuela Astuto;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il su riferito dazio fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietari dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Emmanuela Astuto, o suoi rappresentanti, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 28, 77, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

17 luglio 1845.

Sulla domanda del Barone D. Nicolò Bagnasco e compagni, per ricognizione di annue once 41, 3, sull'estrazioni frumentarie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 16 aprile 1843 in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843, il barone D. Nicolò, D. Salvatore, e D. Gaetano Bagnasco e Balestrini, lo stesso D. Salvatore Bagnasco e Donna Giovanna di Marco contutore e tutrice della minore Donna Francesca Bagnasco e di Marco, eredi del fu barone D. Giuseppe Bagnasco ed Augusta, ed il reverendo sacerdote D. Michelangelo Caramazza qual rappresentante gli eredi del fu reverendo parroco D. Michelangelo Bagnasco, e compagni esponeano possedere un' annua rendita di once 41, 3, sul dazio di tarl tre a salma su i frumenti, e tarl due su gli orzi che si estraevano per infra regno, e ne chiedevano la ricognizione del titolo, presentando varl documenti.

Da essi risulta, che la rendita in discorso per capitale di once 820, 3, trae origine dagli sborsi fatti da Giovanni Ambrogio Scribani, Giovan Battista Scattini, Simone e Cosmo Zati, Gregorio Castelli, e Giovanni Agostino Arata, e si appartiene in metà al reverendo monsignor D. Giovan Battista Bagnasco, D. Nicola, e D. Salvatore Bagnasco e Balestrini, baronessa Donna Francesca Balestrini in Bagnasco qual tutrice del di lei figlio D. Gaetano Bagnasco, e Donna Giovanna di Marco in Bagnasco e lo stesso D. Salvatore Bagnasco e Balestrini quai tutori della signora Donna Francesca Bagnasco e di Marco; ed in metà al reverendo parroco D. Gabriele, D. Giovan Battista, e D. Salvatore Bagnasco fratelli, la quale metà trovasi assentata vitalizialmente a nomo del sacerdote D. Michelangelo Caramazza.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al reverendo monsignor D. Giovan Battista, D. Nicola, D. Salvatore Bagnasco e Balestrini, baronessa Donna Francesca Balestrini in Bagnasco qual tutrice del di lei figlio D. Gaetano Bagnasco, Donna Giovanna di Marco in Bagnasco, e detto D. Salvatore Bagnasco e Balestrini quali tutori di Donna Francesca Bagnasco e di Marco, reverendo parroco D. Gabriele, D. Giovan Battista, e D. Salvatore Bagnasco fratelli, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 84, 26, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità del-

l'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del soprintendente e deputati del Reale Albergo dei poveri di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 6, 12, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Palagonia D. Francesco Paolo Gravina, il barone D. Tommaso Melazzo, ed il barone D. Gaspare Palumbo Furnari, con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata a 10 aprile 1843, in seguito della deliberazione del 3 marzo ultimo, han domandato la ricognizione del titolo per annue once 6, 12, col corrispondente capitale di once 128, sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e di tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Accompagnati alla domanda, e ad un'altra supplica additativa, si sono presentati i documenti, fra i quali un certificato della controloria generale, per cui si contesta che il capitale rappresentato dal Reale Albergo dei poveri di Palermo, per intermedie traslazioni deriva da quello sborsato alla regia corte nel 1637 da Giovanni Ambrogio Scribani.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato

in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Reale Albergo dei poveri di Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 13, 15, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda della Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 15, 26, 5, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 25 marzo 1842 il governatore e congiunti della Congrega-

zione di S. Maria di Visita poveri di Palermo chiedevano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 15, 26, 5, col capitale di once 317, 15, dovuta alla detta Congregazione sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti risulta, che il sopra espresso capitale di once 317, 15, con la corrispondente rendita provviene da Giovan Battista Scattini, e da Giovanni Ambrogio Scribani, due degli sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore della Congregazione suddetta.

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 32, 62, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda dei rettori della Confraternità del Santissimo Crocifisso all'Albergaria di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di oncia 1, 19, 2, 4, sull' abolito dazio di tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 16 marzo 1842 l' amministratore ed i rettori della Confraternità del Santissimo Crocifisso all' Albergaria di Palermo chiedevano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di oncia 1, 19, 2, 4, col capitale di once 32, 22, 16, dovuta ai rettori suddetti quali eredi di D. Stefano Berlingheri sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del

3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti risulta, che il sopra espresso capitale di once 32, 22, 16, con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Ambrogio Scribani uno degli sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato in favore dei rettori della suddetta Confraternità;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai rettori della Confraternità del Santissimo Crocifisso all'Albergaria di Palermo, eredi di Stefano Berlingheri, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 3, 37, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Emmanuele Procida e compagni, per ricognizione del titolo e liquidazione di annue once 107, 3, 10, sull'estrazioni dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Emmanuele, D. Giovan Battista, D. Giuseppe, e D. Benedetto Procida, e D. Stefano Bonelli nella qualità di amministratore generale dell'eredità del fu D. Antonino Carnovale, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 5 gennajo 1842 esponeano, che la eredità anzidetta possiede una rendita di annue once 107, 3, 10, per capitale di once 2142, 10, 10, sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno; la quale trovasi assentata in quanto ad once 35, 20 a favore del Reclusorio di suora Vincenza a porta di S. Giorgio sotto titolo della Divina Provvidenza di Palermo, in quanto ad once 32, 20 a favore della venerabile Casa degli esercizi spirituali di Castiglia, in quanto ad once 2, 9, 9, 4 a favore dei reclamanti fratelli Procida, ed on-

ce 36, 14, 0, 2 a favore dell'eredità suddetta; e ne reclamavano l'ammessione del titolo.

Dai documenti prodotti in seno alla domanda, o da quelli presentati dietro la deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 risulta, che l'eredità anzidetta possiede la rendita in discorso, e provviene dagli sborsi fatti nel 1637 da Simone e Cosmo Zati, Giovanni Agostino Arata, e Giovanni Ambrogio Scribani.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemento alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla eredità del fu Antonino Carnovale nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 220, 13, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819,

pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Maria di Montesanto di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 11, tt. 7, 10, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 31 marzo 1842 il priore del Convento di S. Maria di Montesanto vicino la porta di Termini di Palermo chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un' annua rendita di once 11, 7, 10, dovuta al Convento suddetto sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta col corrispondente capitale in once 225.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti risulta, che il sopra espresso capitale di once 225 con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Ambrogio Scribani, uno degli sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato a favore del Convento di cui trattasi;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il dazio su indicato col Real Decreto del 21 giugno 1819, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Convento di S. Maria di Montesanto vicino porta di Termini in Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 23, 12, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda della Compagnia della Immacolata Concezione di Palermo, per la ricognizione del titolo di otto partite di rendita nella somma complessiva di once 159 , 2 , 10 sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 20 marzo 1842 la Compagnia della Immacolata Concezione accanto S. Francesco di Palermo chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di otto partite di rendita sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi , per ogni salma che estraevasi por infra regno: quali otto partite di rendita formanti in tutto la somma complessiva di once 159, 2, 10, col capitale di once 3181, 21, 15, orano alla suddetta Compagnia dovute sotto le seguenti nomenclature:

1. Superiore e congiunti della Compagnia della Immacolata Concezione di questa città fedecommessarl della eredità di D. Girolamo Scavo . . . . . once	8	7	8 »
2. Compagnia della Immacolata Concezione erede universale di Girolamo la Tardia . . . . . »	7	26	5 »
3. Compagnia della Immacolata Concezione di questa città . . . . . »	1	3	» »
4. Detta per conto di celebraziono di messo lasciate da Orazio Cristofani quondam Antonio . »	18	»	» »
5. Detta legataria di Giovanni e Giuseppe Molinari . . . . . »	40	»	» »
6. Detta legataria di Giovan Battista lo Nigro. »	24	6	» »
7. Governatori o consiglieri della Compagnia della Immacolata Concezione di questa città . . . »	34	20	2 »
8. Compagnia della Immacolata Concezione dontro il claustro dei padri di S. Francesco dell'ordine dei minori conventuali di questa città legataria di Giovanni Sapienza . . . . . »	24	29	15 »
Sono le once	159	2	10 »

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 1 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la originaria provvenienza delle otto partite di rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti prodotti risulta, che il sopra espresso capitale di once 3181, 21, 15, con la corrispondente rendita, provvieno dagli sborsanti dal 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, Giovan Battista Scattini, e Giovanni Agostino Arata, e che attualmente trovasi assentato a favore della Compagnia della Immacolata Concezione sotto le nomenclature nella domanda precisate;

Ritenuto che dai documenti stessi si rileva, che per ordine sovrano degli 11 febbrajo 1800 sulla partita di once 40 annuali dovute alla Compagnia di cui è parola come legataria di Giovanni e Giuseppe Molinari, furono assegnate once 27 annue al sacerdote D.Antonino Alessi per celebrazione e consumo di messe nella chiesa di S. Maria della Vittoria al Molo;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio su riferito assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita d'assegnarsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 feb-

brajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietari dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Compagnia della Immacolata Concezione accanto S. Francesco di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 326, e gr. 92, soggetta alle ritenute fiscali come per legge, non cho al vincolo delle once 27 annue assegnate per ordine sovrano degli 11 febbrajo 1800 al sacerdote D. Antonino Alessi per celebrazione e consumo di messe nella chiesa di S. Maria della Vittoria al Molo. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembro 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda della Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Palermo erede universale del sacerdote D. Domenico de Vita, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 27, 15, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 25 marzo 1842 il governatore o congiunti dolla Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Palermo chiedovano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'an-

nua rendita di once 27, 15, col capitale di once 550, dovuta alla detta Congregazione come erede universale del sacerdote D. Domenico de Vita sull'abolito dazio di tari tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti ricavasi, che il sopra espresso capitale di once 550 con la corrispondente rendita provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Simone e Cosmo Zati, Giovan Battista Scattini, e Giovanni Ambrogio Scribani, e che attualmente trovasi assentato alla Congregazione suddotta;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita d'assegnarsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

ormemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Palermo, erede universale del sacerdote Domenico de Vita, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 56, 51, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del signor Cristiano Fischer, per ricognizione del titolo di annue once 3, 28, 16, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il signor Cristiano Fischer di nazione Svizzero con supplica presentata il dì 11 marzo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria domandò la ricognizione del titolo per annue once 3, 28, 16, col corrispondente capitale di once 79, 6, sull' abolito dazio di tarì tre per ogni salma di frumento, e tarì due per ogni salma d'orzo che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

Oltre i documenti che furono accompagnati alla domanda, il ricorrente in adempimento alla deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo passato ha presentato una serie di partite di tavola e più diversi atti per i quali si contesta, che il capitale da lui rappresentato per intermedie traslazioni deriva da quello sborsato da Giovan Battista Scattini alla regia corte nel 1637.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul cocacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del cocacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{45}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marcheso Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al signor Cristiano Fischer nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 8, 37, soggetta alle ritenute fiscali como per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi lo quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Duca di Belsito, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 32, 27, 6, 4, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguento rapporto.

A 16 marzo 1842 D. Salvatore Giusino duca di Belsito chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 32, 27, 6, 4, col capitalo corrispondente di once 658, 6, 13, 2, dovutagli sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Dai documenti allora prodotti, non che da quelli aggiunti in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo ultimo, rilevasi l'originaria provvenienza, ed i passaggi sino al trasferimento in potere di D. Benedetto Giusino padre dell'esponente di una rendita di once 35, 24, 13, 2, col capitale di once 716, tt. 13, 6.

E quindi l'istante rettificando la sua primitiva domanda, ha chiesto l'ammessione del titolo per la suddetta rendita di once 35, tt. 24, 13, 2.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti risulta, che il sopra espresso capitale di once 716, 13, 6, con la corrispondente rendita in once 35, tt. 24, 13, 2, provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, e Simone e Cosmo Zati, e che finalmente pervenno in potero di D. Benedetto Giusino padre dell'istante;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio su riferito assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Benedetto Giusino, o suoi legittimi rappresentanti, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 73, 61, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Marchese Lungarini D. Mariano Abate e la Grua, e compagni, per ricognizione del titolo di annue once 51, tt. 22, 10, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a 17 febbrajo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria il marchese di Lungarini D. Mariano Abate e la Grua, Donna Caterina Abate in Abate, e cavaliere D. Giuseppe Abate conjugi, Donna Giuseppa Abate e la Grua in La Via vedova baronessa Fucilino, Donna Agata Abate e la Grua in lo Faso e cavaliere D. Gabriele lo Faso conjugi, Donna Giovanna Abate e Majorana in Musto e capitano D. Salvatore Musto conjugi, nella qualità di eredi del marchese Lungarini D. Ignazio Abate e Branciforti, domandarono la ricognizione del titolo per annue once 51, tt. 22, 10, col corrispondente capitale di once 1035, sull'abolito dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno ed isole adiacenti.

Tanto coi documenti che furono accompagnati alla domanda, quanto con altri nuovamente prodotti in adempimento della deliberazione del 3 marzo ultimo, resta giustificato, che il capitale rappresentato dai richiedenti per intermedie traslazioni deriva da quello sborsato alla regia corte nel 1637 da Giovanni Ambrogio Scribani.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipo-

tecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ái rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tal coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante agli eredi del marchese Lungarini D. Ignazio Abate e Branciforti, per le rate rispettivamente rappresentate, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 106, 34, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Chiara di Palermo, per ricognizione del titolo di annue somme dovute sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

L' abbadessa del Monistero di S. Chiara di Palermo con supplica presentata a 6 marzo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria domandò la ricognizione del titolo per annue somme e capitali corrispondenti come appresso, dovute sull'abolito dazio di tarì tre per ogni salma di frumenti, e tarì due per ogni salma d'orzo che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

1° Once 69, 3, 12, per capitale di once 1382, 12, composte delle seguenti partite:

RENDITA				CAPITALE			
1. Once	20	»	»	Once	400	»	»
2. »	14	»	»	»	280	»	»
3. »	15	5	»	»	303	10	»
4. »	19	28	12	»	399	2	11
Sono once	69	3	12	Once	1382	12	11

2° Once 27, 15, per capitale di once 550.

3° Once 18, per capitale di once 360.

Però con altra supplica da parte del Monistero fu chiesto, che in quanto all'ultima delle sopra dichiarate partite, cioè delle once 18 e capitale corrispondente di once 360, comechè derivante dalla rendita spettante alla famiglia Ferruggia, se ne fosse tenuta ragione nella liquidazione del compenso, che ai rappresentanti di

quella si dovesse attribuire. E la gran Corte per la connessio dei titoli e del diritto, ha tenuto conto della spettanza del Monistero richiedenle per le annue once 18, allorchè nella sessione del 7 luglio corrente pronunziò avviso sul compenso dovuto agli eredi del Dr. D. Pietro Ferruggia, e loro aventi causa. Quindi è che il compenso reclamato dal ricorrente si rimane per l'annua somma di once 96, 18, 12, col corrispondento capitale di once 1932, 12, 11.

Oltre ai documenti che furono allora accompagnati alla domanda, si sono da parte del Monistero, in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo passato, presentati non pochi documenti, e fra questi talune partite di banco, ed un certificato rilasciato dalla controloria generale, pei quali si contesta, che il capitale rappresentato dal Monistero di S. Chiara di Palormo deriva da quelli sborsati alla regia corte nel 1637 da Giovanni Ambrogio Scribani, Giovanni Agostino Arata, Simone e Cosmo Zati, od Antonio Brignone.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i setto contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerato, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto dol 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tale coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di quosta gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del componso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Chiara di Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 198, 55, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda di D. Giovanni Antonio Moncada, e Donna Rosalia Galletti in Moncada conjugi principe e principessa di Monforte, per ricognizione del titolo di annue once 164, 12, 9, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata alla gran Corte dei conti D. Giovanni Antonio Moncada, e Donna Rosalia Galletti conjugi principe e principessa di Monforte, a 11 marzo 1842 domandarono la ricognizione del titolo per annue once 164, 12, 9, col corrispondente capitale di once 3288, 9, 11, sul dazio di tarì tre per ogni salma di frumento, e di tarì due per ogni salma d'orzo che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

Oltre ai documenti che furono accompagnati alla domanda, i richiedenti, in adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo passato, hanno prodotto una serie di par-

tite di banco per cui si contesta, che il capitale dai medesimi rappresentato per intermedie traslazioni deriva da quello sborsato da Giovanni Ambrogio Scribani alla regia corte nel 1637.

Si sono ancora prodotti:

1° Un atto del 16 maggio 1830, col quale il principe di Monforte D. Giovanni Antonio Moncada assegnò alla moglie Donna Rosalia Galletti l'annua somma di once 108, 16, 3, dovuta dal regio erario per conto del bimestre del tarì tre;

2° Ordinanza del giudice regio del circondario Tribunali del 19 maggio 1830, con cui si prescrive agli uficiali della scrivania di razione e controloria generale, di assentare a favore della principessa di Monforte le annue once 108, 16, 3, assegnatele con l'atto del 16 maggio 1830, insieme alle maturazioni da settembre 1829 a tutto dicembre 1830; e che si assentassero ancora a favore del Dr. D. Giovanni Fronte gli arretrati, che sino a tutto agosto 1829 si potessero avere per causa delle stesse once 108, tt. 16, 3, e farne a lui i dovuti pagamenti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerato, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guecia;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Giovanni Antonio Moncada, e Donna Rosalia Galletti in Moncada principe e principessa di Monforte, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 337, 87, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto. Benvero non si paghino i detti arretrati se non inteso D. Giovanni Fronte.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda degli Ospedali riuniti di Palermo, uno detto Grande e nuovo, e l'altro degli incurabili, per ricognizione del titolo di annue once 16, 7, 2 sull'estrazioni dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 16 novembre 1841 il soprintendente, e il deputato governatore dei due Ospedali di Palermo, uno detto Grande e nuovo, e l'altro di S. Bartolomeo degli incurabili, oggi riuniti col nome di Ospedale civico, chiedevano la ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 16, 7, 2, per capitale di once 324, 22, 17, sul dazio di tarl tre a salma su i grani, e tarl due su gli orzi che si

estraevano per infra regno; ed in sostegno della stessa presentavano varî documenti, ai quali ne hanno aggiunto degli altri in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843.

Da tutte le carte anzidette risulta, che la rendita in discorso una volta dovuta alla Confraternità di S. Sebastiano la Marina, e dipendente dagli sborsi fatti da Giovanni Agostino Arata, Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, e Gregorio Castelli, si appartiene al nominato Ospedale civico di Palermo, che ne è in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettanto all'Ospedale civico di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 33, 37, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Barone D. Bartolomeo Ondes e Gerbino e del Barone D. Giovanni Emmanuele Ondes, per ricognizione del titolo di annue rendite sull'estrazioni frumentarie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguento rapporto.

Il barone D. Bartolomeo Ondes e Gerbino con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 24 marzo 1842 chiedeva l'ammessione del titolo di una rendita di annue once 12, tt. 6, 14, col suo capitale in once 236, 14, 3, sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, e produceva in sostegno della stessa alcuni documenti.

Il barone D. Giovanni Emmanuele Ondes con domanda presentata alla stessa gran Corte dei conti ordinaria a 14 marzo 1842 chiedeva l'ammessione del titolo di altra rendita annuale sullo stesso dazio, e produceva anche in appoggio alla stessa alcuni documenti.

In seguito delle deliberazioni profferito da questa gran Corte a 3 marzo 1843, sonosi rispettivamente presentati degli altri do-

cumenti per giustificare la origine e provvenienza delle rendite istesse.

Da tutte le carte anzidette, consistenti in fedi di banco, mandati di assento, e due certificati estratti dagli archivi della disciolta conservatoria generale, risulta che, provvenienti dagli sborsi fatti da Simone e Cosmo Zati, Giovanni Agostino Arata, Gregorio Castelli, e Giovanni Andrea Massa si possedeano, dal barone D. Bartolomeo Ondes e Gerbino una rendita di once 5, 21, 9 all'anno per capitale di once 114, 9, 3, 2, e dal barone D. Bartolomeo Ondes e Susinno altra rendita di once 16, 17, 16, 2, per capitale di once 391, 28, 6, 4; e che questa ultima venne divisa tra gli interessati, assentandosi al nominato Ondes e Gerbino once 6, 3, 5 all'anno per capitale di once 122, 5, ed once 10, tt. 14, 10, 2, al barone Ondes e Susinno per capitale di once 269 tt. 20, 12, il quale oggi è rappresentato dall'istante barone D. Giovanni Emmanuele Ondes, a di cui favore è stata questa ultima somma assentata.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Miutta;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al barone D. Bartolomeo Ondes e Gerbino, ed al barone D. Giovanni Emmanuele Ondes, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 45, 84, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Principe di Malvagna, del Duca di Castel di Brolo, del Barone della Scala, e compagni, per ricognizione del titolo di annue once 6, 8, 10, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Malvagna D. Alessandro Migliaccio e Galletti e compagni, il duca di Castel di Brolo D. Emmanuele Lanza e Galletti, il barone della Scala D. Andrea Spinelli Riggio e compagni, rappresentanti il fu D. Tommaso d'Alessandro, con supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il dì 31 marzo 1842 domandarono la ricognizione di annue once 6, 8, 15, col corrispondente capitale al 5 per 100 di once 125, 24, 14, sull'abolito dazio di tarì tre per ogni salma di frumento, e di tarì due per ogni salma di orzo che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

Oltre ai documenti che furono accompagnati alla domanda, i richiedenti in adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo passato ne han prodotto degli altri, per cui resta giustificato, che il capitale dai medesimi rappresentato per intermedie traslazioni deriva da quello sborsato da Giovanni Agostino Arata alla regia corte nel 1637.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Alessandro Migliaccio e Galletti principe di Malvagna, cavaliere D. Antonino, sacerdote D. Ignazio Migliaccio e Galletti, Donna Rosalia Migliaccio e Galletti in Forcella e marchese D. Enrico Forcella conjugi, Donna Lucia Migliaccio e Galletti vedova Bologna duchessa di Val-

verde Bologna, D. Emmanuele Lanza e Galletti duca di Castel di Brolo, D. Andrea Spinelli Riggio barone della Scala, cavalieri D. Salvatore, D. Agatino, D. Gioachino Spinelli, questo ultimo tanto nel nome proprio che qual tutore di Donna Gaetana e Donna Rosalia di lui sorelle minori, Donna Carolina, Donna Maria Concetta, Donna Giuseppa Spinelli Riggio vedova Caruso, Donna Marianna Spinelli Riggio in Caruso, e D. Pietro Caruso conjugi, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 12, 93, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda dei fedecommessari del Monte Cottù, per ricognizione del titolo di annue once 6, 20, sull'estrazioni frumentarie per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 17 aprile 1843 in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843, i fedecommessari del Monte moltiplico fondato dal defunto cavaliere D. Giuseppe Cottù esponeano possedere una rendita di annue once 6, 20, col suo capitale sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno; domandavano la corrispondente ammessione del titolo e liquidazione; e producevano in sostegno della stessa alquanti documenti, dichiarando volersi anche avvalere di quelli presentati da parte del Reclusorio di suora Orsola Benincasa di Monreale.

Da tutti questi documenti risulta, che la rendita in discorso col suo capitale di once 133. 10, trae origine dallo sborso fatto

alla regia corte da Giovanni Ambrogio Scribani, e si appartiene al Monte su riferito, che ne è in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monte moltiplico fondato dal quondam D. Giuseppe Cottù nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 13, 70, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Reclusorio di S. Agata la Villa di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 3 sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 1 marzo 1842 il deputato e la priora del Reclusorio di S. Agata la Villa di Palermo chiedeano l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 3 col capitale di once 60, dovuta sull'abolito dazio del tarì tre a salma su i grani, e del tarì due a salma su gli orzi che estraevansi per infra regno, e spettante al suddetto Reclusorio come assegnatario dei beni dei rettori della Confraternità e Chiesa di S. Agata la Villa, fra i quali beni era compresa la rendita su riferita, che per conto della eredità del quondam Andrea Boerio percepivano i rettori su indicati.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti ne sono stati oggi presentati degli altri, dai quali viene giustificata la originaria provvenienza della rendita di cui si tratta, sino al trasferimento della stessa in favore del Reclusorio suddetto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui sopra è parola:

Ritenuto che dai documenti ricavasi, che il sopra espresso capitale di once 60 con la corrispondente rendita provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Giovan Battista Scattini, Giovanni Ambrogio Scribani, e Simone e Cosmo Zati, e che oggi si appartiene al Reclusorio su riferito;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio di cui trattasi fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, eseguito di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dello abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere cig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Reclusorio di S. Agata la Villa di Palermo, assegnatario dei beni dei rettori della confraternità e chiesa di S. Agata la Villa, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 6, 16, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 non le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del Soprintendente ed Amministratori delle grandi prigioni di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 13 sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il duca di Laurino, il barone di S. Lorenzo, ed il marchese Spedalotto, nella qualità d'Intendente Soprintendente, ed Amministratori delle grandi prigioni di Palermo, rappresentanti la cessata deputazione di S. Maria di visita carceri, con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte a 10 aprile 1843, in seguito della deliberazione del 3 marzo passato, han domandato la ricognizione del titolo per annue once 13 col corrispondente capitale al 5 per 100 di once 260, dovute sull'abolito dazio di tarì tre per ogni salma di frumento, e di tarì due per ogni salma d'orzo, che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti.

I documenti che si sono accompagnati alla domanda giustificano, che il capitale dei chiedenti per intermedie traslazioni deriva da quelli sborsati alla regia corte nel 1637 da Giovanni Agostino Arata, e Giovanni Andrea Massa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerato, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e di tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli in-

teressati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, esoguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Soprintendenza delle grandi prigioni di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 26, 71, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

17 luglio 1843.

Sulla domanda del cavaliere D. Bartolomeo Samson, per ricognizione del titolo di annue once 4, 23, 10, sull'estrazioni frumentarie per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cavaliere D. Bartolomeo Samson con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 11 marzo 1842 chiedeva la ricognizione del titolo di una rendita di once 4, 23, 10, col suo capitale di once 93, 20, sul dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Dalle carte prodotte insieme alla domanda anzidetta, o da quelle

presentate in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843 risulta, che la rendita anzidetta provviene dagli sborsi fatti da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, e si appartiene al reclamante Samson, che ne è in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al cavaliere D. Bartolomeo Samson nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 9, 83, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulle domande del cappellano della Chiesa dell'Arcangelo Raffaele, e dell'abbadessa del Monistero di S. Rosalia di Palermo, e sulle suppliche di D. Gaetano Sarri e consorti, del Principe e della Principessa di Lampedusa, e della Baronessa Donna Grazia Collucio in Montalbano e consorti, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 66, 21, 6, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cappellano della Chiesa dell'Arcangelo Raffaele della maestranza dei mercieri delle merci minute nella contrada dei bottegarelli di questa città, e l'abbadessa del Monistero di S. Rosalia di Palermo, con loro domande presentate la prima alla gran Corte dei conti ordinaria a 2 dicembre 1841, e la seconda nella segreteria di questa gran Corte infra il termine prescritto con la deliberazione di questa Corte medesima del 3 marzo 1843, han chiesto l'ammessione del titolo in favore della Chiesa e Monistero suddetto di una rendita ciascuno di once 20 annuali col capitale di once 400, dipendenti entrambe le dette rendite dalle annue once 66, 21, 6, dovute un tempo a D. Antonio Giovanni Maria Guccia sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In seguito è stata prodotta una supplica dai signori D. Gaetano Sarri e consorti, cui tenner dietro altre due suppliche, l'una del principe e della principessa di Lampedusa, e l' altra della baronessa Donna Grazia Collucio in Montalbano e consorti, con le quali è stata chiesta l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 26, 21, 6, col capitale di once 534, 6, somma residuale delle once 66, 21, 6 annue dovute un tempo come sopra al su riferito D. Antonio Giovanni Maria Guccia, ed oggi ai ricorrenti come suoi rappresentanti nelle quote rispettive.

Questa gran Corte sulla prima supplica di D. Gaetano Sarri e consorti, avendo considerato nella tornata del 5 maggio ultimo, che non si possono più in oggi presentar nuove domande meno di quelle che riattaccandosi ad altre in tempo utile prodotte saranno per mezzo della segreteria generale ricevute e trasmesse ai rispettivi Consiglieri, come se fossero documenti che si aggiungono alle produzioni di affari tuttavia in corso d'istruzione, ordinava che la supplica del Sarri fosse riunita alla domanda della Chiesa dell'Arcangelo Raffaele.

In esecuzione di questa deliberazione si sono tutte tre le suppliche su indicate riunite alle domande della Chiesa suddetta, e del Monistero di S. Rosalia di Palermo, e da tutti i documenti a detto domande e suppliche alligati, non che da quelli aggiunti dal cappellano della Chiesa dell'Arcangelo Raffaele in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, viene giustificata la provvenienza originaria della intera rendita di once 66, 21, 6, col capitale di once 1334, 6, su cui furono precipuamente assegnate le annue once 40, che sono state richieste in metà per ciascuno dalla Chiesa e dal Monistero di sopra indicati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Considerato, che ai termini della deliberazione di questa gran Corte del 5 maggio ultimo le tre suppliche di D. Gaetano Sarri e consorti, del principe e della principessa di Lampedusa, e della baronessa Montalbano e consorti, non possono ritenersi che come documenti additativi, e che in questo senso non sono utili che a poter fare attribuire per intero, ove vi fosse luogo, le once 40 annuali assegnate con precipuità in metà per ciascuno alla Chiesa dell'Arcangelo Raffaele, ed al Monistero di S. Rosalia;

Considerato, che le once 1334, 6, capitale della intera rendita di once 66, 21, 6, offrono il campo a potere assegnare ai su riferiti Chiesa e Monistero le annue once 40 nelle rate rispettive;

Atteso che dai documenti risulta, che il suddetto capitale di once 1334, 6, con la corrispondente rendita provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Gregorio Castelli, Giovanni Agostino Arata, e Giovanni Ambrogio Scribani;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio su indicato, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietari dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Chiesa dell'Arcangelo Raffaele della maestranza dei mercieri delle merci minute nella contrada dei bottegarelli di Palermo, e al Monistero di S. Rosalia di Palermo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 120, soggetta alle ritenute fiscali come per legge, e d'assegnarsi in metà per ciascuno ai suddetti Chiesa e Monistero. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Nicolò Tolentino di Palermo, per ricognizione del titolo di annue once 22, 10, 10, sull'estrazioni per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 17 aprile 1843 in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843, il Convento di S. Nicolò Tolentino di questa chiedeva la ricognizione del titolo di una rendita di annue once 22, 10, 10, per capitale di once 447 sul dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno.

Dai documenti presentati in seno alla domanda anzidetta risulta, che la rendita in discorso è provveniente dagli sborsi fatti da Giovanni Andrea Massa, Simone e Cosmo Zati, e Giovanni Agostino Arata, e si appartiene al Convento anzi nominato, che n'è in possesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deli-

berazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Convento di S. Nicolò Tolentino di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 45, 93, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda della Compagnia del Santissimo Rosario di S. Cita di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 6, 20, sull'abolito dazio del tarì tre.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Nel termine prescritto con la deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, ed elargato quindi con altra deliberazione del 2 aprile prossimo passato, il superiore e i congiunti della Compagnia del Santissimo Rosario in S. Cita di Palermo, legataria del fu Girolamo Bonelli, hanno chiesto l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 6, 20, col capitale di once 133, 10, dovuta alla Compagnia suddetta sul ramo dell'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Dai documenti prodotti in sostegno di tale domanda viene giustificata la originaria provvenienza della rendita in discorso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio delle once 158040 fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra detto:

Atteso che dai documenti ricavasi, che l'enunciato capitale di once 133, 10, con la corrispondente rendita provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, e Giovan Battista Scattini, e che attualmente trovasi assentato in favore della Compagnia di cui trattasi;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 fu il dazio su riferito assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato in fine, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliero aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Compagnia del Santissimo Rosario in S. Cita di Palermo, legataria del fu Girolamo Bonelli, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 13, 70, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Vito, per ricognizione di annue once 202, 2, 3, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 7 aprile 1841 l'abbadessa del Monistero di S. Maria di tutte le grazie fondato nella chiesa di S. Vito in Palermo chiedeva l'ammessione del titolo, e liquidazione di una rendita di annue once 202, 2, 3, per capitale di once 4041, 13, sull'abolito dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno; e produceva in sostegno della stessa alcuni documenti, cui degli altri ne sono stati aggiunti in seguito della deliberazione del 3 marzo 1843.

Da tutti gli anzidetti documenti, consistenti in fedi di banco, certificati di assento, e certificati estratti dall'archivio della disciolta conservatoria generale, risulta che la rendita di cui sopra è parola si appartiene al reclamante Monistero, che ne è in

possesso, e trae origine dagli sborsi fatti da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, Giovanni Agostino Arata, Gregorio Castelli, Giovanni Andrea Massa, e Giovan Battista Scattini.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria di tutte le grazie fondato nella chiesa di S. Vito di Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 415, 26, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

28 luglio 1845.

Sulla domanda di monsignor D. Giuseppe Frangipane, per l'ammessione del titolo di annue once 83 sull' estrazioni frumentarie per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 10 aprile 1843 in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843, monsignor D. Giuseppe Frangipane chiedeva l' ammessione di titolo, e liquidazione di una rendita di annue once 83, per capitale di once 1660, sul dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno; e a dimostrare la origine, e la pertinenza di siffatta rendita produceva alquanti documenti.

Da tutte le carte anzidette resta giustificato, che dessa deriva dallo sborso fatto da Giovanni Ambrogio Scribani, e si appartiene agli aventi diritto e causa di Donna Vittoria Scribani e Frangipane.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in

parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante agli aventi diritto e causa di Donna Vittoria Scribani e Frangipane nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 170, 56, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

28 luglio 1843.

Sulle domande del Conte D. Paolo, e D. Domenico Vacca, e del canonico D. Pietro Rocca e compagni, per ricognizione del titolo di varie rendite sull'estrazioni frumentarie per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 21 marzo 1842 il conte D. Paolo, e D. Domenico Vacca, tanto nel proprio nome quanto con l'animo di comunicare la rata spettante ai figli del fu D. Francesco Vacca, esponeano possedere

una rendita di annue once 27, 16, 3, sul dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, e ne chiedevano la liquidazione, presentando all'uopo alquanti documenti.

Gli stessi D. Paolo e D. Domenico Vacca con altra domanda presentata alla suddetta gran Corte dei conti ordinaria a 21 marzo 1842 chiedevano la liquidazione di altra rendita di annue once 5, 6, 7, sul dazio su riferito, e presentavano degli altri documenti.

Con una terza domanda i nominati D. Paolo e D. Domenico Vacca, e Donna Maria dei Dolori Bianco e Vacca chiedevano la liquidazione di un'altra rendita da loro posseduta sul dazio istesso in annue once 15, 25, 10, e varî documenti esibivano in sostegno della stessa.

Finalmente in seguito della deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843, il canonico D. Pietro Rocca, Donna Francesca Ferri, D. Giovan Battista Eraclio Firpo producevano domanda per la liquidazione di una rendita di annue once 2, 18, gr. 17, 4, sul dazio di sopra indicato, accompagnata da alcuni documenti.

Altre carte, consistenti in fedi di banco e mandati di assento, venivano prodotte in adempimento delle deliberazioni profferite da questa gran Corte a 3 marzo 1843 sulle prime tre partite.

Tutti i documenti che si sono prodotti dimostrano, che le due rendite, una in once 27, 16, 13, 2, e l'altra in once 5, 6, 7, per capitale la prima di once 551, 3, 6, e l'altra di once 104, tt. 16, 13, 2, traggono origine dagli sborsi fatti da Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, e si appartengono cioè: le once 27, 16, 13, 2 al conte D. Paolo e D. Domenico Vacca, canonico D. Gaspare Vacca, e Donna Maria dei Dolori Bianco e Vacca, e le once 5, 6, 7 ai soli conte D. Paolo e D. Domenico Vacca, che ne sono in possesso.

In quanto alla rendita di once 15, 25, 10, niun documento dimostra la origine, la pertinenza, e il possesso in favore dei reclamanti; come del pari per l'ultima in once 2, 18, 17, 4, re-

clamata da D. Pietro Rocca e compagni, comunque risulti aver comune la origine con le due prime, non si dimostra che loro si appartenga, nè che abbiano ricevuto pagamenti dalla real tesoreria dopo la deliberazione profferita dalla gran Corte dei conti ordinaria a 19 febbrajo 1840, come fu stabilito con la deliberazione profferita da questa gran Corte a 3 marzo 1843.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{45}/_{1000}$ per 100;

Atteso che non è stata dimostrata la pertinenza delle annue once 15, 25, 10, nè che D. Pietro Rocca e compagni sieno stati riconosciuti dal regio erario come creditori sul dazio in discorso, dietro la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 19 febbrajo 1840 per la rendita delle once 2, 18, 17, 4;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante per le due prestazioni, una di once 27, 16, 13, 2, e l'altra in once 5, 6, 7 al conte D. Paolo, D. Domenico, e canonico D. Gaspare Vacca, e Donna Maria dei Dolori Bianco e Vacca, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 67, 37, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Non potersi dar luogo ad alcuna deliberazione per quanto riguarda le altre due prestazioni, una in once 15, 25, 10 reclamata dai fratelli Vacca, e l'altra in once 2, 18, 17, 4 domandata da D. Pietro Rocca e compagni.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Giuseppe Blundo dei baroni di Giubbino, per la ricognizione del titolo di quella quota di rendita che gli fosse dovuta sull'abolito dazio del tarì tre, come erede beneficiato del defunto suo padre D. Antonino, e del suo zio cavaliere D. Francesco Blundo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Nel termine prescritto con la deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 D. Giuseppe Blundo dei baroni Giubbino ha chiesto l'ammessione del titolo per quella quota di rendita che gli sarebbe dovuta come erede beneficiato del suo padre D. Antonino, e dello zio D. Francesco Blundo, sull'abolito dazio di tarì

tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Dai documenti prodotti in sostegno di tale domanda rimane giustificata la provvenienza originaria di un capitale di once 642, tt. 24, 10, con la corrispondente rendita in once 32, 4, 4 annuali, e con tutti i passaggi sino al trasferimento in potere del cavaliere D. Francesco Blundo, il quale per testamento del 16 novembre 1835 istituiva erede universale di tutti i suoi beni e rendite il richiedente suo nipote D. Giuseppe Blundo.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui sopra è parola:

Atteso che dai documenti risulta, che il suddetto capitale di once 642, 24, 10, con la corrispondente rendita, provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovanni Agostino Arata, Giovanni Andrea Massa, Giovanni Ambrogio Scribani, e Simone e Cosmo Zati, e che oggi si appartiene al richiedente qual'erede universale del suo zio D. Francesco Blundo;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi col Real Decreto del 21 giugno 1819 il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per questo considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliero aggiunto sig. Ferrigni;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemento alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Giuseppe Blundo dei baroni Giubbino nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 66, 5, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le normo dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 ottobre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda dei governatori e congiunti della Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Palermo assentatari del fu D. Rosario la Bianca, per la ricognizione del titolo di annue once 52 tt. 25, 17, sul dazio di estrazione di frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguento rapporto.

A 25 marzo 1842 il governatore ed i congiunti della Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Palermo chiedevano innanzi la gran Corto dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di onco 52, 25, 17, loro dovuta come assentatari del fu D. Rosario la Bianca, sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3

marzo 1843, oltre ai documenti allora prodotti, ne sono stati oggi presentati degli altri giustificanti la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta col corrispondente capitale in once 1057, 7.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di sopra indicato:

Ritenuto che dai documenti risulta, che il suddetto capitale di once 1057, 7, con la corrispondente rendita, provviene dagli sborsanti del 1637, e precisamente da Antonio Brignone, Giovanni Ambrogio Scribani, Giovan Battista Scattini, e Giovanni Andrea Massa, e che attualmente si appartiene agli istanti;

Atteso che con la prammatica del 1651 il dazio su indicato fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il su riferito dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo ultimo, la rendita d'assegnarsi ai possessori dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al governatore e congiunti della Congregazione di S. Maria di Visita poveri di Paler mo

assentatari del fu D. Rosario la Bianca, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 108, 63, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda del padre maestro fra Francesco Compagnone, per la ricognizione del titolo di annue once 6 sul dazio di estrazione di frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 29 novembre 1842 il padre maestro fra Francesco Compagnone chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 6, col capitale di once 120, dovutagli sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 sono stati presentati dei nuovi documenti, i quali giustificano la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta sino al trasferimento della stessa in potere di D. Marco Antonio Compagnone padre dell'esponente.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio suddetto:

Atteso che dai documenti risulta, che il sopra espresso capi-

tāle di once 120 con la corrispondente rendita provvione da Gregorio Castelli, uno degli sborsanti del 1637, e che dopo varî passaggi pervenne in fino in potere di D. Marco Antonio Compagnone padre del ricorrente;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il su indicato dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo ultimo, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell' abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Marco Antonio Compagnone, e suoi aventi causa, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 12, 33, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

4 agosto 1843.

Sulla domanda di Donna Angela Caracciolo in de Benedictis e compagni, per ricognizione del titolo di annua rendita sull'estrazioni frumentarie per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Angela Caracciolo in de Benedictis e D. Giuseppe de Benedictis conjugi, e D. Serafino Sensales con domanda presentata alla gran Corte dei conti a 12 marzo 1842 chiedevano la ricognizione del titolo dell' annua rendita di once 4, 13, 0, 5, sul dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno; e presentavano alcuni documenti, cui in seguito della deliberazione profferita a 3 marzo 1843 hanno aggiunto un certificato estratto dall'archivio della disciolta conservatoria generale.

Il cavaliere D. Salvatore Cadelo con domanda suppletoria ha reclamato per liquidarsi a suo favore la metà della rendita anzidetta, esponendo che di essa una parte soltanto fu venduta a D. Serafino Sensales, ed ha presentato il corrispondente mandato di assento.

Dalle carte anzidette risulta, che due rendite per capitale di once 38, 10 l'una, dipendenti dallo sborso fatto da Giovanni Ambrogio Scribani, erano dovute sul dazio in discorso a Donna Maria Teresa e Donna Rosalia Cadelo; che la prima pervenne in potere della nominata Donna Angela Caracciolo in de Benedictis figlia ed erede di Donna Maria Teresa Cadelo; e che la seconda per la morte di Donna Rosalia Cadelo pervenne in potere del cavaliere D. Salvatore Cadelo di lei successore, dal quale fu venduta annua oncia 1, 7, 11, col corrispondente capitale, a D. Serafino Sensales per atto del 1 ottobre 1837.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Angela Caracciolo in de Benedictis e D. Giuseppe de Benedictis conjugi, cavaliere D. Salvatore Cadelo, e D. Serafino Sensales, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 7, 81, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Emmanuele Cannesi, per la ricognizione del titolo di annue once 11, 18, 7, 3, sul dazio di estrazione di frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 15 novembre 1842 D. Emmanuele Cannesi chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di una annua rendita di once 11, 18, 7, 3, dovutagli sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Con deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843 fu ordinato giustificarsi la rappresentanza dai primi sborsanti del 1637. Dai documenti intanto prodotti in sostegno della domanda viene solamente giustificata la provvenienza originaria di un'annua rendita di once 6, 6, col capitale di once 124, sino al trasferimento della stessa in potere dell'esponente.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio suddetto:

Atteso che dai documenti viene giustificato, che il su riferito capitale di once 124 soltanto con la corrispondente rendita provviene da Giovanni Ambrogio Scribani, uno degli sborsanti del 1637, e che oggi si appartiene al richiedente;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio di sopra espresso fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti del cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il su indicato dazio fu prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio prece-

dente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese d'amministrazione;

Considerato, che giusta il risultato del detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo ultimo, la rendita d'assegnarsi ai proprietari dello abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Emmanuele Cannesi nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 12, 74, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda dei fedecommessari ed esecutori della testamentaria disposizione del fu D. Agostino Greco, per la ricognizione di annue once 18 sull'estrazioni frumentarie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I fedecommessari ed esecutori della testamentaria disposizione del fu D. Agostino Greco con domanda presentata a 18 marzo 1842 chiedevano la ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 18 per capitale di once 360 sul dazio di tarì tre a salma su

i grani, e tarì due su gli orzi; e presentavano taluni documenti, dai quali risulta, che la rendita in discorso dal nominato D. Agostino Greco fu acquistata da potere di Donna Anna Tilotta e la Patria, e destinata nel suo testamento alla celebrazione d'una messa quotidiana.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Atteso che da altri interessati nel dazio in discorso è stato dimostrato, che la rendita acquistata dalla nominata Donna Anna Tilotta traeva origine dallo sborso fatto da Giovanni Ambrogio Scribani, onde niun dubbio rimane sulla provvenienza di quella, di cui si è reclamata la liquidazione;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettanto ai fedecommessari ed esecutori della testamentaria disposizione del fu D. Agostino Groco nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 36, 99, soggetta alle ritenuto fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 ottobre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda del diacono D. Agostino Marchiolo, per ricognizione del titolo di annue once 10 sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il diacono D. Agostino Marchiolo con supplica presentata a 20 marzo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria espose di godere once 6, 18, 1, in abbuonconto delle once 10 annuali di rendita sulla classe dei bimestranti dell'abolito dazio di tarì tre a salma su i frumenti, e di tari duo a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno: le stesse once 6, 18, 1, che sulle once 10 si apparteneano a D. Salvatore Marchiolo o Mancuso padre del richiedente, o stategli assegnate con altro partite di rendita a titolo di patrimonio ecclesiastico; domandava quindi, che fosse confermata la deliberazione della stessa gran Corte dei conti ordinaria degli 8 luglio 1820, in cui fu ammesso il titolo di D. Salvatore Marchiolo per annue once 10 col corrispondente capitale di once 200;

A sostenere la domanda tra gli altri documenti produsse:

1° Un mandato di assento spedito sotto li 17 dicembre 1806 in favore di D. Salvatore Marchiolo e Mancuso, per annue once 10 col capitale di once 200 sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno;

2° Ordinanza del giudice regio del circondario Tribunali del dì 7 giugno 1833, con cui fu ordinato, che le once 6, 18, 1 annuali di lordo dovute dal regio erario a D. Salvatore Marchiolo e Mancuso, abbuonconto di once 10 annuali sulla classe dei bimestranti, sieno dagli uficiali delle reali scrivania di razione e controloria generale assentate e pagate al diacono D. Agostino Marchiolo, dal giorno 16 maggio 1818 finchè il medesimo sarà in vita.

In adempimento poi della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo 1843, ha il richiedente presentata una serie di partite di banco con le quali si giustifica, che il capitale di cui si tratta per intermedie traslazioni deriva da quello sborsato da Giovanni Ambrogio Scribani alla regia corte nel 1637.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati di tale coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la metà del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto a D. Salvatore Marchiolo e Mancuso, o suoi legittimi rappresentanti, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 20, 55, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda di Donna Lucia Salsedo come tutrice legittima di D. Biaggio, Donna Giuseppa, e D. Giovanni Pineda, per ricognizione del titolo di annue once 5, 5, sul dazio di estrazione dei frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata il dì 11 febbrajo 1842 Donna Lucia Salsedo nella qualità di tutrice dei di lei figli minori D. Biaggio, Donna Giuseppa, e D. Giovanni Pineda, eredi di D. Giovanni Pineda, domandò alla gran Corte dei conti ordinaria la ricognizione del titolo di annue once 5, 5, col corrispondente capitale di once 103, 10, sul dazio di tarì tre per ogni salma di grano, e tarì due per ogni salma d'orzo che si estraevano per infra regno ed isole adiacenti: le stesse once 5, 5, una volta assentate a nome di D. Biaggio Pineda, e in fine per ordinanza del giudice regio del circondario esterno S. Lorenzo del 29 novembre 1838 assen-

tate a nome della ricorrente nella qualità di sopra dichiarata.

Oltre ai documenti che furono accompagnati alla domanda, in adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del 3 marzo 1843 si è presentato un certificato della controloria generale per cui si contesta, che il capitale rappresentato dalla richiedente per intermedie traslazioni deriva da quelli sborsati da Giovanni Ambrogio Scribani, e da Simone e Cosmo Zati alla regia corte nel 1637.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerato, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due a salma su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai legittimi eredi di D. Giovanni Pineda nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 10, 62, soggetta alle ritenute fiscali come

per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Salvatore Papè Principe di Valdina, per la ricognizione del titolo di annue once 4, 15, sul dazio di estrazione di frumenti ed orzi per infra regno

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 18 marzo 1842 D. Salvatore Papè principe di Valdina chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 4, 15, dovutagli sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Dietro la deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, di unita a nuovi documenti ha l'istante prodotto una nuova domanda, con la quale ha dichiarato, che per equivoco era stata chiesta l'ammessione del titolo per una rendita di once 4, 15, mentre la rendita dovutagli è in once 7, 7, 10, siccome risulta dai documenti, i quali giustificano anche la provvenienza originaria della suddetta rendita di once 7, 7, 10, col capitale di once 145, sino al trasferimento in potere del richiedente.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti del 5 agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî nogozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui si tratta:

Atteso che dai documenti risulta, che il suddetto capitale di once 145 con la corrispondente rendita in once 7, 7, 10, provviene da Giovanni Ambrogio Scribani uno degli sborsanti del 1637, e che attualmente trovasi assentato a favore dello istante principe di Valdina;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi un tal dazio, fu in pari tempo prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente il 1 gennajo 1819;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Salvatore Papè principe di Valdina nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 14, 90, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

4 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Benedetto Prado, per ricognizione del titolo di òncia 1 annuale sull' estrazioni frumentarie per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Benedetto Prado qual marito e dotatario di Donna Michela Anastasi con domanda presentata a 28 marzo 1842 chiedeva la ricognizione del titolo di un'annua rendita di oncia 1, dovutagli con precipuità sulle annue once 97, 26, 5, spettanti al barone D. Antonino Blundo sul dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno; e presentava all'uopo alcuni documenti.

In seguito della deliberazione profferita a 3 marzo 1843, attesa la tenuità della rendita implorava, che per la dimostrazione della provvenienza si fossero tenute presenti le carte prodotte da Donna Maria Teresa Varvaro per la giustificazione di una rendita di once 14, 27, che ha comune la origine con quella del reclamante, e presentava le fedi di banco delle ultime percezioni.

Da tutti i documenti di sopra cennati risulta, essere con effetto dovuta all'istante la rendita in discorso per capitale di once 20 dipendente dagli sborsi fatti da Giovanni Ambrogio Scribani, Giovanni Agostino Arata, Giovanni Andrea Massa, Simone e Cosmo Zati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i sette contratti stipulati a 5 agosto 1637 pel cambio di once 158040 fatto da diversi negozianti alla regia corte:

Considerando, che il dazio di tarì tre a salma su i grani, e tarì due su gli orzi che si estraevano per infra regno, ipotecato in quei contratti per cautela dei mutuanti, fu indi per la prammatica del 1651 assegnato in solutum con traslazione di dominio ai rappresentanti di quelli;

Che abolito con Real Decreto del 21 giugno 1819 il dazio in parola, fu al tempo stesso provveduto, che il compenso agli interessati dovesse stabilirsi sul coacervo della percezione decennale precedente al 1 gennajo 1819;

Che i risultati del coacervo, eseguito di officio giusta la deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Benedetto Prado qual marito e dotatario di Donna Michela Anastasi nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 2, e gr. 5, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda dell'Unione del Miseremini nella chiesa di S. Matteo nel Cassero di Palermo, per la ricognizione del titolo di annue once 267, 14, 10, sul dazio di estrazione di frumenti ed orzi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 16 marzo 1842 l'unito maggiore ed i congiunti dell'Unione del Miseremini nella chiesa di S. Matteo nel Cassero di Palermo chiedevano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione

del titolo di un'annua rendita di once 267, 14, 10, col corrispondente capitale, dovuta alla detta Unione sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Dietro la deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, di unita a varî documenti è stata presentata altra domanda dei suddetti unito maggiore e congiunti, non che dal beneficiale della Cappella di S. Maria di tutte le grazie fondata nella chiesa della su indicata Unione, con la quale, regolandosi la primitiva domanda, è stata chiesta l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 321, 6, 19, col capitale di once 6423, 29.

Dai documenti prodotti rilevasi, che il detto capitale di once 6423, 29, con la corrispondente rendita in once 321, 5, 19, e non già in once 321, 6, 19, provviene dai primitivi sborsanti del 1637, e che dopo varî passaggi pervenne in potere dell'Unione di cui si tratta; la quale onde soddisfare il beneficio istituito dall'abbate D. Marco Gezio nella Cappella di sopra indicata, ha fatto assentare una parte della rendita al beneficiale pro tempore della Cappella medesima.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui si tratta:

Atteso che dai documenti risulta, che il capitale di once 6423, e tt. 29, provviene dai primi sborsanti del 1637, e precisamente da Giovan Battista Scattini, Giovanni Agostino Arata, Giovanni Ambrogio Scribani, Simone e Cosmo Zati, e Giovanni Andrea Massa, e che oggi si appartiene alla Unione di cui è parola;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il dazio su indicato fu prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso do-

vesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio precedente al 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo ultimo, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla Unione del Miseremini nella chiesa di S. Matteo nel Cassero di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 660, e gr. 6, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

---

4 agosto 1843.

Sulla domanda del Conte D. Luigi Serra e consorti, per la ricognizione del titolo di annue once 20 sul dazio di estrazione di frumenti ed orzi per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il conte D.Luigi Serra, D. Antonio Arduino, D. Antonio Berretta,

D. Paolo Ganzio, D. Giovan Battista Arduino, ed il marchese D. Antonio Doria qual tutore di D. Giorgio Ignazio Luigi Grasso, e di D. Francesco Parodi, a 12 agosto 1841 chiedevano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 20 col capitale di once 400, per le rispettive rate, loro dovuta sull'abolito dazio di tarì tre su i grani, e di tarì due su gli orzi, per ogni salma che estraevasi per infra regno.

Dietro la deliberazione di questa gran Corte del 3 marzo 1843, sono stati prodotti dei nuovi documenti, dai quali mentre viene giustificata la provvenienza originaria della rendita di cui si tratta, ricavasi anche che non la intera rendita, ma sole once 18, 22, 10 annuali col capitale di once 375 si appartengono agli istanti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Visti i sette contratti di agosto 1637 pel cambio fatto alla regia corte da varî negozianti, cui fu ipotecato il dazio di cui è parola:

Atteso che dai documenti risulta, che il su riferito capitale di once 375 soltanto con la corrispondente rendita si appartiene oggi ai chiedenti, e che lo stesso provviene da Giovanni Ambrogio Scribani, uno degli sborsanti del 1637;

Ritenuto che con la prammatica del 1651 il dazio su riferito fu assegnato con traslazione di dominio ai rappresentanti il cambio del 1637;

Considerato, che abolitosi il su indicato dazio fu prescritto, che la rendita da darsi in compenso ai possessori dello stesso dovesse liquidarsi sul coacervo della percezione fatta nel decennio che precede il 1 gennajo 1819, con dedursene le spese di amministrazione;

Considerato, che giusta il detto coacervo, formato di officio in esecuzione della deliberazione di questa gran Corte del 17 febbrajo 1843, la rendita d'assegnarsi in compenso ai proprietarî dell'abolito dazio viene stabilita alla ragione di ducati 3 $^{425}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al conte D. Luigi Serra, D. Antonio Arduino, D. Antonio Berretta, D. Paolo Ganzio, D. Giovan Battista Arduino, ed al marchese D. Antonio Doria qual tutore di D. Giorgio Ignazio Luigi Grasso e di D. Francesco Parodi, per le rispettive rate, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 38, 53, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819 in poi, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 ottobre 1843.

GRANATARJ

Digitized by Google

Digitized by Google

28 luglio 1843.

Sulla domanda della Marchesa Donna Rosalia Guggino e Natale, per compenso di diritti sulla estrazione dei cereali per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

In data del 24 marzo 1843 S. E. il Ministro delle Finanze domandò lo avviso di questa gran Corte delegata sul compenso chiesto dalla famiglia del marchese Natale per taluni diritti aboliti sulla estrazione dei frumenti per infra regno, e trasmise all'uopo la relativa deliberazione profferita a 29 gennajo 1823 dalla gran Corte dei conti con una petizione degli interessati.

In questa petizione si faceva osservare, che la deliberazione in proposito non era stata ancora rassegnata a S. E. il Ministro

per la sovrana approvazione, e che alcuni errori materiali di calcolo a danno degl'interessati erano corsi nella liquidazione del compenso.

La deliberazione in discorso riguarda il compenso tanto dei reclamanti Natale quanto di D. Giuseppe Amato, agli uni e all'altro dovuto per i diritti che percepivano sull'estrazioni che si faceano dai caricatori di Girgenti, Sciacca, Licata, e Termini. Riteneva in fatto la gran Corte, che per due precedenti deliberazioni dei 4 marzo 1820 e 17 aprile 1822 avea ammesso il titolo del suddetto Amato al compenso di due piccoli e quarta parte di un piccolo nella estrazione del caricatore di Girgenti, di un piccolo e metà di un piccolo in quelle dei caricatori di Sciacca, Licata, e Termini, e metà di un piccolo nell'estrazioni del caricatore di Termini per l'isola di Lipari: che avea pure ammesso il titolo a favore della marchesa Donna Rosalia Guggino in Natale, cavaliere D. Francesco, ed abbate D. Gioachino Natale e Rao, per lo compenso perpetuo di un grano un piccolo e quarta parte di un piccolo a salma che percepivano nelle anzidette estrazioni dei caricatori di Girgenti, Sciacca, Licata, Termini, e da quest'ultimo caricatore per l'isola di Lipari; e finalmente avea pure ammesso il titolo ad eguale compenso a favore del parroco D. Ignazio, sacerdote D. Giovanni, Donna Giovanna, e Donna Marianna Natale e Ferrara per l'estrazioni suddette, ed avea dichiarato appartenere alla prima delle classi contemplate nello articolo 1° delle istruzioni del 17 marzo 1819. Quindi in vista della liquidazione sul fruttato del decennio precedente al 1 di gennajo 1819, tolte le spese di amministrazione, fu di avviso, che venissero assegnate sull'erario once 9, tt. 26, 9 annuali a D. Giuseppe Amato; once 19, 22, 18 alla famiglia Natale e Ferrara cioè, once 9, 26, 9 ai signori marchesa Donna Rosalia Guggino in Natale, cavaliere D. Francesco, ed abbate D. Gioachino Natale e Rao, e le rimanenti once 9, 26, 9 ai signori parroco D. Ignazio, sacerdote D. Giovanni, Donna Giovanna, e Donna Marianna Natale e Ferrara, per essi e loro successori in perpetuo dal 1 luglio 1819 in avanti.

A bene intendere il tenore di siffatta deliberazione è da saper-

si, che con domanda presentata alla detta gran Corte dei conti i signori Donna Rosalia Guggino in Natale vedova marchesa di Monterosato, cavaliere D. Francesco Natale, abbate D. Gioachino Natale e Rao, eredi universali del fu D. Gioachino Natale, il Dr. D. Ignazio Natale, sacerdote D. Giovanni, Donna Giovanna, e Donna Marianna, fratelli e sorelle Natale e Ferrara, aveano esposto, che per atto del 28 aprile 1704 la regia corte vendè a Giovanni Ruffino per la persona da nominare grani 4, 5 sulla estrazione che si facea per infra regno dai caricatori di Girgenti, Sciacca, Licata, e Termini;

Che a 20 gennajo 1705 detti grani 4, 5 furono assentati a nome di suora Maria Carrano in vigor di dispaccio patrimoniale;

Che la detta Carrano per atto del 29 luglio 1706 dichiarò appartenere li detti grani 4, 5, una col capitale di once 2939, 22, 10, al fu D. Tommaso Natale seniore; e per la di costui morte passarono in proprietà del fu D. Domenico Natale marchese di Monterosato giusta il mandato di assento del Tribunale del patrimonio del 26 novembre 1729;

Che dietro la morte di quest'ultimo per due mandati di assento dei 13 dicembre 1745 e 1 marzo 1746 furono assentati in quarta parte per ciascuno a nome di D. Ignazio, D. Giovanni, D. Gioachino, e D. Giuseppe Natale fratelli.

La quota del primo fu venduta al Banco di Palermo, e quella del secondo a D. Francesco Amato:quella spettante a D. Gioachino pervenne ai reclamanti Guggino in Natale, e Natale e Rao; e l'ultima pertinente a D. Giuseppe pervenne agli altri reclamanti fratelli e sorelle Natale e Ferrara.

A giustificare la loro domanda producevano diversi documenti, cioè:

1° L'atto della vendita fatta dalla regia corte;

2° Dispaccio patrimoniale del 26 novembre 1729, con cui si ordina assentarsi a nome di D. Domenico Natale marchese di Monterosato come erede universale del fu suo genitore D. Tommaso Natale i diritti sulla estrazione che da potere di D. Giovanni Ruffino compratore da potere della regia corte erano stati assentati a

nome di suora Maria Carrano, e dovuti cioè: grano 1 sul caricatore di Sciacca, grano 1, 3 sopra quello di Girgenti, grano 1 sopra quello di Licata, grano 1 sopra quello di Termini, e piccoli 2 sopra l'estrazioni di quest'ultimo caricatore per l'isola di Lipari, una col capitale di once 2939, 22, 10, 3;

3° Mandato di assento spedito dal maestro portolano a 1 marzo 1746, pel quale si ordina che li suddetti grani 4, 5 sulla estrazione dei caricatori sopra indicati, assentati per ordine del Tribunale del regio patrimonio a favore di D. Giuseppe, D. Giovanni, chierico D. Ignazio, e D. Gioachino Natale, si fossero assentati a nome degli stessi in quarta parte per ognuno;

4° Estratto del testamento fatto a 11 settembre 1781 da D. Gioachino Natale, con cui vengono nominati suoi eredi universali in tutti i di lui beni il marchese D. Tommaso Natalo, il sacerdote D. Gioachino Natale, D. Francesco, D. Matteo, e Donna Giuseppa Natale di lui nipoti fratelli e sorelle, figli del marchese D. Domenico Natale in egual parte e porzione per ciascuno;

5° Atto del 21 agosto 1819, in forza del quale il marchese di Monterosato D. Tommaso Natale, e la di lui moglie Donna Rosalia Guggino confermano la reciproca donazione fattasi precedentemente di tutti i rispettivi beni presenti e futuri in ampla e generale forma, compresi i mobili, danari ec;

6° Testamento di D. Giuseppe Natale fatto per via di pubblico notaro a 27 settembre 1781, pel quale vengono istituiti suoi eredi universali Donna Rosalia Natale e Ferrara di lui moglie, il sacerdote D. Francesco, il sacerdote D. Ignazio, il diacono D. Pietro, D. Giovanni, Donna Giovanna, e Donna Marianna Natalo suoi figli, con la reciproca tra loro cho morto uno succedan gli altri, e gli altri agli altri ad mentem juris;

7° Mandato di assento del 1 febbrajo 1810, pel quale la quota spettante al detto testatore degli enunciati diritti sull'estrazioni venne assentata a nome degli anzidetti figli ed eredi, esclusa la moglie;

8° Fede di morte dell'abbate D. Pietro Natale avvenuta il dì 11 maggio 1815;

9° Fede della morte del sacerdote D. Francesco Natale avvenuta a 23 ottobre 1819;

10° Relazione di liquidazione compilata a 22 aprile 1822 dalla real conservatoria generale, nella quale si dimostra che nel decennio da gennajo 1809 a tutto dicembre 1818 l'importo dei diritti conseguiti di lordo per ciascuna delle quote di grano 1, 1 1/4 era asceso alla somma di . . . . . once 148 7 » 4

Da quali scemale per ispese di amministrazione dedotte nei pagamenti fatti. . . . once 49 12 6 4

Rimase di netto il prodotto del decennio in once 98 24 14 »

La cui decima parte rappresentante il prodotto medio di uno anno importa la somma di once 9, 26, 9; e si dichiara tale essere il compenso spettante a D. Giuseppe Amato, altrettanta somma competere a Donna Rosalia Guggino e compagni, ed altrettanta a D. Ignazio Natale e compagni.

La gran Corte delegata nella sessione del 22 giugno 1843, osservando che non erasi ben giustificata in persona dei signori Natale la rappresentanza di D. Giuseppe, e D. Matteo Natale, ordinò che si fossero esibiti fra giorni quindici i documenti corrolativi.

In seguito di che è stata dalle parti presentata copia del testamento fatto a 27 agosto 1803 da D. Giuseppe Natale estratta dagli atti di notar D. Pietro Leonardi, pel quale nominò erede universale il sacerdote D. Gioachino Natale.

Più si è prodotto l' inventario ereditario dei di costui beni fatto ad istanza del su nominato erede.

In fine si è esibito un atto di notorietà formato innanti il giudice del circondario Palazzo Reale a 3 luglio 1843, dal quale risulta che alla fine dell'anno 1808 morì D. Matteo Natale ab intestato, e successe alla eredità dello stesso il di lui fratello D. Tommaso Natale marchese di Monterosato.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la su lodata ministeriale di S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze:

Vista la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 29 gennajo 1823, e la petizione dei ricorrenti:

Veduti in fine tutti i documenti di sopra enunciati:

Ha osservato, che dai documenti prodotti davanti la gran Corte dei conti ordinaria, e dagli altri esibiti in esecuzione di deliberazione di questa gran Corte delegata del 22 giugno ultimo, rimane chiaramente giustificata la pertinenza del diritto al compenso in favore dei componenti la famiglia Natale per le rate espresse nella deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 29 gennajo 1823;

Che il compenso avvisato dalla gran Corte medesima è conforme alla liquidazione precedentemente fatta dalla conservatoria generale;

Che non esistono in fatto gli errori di calcolo che i reclamanti nella petizione rassegnata a S. E. il Ministro hanno vagamente dedotto di essere corsi a di loro danno. L'accennata liquidazione trovasi in vece in corrispondenza dei coacervi e documenti che le servirono di base;

Che nulla essendovi in conseguenza da aggiungere o da togliere alla deliberazione su mentovata, potrebbe la stessa essere sottoposta alla sovrana approvazione di Sua Maestà (D. G.);

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Delibera

Rassegnarsi a S. E. il Ministro delle Finanze, potersi sottomettere alla sovrana approvazione la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del dì 29 gennajo 1823, circa il compenso chiesto dalla famiglia del marchese Natale per taluni diritti aboliti sulla estrazione dei frumenti per infra regno.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 novembre 1843.

---

11 agosto 1845.

Sulla domanda del Barone D. Giovan Battista Speciale, sacerdote D. Ignazio Fabri, e compagni, per compenso in rate sul grano uno sopra la estrazione dei frumenti dai porti della Sicilia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Giovan Battista Speciale, il sacerdote D. Ignazio Fabri, Donna Caterina Fabri nella qualità di madre e tutrice dei suoi figli minori D. Emmanuele e Donna Caterina, D. Salvatore Rallo nel nome di marito di Donna Enrica Majo, D. Carlo Calabrese tutore del di lui figliuolo D. Emmanuele, e D. Gaetano Cataliotti, con domanda presentata a 10 e 23 dicembre 1825, e con altra aggiunta a 6 febbrajo 1835, chiesero l'ammessione del titolo per conseguire il compenso nella rata loro rispettivamente dovuta sul grano uno sopra la estrazione di ogni salma di frumento dai porti della Sicilia.

Il titolo originario della spettanza di tale percezione si è un privilegio del Re Alfonso del 16 febbrajo 1445, esecutoriato in forma di atto di vendita a 17 agosto dell' anno stesso, con cui accennandosi i servizî renduti alla Real Corona da Andrea Gazzullo scriba e familiare del lodato Re Alfonso, ed in quel tempo

regente dell' uficio di protonotaro, gli fu venduto per se e suoi eredi e successori in perpetuo, e con la facoltà di alienare senza alcuna riserva di ricompra fiscale, il diritto di grano uno sopra la estrazione di ogni salma di frumento dai porti e caricatori di Sicilia, escluso soltanto il frumento necessario alla real casa e corte, per lo prezzo di ducati 602 di oro corrente, ossiano fiorini di camera, con effetto pagati.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 27 aprile 1839, tenendo presenti non che il titolo anzidetto, tutti gli altri documenti esibiti dai ricorrenti per giustificare i diversi successivi passaggi della suddetta percezione di grano uno, ammise il titolo per piccolo uno o metà di altro piccolo a favore del barone D. Giovan Battista Speciale; per una quarta parto di un piccolo a favore di D. Gaetano Cataliotti; per una quinta parte di piccoli due e tre quarti di un piccolo, che corrisponde a undici vigesimi di piccolo, a favore di Donna Enrica Majo vedova di D. Salvatore Rallo; per altra quinta parte di piccoli due e tre quarti di un piccolo a favore di D. Carlo Calabrese vedovo di Donna Lucrezia Majo in usufrutto duranto la di lui vita e viduità, ed in proprietà a favore di D. Emmanuelo Calabreso unico figlio ed erede universale di detta Donna Lucrezia; o por tre quinte parti di piccoli duo e tre quarti di un piccolo, in quanto alla proprietà in favore dei su riferiti capitano D. Salvatore, Donna Francesca, e Donna Lucrezia Majo, ed in quanto all' usufrutto finchè sarà vigente l'anticresi in favore dei su mentovati fratelli e sorelle di Fabri cioè, sacerdote D. Ignazio, D. Emmanuele, e Donna Carolina, quali donatari di Donna Teresa Milana, nella stessa quantità di undici ventesimi di piccolo per ognuno di essi. E dichiarò che tal titolo appartiene alla classe delle concessioni fatte mediante lo sborso effettivo del prezzo, ordinando che la regia scrivania di razione formi il coacervo del fruttato di detta rata di diritti per il ventennio prescritto dalle reali istruzioni del 17 marzo 1819, con detrarre soltanto la rata delle spese fatte dal regio erario per l'amministrazione.

I titoli e documenti annessi alla domanda suddetta sono i seguenti:

1° Privilegio suddetto del 16 febbrajo 1445;

2° Deliberazione della gran Corte dei conti, con la quale fu ammesso il titolo di D. Ignazio Fabri e consorti, per diritti sulla estrazione dalla Sicilia di tutte vettovaglie;

3° Domande pel compenso di D. Ignazio Fabri e consorti;

4° Deliberazione del Tribunale civile di Palermo, per registrarsi fra gli assegnatarî il Dr. D. Gaetano Cataliotti rappresentante la fu Donna Silvia Barresi e Bongiovanni;

5° Fede di banco in favore di Donna Silvia Barresi;

6° Privilegio del Re Alfonso in favore di D. Andrea Gazzullo;

7° Certificato di assento della controloria generale;

8° Assento in favore della marchesa Vanni;

9° Inventario della marchesa Vanni;

10° Fede di banco;

11° Donazione di alcuni diritti sulla estrazione in favore di D. Giovan Battista Speciale e Vanni;

12° Atto di morte di D. Giuseppe Vanni;

13° Atto di notorietà di D. Giuseppe Vanni;

14° Fedi di banco;

15° Certificato del matrimonio contratto da D. Giovan Battista Speciale con Donna Francesca Bondi;

16° Ordine di assento in favore di D. Antonio Majo;

17° Assegnazione in favore di Donna Teresa Milana;

18° Donazione di Donna Teresa Milana in favore dei coeredi Fabri;

19° Fedi di banco;

20° Assegnazione in favore di Donna Lucrezia Majo e consorti;

21° Testamento di Donna Lucrezia Majo;

22° Fede di morte di Donna Lucrezia Majo;

23° Inventario ereditario di Donna Lucrezia Majo;

24° Capitoli matrimoniali di Donna Lucrezia Majo, e D. Carlo Calabrese;

25° Dispaccio patrimoniale di assento in favore di D. Antonio Majo;

26° Fedi di banco.

Alquante altre fedi di banco sono state in seguito presentate, con lo scopo di giustificare la percezione avuta pei grani in discorso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che i documenti prodotti dimostrano la concessione di un grano sulla estrazione da tutti i caricatori di Sicilia, e che rimane giustificata la spettanza di piccoli quattro e mezzo dipendente da tal grano a favore dei seguenti individui:

Barone D. Giovan Battista Speciale . . .	piccolo	1 $^{10}/_{20}$
D. Gaetano Cataliotti	»	» $^{5}/_{20}$
Donna Enrica Majo vedova di D. Salvatore Rallo.	»	» $^{11}/_{20}$
D. Emmanuele Calabrese per la proprietà, e D. Carlo Calabrese per l'usufrutto durante la di lui vita e viduità	»	» $^{11}/_{20}$
D. Salvatore, D. Francesco, e Donna Lucrezia Majo per la proprietà, e sacerdote D. Ignazio, D. Emmanuele, e Donna Carolina Fabri durante l'anticresi in di loro favore	»	1 $^{13}/_{20}$
	Sono i piccoli	4 $^{1}/_{2}$

Considerando risultare dal sopra riportato privilegio, che la concessione ebbe luogo per causa di prezzo effettivamente sborsato, e che quindi il compenso d'asseguarsi ai termini dell' articolo 8° delle istruzioni del 17 marzo 1819 dovrà essere corrispondente ai prodotti del diritto istesso;

Che i risultati del coacervo dell'estrazioni dal 1792 al 1811, eseguito nell'interesse di tutti i possessori dei grani giusta la deliberazione di questa gran Corte del 7 luglio 1843, fatte le convenienti deduzioni, portano il compenso nella somma di ducati 97, 21 per ogni grano;

E che i diritti di cui si tratta furono aboliti con Real Decreto del 30 novembre 1824;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Veduta la deliberazione resa dalla gran Corte dei conti a 27 aprile 1839;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al barone D. Giovan Battista Speciale, D. Gaetano Cataliotti, vedova Donna Enrica Majo in Rallo, D. Emmanuele Calabrese, e per esso D. Carlo Calabrese per l'usufrutto durante la sua vita e viduità, D. Salvatoro, D. Francesco, e Donna Lucrezia Majo, e per essi durante l'anticresi il sacerdote D. Ignazio, D. Emmanuele, e Donna Carolina Fabri, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 72, 91, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembro 1841, salvo a dedursi le quàntità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 novembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Monistero del Santissimo Salvatore di Palermo, per ricognizione del titolo di una rendita di once 18, 8, e gr. 10 sul dazio di estrazione di cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La roverenda madre suora Emmanuela Maria Delcastillo abbadessa del Monistero del Santissimo Salvatore di Palermo con

supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria li 26 aprilo 1826 espose, che possedea l'annua rendita di once 22, 25, 10, per capitale al 4 per 100 di once 457, in virtù di contratto soggiogatorio del 22 dicembre 1699; e che questa rendita per effetto della bassa dal 5 al 4 per 100 fu ridotta ad once 18, 8, 10, con averne ricevuto dei pagamenti tanto dall'officio del maestro portolano, che dalla real tesoreria.

A sostenere la domanda presenta i seguenti documenti:

1° Atto stipulato dal luogotenente di protonotaro a 22 dicembre 1699, col quale la regia corte vendette al Monistero del Santissimo Salvatore di Palermo una rata di due quinte parti di una quinta parte di cinque grani per ogni salma di cereali da estraersi per fuori regno, per la somma capitale di once 457, produttiva l'annua rendita al 5 per 100 di once 22, 25, 10, quelle stesse che erano state assentate a nome di Caterina Adragna per mandato del Tribunale del real patrimonio del 23 marzo 1699, e che dalla regia corte erano state indi ricomprate ed incorporate;

2° Apoca agli atti del regio luogotenente di protonotaro stipulata a 4 febbrajo 1701, per la quale il tesoriero generale dichiarò ricevere dal detto Monistero le once 457 di capitale delle once 22, tt. 25, 10 annuali, ad effetto di girarsi e pagarsi a Caterina Adragna, da cui erano state alla regia corte rivendute;

3° Mandato spedito dal Tribunale del real patrimonio a 25 febbrajo 1701, con ordine di assentare e pagare a nome del Monistero richiedente le once 22, 25, 10 annuali per capitale al 5 per 100 di once 457;

4° Fede del banco di Palermo del 5 settembre 1795, in cui si attesta, che dal maestro portolano sul conto dei grani 55, 4 $^{20}/_{32}$ di piccolo, assegnati per soddisfazione al 5 per 100 ai granatari rimasti dalli grani 178, 4 $^{20}/_{32}$, soggetti alla bassa dal 5 al 4 per 100, furono in un mandato generale pagate al Monistero suddetto once 8, 28, per resto di once 9, 4, 4, importare del semestre da marzo ad agosto 1795 delle once 18, 8, 8 annuali come sopra, essendosi dedotti tarì 6, 4, per rata di spese di calcolo, spedizione del mandato, od altro;

5° Fede di banco del 2 luglio 1825, per la quale si rileva, che la real tesoreria pagò al Monistero oncia 1, 8, 6, per la mesata netta di maggio del detto anno delle once 18, 8, 8 annuali in parola.

Domandava in conseguenza l'abbadessa ricorrente, che la gran Corte ordinasse la continuazione dei pagamenti dell'anzidetta annua rendita, con dichiarare la classe a cui si appartiene a norma delle istruzioni del 17 marzo 1819.

La gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 28 agosto 1833 ammise il titolo del Monistero del Santissimo Salvatore di Palermo al compenso dell'annua rendita di once 18, 8, 8, che percepiva su gli introiti di grani sulla estrazione dei cereali per fuori regno; e dichiarò, che tale titolo appartiene alla classe dei diritti conceduti a perpetuità mediante lo sborso effettivo del prezzo.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che per il Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restan comprovati il titolo ed il possesso della spettanza in favore del Monistero richiedente;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero del Santissimo Salvatore di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 46, 37, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto, per le maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 novembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda di Donna Teresa Bajardi in Vanni, per ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 8, 25, 7, 2, sulle estrazioni di cereali dai porti e caricatori di Sicilia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il dì 21 aprile 1826 D. Arnoldo Vanni e Santacolomba qual marito di Donna Teresa Bajardi domandò l'ammessione del titolo per la rendita annuale di once 8, 25, 7, 2, col capitale di once 221, tt. 5, 6, 4, sul ramo delle tratte.

Con altra supplica del 20 agosto 1834 Donna Teresa Bajardi, rimasta vedova di D. Arnoldo Vanni e Santacolomba, domandò nel di lei nome proprio l'ammessione del titolo della rendita di cui è parola.

La gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 17 settembre 1834 ammiso il titolo di Donna Teresa Bajardi per la rendita annuale dovuta giusta la bassa del 1755 alla ragione del 4 per 100, dichiarando appartenere tale titolo alla classe delle concessioni fatte mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Dai documenti presentati risulta, che per atto del 7 settembre 1750 la regia corte concesse a D. Giovanni Bajardi il diritto di ricomprare da potere di D. Girolamo Brigandì la rendita che questi percepiva in once 11, 1, 15, 2 annuali, pel capitale al 5 per 100 di once 221, 5, 6, 4, sulla estrazione dei cereali per fuori regno; che eseguita la ricompra fu assentata la rendita di che si tratta a favore di D. Giovanni Bajardi per ordine del Tribunale del real patrimonio.

Resta parimenti comprovato, che per lettere patrimoniali del 1 giugno 1792 le once 11, 1, 15, 2, col corrispondente capitale al 5 per 100 di once 221, 5, 6, 4, già ridotte per la bassa dal 5 al 4 per 100 ad once 8, 25, 7, 2 annuali, furono assentate a nome di Donna Anna Bajardi come tutrice di Donna Teresa sua figlia; e che indi per ordine del gran camerario D. Gaspare Leone del 7 luglio 1815 le once 8, 25, 7, 2 vennero assentate in nome di D. Arnoldo Vanni e Santacolomba nella qualità di marito di Donna Teresa Bajardi.

Due fedi di banco, la prima del 17 settembre 1796, e la seconda del 2 luglio 1825, contestano i pagamenti della rendita fatti alla tutrice, ed al marito della richiedente Donna Teresa Bajardi.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che per il Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restano comprovati il titolo ed il possesso della spettanza in favore di Donna Teresa Bajardi in Vanni richiedente;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a Donna Teresa Bajardi nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 22, 44, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 novembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria di tutte le grazie nella contrada delli Divisi di Palermo, per ricognizione del titolo di una rendita di once 3 annuali sulla tratta dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'abbadessa del Monistero di S. Maria di tutte le grazie suora Maria Carmela Venturelli, con due suppliche presentate alla gran Corte ordinaria nei dì 25 aprile 1826, e 15 giugno 1839, espose di possedere per contratto del 4 luglio 1543 un'annua rendita di once 3 su i grani due a salma, dipendenti dai grani quattro che si dovcano a suora Mattea Dell'Arte messinesa sulla estrazione dei cereali per fuori regno, e che furono indi incorporati alla regia corte; e no domandò la corrispondente ammessione del titolo.

In appoggio alle dette due suppliche si sono presentati i seguenti documenti:

1° Atto stipulato in notaro D. Giovanni Nicolò Lazzari del dì 11 luglio 1643, in virtù del quale il duca di Monteleone D. Ettore Pignatelli per donazione irrevocabile concedette al Monistero richiedente la rendita di once 3 annuali col patto del ricattito alla ragione del 10 per 100, ipotecandone al pagamento tutti i suoi beni, e precisamente quei grani quattro che possedeva sulla estrazione dei cereali da tutti i caricatori;

2° Sequestro ad istanza del Monistero suddetto rilasciato al 1 marzo 1668 d'ordine del maestro portolano al detentore dei libri delle portolanie, per non pagare somma alcuna in causa dei grani due a salma sulla estrazione dei cereali in assento a nome di Donna Isabella Dell'Arte.

3° Lettere patrimoniali del 5 maggio 1699 dirette all'officio già soppresso delle regie fiscalie, in forza delle quali, premettendosi che dei quattro grani a salma sulla estrazione dei cereali, una volta dovuti al duca di Monteleone, indi a Giuseppa Greco, Leonarda Basile, e suora Mattea Dell'Arte, e di poi per la confisca dei beni dei Messinesi incorporati dalla regia corte, ne abbia la medesima per contratto del 16 gennajo 1678 presso il regio luogotenente di protonotaro venduto grani due a Francesco Perrone pro persona nominanda, si ordinava, che su gli introiti dei grani due rimasti alla regia corte se ne assentassero al Monistero richiedente once 3 annuali;

4° Fede della cessata conservatoria generale, per la quale si attesta, che a 28 agosto 1731 nei libri della medesima si fece assento delle dette once 3 annuali a nome del citato Monistero;

5° Tre fedi del banco di Palermo contestanti, che dal conto corrente della regia corte furono pagate al Monistero indicato once 3 a 17 gennajo 1809, oncia 1, 14, 15 a 25 febbrajo 1818, e tarì 16, 16 a 15 novembre 1822, in causa delle suddette once 3 annuali.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che per il Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e di portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restano comprovati il titolo ed il possesso della spettanza in favore del Monistero ricorrente;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria di tutte le grazie nella contrada delli Divisi di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 3, 4, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 novembre 1843.

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria la Concezione e S. Carlo sotto la regola di S. Teresa di Messina, per ricognizione del titolo di once 14, 22, 6, 1 annuali sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La prioressa del Monistero di S. Maria la Concezione e S. Carlo sotto la regola di S. Teresa di Messina con due suppliche presentate alla gran Corte ordinaria nei dì 5 febbrajo 1834, e 19 aprile 1838 espose, che possedea sulla estrazione dei cereali per fuori regno una rendita di once 18, 12, 17, 4 annuali, col capitale corrispondente alla ragione del 5 per 100, in seguito per la bassa dal 5 al 4 ridotta ad once 14, 22, 6, 1; e quindi chiedeva con la prima l'ammessione del titolo, e gli ordini per la liquidazione del compenso: con la seconda poi in vista del Reale Rescritto del 22 ottobre 1826 implorava l'assento della rendita stessa, ed il pagamento di risulta dal dì che gli venne mancato.

In appoggio alle dette due suppliche presentò tre fedi del banco di Palermo in oncia 1, 1, 3 per una, dei 5 marzo, 1 aprile, e 2 luglio 1825, con causale per maturazioni delle once 14, 22, 6, 1, di cui è parola.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte delegata del dì 15 novembre 1842, si sono presentati i documenti che seguono:

1° Dispaccio patrimoniale del dì 12 gennajo 1756 estratto dall'archivio generale, con cui si contesta, che fra le partite di rendita, per le quali fu in seguito delle disposizioni della giunta delle tande ordinata la ribassa dal 5 al 4 per 100, si comprende il Monistero di S. Maria la Concezione e S. Carlo sotto titolo di S. Teresa di Messina per annue once 18, 12, 17, 4, discalate ad once 14, 22, 6, 1;

2° Deliberazione della Commessione incaricata della verifica dei

titoli del debito della tesoreria generale di Sicilia del 3 settembre 1839, con cui fu dichiarato, non trovarsi luogo a deliberare allo stato sulla domanda relativa alla rendita di cui si tratta, perchè pendente presso la gran Corte dei conti la liquidazione del compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restan comprovati il titolo ed il possesso della spettanza a favore del Monistero richiedente;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria della Concezione e S. Carlo sotto la regola di S. Teresa di Messina nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 37, 40, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per le maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 novembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Chiara di Palermo, per compenso di annue once 109, 2, 12, sul ramo dei granatari sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Monistero di S. Chiara di Palermo con domanda presentata a 26 agosto 1826 chiedeva l'ammessione del titolo di due annue rendite sulla estrazione dei cereali per fuori regno, l'una in once 73, 21, 11, e l'altra in once 35, 11, 1.

I documenti presentati dimostrano, che la regia corte vendè a D. Gregorio Castelli con atto del 13 agosto 1640 il diritto di grani 48 sulla estrazione anzidetta; che di questi grani 48 per sentenza del 30 giugno 1679 pervennero al reclamante Monistero qual rinunziatario di Donna Brigida Castelli, una delle eredi del nominato compratore, grani 4 ½, di cui si vede fatto assento a 13 settembre di detto anno.

Risulta pure, che a 10 aprile 1686 furono assentate a nome delle sorelle suora Candida Maria, e suora Gregoria Maria Castelli annue once 45, 4, 12, 1, pria dovute alla illustre Donna Giovanna Denti marchesa della Rosa su i diritti della estrazione dei cereali per fuori regno.

Risulta in fine da due fedi di banco del 4 febbrajo 1825, essere stata pagata dalla tesoreria generale al Monistero suddetto una mesata della rendita su riferita.

In vista dei sopra enunciati documenti, e vedute l'ordine della giunta delle tande del 12 gennajo 1756 per la riduzione delle rendite dei granatari dal 5 al 4 per 100, dal quale scorgeasi che il Monistero di S. Chiara pei grani 4 e piccolo 1 ebbe assegnate annue once 73, 21, 11, ed altre once 35, 11, 1 per cento della rendita posseduta dalle moniali suora Candida, e suora Gregoria Castelli, la gran Corte in data del 31 luglio 1833 ammettea il

titolo del Monistero, per ottenere la liquidazione delle due rendite in discorso; e la scrivania di razione rassegnava in seguito il progetto, che farebbe risultare la rendita d'assegnarsi nell'annua somma di once 98, 14, 15, 2.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando, che i documenti prodotti dimostrano appartenere al reclamante Monistero il capitale delle due rendite delle quali si è chiesto il compenso, nella totale somma di once 109, 2, 12;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato da questa gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, il compenso dovuto ai proprietarî di simili rendite ricade alla ragione di ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Chiara di Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 276, 70, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto, e per conto delle annate da gennajo 1825 in poi.

Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 2 novembre 1843.

---

11 agosto 1845.

Sulla domanda di D. Francesco Emmanuele Agras Duca di Castelluccio, e compagni, per compenso del diritto di grano 1, 5, 7/10 sull' estrazioni dei frumenti orzi ed altri cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Emmanuele Agras duca di Castelluccio con due domande presentate alla gran Corte dei conti ordinaria a 27 dicembre 1825, e 14 agosto 1826, espose appartenerglisi grano uno piccoli quattro e cinque decimi sulla estrazione dei frumenti, orzi, legumi, ed altre vettovaglie per fuori regno. E poichè tali diritti vennero aboliti col Real Decreto del 30 novembre 1824, chiese l'ammessione del titolo e la liquidazione del compenso corrispondente.

Fece osservare, che siffatta rendita trae origine in quanto a grano uno da concessione fatta nella stessa somma il 28 gennajo 1439 dal Re Alfonso al nobile Simone de Moncada, dietro varie successioni e distrazioni pervenuto in suo potere per mandato di assento del 10 luglio 1788.

Il rimanente in piccoli quattro e cinque decimi gravato sul tarl dei baroni dipende da grano uno sulla estrazione delle vettovaglie concesso dal Re Alfonso per privilegio del 1421 ad Enrico Russo, e per fede di assento del 10 luglio 1788 pervenne allo istante, tranne le rate di tre decimi di piccolo spettanti a Donna Marianna Notarbartolo in S. Martino; altri tre decimi di piccolo a D. Antonino Agras e Cincione dei duchi di Castelluccio; altri

tre decimi di piccolo alla signora Donna Agata Agras ; ed altri sei decimi di piccolo alla signora Donna Anna Cardinas.

La signora Donna Marianna Notarbartolo in Sammartino con l'autorizzazione del duca di Montalbo di lei marito in data del 24 aprile 1826 con domanda presentata alla gran Corte chiese l'ammessione del titolo, e liquidazione di compenso dei tre decimi di piccolo indicati di sopra.

Altra domanda fu presentata a 29 aprile 1826 a nome delle signore Donna Maria Aloisa, e Donna Maria Carmela Wanasbroeck, con la quale esposero possedere sei decimi di piccolo dipendenti dalli due grani concessi coi due privilegi di sopra citati a Simone de Moncada ed Enrico Russo, dai quali pervennero alla signora Agata Agras, e per assento del 24 gennajo 1762 furono intestati alla signora Donna Anna Cardinas; e siccome il titolo delle ricorrenti ha l'origine istessa della rendita del duca di Castelluccio, essendo comuno la contestazione, chiesero atto d'intervento nella stessa, affine di aver pronunziata l'ammessione del titolo, ed ottenerne il legale compenso mediante la debita liquidazione.

Una quarta domanda fu in fino presentata lo stesso giorno 29 aprile 1826 da parte di Donna Faustina Agraz e Giambruno, D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna barone di S. Vincenzo qual marito e dotatario di Donna Marianna Agras o Giambruno, e la signora Donna Beatrice Tomaselli vedova del cavaliero D. Salvatore Agras, come madre e legittima tutrice di D. Antonino, D. Giuseppe, Donna Sebastiana, e Donna Maria Antonia Agras e Tomaselli figli minori ed eredi del nominato D. Salvatore.

I reclamanti esposero appartener loro tre decimi di piccolo dipendenti dai grani due concessi come sopra nel 1421 e 1439 sulla estrazione dei frumenti, orzi, legumi, ed altro vettovaglie per fuori regno sotto la rubrica di minuti, la quale somma di tre decimi di piccolo fu assentata a 16 dicembre 1758 a nome di D. Antonino Agras e Cincione in virtù di lettere patrimoniali, e quindi pervenne agli esponenti; i quali perchè il loro titolo trae diritto e ragione dalla contestazione pendente col duca di Castelluccio, essendo loro comuno tanto la stessa contestazione, quanto i do-

cumenti presentati dal nominato duca, chiesero intervenire nella contestazione medesima, avere ammesso il loro titolo, e liquidato il compenso corrispondente.

In sostegno delle rispettive domande furono presentati i documenti che seguono, cioè:

In quanto al duca di Castelluccio D. Francesco Emmanuele Agras alquante carte si erano prodotte, ma dietro supplica dello interessato, ed ordine del Presidente della gran Corte dei conti, si vede essergli state restituite previa ricevuta a 23 ottobre 1828.

Annessi però ad una supplica ha prodotto ora i seguenti documenti:

1° Privilegio dato in Palermo a 15 settembre 1457, col quale per servizi prestati e da prestarsi da Aloisio de Salamone conferma, ed approva in sua persona la vendita fatta da Antonino Russo conte di Sclafani a Ruggiero Salamone di lui padre, del grano uno sulla estrazione dai porti e caricatori *et maritimis*, conceduto nel 1422 ad Enrico Russo padre del nominato Antonino pei servizi prestati e spese sostenute per la difesa del Re e della Regina Giovanna, con la facoltà di vendere ed alienare. Questa vendita processe, tanto pel grano anzidetto, quanto per la terra di Militello, per lo prezzo di 7000 fiorini d' oro alla ragione di tarì sei per uno, e più once 150;

2° Certificato delle investiture di detto grano da Ruggiero Salamone figlio di Luigi nel 1490 fino a Donna Agata Agras, rilasciato dal maestro notaro della regia cancelleria a 6 febbrajo 1826;

3° Certificato estratto dai registri esistenti nello archivio della conservatoria generale, indicante tutti gli assenti fatti pel grano anzidetto fino a quello del 17 febbrajo 1728 in persona di D. Alonso, e Donna Agata Agras marchese e marchesa dell'Unia;

4° Privilegio dato in Palermo a 28 gennajo 1439, col quale si ordina eseguirsi la concessione fatta per privilegio precedente a Simone Montecateno di un grano sulla estrazione delle vettovaglie dai porti, caricatori, *et maritimis* del regno di Sicilia, e delle isole adiacenti, con la facoltà di venderlo ed alienarlo, quello stesso un tempo conceduto a Giovanni Vitellino. E ciò in rimunerazione

dei servizi resi dal nominato Simone Montecateno, e suoi predecessori, e specialmente in Sardegna in tempo della ribellione di quel regno;

5° Certificato estratto dai registri della disciolta conservatoria generale, indicante i successivi assenti fatti del grano suddetto sino a Donna Agata e D. Alonso Agras marchese e marchesa dell' Unia;

6° Domanda fatta a 17 marzo 1735 dalla nominata Donna Agata Agras per ottenere le investiture degli anzidetti due grani;

7° Ordine viceregio del 13 maggio 1748 diretto al maestro portolano per pagarsi alla stessa i su riferiti grani due sull' estrazioni;

8° Copia conforme estratta dai registri della conservatoria generale dello assento suddetto a favore di Donna Agata Agras. Si legge in piè di questo assento la nota seguente: Il sopraddetto assento è stato lineato, e vaca per aversi spedito nuovo assento a nome del reverendo abbate D. Ignazio Maurigi come amministratore sotto li 28 marzo 1749;

9° Investitura di uno dei detti grani presa da Donna Eleonora Agras duchessa di Castelluccio, tutrice di D. Giuseppe Agras duca di Castelluccio di lei figlio minore erede di Donna Agata, a 15 ottobre 1749;

10° Certificato estratto dai registri della conservatoria generale a 19 aprile 1825, pel quale si attesta, che D. Francesco Agras duca di Castelluccio tiene e possiede la ragione di grano 1, 4 $^{8}/_{10}$ di piccolo sulla estrazione dei frumenti, orzi, legumi, ed altre vettovaglie, dipendenti dalli grani due posseduti da suo padre D. Giuseppe, stante $^{3}/_{10}$ di piccolo assentati a nome di D. Antonino Agras e Cincione, $^{3}/_{10}$ di piccolo a nome di Donna Agata Agras e Cincione, $^{6}/_{10}$ di piccolo a nome di Donna Anna Cardinas. Si soggiunge che dei detti grano 1, 4 $^{8}/_{10}$ furono assentate once 24 annuali con precipuità a Donna Rosalia Niol e figliuoli durante vita, e $^{3}/_{10}$ di piccolo a favore del duca D. Giovanni Sammartino e Colonna maritali nomine di Donna Marianna Notarbartolo ed Agras donataria della fu Donna Agata Notarbartolo ed Agras marchesa di Carcaci;

11° Due fedi di banco dei 5 settembre 1817 e 25 giugno 1822, comprovanti due pagamenti fatti al nominato D. Francesco Agras per la ragione suddetta di grano 1, 4 $^{5}/_{10}$ rimastigli dal grano 1, 4 $^{8}/_{10}$, e per esso allo abbate D. Tommaso Landolina, a compimento di once 478, 26, 12, ed in conto di once 1214, 3, 12, dovutegli a tutto giugno 1817 per le annue once 109, 23, 15 assentatesi vitalizie.

La signora Donna Marianna Notarbartolo in Sammartino presentò:

1° Capitoli matrimoniali della signora Donna Agata Agras e Parisi con l'illustre D. Giuseppe Antonio Notarbartolo, formati in data del 18 giugno 1761, e depositati presso il notaro D. Antonio Maurici, pel quale atto la nominata sposa dotò se stessa di tutti i suoi beni mobili, stabili, urbani, rusticani, allodiali ec.;

2° Dispaccio patrimoniale del dì 8 settembre 1802, prescrivente assentarsi a nome del duca di Montalbo D. Giovanni Sammartino maritali nomine di Donna Marianna Notarbartolo ed Agras, donataria della fu Donna Agata Notarbartolo ed Agras di lei madre, tre decimi di piccolo sulla estrazione dei frumenti, orzi, legumi, ed altre vettovaglie per fuori regno;

3° Altro dispaccio patrimoniale del 14 luglio 1810, che ordina assentarsi la su indicata rendita a nome della nominata Donna Marianna Notarbartolo in Sammartino qual retenzionaria delle sue doti;

4° Fede di banco del dì 8 febbrajo 1822, contestante il pagamento di tarì 2, 15 fatto alla stessa per conto della rendita suddetta.

Le signore Wanasbroeck presentarono:

1° Nota di assento di sei decimi di piccolo fatto a 24 gennajo 1762 a favore del Dr. D. Giuseppe Angotta proccuratore generale di Donna Anna Cardinas ed Agras vedova di D. Giovanni Agras, madre tutrice e curatrice di Donna Agata, D. Giovanni, e D. Francesco Agras, figli ed eredi del detto D. Giovanni, quale assento ebbe luogo per causa di legittima spettante a quest'ultimo qual'uno dei cinque figli di Donna Agata Agras sul grano 1, 5 $^{4}/_{10}$, che stavano

a nome del reverendo Dr. D. Ignazio Maurigi amministratore generale degli eredi particolari, e dello erede universale della nominata Donna Agata Agras;

2° Altra nota di assento eseguito a 1 ottobre 1779 dei suddetti tre decimi di piccolo, a favore di D. Enrico Wanasbroeck qual marito e maritali nomine di Donna Agata Agras, alla quale spettarono tanto come figlia ed erede di D. Giovanni Agras, quanto come erede ancora degli altri due figli D. Francesco, e D. Giovanni, che aveano cessato di vivere;

3° Altra nota di assento fatto a 29 ottobre 1793 per la morte del nominato D. Enrico Wanasbroeck a favore della di lui moglie Donna Agata Agras Wanasbroeck;

4° Transunto del testamento di Donna Agata Agras e Cardinas vedova di D. Enrico Wanasbroeck, pel quale atto istituisce suoi eredi unici ed universali i di lei due figli. Si attesta in seguito che gli eredi della nominata testatrice erano Donna Maria dei Dolori Luisa Wanasbroeck ed Agras figlia della stessa e moglie di D. Antonio Tommaso Perez de Hita, e Donna Maria del Carmine Wanasbroeck Salcedo come unica erede del defunto D. Giovan Battista Wanasbroeck ed Agras altro figlio della testatrice;

5° Fede di banco del 23 novembre 1822, attestante il pagamento di tarl 3, 5, 2, a Donna Agata Agras vedova del fu D. Enrico Wanasbroeck per la ragione di sei decimi di piccolo.

Da parte di Donna Faustina Agras e Giambruno, D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna, e Donna Beatrice Tomaselli furono presentati i seguenti altri documenti:

1° Ordine viceregio del 16 dicembre 1758, prescrivente che delli grani 2 sulla estrazione un tempo dovuti a Donna Agata Agras, se ne fossero assentati sei decimi di piccolo, cioè tre decimi a favore di D. Antonio Agras e Cincione, ed altrettanti a favore di Donna Agata Agras e Cincione per ragion di legittima, spettanti agli stessi come figli del suddetto Melchiore Agras uno dei cinque figli della nominata Donna Anna Agras, e ciò giusta l'atto di contentamento del duca di Castelluccio stipulato a 6 dicembre 1758 da notar D. Salvatore Palumbo di Palermo;

2 Altro ordine viceregio del 26 marzo 1768, pel quale s'impone al conservatore generale del real patrimonio che li tre decimi di piccolo sull' estrazioni intestati a D. Antonino Agras e Cincione, fossero assentati a nome di Donna Sebastiana Agras e Giner Giambruno vedova del nominato D. Antonino, come tutrice e pro tempore curatrice di D. Melchiore, D. Pietro, D. Gioachino, D. Salvatore, Donna Anna, e Donna Faustina Agras, e del postumo o postuma, uno o più nascituri dal ventre pregnante della suddetta Donna Sebastiana, figli ed eredi universali del suddetto fu D. Antonino Agras e Cincione di loro rispettivamente marito e padre morto ab intestato; e ciò in virtù di elezione di tutela e curazia spedita per gli atti della regia corte pretoriana del 12 dicembre 1767, ed inventario ereditario e tutelare del 16 dello stesso mese;

3° Mandato di assento del 24 maggio 1788. Per questo atto ad istanza di D. Salvatore Agras e Giner Giambruno si ordina ai governatori del banco che delle somme esistenti, girate e da girarsi tanto a nomo di Donna Anna Maria Agras Ferro e Cincione, quanto a nome di Donna Sebastiana Agras Giner Giambruno vedova del fu D. Antonino Agras qual tutrice e curatrice di D. Melchiore, D. Pietro, D. Gioachino, D. Salvatore, Donna Anna, Donna Faustina, e del postumo o postuma da nascere dal ventre pregnante di detta Donna Sebastiana, figli od eredi del nominato D. Antonino, se ne dovessero assentare tre quarte parti a nome di D. Salvatore Agras e Giner Giambruno, cioè in quanto ad una quarta col nome proprio, e per le rimanenti due quarte parti come proccuratore di Donna Anna, e Donna Faustina Agras di lui sorelle; e ciò stanto essere spirata la tutela suddetta per la morte della detta Donna Sebastiana, e le indicate tre quarte parti spettare agli stessi D. Salvatore, Donna Anna, e Donna Faustina, quali tre dei quattro eredi universali del nominato D. Antonino Agras rimasti dai sei eredi universali dello stesso, stante la rinuncia fatta, in occasione della professione, dagli stessi in favore di Donna Sebastiana loro madre, e come tre dei quattro eredi universali della stessa giusta il testamento del dì 8 agosto 1786 stipulato da notar D. Ferdinando Milana;

4° Mandato di assento spedito a 7 agosto 1819 dallo spettabile di Todaro giudice della seconda commessione provvisoria, pel quale fu ordinato al razionale dell'amministrazione della portolania, che dei tre decimi di piccolo sopra l'estrazioni intestati a Donna Sebastiana Agras e Giambruno vedova dell'illustre D. Antonino Agras e Cincione come tutrice dei di lei figli, se ne dovessero assentare due terze parti di detti tre decimi di piccolo a favore di Donna Faustina Agras, e D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna barone di S. Vincenzo maritali nomine di Donna Marianna Agras e Giambruno;

5° Due fedi di banco dei 23 novembre 1822 e 1 febbrajo 1823, giustificanti il pagamento di once 2, 10, 12 a Donna Sebastiana Agras coi nomi di sopra, cioè in quanto a tarì 1, 12 dalla tesoreria per conto dei sopra detti tre decimi di piccolo, e in quanto ad once 2, 9 per polizza di D. Salvatore Longo senza esprimersene la causa;

6° Ordinanza del 7 gennajo 1823 resa dal giudice del circondario Tribunali, prescrivente che tutte le somme sino alla quantità di once 100, girate e da girarsi nel banco a nome tanto di Donna Sebastiana Agras e Giambruno vedova di D. Antonino Agras e Cincione in qualità di tutrice e curatrice come sopra, quanto a nome di Donna Anna Maria Agras Ferro e Cincione, e del padre D. Guglielmo Agras Cassinese, si pagassero alla signora Donna Faustina Agras, a D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna barone di S. Vincenzo qual marito e dotatario di Donna Marianna Agras e Giambruno, e alla signora Donna Beatrice Tomaselli vedova di D. Salvatore Agras come madre e legittima tutrice dei di costui figli minori ed eredi; e ciò per le rate ad ognuno di essi spettanti.

La gran Corte dei conti ordinaria nella seduta del 20 giugno 1827, ritenuto che dai documenti presentati costava in fatto la provvenienza di grani due sulla estrazione sino ad Agata Federico moglie di Alonzo Agras marchesa della Unia autrice comune degl'istanti;

Considerando che le domande degl'istanti per l'intervento volon-

tario dipendeano tutte da unico esame di titolo, dapoichè sono basate sulle stesse originarie concessioni, e non variano che nelle rate della rendita;

Considerando, che coi documenti prodotti restava giustificato il titolo di D. Francesco Emmanuele Agras alla consecuzione di grano uno piccoli quattro e cinque decimi;

Che parimenti restava giustificato il titolo a tre decimi di piccolo nella persona della duchessa di Montalbo Donna Marianna Notarbartolo;

Che risultava ancora giustificato il titolo a sei decimi di piccolo nella persona di Donna Maria Luisa Wanasbroeck in Perez de Hita, e di Donna Maria Carmela Wanasbroeck in de la Croce Verdes;

Che all'incontro non risultava intieramente e nitidamente comprovato il titolo di Donna Faustina Agras e Giambruno, di D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna barone di S. Vincenzo qual marito e dotatario di Donna Giovanna Agras e Giambruno, e di D. Domenico Tomaselli;

Considerando, che le prime concessioni erano state fatte per servizî distintamente enarrati, e che i grani due sull'estrazioni erano stati aboliti con i Reali Decreti dei 21 giugno 1819, e 30 novembre 1824;

Pronunziando preparatoriamente ammise come intervenienti volontarî Donna Maria Luisa Wanasbroeck in Perez de Hita, Donna Maria Carmela Wanasbroeck in de la Croce Verdes, Donna Faustina Agras e Giambruno vergine, D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna barone di S. Vincenzo qual marito e dotatario di Donna Marianna Agras e Giambruno, e Donna Beatrice Tomaselli vedova del cavaliere D. Sebastiano Agras come madre e legittima tutrice di D. Antonino, D. Giuseppe, D. Sebastiano, e Donna Maria Antonia Agras e Tomaselli, quali figli minori ed eredi del detto D. Salvatore Agras; e riunì le domande del duca di Castelluccio, e di Donna Marianna Notarbartolo in S. Martino duchessa di Montalbo.

E pronunziando sul merito ammise il titolo di D. Francesco

Emmanuele Agras duca di Castelluccio al compenso di grano uno piccoli quattro e cinque decimi, dovuti sopra ogni salma delle vettovaglie che si estraevano dai porti e caricatori di Sicilia.

Ammise il titolo di Donna Marianna Notarbartolo duchessa di Montalbo al compenso di tre decimi di piccolo del diritto anzidetto;

Ammise il titolo di Donna Maria Luisa Wanasbroeck in Perez de Hita, e di Donna Maria Carmela Wanasbroeck in de la Croce Verdes al compenso di sei decimi di piccolo del diritto medesimo.

Dichiarò questo appartenere alla classe delle concessioni fatte per causa rimuneratoria vera, con farsi la liquidazione della rendita rispettiva giusta l'articolo 9° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, e sulle basi stabilite dallo articolo 21° del Real Decreto del 21 giugno 1819.

Dichiarò altresì non trovar luogo a deliberare allo stato sull'ammessione del titolo per sei decimi di piccolo di detto diritto, chiesta da Donna Faustina Agras e Giambruno vergine, da D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna barone di S. Vincenzo qual marito e dotatario di Donna Marianna Agras e Giambruno, e da Donna Beatrice Tomaselli vedova del cavaliere D. Salvatore Agras come madre e legittima tutrice di D. Antonino, D. Giuseppe, D. Sebastiano, e Donna Maria Antonia Agras e Tomaselli, quali figli minori del detto D. Salvatore Agras.

In seguito di tal deliberazione nuova domanda presentarono il 12 aprile 1831 queste ultime, Donna Faustina Agras e Giambruno, Donna Marianna Agras e Giambruno vedova del cavaliere D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna barone di S. Vincenzo, e Donna Beatrice Tomaselli vedova del cavaliere D. Salvatore Agras nella suddetta qualità di tutrice dei di costui figli.

Esposero che essendo cessato di vivere il detto Sardano Lanterna, le domande da costui presentate restavano a nome della detta Donna Marianna Agras e Giambruno, chiesero che gli si fosse dato atto di riassunzione d'istanza, e farsi diritto alle precedenti domande, con ammettere il titolo in di loro favore al compenso di tre decimi di piccolo loro appartenenti, ed in addizione delle carte allora presentate alligarono i seguenti documenti:

1° Mandato di assento del 9 agosto 1788, pel quale si ordinò ai governatori del banco, che delle somme esistenti, girate e da girarsi a nome di Donna Anna Maria Agras Ferro e Cincione, e di Donna Sebastiana Agras Giner Giambruno vedova del quondam D. Antonino Agras e Cincione qual tutrice dei di costui figli, se ne dovesse pagare una quarta parte a D. Melchiore Agras Giner Giambruno, qual'uno dei quattro figli del fu D. Antonino Agras e Cincione, e ciò stante essere spirata la tutela per la morte della detta Donna Sebastiana, e le altre tre quarte parti essere state assentate a nome di D. Salvatore Agras, e compagni;

2° Inventario ereditario dei beni del fu D. Melchiore Agras compilato per cura di D. Salvatore, e Donna Faustina Agras, e Donna Marianna Agras e Lanterna fratello e sorelle del defunto, e dello stesso eredi universali per testamento di agosto 1818 in notar Saitta di Palermo. In questo inventario non si fa parola del diritto sulla estrazione, ma s'inserì la riserba che se vi mancassero beni e diritti che appartenessero alla eredità suddetta, si dovessero riputare come espressamente nello stesso inventario descritti;

3° Fede di morte del cavaliere D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna avvenuta a 8 agosto 1829.

Una terza domanda fu indi presentata a 27 marzo 1834 dalle stesse Donna Faustina Agras, Donna Marianna Agras vedova, e Donna Beatrice Tomaselli vedova di D. Salvatore coi nomi di sopra, con la quale chiesero nuovamente l'ammessione del titolo al compenso dei tre decimi di piccolo, ed implorarono essere ammessi come intervenienti in causa nella domanda di liquidazione prodotta dal duca di Castelluccio, e suoi aventi diritto, e liquidar la rata loro spettante pei tre decimi di piccolo in discorso.

D'altra parte la scrivania di razione sopra un certificato del razionale D. Salvatore Donatuti capo contabile della direzione generale dei dazi indiretti estratto dai libri dell'abolita portolania e caricatori, certificato che non è annesso alla produzione, compilò la relazione di liquidazione del compenso spettante a D. Emmanuele Agras duca di Castelluccio pel diritto di grano uno pic-

coli quattro e cinque decimi sulla estrazione di ogni salma di vettovaglie.

In tale relazione gli introiti del decennio corso da gennajo 1809 a tutto dicembre 1818 furono portati per la somma di . . . . . once 371 5 5 »

Furono dedotte per ispese di amministrazione che in detto decennio si erano ritenute . . . . » 31 29 7 »

E se ne ricavò l'ammontare di netto della percezione in . . . . . once 339 5 18 »

La cui decima parte corrispondente alla rata di un anno è in once 33, 27, 12, e le otto decime d'assegnarsi giusta l'articolo 9° delle istruzioni del 17 marzo 1819 in rendita annuale ascesero ad once 27, 4, 2.

Intanto sotto il dì 8 giugno 1832 faceva istanza alla gran Corte ordinaria D. Pietro Landolina e Nicolaci marchese di S. Alfano. Esponeva egli che il duca di Castelluccio a 9 settembre 1797 per atto in notar D. Vincenzo Palumbo di Palermo fece vendita di once 103, 15 all'anno all'abbate cavaliere Gerosolimitano D. Tommaso Landolina, da esigerli dalle prime e precipue somme che si sarebbero riscosse dal diritto di grano 1, 4 $^{8}/_{10}$ sulla estrazione.

Questa vendita (continua a dire l'esponente) fu fatta durante la vita del compratore, e col patto della ricompra, per lo prezzo di once 900, col privilegio delle strade Toledo e Macqueda, e il Landolina riportò i corrispondenti mandati di assento comunicati agli uficiali che ne faceano la distribuzione.

Dietro l'ultimo pagamento ricevuto a 14 novembre 1823, il Landolina per le maturazioni a tutto giugno 1827 rimase creditore per arretrati del suo vitalizio in once 735, 20, e da quell'epoca in poi niuna somma avendo più riscosso, e morto essendo nel 1826 il detto abbate, l'esponente (continua a dire) fu istituito erede universale di tutto il suo patrimonio per testamento in notar D. Mariano Perricone Carnovale di Noto del 15 dicembre 1826.

E ritenuto che lo abbate Landolina era vitaliziante di once 103, e tt. 15 esigibili sulle prime e precipue somme del diritto suddetto;

che lo stesso trovavasi munito dei corrispondenti mandati di assento, era riconosciuto dagli uficiali incaricati della distribuzione, e trovavasi in esercizio della esazione poichè i pagamenti gli si faceano direttamente; atteso che per le sovrane determinazioni accordandosi il compenso a coloro che godevano del diritto sulla estrazione, giustizia esige, al dir dello istante, che fosse pure considerato il detto abbate Landolina, e per esso il richiedente S. Alfano, accordandoglisi un compenso corrispondente al vitalizio, e calcolarsi la rimunerazione dal 1818, epoca dell'ultimo pagamento, fino al 1826, epoca della morte del vitaliziante, e ciò oltre al compenso per gli arretri fino al 1817 in once 735, 20. Per tutti questi motivi conchiuse il marchese S. Alfano chiedendo atto d'intervento volontario nella causa col duca di Castelluccio, e che la gran Corte pronunziando sul merito accordasse qualche somma, o assegnazione al duca di Castelluccio per ragion di compenso, con ordinare che questo compenso fosse pagato, o assegnato allo istante intestandosi a lui fino alla concorrenza del suo credito in once 735, 20, e per le rimanenti annate di vitalizio in annue once 103, 15 dal 1818 al 1826.

Il detto marchese S. Alfano disse unire a tal domanda l'atto di vendita del 9 settembre 1797, il capitolo del testamento sopra indicato, due fedi di banco, e due certificati d'iscrizioni, ma queste carte non si rinvengono alligate alla produzione.

Altra domanda fu prodotta dallo stesso marchese di S. Alfano a 18 dicembre 1836, con la quale ricordando le ragioni di credito indicate nella domanda precendente, richiese che la liquidazione del compenso spettante al duca di Castelluccio non si fosse eseguita ai termini della deliberazione della gran Corte dei conti giusta le reali istruzioni del 17 marzo 1819 e il Real Decreto del 21 giugno dello stesso anno, ma bensì analogamente alle sole istruzioni sopra dette, giacchè, a suo dire, il Real Decreto del 21 giugno 1819 non si occupò che di alcuni particolari diritti come i bimestranti pei grani di Sciacca, e Licata, e il compenso che si richiede trae diritto dal Real Decreto del 30 novembre 1824, il

quale ordinò farsi le liquidazioni dei compensi in conformità alle istruzioni su riferite. E per l'avvenuta morte della duchessa Montalbo, chiese atto di riassunzione forzosa d'istanza contro i di costei eredi.

Una terza domanda fu inoltre presentata dallo stesso marchese di S. Alfano a 24 marzo 1838, con la quale esponendo che il duca di Castelluccio era morto, rimase di lui erede universale la signora Donna Carolina Parisi baronessa di S. Giuliano, e per la di costei morte avvenuta dopo quella del duca di Castelluccio il di lei erede e rappresentante è il signor D. Giuseppe Egidio Pucci Parisi attuale barone di S. Giuliano, chiese atto di riassunzione d'istanza forzosa contro quest'ultimo con farsi diritto a tutte le precedenti domande.

Fa seguito a tale domanda del marchese di S. Alfano una decisione profferita il 13 gennajo 1841 dalla gran Corte civile di Palermo, e relativa alla riscossione del credito dello stesso risultante dagli arretri del vitalizio costituito a favore del fu abbate Landolina. Con tal decisione quel collegio dichiarò che il marchese di S. Alfano avea diritto a ripetere once 1718, 27, dovute dal fu duca di Castelluccio al defunto abbate Landolina per decorsi delle once 103, 15 annuali vitalizie sino a dicembre 1826, ed abilitò lo stesso marchese di S. Alfano ad esigere la somma suddetta sulla rendita che fisserà il regio erario a favore dello erede del detto duca di Castelluccio in compenso dello abolito dazio sulla estrazione dei cereali.

Dopo tutte le cose anzidette altra domanda presentò a 18 maggio 1842 il barone di S. Giuliano in qualità di erede del duca di Castelluccio.

Egli espose, che il Real Decreto del 21 giugno 1819 abolì i diritti sulla estrazione per infra regno ed altri particolari e speciali diritti, ed ordinò farsi pei proprietari di essi la liquidazione sul decennio dal 1809 al 1818; che il compenso nella specie essendo stato ordinato col Real Decreto del 30 novembre 1824 che abolì le portolanie, le tratte, e tutti i diritti sulla estrazione dei grani, mediante coacervo del ventennio prescritto dalle istruzioni del 17 marzo

1819 dall'anno 1792 al 1811, e la liquidazione a favore del duca di Castelluccio essendo stata fatta sul decennio dal 1809 al 1818 non solo, ma basata sulle percezioni verificate risultanti dalle fedi di banco, e non a tenore dello effettivo fruttato, chiese che la gran Corte:

1° Gli avesse dato atto di volontaria riassunzione d'istanza come erede del duca di Castelluccio, e dato avesse pure atto d'intervento al marchese di S. Alfano nella sua predetta qualità;

2° Riformarsi la deliberazione del 20 giugno 1827 in quella parte con la quale fu ordinato farsi la liquidazione del compenso sulle basi del Real Decreto del 21 giugno 1819, e subordinatamente dichiarar nulla erronea inefficace ed inattendibile la liquidazione fatta dalla regia scrivania di razione a 10 gennajo 1831;

3° Prescriva che si faccia una nuova liquidazione col coacervo del ventennio dal 1792 al 1811 del fruttato e proventi che risulteranno da un certificato rilasciato dallo archivario generale;

4° E sul risultato in fine di tale liquidazione assegnargli la corrispondente rendita, facoltandolo ad assentarsi a contare dall'epoca del 1 gennajo 1825 in poi, ed in infinito ed in perpetuo, con ordinare che sulle prime e precipue somme di detta rendita si pagassero al marchese di S. Alfano nella precennata sua qualità once 1718, e tt. 20 in esecuzione della decisione emessa dalla gran Corte civile a 13 gennajo 1841, ed aggiudicare a favore dell'esponente le spese del giudizio.

In appoggio a quale domanda presentò unao rdinanza resa dal giudice del circondario Monte di Pietà il 14 ottobre 1837, per la quale lo stesso barone S. Giuliano fu immesso nel possesso dei beni appartenenti al defunto duca di Castelluccio D. Emmanuele Agras.

Oltre a tutte le carte anzidette trovasi alligata alla produzione una seconda deliberazione della gran Corte dei conti data a 26 settembre 1832 sopra requisitoria del Proccuratore generale.

Veduto il diploma del 7 marzo 1437, col quale il Re Alfonso concedette al nominato Vitellino per se e suoi in perpetuo grano uno a salma sulle vettovaglie; veduto un mandato del 27 novem-

bre 1818, pel quale furono girate alla real tesoreria conto a parte dei grani reluiti once 771, 2, 8, 4, a compimento di once 881, 7, 2, nella qual somma erano comprese once 13 e tarl per prodotto del grano uno di Vitellino; veduto un officio del Direttore generale dei dazî indiretti del 31 ottobre 1831, col quale a relazione del razionale della portolania D. Bernardo Martorana si affermava, che dal 1800, epoca in cui fu istituita la contadoria della portolania, sino al 1813, non figurò mai il grano di Vitellino dovuto al duca di Castelluccio: che tra i grani 88 3/8 alienati dal 1543 al 1560, fu incluso un grano di Vitellino sopra la estrazione: e che di questi grani 88 3/8 nel 1780 e 1781 ne furono reluiti dalla regia corte grani 75, 3 7/8, tra i quali fu compreso il grano di Vitellino; veduto altro officio del suddetto Direttore generale, con cui si asseriva non esistere nella contadoria della cessata portolania l'atto di reluizione del grano di Vitellino; e sulla considerazione che dalle carte anzi indicate risultava, che il grano di Vitellino fu reluito, ma che pur tuttavia questo diritto reluito poteva essere altro di quello di cui si domandava il compenso, richiedea il Proccuratore generale, e la gran Corte dei conti deliberava, che il Direttore generale dei dazî indiretti avesse fatto eseguire dal nominato razionale Martorana una esatta e distinta relazione, con la quale fatte tutte le debite diligenze avesse dimostrato su di che fondò la prima sua relazione, attestante che il grano di Vitellino fu reluito, con rimettere alla gran Corte i corrispondenti documenti, e far conoscere insieme se il grano reluito fosse stato altro che quello di cui si era domandato il compenso.

Non sono alligate alla produzione le carte che diedero luogo alla requisitoria, nè i riscontri del Direttore generale dei dazî indiretti; vi si trova unito bensì un rapporto del Controloro generale portante la data del 26 febbrajo 1834. Questo documento dimostra che il Re Alfonso a 8 febbrajo 1640 concesse a Giovanni, e Simenio de Vitellino il diritto di grano uno allora imposto sulla estrazione per fuori regno di ogni salma di frumento e due di orzo, ed altre vettovaglie. Questo grano venduto da

Simenio de Vitellino a Blasco Lanza, indi devoluto dalla regia corte, e dalla stessa venduto, passò successivamente in proprietà di varie persone, e fu quindi nel 1781 reluito da potere degli ultimi possessori, insieme ad altre parti del grano dipendente dalla imposizione dei tarì due ordinarî.

A dippiù di cotal grano reluito, continua il Controloro generale, altro grano rimane vigente tuttora sotto la denominazione istessa di Vitellino, e a questo si riferisce la deliberazione della gran Corte del 20 giugno 1827, con la quale fu ammesso il titolo del duca di Castelluccio, e di altri compossessori tanto del detto grano Vitellino, quanto dell'altro che procede dai tarì due ordinarî, quai rappresentanti le persone di Enrico ed Antonino Russo conte di Sclafani, di Ruggiero Salamone, di Angela Federico moglie di Alfonso Agras marchese della Gunia, e finalmente di Simone Montecateno; e conchiude che il grano Vitellino del quale si chiedea il compenso, non ha che fare con quello che la regia corte ricomprò nel 1781, ma che sia desso altro grano sotto la stessa denominazione di Vitellino.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che i documenti presentati provano la concessione dei grani due sulla estrazione da tutti i caricatori, e la spettanza di grano 1, 5 7/10 a favore cioè:

Del duca di Castelluccio D. Francesco Agras per . . . . . gr. 1 4 5/10

Di Donna Faustina Agras, D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna maritali nomine di Donna Anna Maria Agras e Giambruno, Donna Beatrice Tomaselli vedova del cavaliere D. Salvatore Agras qual madre e legittima tutrice dei di loro figli minori D. Antonino, D. Giuseppe, Donna Sebastiana, e Donna Maria Antonia Agras, e del postumo o postuma da nascere dalla stessa Donna Beatrice per . . . . . gr. » » 3/10

Di Donna Marianna Notarbartolo in Sammartino per . . . . . gr. » » $^{3}/_{10}$

E di Donna Maria dei Dolori Luisa Wanasbroeck ed Agras in Perez de Hita, e Donna Maria del Carmine Wanasbroeck Salcedo per. . . . . gr. » » $^{6}/_{10}$

Considerando, che pei termini delle concessioni su divisate sia da ritenersi la classificazione per causa rimuneratoria vera fattane dalla gran Corte dei conti con la deliberazione del 20 giugno 1827;

Che i risultati del coacervo, eseguito nello interesse di tutti i possessori di grani giusta la deliberazione del 7 luglio 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 97, 21 per ogni grano quando le concessioni han causa di prezzo sborsato, e che gli otto decimi dovuti in considerazione della classe di rimuneratorie vere, giusta l'articolo 9° delle istruzioni del 17 marzo 1819, sull'anzidetto grano 1, 5 $^{7}/_{10}$ascendono alla somma di ducati 151 65;

Che comunque si fosse ritenuto dalla gran Corte dei conti ordinaria che la rata di cui si chiedeva compenso da Donna Faustina Agras e compagni fosse ascesa a sei decimi di piccolo, pur tuttavia la relativa domanda ebbe luogo per soli tre decimi di piccolo, dei quali rimane giustificata la spettanza;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti del 20 giugno 1827;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al duca di Castelluccio D. Francesco Agras, e suoi aventi diritto e causa, a Donna Faustina Agras, D. Giuseppe Girolamo Sardano Lanterna marital nomine di Donna Anna Maria Agras e Giambruno, Donna Beatrice Tomaselli vedova del cavaliere D. Salvatore Agras qual madre

e legittima tutrice dei loro figli minori D. Antonino, D. Giuseppe, Donna Sebastiana, Donna Maria Antonia, e del postumo o postuma da nascere dalla stessa Donna Beatrice, Donna Marianna Notarbartolo in Sammartino, Donna Maria dei Dolori Luisa Wanasbroeck ed Agras in Perez de Hita, Donna Maria del Carmine Wanasbroeck Salcedo, per le rate rispettive, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 151, 65, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dello articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria di Valverde di Palermo, per compenso di una rendita di once 12, 12, 16, sulla estrazione dei grani ed altre vettovaglie per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con deliberazione del 18 aprile 1835 la gran Corte dei conti ammetteva il titolo del Monistero di S. Maria di Valverde di Palermo, per un'annua rendita di once 12, 12, 16, dovuta sulla estrazione dei frumenti orzi legumi ed altre vettovaglie per fuori regno, giusta la bassa del 1755 alla ragione del 4 per 100; dichiarava appartenere tale titolo alla classe delle concessioni fatte mediante lo sborso effettivo del prezzo; ed ordinava che dalla scrivania di razione si fosse fatta la corrispondente liquidazione ai sensi delle istruzioni del 17 marzo 1819.

La gran Corte pronunziava quella deliberazione su i titoli che si erano presentati, cioè:

1° Codicillo della baronessa del Grano Donna Peretta Platti in

data del 24 gennajo 1709, pel quale pervenne al Monistero l'annua rendita di once 3 sul grano uno venduto dalla regia corte alla nominata Platti, dipendente dai tarì sei imposti per la estrazione suddetta;

2° Lettere patrimoniali, in virtù delle quali a 18 aprile 1723 nell'officio della portolania fu fatto assento delle once 3 annuali, che per la prammatica del 1755 furono ridotte ad once 2, 12;

3° Donazione fatta a 6 aprile 1756 dalla regia corte al nominato Monistero del diritto di ricomprare once 10, 0, 16, assentate cioè: once 5, 26, 18, 3, così ridotte per la bassa dal 5 al 4 per 100 dalle once 7, 11, 3, pria dovute a nome di Donna Antonina Ugo e Lucchesi per mandato del real patrimonio, ed once 4, 3, 17, 3 a nome dei figli ed eredi del barone D. Giuseppe Gambuzza in somma di once 5, 4, 16, 2, che fu convenuto rimaner discalate in dette once 4, 3, 17, 3, al momento che il Monistero ne avrebbe fatta la reluizione; dipendenti l'una e l'altra partita dal grano uno su i tarì sei imposti alla estrazione dei cereali, venduto tanto a D. Giacomo Bignone, quanto agli autori del barone Gambuzza in virtù di atti calendati nella donazione;

4° Due rivendizioni del 1 giugno 1757, per le quali il Monistero acquistò da D. Antonino Ugo Lucchesi, e dagli anzidetti eredi Gambuzza le due rendite nella somma totale di once 10, e gr. 16, cioè, la prima per lo capitale di once 147, 13, 3, e l'altra di once 103, 6, 7, le quali rendite per lettere patrimoniali del 1 agosto 1757 vennero assentate nell' officio della portolania sopra i grani soggetti alla ribassa;

5° Fedi di banco dei 20 dicembre 1824 e 4 febbrajo 1825, comprovanti la gira di talune somme fatta dalla tesoreria generale al nominato Monistero per conto della rendita di once 12, 12, 16 all'anno;

6° Atto provvisionale spedito dalla regia giunta delle tande a 18 marzo 1820, ed ordine emanato dalla stessa a 22 di esso mese, con i quali fu prescritta la incorporazione di parte dei grani a favore della regia corte, e fu ordinato restare a pro dei possessori gli altri grani 75, 5 $^{26}/_{32}$ ed $^{1}/_{3}$ per le loro rate, delle quali doveano percepire i frutti alla ragione del 5 per 100;

7° Reali ordinanze del 13 maggio 1714 relative ai granatari sulla estrazione dei cereali, dove fu disposto doversi essi con puntualità soddisfare del 5 per 100 sopra i capitali rimasti nella liquidazione fatta dalla giunta della bassa, e doversi il pagamento eseguire di sei mesi in sei mesi con i frutti dei grani 55, 4 $^{20}/_{32}$ diminuiti sulla estrazione, con la rifazione di un anno all'altro quando gli introiti non fossero bastanti in qualche anno;

8° Real dispaccio del 15 febbrajo 1755, ed ordine della giunta delle tande del 12 gennajo 1756, col primo dei quali fu ordinato che si fossero intimati i possessori delle rendite suddette a dichiarare tra un mese se avessero voluto restituito il rispettivo capitale, o che le rendite si fossero ribassate al 4 per 100, e con l'altro fu disposto ridursi le rendite alla ragione suddetta del 4 per 100.

Sopra siffatti documenti, e veduto il Real Decreto del 30 novembre 1824, e la ministeriale del 25 febbrajo 1826, per la quale venne ordinato non continuarsi il pagamento a favore dei granatari, se prima i medesimi non avessero prodotto le loro istanze per le vie regolari onde liquidarsi il compenso rispettivamente dovuto, la gran Corte dei conti deliberò l'anzidetta ammessione del titolo.

In adempimento di cotale deliberazione il Regio Scrivano in data del 27 luglio 1836 compilò la corrispondente relazione di liquidazione, che secondo le deduzioni proposte dalla regia scrivania farebbero risultare la rendita in once 11, 6, 13, 3.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando, che i documenti prodotti dimostrano appartenere al reclamante Monistero il capitale di once 311 corrispondente alla

rendita di once 12, 12, 16 all'anno, della quale si è chiesto il compenso;

Considerando, che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato da questa gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, il compenso dovuto ai proprietari di simili rendite ricade alla ragione di ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria di Valverde di Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 31, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto, e per conto delle annate da gennajo 1825 in poi.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Barone D. Vittorio Tramontana, per compenso del diritto di piccolo uno e mezzo sulla estrazione dal caricatore di Sciacca.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Vittorio Tramontana di Mezzano con domanda presentata alla gran Corte dei conti a 28 aprile 1826 esponeva possedere mezzo grano sulla estrazione dal caricatore di Sciacca come rappresentante D. Giovanni Tancredi; ed ai termini del Real Decreto del

30 novembre 1824 chiedeva la corrispondente ammessione del titolo, presentando i seguenti documenti:

1° Privilegio del 5 novembre 1473, col quale si concede ad Antonino Imbiagna il diritto di grano uno alla estrazione dal caricatore di Sciacca, attesi i servizî prestati alla regia corte, e il pagamento fatto di once 125.

2° Vendita fatta dal reverendo padre Girolamo Calderari qual proccuratore del reverendissimo padre Nunzio Vitileschi preposito della Compagnia di Gesù erede del quondam Giuliano Buccone, a D. Giuseppe Tamao commessionato di D. Giuseppe Tancredi, per gli atti di notar D. Andrea Gaudio di Sciacca a 27 febbrajo 1622, col patto della ratifica da parte del compratore Tancredi.

Per questo atto, che contiene in piede la di costui ratifica, gli fu venduto il feudo e la baronia volgarmente detta *di lo Mezzo grano*, di tre danari sopra ogni salma di frumento orzo ed altre vettovaglie che si estraevano dal caricatore di Sciacca, ed il diritto di ricomprare altri danari tre venduti a Bernardo di Siracusa, e ciò con tutti i diritti, azioni, potestà, facoltà, autorità, privilegi, preeminenze, ed altro spettanti alla così detta baronia, per tenerlo, possederlo, quasi darlo, venderlo, alienarlo, e disporne liberamente, per lo prezzo di once 667, delle quali in quanto ad once 79, 10, furono compensate per prezzo di once 7, 28 all'anno accollatesi dal compratore, ed in quanto ad once 585, 20, furono promesse pagarsi in contanti nel termine di quindici giorni.

Questo così detto feudo e baronia, si soggiunge nell'atto, fu costituito dalla regia corte a favore di Antonino Imbiagna pei servizî da lui resi alla stessa, e mediante il pagamento di once 125 dal medesimo eseguito, e dietro varie successioni e vendizioni di una in una indicate pervenne al nominato preposito della Compagnia di Gesù, in virtù del testamento del detto Giuliano Buccone agli atti di notar Vincenzo di Palermo stipulato a 13 settembre 1620:

3° Investitura della indicata baronia di Mezzo grano presa dal nominato Giuliano Buccone a 7 maggio 1613;

4° Quattro altre investiture della così detta baronia *medietatis*

dimidii grani accordate a D. Pietro Tancredi a 9 febbrajo 1627, a D. Salvatore Tramontana a 17 marzo 1743, a D. Vittorio Michele Tramontana a 11 giugno 1754, e al barone D. Salvatore Tramontana a 21 giugno 1796;

5° Dispaccio patrimoniale del dì 11 settembre 1790, prescrivente assentarsi e pagarsi a D. Giulio Tramontana e Tancredi piccolo uno e mezzo sopra ogni salma di vettovaglie che si estraevano dal caricatore di Sciacca tanto per infra che per fuori regno. Si cenna in detto dispaccio il suddetto originario privilegio di concessione del Re Giovanni del 5 novembre 1473;

6° Capitoli tra Donna Rosalia Chacon e Garlano e D. Vittorio Tramontana, stipulati a 20 marzo 1805 per gli atti di notar D. Salvatore Calcara, in virtù dei quali il barone D. Salvatore Tramontana padre dello sposo trasferisce a titolo di donazione propter nuptias quella somma che si ricavava ed esigeva sopra il caricatore di Sciacca per ogni salma di estrazione di frumenti orzi e legumi, tanto dentro quanto fuori regno, insieme al titolo di barone annesso a tal diritto;

7° Tre fedi di banco, una del 10 maggio 1791 in tarl 14, 2, altra del 20 gennajo 1796 in once 2, 1, 18, e l'ultima del 9 agosto 1803 di oncia 1, 0, 19, pagati da D. Salvatore Tramontana barone del Mezzo grano su i caricatori di Sciacca, per gli stessi dovuti di conto dei donativi offerti nei parlamenti dei 17 settembre 1790, 30 agosto 1794, e 24 marzo 1802;

8° Ordine del gran camerario Leone del 23 febbrajo 1818, prescrivente assentarsi e pagarsi al barone D. Ignazio Tramontana quel piccolo uno e mezzo sulla estrazione di ogni salma di vettovaglie dal caricatore di Sciacca pria dovuto a D. Giulio Tramontana padre del detto D. Ignazio.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando risultare dai documenti prodotti, che all' istante appartenga soltanto piccolo uno e mezzo sulla estrazione che faceasi dal caricatore di Sciacca tanto per infra che per fuori regno, dipendente dal grano uno conceduto nel 1473 ad Antonio Imbiagna;

Che la concessione di questo grano ebbe luogo a perpetuità, tanto per causa di somma sborsata, che per servizi prestati, onde ai sensi delle istruzioni del 17 marzo 1819 è da qualificarsi per rimuneratoria vera;

Che questi diritti sulla estrazione per infra e per fuori regno vennero aboliti con Reali Decreti dei 21 giugno 1819 e 30 novembre 1824;

Che dopo i lavori eseguiti nella segreteria generale di questa gran Corte nell'interesse dei proprietari di grani per l' estrazioni che si faceano da tutti i porti e i caricatori di Sicilia, giusta la deliberazione di questa gran Corte del 7 luglio 1843, fatte le debite deduzioni, risulta il compenso per l'estrazioni dal caricatore di Sciacca, quando la concessione si fosse ottenuta in causa di prezzo sborsato, alla ragione di ducati 6, 6, per ogni grano sopra quelle per infra regno, e di ducati 11, 25, per ogni grano sopra quelle per extraregno, nel totale ducati 17, 31;

Che gli otto decimi dovuti al reclamante D. Vittorio Tramontana, attesa la natura della concessione giusta l'articolo 9° delle istruzioni sopra enunciate, pel piccolo uno e mezzo da lui posseduto importano ducati 3, 46;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliero sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al barone D. Vittorio Tramontana per la ragione di piccolo uno e mezzo sull'estrazioni dal caricatore di Sciacca tanto per infra che per fuori regno, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 3, 46, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo d'abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

11 agosto 1843.

Sulla domanda del Collegio Massimo della Compagnia di Gesù, per l'ammessione di annue once 78, 6, 9, sul ramo delle tratte e portolanie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Esponea con domanda presentata a 26 aprile 1826 il padre Ignazio Siciliano nella qualità di proccuratore della Compagnia di Gesù, essere dovute alla stessa le seguenti quattro rendite cioè: una in once 28, 17, 1 sulla estrazione dei frumenti e legumi; once 26, 15, 5 in due partite, una in once 19, ed altra in once 7, tt. 15, 5 sopra la estrazione istessa; sulle quali rendite componenti in tutto once 55, 2, 6, se ne trovavano assentate once 51, tt. 13, 2 a nome della stessa Compagnia, once 2, 21 a favore del parroco di S. Ippolito per conto della chiesa gesuitica del Noviziato di palermo, ed oggi alla Compagnia medesima cui fu restituita tal chiesa con la sua rendita, e tarl 28, 4 a nome del

reverendo padre preposito della Congrogazione dei padri Operarl sotto titolo della Beata Vergine del Paradiso.

La terza rendita posseduta dalla Compagnia ascende ad once 19, tt. 4, 3, ed è dovuta per diritto di piccoli sedici e mezzo, cioè piccoli cinque e mezzo del tarì uno che si pagava sulla estrazione di ogni salma di frumento che si facea dal caricatore di Girgenti per infra regno, e piccoli undici sopra li grani cinque dipendenti dal tarì uno che si pagava come sopra dal caricatore di Sciacca per infra regno.

Finalmento once 4 sopra li piccoli sedici e mezzo dovuti come sopra sull' estrazioni dei caricatori di Girgenti o Sciacca.

Chiedeva quindi il nominato proccuratore l'ammessione del titolo delle anzidette partite, e la loro corrispondente liquidazione, e presentava in appoggio alla domanda i seguenti documenti:

1° Contratto del 18 aprile 1777, pel quale D. Emmanuelo Morso vendè alla regia giunta degli abusi per conto dell'azienda di educazione qual concessionaria del jus luendi appartenente alla regia corte, annue once 28, 17, 1 sulla estrazione dei frumenti orzi o legumi per fuori regno, dipendenti dai grani quarantotto venduti dalla stessa regia corte all' illustre D. Gregorio Castelli per atto del 13 agosto 1640, dal frutto dei quali grani dietro la incorporazione fattane dalla regia corte con l' assegnazione della corrispondente rendita, e la ribassa del 1756, pervennero al nominato Morso le suddette once 28, 17, 1;

2° Dispaccio patrimoniale del 6 marzo 1781, col quale fu prescritto, che della rendita suddetta se ne fossero assentati tarì 28, 4 all' anno a nome del roverendo superiore delli reverendi padri Operarl della venerabile Congregazione sotto titolo della Beata Vergine Regina del Paradiso in Termini, gli stessi ricomprati dalla regia giunta degli abusi per conto dell'abolito Collegio della città istessa, ed assegnati alla detta Congregazione dalla regia Giunta gesuitica dall'anno 13ª indizione 1779 e 1780 in poi;

3° Certificato rilasciato dalla controloria generale, attestante che fra i piani rimessi alla venerabile Compagnia di Gesù in gennajo 1808 delle partite che si riscuotevano dall'azienda, se ne com-

prendeva una di once 24, 27, 17 all'anno dipendenti da once 28, tt. 17, 1, dovute su i grani 55, 4 20/32 sulla estrazione per fuori regno, incorporati da potere di D. Emmanuele Morso in seguito del jus luendi calendato nel su riferito contratto del 18 aprile 1777;

4° Dichiarazione fatta a 12 maggio 1835 dal sacerdote D. Antonino Campisi parroco di S. Ippolito in Palermo, di appartenere alla Chiesa gesuitica del noviziato quelle once 2, 21 annuali, dipendenti dalle dette once 28, 17, 1, ed assentate a nome dello stesso parroco;

5° Certificato di un atto di adozione della eredità dell' illustre D. Gregorio Castelli fatto da varie persone, tra le quali D. Enrico Statella e Donna Maria Statella e Gaetano principe e principessa di Mongiolino;

6° Nota rilasciata dalla controloria generale, attestante che a 3 giugno 1773 furono assentate a favore del canonico D. Giuseppe Gravina e Gaetano once 26, 15, 5, dovute sopra gli introiti dei grani 55, 4 20/32 alla estrazione di ogni salma di frumento, due d'orzo legumi ed altre vettovaglie per fuori regno al principe e principessa di Mongiolino, la quale rendita, si aggiunge nel detto certificato, fu indi a 27 luglio 1778 assentata a nome di D. Saverio Antonino Gravina e Morso;

7° Certificato stipulato il 24 maggio 1800 per gli atti del regio luogotenente di protonotaro tra la regia corte ed il nominato D. Saverio Gravina. Per questo strumento la regia corte rappresentata dal principe di Luzzi Ministro Segretario di Stato delle finanze, permutò once 370, 14, 11 all'anno dovutele di censi in Caltagirone per conto dell'azienda gesuitica, nel modo stesso per come alla regia corte appartenevano, con once 341, 7, 15, dovute dal regio erario al Gravina, tra le quali once 26, 15, 5 sopra i granatari e bassa per conto del maestro portolano. E siccome i censi ceduti al Gravina superavano di once 29, 6, 16, le rendite che l' erario dovea e cedeva, il Gravina si obbligò pagare once 649, 14, 8, 5, per capitale degli stessi alla ragione del 4 ½ per 100, cioè once 100 alla stipulazione del contratto, e le rimanenti once 549, 14, 8, 5 tra due anni in due eguali catameni

con i frutti ricompensativi alla ragione istessa del 4 ½ per 100 sino al giorno del deposito;

8° Certificato del capo di seziono della controloria generale attestante, che tra i piani rimessi nel 1805 dal conservatore generale alla venerabile Compagnia di Gesù per conto del Collegio di Caltagirono, si trovava la seguente partita: « Dalla regia corte « per conto dei granatari di bassa once 26, 15, 5. »

9° Contratto del 4 maggio 1778, pel qualo la regia corto col privilegio delle strade Toledo e Macqueda, per mezzo del giudice della gran corto civile D. Filippo Villari a ciò deputato, vendè a D. Giuseppe Pagano per la persona o persono da nominare piccoli sedici e mezzo dovuti al Dr. D. Pietro Forruggia, e sulla di costui domanda, sulla estrazione per infra regno di ogni salma di frumento, cioè piccoli cinque e mezzo dipendenti dal tarì dovuto sulle estrazioni del caricatore di Girgenti per infra regno, e piccoli undici dipendenti dai grani cinque dovuti sopra ogni salma di frumento che si estraeva dal caricatoro di Sciacca, e ciò per lo prezzo e capitale di once 1459, 7, che il compratore si obbligò depositaro a nomo del detto Villari tra giorni otto, e con la condiziono di entrare nel possesso della vendita allorchè avrebbe realizzato il suddetto deposito;

10° Atto del 5 maggio 1778, pel quale il suddetto D. Giuseppe Pagano nominò compratrice della rendita su indicata la regia giunta degli abusi o di educazione, e dichiarò di non avero avuto nella compra cho il semplice nome;

11° Certificato rilasciato a 13 marzo 1833 da un capo di sezione della controloria generale, pel quale si attesta, cho nei piani passati dal conservatore generale alla Compagnia di Gesù in gennajo 1805 per conto dell' abolito Collegio di Santo Saverio si comprendea la seguente partita: « Dal maestro notaro dell'of- « ficio dell'illustre maestro portolano once 19, 4, 3, per diritto « di piccoli sedici e mezzo cioè, piccoli cinque e mezzo dal tarì « uno che si paga nel caricatore di Girgonti per ogni salma di « frumento che si estrae per mare per infra regno, e piccoli « undici sopra i grani cinque dipendenti dal tarì uno cho si paga « come sopra dal caricatore di Sciacca per infra regno, comprati

dalla regia giunta per contratto in notaro D. Lorenzo Testaferrata a 4 maggio 1778 in favore di D. Giuseppe Pagano pro « persona nominanda, e nominazione fatta in detti atti a 5 dello « stesso per capitale di once 1459, 7. »

12° Dispaccio patrimoniale del 9 dicembre 1779, col quale in esecuzione di un dispaccio reale del 1 agosto 1778 prescrivente di darsi ai Vescovi le chiese e case degli espulsi Gesuiti con gli utensili e giogali, e con le rendite addette per volontà dei testatori al culto delle medesime, si assegnano al Vescovo di Siracusa per conto della chiesa e casa dell'abolito Collegio di Vizzini, con l'obbligo di adempire i legati corrispondenti, alquante rendite, fra le quali tutti i beni del Dr. D. Ignazio Rosa, ove sono comprese once 4 annuali dovute dalla regia corte sopra piccoli sedici e mezzo su di ogni salma di frumento che si estraeva per infra regno, cioè piccoli cinque e mezzo dal tarì uno sulla estrazione del caricatore di Girgenti, e piccoli undici dai grani cinque e piccolo uno del caricatore di Sciacca;

13° Ordine viceregio del dì 11 luglio 1780, pel quale fu imposto al maestro portolano di assentare le suddette once 4 annue nei libri del conto a parte dell'azienda gesuitica a nome dell'arciprete di Vizzini D. Giovanni Caffarelli come assegnatario del Vescovo di Siracusa, per lo mantenimento della chiesa dell'abolito Collegio di detta città;

14° Sei fedi di banco di altrettanti pagamenti di detta rendita fatti dal maestro portolano a favore del nominato arciprete dal 1805 al 1810, ed a favore della venerabile Compagnia di Gesù nel 1811;

15° Dichiarazione fatta a 9 maggio 1835 dall'arciprete di Vizzini sacerdote D. Salvatore Cafici, di spettare la rendita anzidetta alla venerabile chiesa gesuitica di S. Ippolito di quel comune;

16° Ordine di monsignor Serio vescovo di Ermopoli, pel quale in esecuzione di un real dispaccio del 25 febbrajo 1805 si prescrive al rettore della chiesa del Collegio dei padri Gesuiti di restituirsi alla Compagnia di Gesù tutte le rendite che nella di lei as-

senza erano state destinate nelle varie chiese pel culto divino e per l'adempimento dei legati, con consegnarsi le case, le chiese, gli utensili, e i sacri arredi;

17° Atto di consegna di scritture del 30 marzo 1808 fatta dagli amministratori della chiesa suddetta al proccuratore della Compagnia di Gesù;

18° Diverse fedi di banco comprovanti varl pagamenti fatti dal 1808 al 1823 per cento delle rendite cennate di sopra.

Sopra questi documenti la gran Corte dei conti con deliberazione del 1 aprile 1835 ammise a favore della Compagnia di Gesù il titolo delle due rendite sulla estrazione dei cereali per fuori regno, una di once 34, 27, 17 dipendenti dalle once 28, 17, 1 all'anno comprate da potere di D. Emmanuele Morso, stante le altre once 3, 19, 4 assentate cioè, once 2, 21 a nome del parroco della parrocchiale chiesa di S. Ippolito, e tarì 28, 4 a nome della Congregazione della Beata Vergine del Paradise nella città di Termini, salve le ragioni alla Compagnia tutte le volte sarà dichiarato dalle competenti autorità, che dette once 3, 19, 4 debbano alla stessa restituirsi; e l'altra in once 26, 15, 5 all'anno pervenute all'azienda gesuitica in forza di permuta fattane nel 1800 con i censi che l'amministrazione gesuitica percepiva in Caltagirone; ed ordinò che dalla scrivania se ne fosse formato il coacervo pel ventennio prescritto dalle istruzioni del 17 marzo 1819, con detrar soltanto la rata delle spese fatte dal regio erario per l'amministrazione dei grani sulla estrazione.

Ammise egualmente il titolo della rendita in once 19, 4, 3, devuta per i piccoli sedici e mezzo, cioè piccoli cinque e mezzo dal tarl uno a salma che si pagava sull' estrazioni dei cereali per infra regno che si facevano dal caricatore di Girgenti, e piccoli undici sopra i grani cinque dipendenti dal tarl uno che si pagava alla estrazione che si faceva per infra regno dal caricatore di Sciacca; salvo il diritto alla Compagnia per le altre once 4 assentate a nome dell'arciprete di Vizzini, nel caso che ne avesse ottenuto nei modi legali la restituzione.

Dichiarò che il titolo di questa rendita appartenea alla classe

delle concessioni fatte mediante lo sborso effettivo del prezzo, e che la scrivania avesse formato il coacervo della percezione del decennio precedente al 1 gennajo 1819.

La scrivania di razione in data degli 11 giugno 1819 si accinse a compilare le relazioni di liquidazione, le quali per le sole deduzioni fatte dalla real tesoreria avrebbero fatto risultare la rendita d'assegnarsi in due partite, una di once 50, 9, 5, 4, e l'altra di once 18, 18, 8, 5.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando, che giusta i lavori fatti dalla segreteria generale di questa gran Corte, approvati con la deliberazione del 7 luglio 1843, il compenso spettante ai possessori di siffatte rendite, fatte le regolari deduzioni, e modificate le indicazioni proposte dalla real tesoreria, ricade alla ragione di ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso a favore del Collegio massimo della Compagnia di Gesù nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 198, 39, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dello articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto, e per conto

delle annate da gennajo 1825 in poi.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 novembre 1843.

---

18 agosto 1845.

Sulla domanda di D. Francesco di Paola Speciale Duca di Valverde, per ricognizione del titolo di annue once 20, 18, 6, 4, sulla estrazione dei frumenti per infra regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco di Paola Speciale duca di Valverde Bologna, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 1 marzo 1834 in seguito di risoluzione di S. A. R. il Luogotenente generale, chiese l'ammessione del titolo al compenso di una rendita di once 20, 18, 6, 4, dovutagli sopra i grani otto per ogni salma di vettovaglie che si estraevano per fuori regno; ed in sostegno di cotal domanda presentò i documenti appresso indicati:

1° Mandato di assento rilasciato dal Tribunale del real patrimonio a 1 dicembre 1700, per intestarsi a D. Francesco Speciale annue once 30, 18, 6, 4, dovute dalla regia corte in maggior somma su i grani due per ogni salma di vettovaglie che si estraevano per fuori regno;

2° Altro mandato di assento dello stesso Tribunale rilasciato a 1 agosto 1807, affinchè della detta somma di once 30, 18, 6, 4, se ne fossero assentate once 20, 18, 6, 4 a favore di D. Francesco Paolo Speciale Bologna duca di Valverde insieme agli arretrati scaduti e non pagati;

3° Ordine rilasciato dalla regia conservatoria a 23 dicembre 1811 per lo pagamento di tarì 4, 11, da farsi al detto Bologna di conto della rendita suddetta per resto di maggior somma, stante once 5 trattenute, a compimento di once 94, 6, 2, ed in conto di once 345, 5, 4, resto di once 404, 11, 6, dovute alla regia corte per altrettante riscosse duplicatamente per causa delle once 28 annuali vendutegli sopra la università di Caltagirone;

4° Quattro fedi di banco attestanti altrettanti pagamenti fattigli dalla real tesoreria nel 1818, 1819, e 1820, per conto della rendita di sopra indicata, con la ritenuta di parte della somma dovutagli praticata in conto del debito su riferito, che nell'ultima di dette fedi di banco si porta nella somma residuale di once 255, tt. 5, 11.

Dai signori D. Alessandro Migliaccio e Galletti principe di Malvagna legittimo amministratore del di lui figlio minore, Donna Maria Vittoria Speciale in Natoli duchessa di Valverde, e marchese D. Vincenzo Natoli di lei marito, sonosi presentati:

5° Fede dei passaggi dei grani due dipendenti dai grani quattro sulla estrazione conceduti a D. Ettore Pignatelli dalla regia corte nel 1525, sino all'anno 1741;

6° Diversi mandati di assento per la suddetta rendita di once 20, 18, 6, 4.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che per Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratte e portolanie, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando, che i documenti prodotti dimostrano la origine e il possesso in potere dei reclamanti della rendita di once 20, tt. 18, 6, 4 all'anno, dipendente dai grani due incorporati dalla regia corte in danno degli aventi diritto di D. Ettore Pignatelli, e quindi venduti nel 1678 a Giovanni Andrea Massa;

Considerando, che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato da questa gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, il compenso dovuto ai proprietari ricade alla ragione di ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al duca di Valverdo D. Francesco di Paola Speciale, e suoi aventi diritto, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 52, 28, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Domenico, per ricognizione del titolo di annue once 21 sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sindaco e proccuratore generale del Convento di S. Domenico di Palermo con domanda presentata a 3 gennajo 1839 espose, che dai rettori della Cappella del Santissimo Rosario fondata nella chiesa di detto Convento, erede di Donna Caterina Galletti e Mazza duchessa di Gagliano, dopo avere ottenuta dalla regia corte la cessione del diritto di ricompra, furono reluite da mano di D. Alvaro Moncada barone di Gelfamuto once 21 annuali dovute dalla stessa regia corte su i grani quattro detti dei baroni, che si pagavano sull'estrazioni delle vettovaglie, come per pubblico istrumonto di vendita degli 11 febbrajo 1782;

Che in seguito di tale ricompra furono le dette once 21 assentate a nome dei rettori della mentovata Cappella, come per dispaccio patrimoniale del 22 marzo 1782; e che indi per altro di-

spaccio patrimoniale del 17 novembre 1790 fu detta rendita assegnata a nome della dinotata Cappella, e per essa del sindaco e proccuratore generale del Convento di S. Domenico, cui sono stati da quella epoca sino al 1824 fatti i corrispondenti pagamenti.

E quindi attesa l'abolizione dei detti grani sull'estrazioni ordinata col Decreto del 30 novembre 1824, si fece a domandare l'ammessione del titolo come di rendita certa ed invariabile, e l'assento corrispondente una col pagamento degli arretrati.

In giustificazione di tale domanda sono stati esibiti i seguenti documenti:

1° Un certificato di assenti di detta rendita, con varie partite di tavola di pagamenti fattine alla Cappella della Beata Vergine del Santissimo Rosario in S. Domenico;

2° Dispaccio patrimoniale per pagamenti diversi ed assenti di detta rendita;

3° Dispaccio patrimoniale del 17 novembre 1790, con cui atteso l'atto d'accordo intervenuto con i rettori della venerabile Cappella, fu ordinato l'assento della detta rendita a favore di essa Cappella del Santissimo Rosario, e per essa del sindaco e proccuratore generale del Convento di S. Domenico;

4° Istrumento degli 11 febbrajo 1782 di rivendita fatta della riferita rendita di once 21 da D. Alvaro Moncada barone di Gelfamuto a pro della Cappella del Santissimo Rosario in S. Domenico qual' erede di Donna Caterina Galletti e Mazza contessa di Gagliano; e ciò in seguito della concessione del jus luendi fatta dalla regia corte alla Cappella medesima;

5° Atto del 5 febbrajo 1782 contenente la concessione dell'enunciato jus luendi di detta rendita da mano del barone di Gelfamuto fatta dalla regia corte alla Cappella suddetta; e ciò per lo prezzo solito a riscuotersi in tali concessioni, e riservato sempre alla regia corte il jus luendi;

6° Deliberazione della Commessione dei titoli originari ed originali del 31 marzo 1835, con cui sulla domanda dell'ammessione del titolo della suddetta annua rendita si dichiarò non esservi allo stato luogo a deliberare.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratte e portolanie, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restano comprovati il titolo ed il possesso della spettanza in favore della Cappella del Santissimo Rosario fondata nella chiesa del Convento di S. Domenico di Palermo;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul capitale corrispondente;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla venerabile Cappella del Santissimo Rosario fondata nella chiesa del Convento di S. Domenico in Palermo nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 53, 27, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 novembre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Principe di Trabia D. Giuseppe Lanza e Branciforti, per la ricognizione del titolo di annue once 7, 15, 5, sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con due domande presentate l'una alla gran Corte dei conti ordinaria il 28 aprile 1826, e l'altra al Consigliere commissario a 14 settembre 1842, il principe di Trabia ha chiesto l'ammessione del titolo, e liquidazione d'una rendita di annue once 7, 15, 5, sopra l'estrazioni che si faceano per fuori regno di frumenti orzi ed altre vettovaglie.

I documenti che annessi all'una e all'altra ha esibito sono i seguenti:

1° Mandato di assento del 20 agosto 1759, pel quale si ordina assentarsi a nome di D. Ignazio Maria Greco, e D. Stefano Rossi amministratori dei beni dei furono D. Ignazio e Donna Giovanna Lanza principi della Trabia spettanti all'illustre D. Giuseppe Lanza principe della Trabia, once 41, 3, 10, 3 di rendita annuale col corrispondente capitale sopra le once 246, 21, 2 assentate a nome di D. Gregorio Castelli su gli introiti dei grani 55, 4 $^{20}/_{32}$, dovuti sopra ogni salma di frumento, due d' orzo legumi ed altro vettovaglie che si estraevano per fuori regno, assegnati per soddisfazione del 5 per 100 ai granatari, a tal somma di once 246, tt. 21, 2, ridotte dalla somma primitiva di once 308, 11, 7, 2 all'anno per la ribassa da S. M. ordinata;

2° Mandato di assento del 5 aprile 1775 a favore del principe della Trabia D. Giuseppe Lanza di once 7, 15, 5, 1 annuali di rendita col corrispondente capitale parte delle sopraddette once 41, tt. 3, 10, 3 annuali, stante once 33, 18, 5, 2, compimento di tal somma, essere stato assentate a nome di altre persone;

3° Fede di banco del 5 settembre 1795 della gira di once 3, tt. 9, 1, fatta dalla regia corte per conto dell'uficio del maestro

portolano a favore del nominato principe della Trabia D. Giuseppe Lanza, per resto di once 3, 22, 12, stante once 3, 10, dedotte per ispese, per semestre corso da marzo ad agosto 1795. delle once 7, 15, 5 annuali di sopra indicate;

4° Altra fede di banco del 29 gennajo 1823 della gira fatta dalla tesoreria generale in once 4, 19, 18, a favore di D. Giuseppe Lanza principe della Trabia, per rata del 14 per 100 sopra once 28, tt. 19, 13, credito arretrato da settembre 1816 a febbrajo 1821, per le once 7, 15, 5, 1 annuali di soggiogazione sulla tratta dei frumenti orzi e legumi per fuori regno, dipendenti dall' amministrazione dei caricatori per assento del 5 aprile 1775.

La gran Corte delegata nella sessione del 28 ottobre 1842 ordinò, che nel termine di due mesi si fosse presentato dal chiedente il titolo primitivo della costituzione della rendita, con la giustificazione dei passaggi successivi, e la dimostrazione ancora delle spese d' amministrazione che davano luogo alla detrazione annuale della rendita anzidetta, e ciò pel ventennio da gennajo 1792 a dicembre 1811.

In adempimento di siffatta deliberazione il signor principe di Scordia nel nome ha prodotto:

1° Copia legale del contratto di vendita del 13 agosto 1640, col quale D. Gregorio Castelli conte di Gagliano comprò dalla regia corte per once 43200 il dazio di grani 48 per ogni salma di frumento, e per ogni due salme d'orzo e legumi che si estraevano dalla Sicilia per l'estero, dipendenti detti grani 48 dai tarì sei imposti dal Re Filippo IV;

2° Certificato della controloria generale giustificante i passaggi della rendita di once 7, 15, 5, 1, cominciando dal conte Gagliano sino all'esponente;

3° Altro certificato delle spese d'amministrazione e pagamenti di netto per anni diciotto e mesi sei a contare da settembre 1791 a febbrajo 1810.

Le spese d'amministrazione per detto tempo ammontano ad once 9, 23, 13, 4, ed i pagamenti di netto ad once 129, 3, 12, 3.

Nel certificato sta in fine detto, che da marzo 1810 ad agosto

1811 nei libri dei granatari di bassa non figurano altri pagamenti fatti al principe di Trabia tanto di lordo che di netto corrispondenti ad anno uno e mesi sei, quali secondo il certificato medesimo, se quel documento fosse legale giustificazione per provarlo, di netto importerebbero once 10, 29, 19, che unite alle sopraddette once 129, 3, 12, 3, ascenderebbe il ventennio di netto ad once 140, 3, 11, 3.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che i documenti prodotti giustificano in favore del richiedente principe di Trabia la proprietà della rendita di once 7, 15, 5, dei quali si reclama il compenso, dipendenti dai grani 48 venduti dalla regia corte nel 1640 al conte di Gagliano D. Gregorio Castelli;

Considerando, che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato da questa gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, il compenso dovuto ai proprietari di rendite sulla estrazione dei cereali per fuori regno, i cui diritti furono incorporati alla regia corte, ricade alla ragione di ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliero aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al principe di Trabia D. Giuseppe Lanza e Branciforti nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 19, 4, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda di Donna Rosalia Galletti Principessa di Monforte, per ricognizione del titolo di annue once 21 sull'estrazioni per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Rosalia Galletti e Ventimiglia in Moncada principessa di Monforte con domanda presentata alla gran Corte dei conti il 29 marzo 1834 chiese l'ammessione del titolo, e liquidazione di compenso per una rendita di once 21 all'anno dovuta dal regio erario sulla estrazione dei frumenti.

Accompagnò a tale domanda i documenti che seguono:

1° Privilegio del 23 giugno 1428, col quale fu conceduto a Nicolò Despiali grano uno per ogni salma di vettovaglie che si estraevano da ogni porto e caricatore di Sicilia, in cambio di once 50 annue precedentemente assegnategli;

2° Transazione del 18 novembre 1822, per la quale il marchese Lazzano costituisce a favore della reclamante Donna Rosalia Galletti una rendita di once 380 all'anno, e per la consecuzione di una parte della stessa gli assegna e cede in proprietà alquante rendite, tra le quali una di once 21 dovuta dal regio erario sopra i piccoli della estrazione dei frumenti.

È stata indi presentata domanda suppletoria, per la quale l'istante ha dichiarato volersi avvalere dei documenti presentati dal duca di Calvizzano per la giustificazione di una rendita, che ha comune la origine con quella di sua proprietà; e da questi documenti risulta, essere dovuta al marchese Lazzano D. Francesco Ventimiglia una rendita di annue once 17, 2, 8, 5, sulle estrazioni per fuori regno.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratte o portolanie, con assegnarsi il compenso agli interessati a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che resta comprovato il titolo della spettanza in favore di D. Francesco Ventimiglia marchese Lazzano;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al marchese Lazzano D. Francesco Ventimiglia, e suoi aventi diritto, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 43, 33, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 novembre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda della Casa e Chiesa dei Chierici regolari Teatini, per compenso di annua rendita di once 18, 3, sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il preposito della Chiesa e Casa dei Chierici regolari Teatini sotto titolo di S. Giuseppe con domanda presentata a 29 aprile 1826 espose essergli dovute dal regio erario once 18, 3 all'anno su i grani 55, 4, 20/32 assegnati per soddisfazione ai granatari, e chiese al tempo medesimo l'ammessione del titolo, e la liquidazione del corrispondente compenso, presentando in sostegno del suo assunto i seguenti documenti:

1° Atto di vendita stipulato presso il luogotenente di protonotaro a 24 ottobre 1640, pel quale la regia corte vendè a Daniele Spinola per la persona da nominare in perpetuo il diritto di grani nove e piccolo uno per ogni salma di frumento, e due d'orzo e legumi, che si estraevano per fuori regno da qualunque caricatore e luogo, parte dei tarì sei nuovamente imposti, con tutte le sue pertinenze, giurisdizioni, privilegi, prerogative, e preeminenze, per lo prezzo di once 8250 alla ragione di once 900 per ogni grano, che fu promesso di depositare in banco, e con la facoltà di tenerli, possederli, darli, venderli, alienarli, e disporne liberamente in tutto o in parte come cosa sua propria;

2° Fede di assenti rilasciata dalla controloria generale a 29 gennajo 1834.

Da questo strumento si raccoglie, che di detti grani nove e piccolo uno ne furono intestati grani quattro a Giovan Battista Schettini per nominazione fatta dal detto Spinola a 2 gennajo 1641. Cessato di vivere l'intestatario Giovan Battista Schettini passarono a D. Nicolò Schettini sua vita durante qual'erede usufruttuario. Il Dr. D. Pietro Curto barone della Rutia se li aggiudicò da po-

tere dello stesso per cedola di primo e secondo decreto assoluto per la regia gran corte sotto li 23 e 27 maggio 1665. D. Vincenzo e Donna Blanca Vittoria Ramondetta e Curto eredi ed aventi diritto e causa del detto D. Pietro Curto, cessero ed assegnarono a D. Angelo Maria Schettini e D. Giovan Battista Schettini i frutti dei su riferiti grani quattro minorati ed incorporati alla regia corte. Al nominato D. Giovan Battista Schettini come successore del defunto suo padre D. Nicolò furono assentate once 45, tt. 8, 14, metà delle once 90, 17, 8, cui ascendea la rendita dei grani quattro di sopra indicati per capitale di once 905, 24. Passarono in seguito dette once 45, 8, 14 all'illustre D. Luigi Gaetani maritali nomine di Donna Maria Gaetani e Schettini figlia di D. Giovan Battista Schettini; furono ridotte ad once 44, 10, 19, 4 per l'ultimo calcolo del 1707; e si assentarono a favore del principe di Palagonia D. Ferdinando Francesco Gravina e Cenillos qual marito di Donna Maria Gioachina Gravina e Gaetani figlia ed erede del detto fu D. Luigi Gaetani per donazione del 17 marzo 1742. Di questa rendita ne furono assentate once 22, 20 all'anno alla reverenda madre suora Francesca Maddalena Platamone moniale del Monistero di S. Caterina nel Cassero di Palermo da settembre 1768 in poi, cioè once 18 annue per prezzo e capitale di once 340 alla ragione del 5 per 100 durante la di lei vita naturale, e dopo la di lei morte alla Casa e Chiesa di S. Giuseppe dei reverendi padri Teatini di questa città; ed once 5, 20 annuali per prezzo e capitale di once 113, 10 alla ragione del 5 per 100, ad effetto di erogarle in quelle cose e cause alla medesima orctenus comunicate dal quondam Gaspare Platamone di lei padre, per le stesse che come concessionaria del jus luendi concessogli per gli atti del regio luogotenente di protonotaro a 24 ottobre 1768 le furono rivendute dal mentovato D. Ferdinando Francesco Gravina Cenillos principe di Palagonia, per prezzo e capitale di once 453, 10, alla ragione del 5 per 100. Le dette once 22, 20, si avverte in fine della indicata nota di assenti, essere state discalate dal 5 al 4 per 100, e ridotte ad once 18, 4 all'anno;

3° Ordine del gran camerario principe di Campofranco diretto a 17 febbrajo 1819 al conservatore generale, per assentarsi a favore della venerabile Casa e Chiesa di S. Giuseppe once 13, 7, 2 all'anno, dipendenti dalla rendita anzidetta a nome di suora Francesca Maddalena Platamone;

4° Altra nota di assenti rilasciata dalla Controloria generale a 29 gennajo 1832, dalla quale risulta, che per contratto del 13 agosto 1640 furono assentati a nome di D. Gregorio Castelli conte di Gagliano grani trentasei per ogni salma di frumento e due di orzo e legumi che si estraevano per fuori regno, dipendenti dai grani quarantotto vendutigli dalla regia corte in forza dell'istrumento suddetto per capitale di once 900 per ogni grano, quali grani quarantotto furono parte dei tarì sei novellamente imposti. Di questa somma di grani trentasei in data degli 11 dicembre 1664 grani ventiquattro e piccoli tre doveano assentarsi a nome della illustre Donna Perretta Castelli come erede universale del detto Castelli suo marito durante la sua vita, giusta il testamento del 10 novembre 1642; e si assentarono a nome dell'illustre D. Lancellotto Castelli marchese di Capizzi di lei figlio, per donazione fattagli dalla stessa a 4 settembre 1664 tanto dei beni ereditarî del quondam D. Gregorio Castelli e dell'usufrutto degli stessi, quanto ancora dei beni proprî di essa donante, e di tutt'altro che avesse potuto appartenerle. Suora Candida Maria, suora Gregoria, e suora Placida Castelli essendo creditrici in once 200 di Donna Anna Castelli e Marchesi contessa di S. Carlo, di D. Lancellotto Ferdinando Castelli conte di S. Carlo e marchese di Capizzi, non che di Donna Emilia, Carlo, e Geronimo Castelli, causarono esecuzione nella regia corte pretoriana; e per atto della stessa a 26 giugno 1676 ebbero liberati i beni ereditarî del detto fu D. Gregorio Castelli, e si assentarono grani diciotto, e piccoli due ed un terzo sulla estrazione, che rimanevano dalla somma precedentemente posseduta dal detto D. Lancellotto. Dal tribunale della regia gran corte in data del 20 luglio 1677 fu ordinato, che pagato il debito anzidetto con i suoi frutti, i beni ag-

giudicati fossero restituiti; ed in esecuzione di tale ordine i grani diciotto piccoli due ed un terzo ritornarono nei figli di detto quondam Lancellotto, Gabriele e Carlo Castelli, e fu assentata la porzione su di essi spettante al reverendissimo abbate Castelli come uno degli eredi fedecommessari del quondam D. Gregorio Castelli suo avo, nella somma di grano uno e piccoli due $^1/_5$ $^1/_6$ sulla estrazione dei grani orzi e legumi. Il diritto di che si ragiona essendo stato incorporato dalla regia corte con mandato spedito per via dell'officio di maestro portolano a 2 luglio 1748, furono assentate once 308, 11, 7, 2 annuali a favore degli eredi universali sostituti del quondam D. Gregorio Castelli per ragione dei grani rimasti di loro spettanza; e per la ribassa al 4 per 100 ordinata da S. M., la rendita suddetta fu ridotta ad once 246, tt. 21, 2 annuali, di cui Donna Angela Squiglio e Castelli baronessa del Landro vedova del fu D. Giacomo Squiglio barone del Landro si assentò once 41, 3, 10, 2 all'anno, per sesta parte alla stessa spettante delle once 246, 21, 2, a tenore di sentenza profferita dalla regia gran corte civile a favore dell'illustre principe di Mongiolino li 20 giugno 1758, e come una degli eredi successi ex fedecommesso nei beni ed effetti del fu conte di Gagliano seniore. A costei successe D. Pietro lo Squiglio e Castelli barone del Landro di lei figlio per testamento di settembre 1758. Per la morte di questo ultimo passò la detta rendita agli eredi dello stesso, e fu assentata cioè, once 20, 16, 15, 1, $^1/_2$ a nome di D. Giacomo Squiglio e Vanni barone del Landro, Donna Rosa, Donna Antonina, e D. Emmanuele figli maggiori del fu D. Pietro, e le altre once 20, 16, 15, 1, $^1/_2$ a nome di Donna Vittoria Squiglio e Vanni vedova di questo ultimo in qualità di tutrice e curatrice di D. Benedetto, Donna Francesca, Donna Anna, e D. Saverio Squiglio figli minori dello stesso D. Pietro, e ciò per effetto di testamento del 29 marzo 1761. Della rendita suddetta dovuta al barone del Landro per mandato della regia corte pretoriana a 7 marzo 1741 ne furono assentate once 4, 15 al reverendo padre preposito della Casa dei Chierici regolari Teatini sotto titolo di S. Giuseppe rinunciatario dell'illustre D. Giuseppe Cicala arcivescovo di Messina;

5° Quattro fedi di banco contestanti altrettanti pagamenti fatti alla reclamante Casa e Chiesa per conto delle rendite in discorso.

La gran Corte dei conti nella seduta del dì 8 luglio 1835, veduti i documenti sopra enunciati, ammise il titolo della Casa dei padri Teatini di Palermo, per conseguire il compenso da gennajo 1825 in poi ed in perpetuo delle due annue prestazioni, una cioè in somma di once 13, 18, dipendente dai grani comprati dal fu Daniele Spinola, e l'altra in once 4, 15, dipendente da quelli venduti al fu D. Gregorio Castelli conte di Gagliano, e dovuta su gli introiti che si percepivano sull'estrazioni; dichiarò il titolo appartenere alla classe delle concessioni fatte mediante lo sborso effettivo del prezzo; ed ordinò la formazione del corrispondente coacervo, con detrarsi soltanto la rata delle spese fatte dal regio erario per l'amministrazione dei diritti sulla estrazione.

La scrivania di razione su due certificati a firma di un capo di sezione della controloria generale compilò un progetto di liquidazione, che si è sottomesso alla gran Corte.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restano comprovati il titolo ed il possesso della spettanza in favore della Casa e Chiesa dei Chierici regolari Teatini sotto titolo di S. Giuseppe;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla venerabile Casa o Chiesa dei Chierici regolari Teatini sotto titolo di S. Giuseppe nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 45, 93, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Convento di S. Domenico del comune di Avola, per compenso di annue once 8, 7, 14, sull'estrazioni dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il priore del Convento di S. Domenico di Avola con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 31 marzo 1834 espose godere una rendita di annue once 8, 7, 14, dovuta dal regio erario per conto dei granatarî di bassa; e chiese l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso.

In sostegno di tale domanda presentò i seguenti documenti:

1° Copia conforme di una nota apposta nel registro degli assenti dei soggiogatarî, assegnatarî, e granatarî del 1767 e 1768, rilasciata a 20 marzo 1834 dalla real controloria generale, dalla quale risulta essere stata assentata a favore del nominato Con-

vento la rendita su riferita di once 8, 7, 14, alla ragione del 4 per 100, discalata dalle once 10, 9, 12, 2, che si pagavano per via del maestro portolano del regno in forza del dispaccio di assento del 30 maggio 1767 all'illustre marchese D. Saverio Guttadauro come fedecommessario della eredità del quondam D. Francesco Tozzia, al detto Convento dovuta come sostituto in tutta la eredità suddetta per virtù di sentenze della gran corte civile del 7 settembre 1767, e del tribunale del concistoro sotto li 16 dello stesso mese;

2° Tre fedi di banco di altrettanti pagamenti fatti nel periodo dal 1792 al 1822 al nominato Convento nella qualità su riferita per conto della rendita di cui si reclama l'ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restano comprovati la spettanza ed il possesso della rendita su riferita in favore del Convento di S. Domenico di Avola;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Convento di S. Domenico di Avola, qual fedecommessario sostituto della eredità del fu D. Francesco Tozzia, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 20, 94, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Convento del Carmine Maggiore di Licata, per compenso del diritto di mezzo grano per ogni salma di vettovaglie che si estraevano dal caricatore di Licata.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il priore del Convento del Carmine Maggiore di Licata con supplica presentata a 20 aprile 1826 espose, che per privilegio del Re Alfonso del 1433 fu conceduto a Giovanni De Caro in considerazione dei servizî prestati con la propria galera armata in difesa dello Stato, ed in retribuzione delle spese sofferte, il diritto di tre danari, ossia mezzo grano per ogni salma di vettovaglie che si estraevano dal caricatore di Licata; che questo diritto, morto il primo concessionario, passò nella famiglia di Oliverio, trasmettendosi ai discendenti di essa sì per successione, che per titolo di donazione, quando nel 1514 per la morte senza figli legittimi e naturali di Angelo di Siviglia, successe al diritto in parola il Convento del Carmine di Licata, per la sostituzione contenuta nel

testamento di Lucia d'Oliverio del 1513; domandava in conseguenza dell'abolizione del diritto l'ammessione del titolo e la liquidazione del compenso.

Unitamente alla domanda furono prodotti:

1° La copia del privilegio di concessione del 1443 estratta dall'officio del vice-portolano di Licata;

2° Atto d'elezione di portolanoto estrattore del comune di Licata del 1797 fatta dal priore del Carmine di Licata con il consenso dei religiosi capitolarmente convocati, in persona di D. Giovan Battista la Pegna;

3° Certificato del maestro notaro della portolania di Licata, pel quale si contesta, che il portolanoto D. Giovan Battista la Pegna, nominato dal Convento del Carmine di quella città nel 1797, rimase nell'esercizio dell'uficio sino a dicembre 1824.

La gran Corte delegata con deliberazione degli 11 novembre 1842 ordinò, che il richiedente nel termine di due mesi giustificasse la legittima rappresentanza del primo concessionario, e tuttavia niun documento è stato presentato in adempimento delle prescrizioni della gran Corte.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che non resta per alcun modo dimostrata la rappresentanza legittima del primo concessionario del diritto Giovanni De Caro presso il Convento del Carmine di Licata;

Che i due atti prodotti, cioè la elezione, e l'attestato dell'esercizio sino al 1824 del portolanoto di Licata D. Giovan Battista la Pegna, in nulla si prestano alla dimostrazione della rappresentanza, poichè per gli atti istessi rimane ignota la origine della facoltà di nominare il portolanoto di quel caricatore; e nè tampoco vi si fa menzione dell'oggetto di quella nomina, cioè forse la riscossione del diritto stato conceduto a Giovanni De Caro, e rappresentato dal Convento del Carmine; il che per altro non sarebbe nemmeno sufficiente a supplire la prova della rappresentanza legittima del primo concessionario;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potervi esser luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del padre preposito della Congregazione di S. Filippo Neri di Palermo, come fedecommessario della eredità di Donna Anna Salamone e Passiggi, per ricognizione del titolo di annue once 7, 15, 5, sul ramo della bassa dei granatari sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il padre Ferdinando Maria Tomasi preposito della Congregazione di S. Filippo Neri di Palermo, e con detta qualità fedecommessario della credità di Donna Anna Salamone e Passiggi, con supplica presentata a 29 aprile 1826 alla gran Corte dei conti ordinaria domandò l'ammes·io:e del titolo per l'annua rendita di once 7, 15, 5, sul ramo della bassa dei granatari sulla estrazione dei cereali per infra regno.

A sostenere la domanda presentava un atto del 30 dicembre 1775, dal quale si raccoglie, che previa la concessione ottenuta dalla regia corte del diritto di ricomprare da potere di D. Giacomo Gerlando lo Squiglio barone del Landro la rendita di once 7, 15 e gr. 5, dovutagli dalla regia corte qual'uno degli assegnatari detti di bassa per le intermedie persone di D. Giacomo e D. Vittorio lo Squiglio, aventi diritto e rappresentanza del fu D. Gre

gorio Castelli conte di Gagliano, il padre preposito della detta Congregazione nel nome di fedecommessario della eredità di Donna Anna Salamone e Passiggi, ed il barone D. Pietro Schifano girarono in banco a nome del suddetto barone Landro la somma di ducati 132, 2, 2, per capitale al 5 per 100 della suddetta rendita; e quindi fu stipulato in favore della eredità suddetta il corrispondente atto di rivendizione, con tutti i titoli, azioni, anteriorità, poziorità, ed ipoteche, per la sicura e perpetua consecuzione della rendita.

Si presentavano ancora due atti di elezioni di cappellani celebratarî della messa quotidiana ordinata da Donna Anna Salamone del 1819 e 1829, stipulati dai soli padri prepositi dell'Oratorio di quei tempi, spiegando il titolo di fedecommossarî della eredità Salamono.

In adempimento della deliberazione di questa gran Corte degli 11 novembre 1842, con la quale fu ordinato giustificarsi la rappresentanza del sacerdote Schifani, si sono prodotti:

1° Testamento di Donna Anna Salamone del 6 maggio 1744, nel quale fra le altre disposizioni vedesi istituita una fedecommessarla in persona del padre preposito pro tempore della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Palermo per adempimento delle messe quotidiane ivi disposte, a quale oggetto fu ordinato dalla testatrice l'impiego della somma di once 1600 in compra di rendite d'assegnarsi a cappellani celebratarî, quale investimento dovea farsi dal fedecommessario non solo, ma con lo intervento dello erede universale istituito D. Vincenzo Guercio e Pisciotta;

2° Un atto del 1 marzo 1796, dal quale risulta, che il sacerdote D. Pietro Schifani era l'ultimo dei tre sostituiti nominati da D. Vincenzo Guercio e Pisciotta, per lo adempimento della disposizione di Donna Anna Salamone, e che anzi in virtù dell'atto medesimo il sacerdote Schifano riconosce nel preposito della Congregazione dell'Oratorio il diritto esclusivo alla nomina del cappellano colebratario delle messe come solo fedecommessario ed amministratore della detta eredità.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che resta comprovato il titolo alla spettanza di cui si tratta in favore della eredità di Donna Anna Salamone e Passiggi;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante alla eredità di Donna Anna Salamone e Passiggi nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 19, 4, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 non le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda dell'amministratore della eredità del fu Pietro Sciortino, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 5, 2, gr 9, 2, sul dazio di estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 23 aprile 1826 l'amministratore della eredità del fu Pietro Sciortino chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 5, 2 , 9, 2, dovuta alla suddetta eredità sul ramo della bassa dei granatarî per l'estrazioni dei cereali per fuori regno.

Dai documenti prodotti in sostegno di tale domanda sono giustificati i passaggi della detta rendita dal 1753 in poi, e sino all'assento della stessa in favore degli eredi sostituti in pari grado e fedecommessarî del quondam D. Pietro Sciortino , di unita al corrispondente capitale di once 127, 1, 5.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando , che restano comprovati il titolo ed il possesso del su indicato capitale di once 127, 1, 5, in favore degli eredi sostituti in pari grado e fedecommessarî del quondam D. Pietro Sciortino;

Considerando, che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato con deliberazione di questa gran Corte del 7 luglio ultimo, fatte le deduzioni di regola , la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100,

Per tali considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante agli eredi sostituti in pari grado, e fedecommessari del quondam D. Pietro Sciortino, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 12, 90, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuoneonto per le maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Marchese D. Luigi Contarini, per compenso di annue once 17, 20, 15, 2, sulla estrazione dei frumenti ed altri cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese D. Luigi Contarini con due domande presentate alla gran Corte dei conti ordinaria a 30 aprile 1826 o 31 marzo 1841, come dalla data appostavi dal Segretario generale, espose possedere una rendita di once 17, 20, 15, 2 annue, dovuta dal real tesoro su gli introiti della tratta dei frumenti, orzi, e legumi per fuori regno, sotto la denominazione della bassa dei granatari, per la quale rendita dico avere un vistoso credito, e ne chiese la liquidazione, alligando in sostegno della domanda i seguenti documenti:

1° Atto stipulato presso l'officio del luogotenente di protonotaro il 13 agosto 1640.

Per questo istrumento il Viceré di quel tempo con l'intervento e consenso dei componenti il Tribunale del real patrimonio vendè a D. Gregorio Castelli conte di Gagliano in franco e puro allodio grani quarantotto di quei tarì sei imposti per lettere regie date in Madrid a 6 maggio 1640 sopra ogni salma di frumento, e sopra ogni due salme di orzi e legumi, che si estraevano per fuori regno da qualunque caricatore e luogo, tanto demaniali che baronali, o della camera reginale; e ciò con tutte le sue pertinenze, giurisdizioni, privilegî, prerogative, e preeminenze spettanti ai diritti suddetti, che smembrò dal regio patrimonio, e dall'uficio del maestro portolano.

Procedè detta vendita col nominato Castelli per se e suoi eredi e successori in perpetuo, e con la facoltà di tenere, possedere, dare, vendere, alienare, e liberamente disporre in tutto o in parte, e per lo prezzo di scudi 2250 per ogni grano, che pei grani quarantotto formarono scudi 108000, quali il compratore Castelli si obbligò pagare alla general tesoreria, col patto di eseguire rivendizione a favore della regia corte, allorchè gli si fossero pagati in unica soluzione detti scudi 108000, insieme a tutti i diritti e spese fatte per la stipulazione del contratto;

2° Dispaccio patrimoniale del 22 gennajo 1644, che ordina assentarsi a favore di Carlo la Torre di Martino grano uno di detti grani quarantotto venduti al Castelli, lo stesso grano uno da questi a la Torre venduto per contratto del 22 settembre 1643 in notar D. Mariano Zapparata di Palermo;

3° Contratto di detta vendita;

4° Nota estratta dal volume degli assenti dell'anno 1787 e 1788 dell'abolito Tribunale del real patrimonio, dalla quale si rilieva, che per ordine dello stesso dato a 23 giugno 1677 il detto grano uno spettante al nominato la Torre fu assentato a nome del chierico D. Paolo Bardi, aggiudicatario di tutti i beni mobili e stabili e rendite del la Torre in forza di cedola di secondo decreto per gli atti della regia corte capitaniale di Girgenti del 6 febbrajo 1673;

5° Altra nota estratta come sopra dalla quale risulta, che per ordine in data del 18 dicembre 1693 il detto grano uno sulla estrazione fu assentato a favore di D. Defendino Bardi figlio ed erede del nominato fu D. Paolo per testamento del 10 settembre 1691, e durante la sua minore età a nome del sacerdote D. Francesco Greco, e D. Giuseppe Bardi ed Inserra tutori dello stesso;

6° Altra nota estratta come sopra. Da essa si scorge, che per ordine del 10 ottobre 1703 detto grano uno, ossia la somma cui ascendeva il 5 per 100, fu assentata a nome del detto D. Defendino Bardi già pervenuto all'età maggiore;

7° Dispaccio patrimoniale del dì 8 agosto 1788 con cui si ordina, che il su riferito grano uno, ossia la rendita di once 17, tt. 20, 15, 2 all'anno formata per le ribasse del 1707 e 1785, una col suo capitale e decorsi, venisse assentata a nome di Donna Isabella Contarini e Bardi erede universale dello stesso D. Defendino;

8° Ordine del gran camerario principe di Campofranco emanato a 31 marzo 1818 diretto al conservatore generale, per assentarsi la indicata rendita al marchese D. Luigi Contarini erede di D. Gerlando Contarini, cui la stessa era pervenuta;

9° Certificato rilasciato dalla controloria generale di tre pagamenti eseguiti cioè, due nel 1802 o 1810, e l'ultimo a 2 luglio 1825 al marchese D. Luigi Contarini. I primi corrispondono ad una rendita di netto di once 17, 7, 17, 2 annuali, o l'altro ad once 15, 3, 12 all'anno di netto;

10° Diverse fedi di banco di varî pagamenti eseguiti dal 1795 al 1825 per conto della rendita suddetta in parte dal maestro portolano, od in parte dal Tesoriere generale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che pei documenti esibiti restano comprovati il titolo ed il possesso della spettanza in favore del richiedente marchese D. Luigi Contarini;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al marchese D. Luigi Contarini nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 44, 88, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo d' abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Calogero Enrico Delbosco Principe di Belvedere, per ricognizione del titolo di annue once 30, 1, 10, 1, sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Calogero Enrico Delbosco principe di Belvedere con domanda presentata a 21 febbrajo 1834 esponea possedere annue once 30,

tt. 1, 10, 1, sul dazio di estrazione dei cereali per fuori regno, e ne richiedea la ricognizione del titolo.

Dai documenti presentati risulta, che per atto del 13 agosto 1640 la regia corte vendè a D. Gregorio Castelli conte di Gagliano grani quarantotto sul dazio di tarì sei a salma allora imposto alla estrazione dei cereali per fuori regno; che dietro l'incorporazione dei grani sull'estrazioni con l'assegnazione della rendita corrispondente, o dietro la ribassa dal 5 al 4 per 100, pervennero al reclamante per causa di successione ereditaria annue once 25, 26, 1, delle quali vien provato il pagamento dal 1792 al 1823 con un certificato estratto dall' archivio della disciolta conservatoria generale, ed una fede di banco del 6 maggio 1823, deduzion fatta delle spese d'amministrazione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assognarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restano comprovati il titolo e il possesso della spettanza in favore del richiedente del capitale corrispondente alle once 25, 26, 1, di che trovasi in possesso;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte risulta in ducati $^{382}/_{1000}$ per 100 sul detto capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Calogero Enrico Delbosco principe di Belvedere nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 65, 61, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda della Unione del Miseremini in S. Matteo, per ricognizione del titolo di annue once 14, 15, sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il deputato unito maggiore, e congiunti come rappresentanti la Unione del Miseremini in S. Matteo di Palermo, con supplica presentata a 26 marzo 1834 alla gran Corte dei conti ordinaria domandarono la ricognizione di annue once 14, 15, col capitale corrispondente al 5 per 100 sul ramo delle tratte e portolanie.

La gran Corte delegata con deliberazione del 28 ottobre 1842 ordinò, che si legittimi dai richiedenti il titolo della costituzione della rendita con i passaggi successivi.

In adempimento si sono presentati varî documenti; e in quanto al titolo costitutivo della rendita un certificato della controloria generale, d'onde risulta: che pei grani originariamente venduti dalla regia corte a Gregorio Castelli, dopo la incamerazione seguita nel 1670, fu assegnata a Lancellotto Castelli spettatario di

grani 18, 2, 1/3 il 5 per 100 in once 415, 4, 18 annuali sopra once 8303, 8, 12, 5 di capitale; che per la ribassa dal 5 al 4 per 100 la rendita rimasta in once 308 a favore degli eredi sostituti di Gregorio Castelli, dipendente dalle sopraddette once 415, tt. 4, 18, fu ridotta ad once 246, 21, 2, 4 annuali, in causa delle quali dopo varie traslazioni ne furono assentate once 14, 15 a nome di D. Girolamo Morso; che i rappresentanti dell' Unione di S. Matteo investiti del diritto di ricomprare depositarono in banco sotto li 12 febbrajo 1763 la somma di once 302, 6, 13 a nome di D. Girolamo Morso, per reluizione della suddetta rendita di once 14, 15, e questi sotto il 1 marzo 1763 stipulò in favore dell'Unione il corrispondente contratto di rivendita: dopo di che a 26 marzo 1763 l' Unione medesima ottenne la spedizione del mandato d'assento per lo once 14, 15, di cui è parola.

Per altro certificato rilasciato dalla controloria generale si contestano i pagamenti della rendita fatti dal 1792 al 1811 all'Unione del Miseremini in S. Matteo come avente causa da D. Girolamo Morso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restan comprovati il titolo ed il possesso della spettanza in favore dell'Unione di S. Matteo;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori d'annue rendite sullo tratto riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante all'Unione del Miscremini in S. Matteo di Palermo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 36, 78, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Principe di Valdina, per ricognizione di annue once 73, 21, 11, 2, sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Per causa onerosa si appartenevano sul regio tesoro al principe di Valdina D. Pietro Papè Beccadelli annue once 73, 21, gr. 11, 2, dipendenti da annue once 92, 4, 9, che a causa della ribassa del capitale dal 5 al 4 per 100 vennero in ultimo ridotte alla dinotata annua somma di once 73, 21, 11, e provvenienti in origine da grani cinque che si esigevano sopra l'estrazione dai caricatori e porti della Sicilia per fuori regno d'ogni salma di frumento, e di due salme d'orzo ed altri legumi e vettovaglie.

Cessata la su riferita rendita per l'abolizione dei grani dovuti sopra l'estrazioni degli indicati generi avvenuta per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824, l'attuale principe di Valdina D. Salvatore Papè Gravina nella qualità di erede universale del su nominato predecessore principe D. Pietro Papè Beccadelli di lui padre, ha con di lui supplica presentata nella segreteria

della gran Corte dei conti sotto la data del 14 marzo del 1834 domandata l'ammessione del di lui titolo, e la liquidazione del compenso, che ai termini delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, e giusta la classe di tal di lui proprietà, gli si appartiene.

Unitamente a tale domanda si sono esibiti varî documenti, dai quali risultano le seguenti nozioni di fatto.

Che per atti stipulati a 14 e 27 marzo 1641, e 15 giugno 1642 dalla regia corte furono in detto anno 1641 venduti in perpetuo col patto della ricompra al priore fra D. Carlo Valdina per le persone da nominare grani 35 e piccoli 5, dovuti sopra la estrazione d'ogni salma di frumento e di salme due orzi ed altre vettovaglie dai porti e marine della Sicilia per fuori regno, per lo prezzo capitale di once 32250, alla ragione di once 900 per ognuno di detti grani, da pagarsi in contanti subito stipulato il detto contratto, ed interamente spedite le necessarie lettere, e col patto in favore di esso compratore di poterli vendere ed alienare, e con la ipoteca di tutti i beni del real patrimonio.

Indi nello stesso anno 1641 dal ridetto primo compratore Valdina fu fatta dichiarazione di appartenere su gli anzidetti grani 35 e piccoli 5 da esso lui comprati la quantità di grani 34 al conte Gagliano D. Gregorio Castelli, e susseguentemente nell'anno 1642 i rimanenti grano 1 e piccoli 5 furono trasferiti in favore di Bartolomeo de Caccamo, in modo che sino a tal punto niente rimase di sua appartenenza al dinotato originario compratore Valdina.

Che con altro atto del 25 giugno 1643 il conte Gagliano fece una sua dichiarazione in favore del su nominato Valdina, ove manifestò, che sulla descritta quantità di grani 34 come sopra intestati a di lui nome, se ne appartenevano in fatto ad esso di Valdina grani 10, così che divenne questo ultimo per effetto di tale seconda dichiarazione proprietario di detti soli grani 10. E per altri atti che ebbero luogo negli anni 1644, 1647, 1668, 1671, e 1682, dei dinotati grani 10 rimasti in favore del su nominato cavaliere fra Carlo Valdina ne passarono per sua dichiarazione stipulata nel 1644 grani 5 in favore dei seguenti individui

cioè: grani tre in favore di D. Giovan Battista Leonardo, e grani due in favore di Vittorino Passalacqua.

Che li grani tre di appartenenza del signor Leonardo pervennero nel 1647 per effetto di di costui dichiarazione in potere di Pietro Passalacqua, a cui successe, come sua erede universale in vigor di suo testamento scritto nel 1671, Catarina Passalacqua di lui moglie; e che indi da questa ultima gli anzi notati grani tre passarono per sua dichiarazione stipulata nel 1682 presso il sacerdote D. Filippo la Duca.

Che nei beni del su riferito Vittorino Passalacqua possessore degli altri grani due successero in una metà per ciascuno, come eredi universali per suo testamento scritto nel 1668, il di lui figlio Matteo, ed insieme i figli del quondam Giuseppe Passalacqua altro figlio dello stesso testatore.

Che poscia per le rispettive dichiarazioni fatte nel 1682 in favore del detto sacerdote D. Filippo la Duca, tanto dal detto erede Matteo Passalacqua, quanto da Pietro, Antonio, Felice, e sacerdote Vittorino Passalacqua come coeredi del di loro avo Vittorio, pervennero i su cennati grani due in potere dello stesso sacerdote la Duca, in modo che vennero presso questo ultimo a cumularsi per gli atti precitati gli interi grani cinque, che primitivamente si appartenevano rispettivamente a Giovan Battista Leonardo, ed a Vittorio Passalacqua.

Rilevasi similmente dal tenoro di altri nove posteriori atti dell'epoca del 1687, 1701, 1712, 1710, e 1711, che detti grani cinque da potere del testè nominato sacerdote la Duca pervennero nel 1687 presso il principe D. Giovanni Valdina marchese della Rocca.

Che su i frutti di suddetti grani cinque in annue once 112, tt. 26, 10, 5, prima assentati a nome del ridetto sacerdote la Duca, ne furono da esso marchese la Rocca cedute annue once 94, 2, gr. 2, 2 alla principessa Donna Anna Valdina, che nel 1701 col detto titolo di cessionaria del suddetto marchese ne ottenno il corrispondente perpetuo assento una col suo capitale nei libri della portolania.

Che quindi attesa la donazione e la istituzione di erede universale fatta negli anni 1701 e 1702 da essa principessa Donna Anna in favore del duca di Giampileri D. Giuseppe Valdina, pervennero presso il medesimo con detti titoli le su cennate annue once 94, tt. 2, 2, 2, e nello stesso anno 1702 ne riportò in suo nome il corrispondente assento nei libri di essa portolania.

Che per effetto di un debito in somma di once 700 contratto nel 1710 dal su riferito principe D. Giuseppe Valdina con Anna Chiarra, fu da questa fatta esecuzione sopra i beni del medesimo, e specialmente sopra le dinotate annue once 94, 2, 2, 2, che indi rimasero formalmente aggiudicate a di costei favore, e poscia con effetto assentate presso il ridetto officio in testa della medesima.

Che attesa la dichiarazione stipulata nel 1711 dalla testè nominata aggiudicataria Anna Chiarra in favore di Paola Passalacqua sull'appartenenza di tutti gli acquisti, distrazioni, ed altro apparenti sotto il nome di detta dichiarante Chiarra, divenne di conseguenza essa di Passalacqua proprietaria della su notata annua rendita sulla estrazione dei frumenti.

Rilevasi del pari dal complesso di altri documenti degli anni 1720, 1722, 1730, 1732, 1733, 1740, 1748, 1758, 1764, e 1765, che a 3 aprile del 1720 dalla suddetta Paola Passalacqua furono dichiarati di appartenere alla signora Anna Russo tutti gli atti di credito esistenti in suo favore dal passato sino al giorno di detta sua dichiarazione, e conseguentemente passò presso la testè nominata di Russo la rendita delle annue once 94, 2, 2, 2, di cui sopra si è parlato.

Che al 1722 per altra simile dichiarazione fatta dalla su cennata di Russo in favore di Girolama Calcerano, pervenne la dinotata rendita in potere di questa ultima, in di cui nome nel 1730 ne fu fatto lo assento nella somma però di sole annue once 92, 4, 5, discalate e dipendenti dalle anzi notate annue once 94 2, 2, 2.

Che al 1733 per un debito nella somma di once 1800 contratto dal principe D. Giuseppe Valdina nella qualità di donatario ed

erede universale della principessa Donna Anna Valdina in favore di Angela Arciresi, con cessione di tutti i di lui diritti ed azioni sopra gli effetti o beni della eredità dei quondam principe D. Andrea e D. Giovanni Valdina, furono in seguito di esecuzione causata ad istanza di essa di Arciresi contro la prenominata Girolama Calcerano, e contro il ridetto principe D. Giuseppe suoi effetti e beni, specialmente aggiudicate in pro della dinotata di Arciresi quelle annue once 92, 4, 9. che in ultimo luogo pervenute erano in potere della detta signora Calcerano, e con tal titolo indi di aggiudicataria venne la su cennata rendita con effetto assentata nei libri della portolania a nome della ripetuta di Arciresi.

Che nel 1740 fu da detta di Arciresi dichiarato di appartenere alla su mentovata Girolama Calcerano tutti gli acquisti, crediti, donazioni, ed altro fatti a di lei nome dal passato sino alla detta epoca, e così nuovamente pervennero presso essa di Calcerano le dinotate once 92, 4, 9.

Che per altra simile dichiarazione da questa ultima fatta nello stesso anno 1740 in favore di Anna Fonte, passò la divisata rendita presso essa di Fonte, che quindi ottenne di fatti non solo atto permessivo per pagarsi liberamente a di lei favore tutte le somme che trovavansi esistenti in banco a nome della dichiarante signora Arciresi, ma pure lettere d'ordine per lo assento della suddetta rendita in nome della medesima nei libri della portolania.

Che nel 1756 per effetto della ribassa dal 5 al 4 per 100 vennero le anzi notate annue once 92, 4, 9, discalato ad annue once 73, 21, 11, 2.

Che al 1658 per dichiarazione fatta dall'ultima posseditrice Anna Fonte, essa rendita pervenne in potere di Francesca Milone.

E che quindi nel 1765 per altra dichiarazione fatta da questa ultima in favore di D. Ignazio Papè duca di Giampileri, passarono finalmente le dette annue once 73, 21, 11, 2 presso il medesimo, in di cui nome vennero con effetto assentate nei libri della cessata conservatoria generale.

Comprovasi similmente per altri tre documenti del 1799, 1832, e 1833, che le su cennate annue once 73, 21, 11, 2 da potere

del su nominato duca D. Ignazio Papè pervennero nel 1799 al principe di Valdina D. Pietro Papè Beccadelli come figlio primogenito ed erede universale del ridetto duca D. Ignazio in forza di suo testamento del 17 gennajo 1793, ed in di lui nome con effetto assentate nei libri della portolania.

Che per ultimo al suddetto principe D. Pietro successe nel 1832 l'attuale chiedente principe D. Salvatore Papè Gravina, come erede universale di esso principe D. Pietro nella quota disponibile, e coerede pure con la sorella nella quota di riserva in forza del suo testamento del 20 ottobre del detto anno 1832, dal quale risulta di avere il testatore dichiarato rimanere a titolo di legittima all'altro suo figliuolo D. Ignazio quanto trovavasi di avergli donato precedentemente, gravitando il dippiù sulla quota disponibile.

Si giustifica ancora la dichiarazione dell'accettazione della eredità fatta dal medesimo ricorrente sotto il 10 settembre 1833 nella cancelleria del Tribunale civile di questa provincia.

Giustificasi finalmente per un certificato dell'officio della controloria generale della real tesoreria, che diversi pagamenti per causa di suddette annue once 73, 21, 11, furono dal regal tesoro fatti in favore dei predecessori assentisti D. Ignazio Papè duca di Giampileri, e D. Pietro Papè Beccadelli principe di Valdina a contare dal 1799 sino al 1825.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825

Considerando in fatto, che pei documenti esibiti restano comprovati il titolo ed il possesso della spettanza in favore del principe di Valdina D. Salvatore Papè e Gravina;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'asse-

gnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al principe di Valdina D. Salvatore Papè e Gravina nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria generale di Sicilia di ducati 186 , 99 , soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825 , pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841 , salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Ferdinando e D. Rosario Mandina , per compenso di grani tre e piccoli tre per ogni salma di cereali che si estraevano dal caricatore di Mazara per infra e fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Ferdinando e D. Rosario Mandina con supplica presentata a 20 dicembre 1825 domandarono alla gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso per il diritto di grani tre e piccoli tre a salma di cereali e vettovaglie che si estraevano dal caricatore di Mazara.

Indi con altra supplica del 21 novembre 1833 fu ripetuta la domanda da D. Rosario Mandina, e dagli eredi di D. Ferdinando Mandina uno dei due primi petizionari.

Dai documenti esibiti si dimostra, che per atto del 20 giugno 1736 Donna Brigida Battiato o Giuffrida donò ai di lei pronipoti D. Ferdinando e D. Vincenzo Peristanga il diritto di grani tre e piccoli tre di cui è parola; che dopo diverse traslazioni tale diritto pervenne presso i primi chiedenti D. Ferdinando e D. Rosario Mandina, a di cui favore fu sotto il 14 gennajo 1806 spedito dal maestro portolano del regno il corrispondente mandato di assento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che non si è presentato il titolo originario dello acquisto o della concessione in favore di Donna Brigida Battiato e Giuffrida, o dei di lei autori;

Che perciò manca ogni elemento per conoscere la causa del diritto reclamato;

Che molto meno vi ha prova di legittimo e continuato possesso sino all'epoca dell'abolizione presso i richiedenti. E per altro non restano dimostrate le avvenute traslazioni prima del 1806 epoca della spedizione del mandato di assento , il quale da se solo nè tampoco può stabilire la legittimità della spettanza: e quindi manca ogni elemento legale per potere avvisare la gran Corte sulla domandata liquidazione del compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo , e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 novembre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Barone D. Pietro Dimichele, per la liquidazione del compenso del diritto di grano uno e mezzo a salma sull'estrazioni dei cereali per fuori regno dal caricatore di Sciacca.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 26 aprile 1826 il barone D. Pietro Dimichele chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria la liquidazione del compenso del diritto di grano uno e mezzo a salma, che godeva sull'estrazioni dei cereali per fuori regno dal caricatore di Sciacca.

Dai documenti prodotti in sostegno di tale domanda rilevasi quanto segue.

Per atto del 1425 la regia corte concedeva in *feudum* con l'obbligo del militare servizio a Giovanni de Calvello per se e suoi in perpetuo il diritto di grano uno e mezzo sopra ogni salma di cereali che estraevasi dal caricatore di Sciacca, e ciò mediante il prezzo di once 90 d'oro, che il Calvello pagava alla stipulazione dell'atto stesso. Veniva inoltre dichiarato, che siccome le once 90 erano un tenue prezzo a fronte del diritto conceduto, così quel tanto dippiù che potea valere il diritto medesimo, era donato al Calvello in considerazione dei servizî da lui e dai suoi maggiori prestati.

Ad istanza di Simone Calvello figlio del detto Giovanni era questo atto confermato dal Re Alfonso con privilegio del 1453.

Da quella epoca in poi in forza di varî strumenti dopo varî passaggi il diritto di cui trattasi pervenne in potere del richiedente.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsene il compenso ai possessori dal 1 gennajo 1825;

Considerando, che dai documenti sono giustificati il titolo ed il possesso del diritto di cui si tratta in favore del richiedente barone Dimichele;

Considerando, che giusta la definizione data nel § 2 dell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819 la concessione del diritto richiesto entra fra la classe delle rimuneratorie vere, e che quindi devesi all'istante, giusta l'articolo 9° delle dette istruzioni, assegnare una rendita eguale agli otto decimi della rendita spettante ai possessori degli stessi diritti conceduti mediante lo sborso effettivo e reale del prezzo;

Considerando, che giusta il coacervo formato di officio, ed approvato con deliberazione di questa gran Corte del 7 luglio ultimo, il compenso d'assegnarsi ai possessori per ogni grano a salma conceduto mediante lo sborso effettivo del prezzo sull'estrazioni dei cereali per fuori regno dal caricatore di Sciacca rinviene a ducati 11, 25 annuali;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al barone D. Pietro Dimichele nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 13, 50, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 novembre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda dell' amministratore dell'Ospedale Grande e di S. Bartolomeo di Palermo, per compenso del diritto di grano uno per ogni salma di frumento orzi ed altre vettovaglie che si estraevano dai porti e caricatori di Sicilia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'amministratore dell' Ospedale Grande e di S. Bartolomeo di Palermo con supplica presentata a 10 aprile 1826 domandò l'ammessione del titolo e la liquidazione del compenso, per il diritto di grano uno sopra tarì due per ogni salma di frumento ed altre vettovaglie che si estraevano dai porti e caricatori di Sicilia.

Presentavansi unitamente alla domanda:

1° Lettere viceregie del 12 gennajo 1553 dirette al maestro portolano ed al maestro segreto, con le quali si ordina di assentare a nome di D. Francesco Bologna barone di Cefalà il diritto di grano uno come sopra, dal medesimo comprato per lo prezzo di scudi 6000 per contratto del 18 agosto 1552;

2° Lettere patrimoniali del 27 settembre 1569 per l' assento e pagamento del diritto in parola in favore dell'Ospedale di Palermo, erede particolare e legatario di D. Francesco Bologna barone di Cefalà;

3° Lettere viceregie del 16 dicembre 1586, nelle quali fatto cenno della ricuperazione dei documenti relativi alla legittimità del titolo dell'Ospedale, si ordina al maestro portolano di pagare al medesimo quanto per la causa di cui è parola eragli dovuto;

4° Fede di banco del 14 novembre 1823 per pagamento fatto ai rettori di quello stabilimento per la rata spettante sull'estrazioni verificate dai caricatori di Girgenti, Licata, Terranova, Termini, e Trapani.

La gran Corte delegata con deliberazione del 21 ottobre 1842 ordinò, che nel termine di due mesi si presentassero i documenti in forma legale, il che tuttavia non è stato eseguito.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che le carte prodotte altro non sono se non copie estratte e firmate dall'archivario dell' Ospedale, alle quali la gran Corte non ha potuto arrestarsi, perchè non documenti legali;

Considerando, che non essendosi esibiti i titoli in buona forma per come fu ordinato con la deliberazione del 21 ottobre 1842, è a presumere, o l' abbandono della domanda, o la cognizione nella parte del nessun diritto legittimo a rappresentare;

Considerando, che la gran Corte tanto più ha dovuto convincersene in vista delle prove raccolte di officio, d'onde rimane giustificato, che a 20 febbrajo 1771 per gli atti del luogotenente di protonotaro furono dalla regia corte ricomprati i grani due appartenenti all'Ospedale mediante il pagamento di once 2400, che i rettori e lo spedaliero di quel tempo dichiararono nell' atto medesimo d'avere ricevuto per gira di banco;

Che questo fatto rende ragione del perchè la parte non ha curato la istruzione della domanda secondo le prescrizioni della gran Corte, cioè la mancanza del diritto a liquidazione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potervi esser luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 novembre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Giuseppe Maria Pescara de Diana e Ventimiglia Duca di Calvizzano, per ammessione di titolo di un'annua rendita di once 5, 18, sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il duca di Calvizzano D. Giuseppe Maria Pescara de Diana e Ventimiglia con una supplica presentata a 31 marzo 1834 avea domandato l'ammessione del titolo al compenso di una quarta parte di un grano sulla tratta dei cereali per fuori regno dai porti e caricatori di Sicilia.

Indi con altra supplica regolatoria del 23 dicembre 1838 annunziando la prima domanda essere proceduta per errore, chiese dalla gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo per l'annua rendita di once 5, 18, quarta parte delle once 22, 12 annuali assentate una volta a nome di Donna Francesca Spinola e Moncada sulla estrazione dei cereali per l'estero;

Dai documenti presentati risulta, che per concessione del Re Cattolico Filippo IV nel 1643 furono venduti per mezzo del suo ministero di Sicilia a Francesco Pinzetti di Genova per la persona da nominare alcuni diritti sopra la estrazione dai porti e caricatori di Sicilia per fuori regno.

Che l'acquirente Pinzetti nel 1644 dichiarò appartenere a Giovanni Ambrogio, e Giovanni Girolamo Scribani grani due sopra l'estrazioni dipendenti dalla totale quantità dei grani comprati.

Che nel 1645 i fratelli Scribani venderono i medesimi grani due a D. Giovanni Spinola di Genova, a di cui nome rimasero assentati; e che indi nel 1695 vennero assentati a nome del principe di Belmonte D. Giovan Luigi Spinola, e di D. Ottavio Maria Spinola.

Per ordine del Tribunale del real patrimonio del 1719 fu ordinato, che sopra i suddetti grani due fossero assentate once 28 annuali a nome del principe di Belmonte D. Domenico Antonio

Ventimiglia come marito di Donna Francesca Spinola e Moncada, e di cui nome restarono direttamente asseutate per ordine patrimoniale del 24 agosto 1731.

Che delle stesse once 28 annuali, discalate per la ribassa dal 5 al 4 per 100 ad once 22, 12, per altro ordine spedito dal Tribunale del real patrimonio del 21 settembre 1790 ne furono assentate once 5, 18, che corrispondono a quarta parte della rendita ridotta, a nome del richiedente per la rappresentanza di Litteria Pescara e Ventimiglia sua madre, al cui patrimonio la detta quarta parte di rendita si appartenea in virtù del fedecommesso disposto da Donna Francesca Spinola, e della sentenza del tribunale della regia corte civile degli 11 ottobre 1798.

A contestare l'esercizio ed il possesso della rendita si sono presentate diverse partite di banco, che comprendono il periodo dal 1800 al 1818.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restan comprovati il titolo ed il possesso della spettanza in favore del richiedente;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulla tratta riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Giuseppe Maria Pescara de Diana e Ventimiglia duca di Calvizzano nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 14, 20, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per le maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del cavaliere D. Nicola Salerno, per compenso di piccoli tre sulla estrazione dei frumenti ed altre vettovaglie per mare e per infra regno dal caricatore di Sciacca.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cavaliere D. Nicola Salerno con supplica ricevuta a 23 ottobre 1819 dalla segreteria generale della gran Corte dei conti, esponendo appartenergli il diritto di tre piccoli a salma sulla estrazione di ogni specie di vettovaglie per infra regno dal caricatore di Sciacca, lo stesso diritto un tempo spettante al di lui genitore D. Cesare, e indi passato presso D. Carlo Salerno fratello del richiedente, domandava quindi gli ordini di assento, ed il pagamento del mentovato diritto.

A sostenere la domanda presentava:

1° Un certificato della cessata real conservatoria in cui si dimostra, che in adempimento di lettere patrimoniali fu lasciata libera a D. Cesare Salerno la percezione delle somme sequestrate, e provvenienti dai diritti di tratta per l'estero;

2° Copia informe di mandato di assento spedito dal tribunale della gran corte civile nel 1816 ad istanza di D. Nicola Salerno quale erede del fratello D. Carlo, per riscuotere in generale tutte le rendite appartenenti una volta a D. Cesare Salerno.

La gran Corte delegata con deliberazione del 12 ottobre 1842 ordinò, che nel termine di due mesi fosse presentato l'atto primitivo, su cui il richiedente fonda il suo diritto.

Non adempite le prescrizioni della gran Corte, con altra deliberazione del 21 aprile 1843 fu ordinato presentarsi fra quaranta giorni la dimostrazione della provvenienza del primitivo acquirente, con esibirsi gli altri titoli in forma legale.

Nemmeno dopo questa preparatoria si sono presentate le richieste giustificazioni.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che non resta in conto alcuno dimostrato quale sia stata la primitiva concessione del diritto reclamato, quale l'acquisto indi fatto dall'autore del richiedente, e molto meno la rappresentanza legittima del primo, e la percezione del diritto sino al tempo dell'abolizione;

Considerando, che il non essersi presentato dopo tanto tempo, e non ostante le due preparatorie della gran Corte, le necessarie richieste giustificazioni, fa presumere o l'abbandono della domanda, o la carenza del diritto, o l'impossibilità della prova; e quindi la gran Corte non ha veruno elemento per pronunziare sull'ammessione del titolo;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Principe di Paternò, per compenso del diritto di grano uno sulla estrazione dei grani dai porti e caricatori di Sicilia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giovan Luigi Moncada principe di Paternò con supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 1 dicembre 1825 domandò l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso per il diritto di grano uno sopra la estrazione dei frumenti dai porti e caricatori di Sicilia, quello stesso che per diploma del Re Alfonso d'Aragona del 1421 fu conceduto a Giovanni Montecateno conte di Adernò e suoi eredi in perpetuo, in ricompensa di diecimila fiorini d'Aragona verbalmente legatigli dal Re Martino nell'ultimo termine di sua vita, ed in ricompensa altresì di servizî prestati alla Corona.

La gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 6 aprile 1826 ammise il titolo di D. Giovan Luigi Moncada principe di Paternò, per ottener compenso del diritto di esigere grano uno per ogni salma di frumento, e grano uno sopra ogni due salme d'orzo e legumi che si estraevano dai porti e caricatori di Sicilia, dichiarando appartenere alla classe degli uficî conceduti a perpetuità per causa rimuneratoria vera.

Dai fatti ritenuti nella su indicata deliberazione, e giustificati dagli analoghi documenti che si sono presentati, risulta la conces-

sione fatta dal Re Alfonso a Giovanni Montecateno conte di Adernò e suoi in perpetuo, confermata in favore del di costui successore Guglielmo Raimondo Montecateno dal Re Giovanni d'Aragona; si giustifica altresì per diversi documenti la leggittima rappresentanza del primo concessionario in favore del principe di Paternò D. Giovan Luigi Moncada.

Per la di costui morte gli eredi hanno nel proprio nome ripresa la domanda di compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pei termini del privilegio di concessione del 1421 può ritenersi la classificazione di causa rimuneratoria vera, fattane dalla gran Corte dei conti ordinaria con la deliberazione del 6 aprile 1826;

Considerando, che resta provata nell'ultimo principe di Paternò D. Giovan Luigi Moncada la rappresentanza del primo concessionario Giovanni Montecateno;

Che i risultati del coacervo, eseguito nell'interesse di tutti i possessori di grani giusta la deliberazione del 7 luglio 1843, portano la meta del compenso alla ragione di ducati 97, 21 per ogni grano, quando le concessioni han causa di prezzo sborsato, e che gli otto decimi in considerazione della classe di rimuneratoria vera giusta l'articolo 9° delle istruzioni del 17 marzo 1819, per il grano uno di cui si tratta, ascendono a ducati 77, 77;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai legittimi eredi del principe di Paternò D. Giovan Luigi Moncada, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di

ducati 77, 77, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Principe di Cutò, per compenso di piccoli tre sopra ogni salma di frumento e due salme di orzo e legumi, che si estraevano dal caricatore di Sciacca per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Cutò D. Nicola Filingeri e Filingeri con supplica presentata a 17 aprile 1826 alla gran Corte dei conti ordinaria domandò l'ammessione del titolo, la dichiarazione della classe, e la liquidazione del compenso per il diritto di piccoli tre per ogni salma di grano e due di orzi e legumi estraibili per l'estero dal caricatore di Sciacca.

Un'altra supplica a nome dell'attuale principe di Cutò D. Alessandro Filingeri figlio ed erede beneficiato del primo richiedente D. Nicola Filingeri fu presentata a questa gran Corte delegata per lo stesso oggetto.

A sostenere le petizioni furono accompagnati i seguenti documenti.

1° Mandato di assento del 4 maggio 1741 in copia conforme dell'archivario generale rilasciata a 29 del passato agosto. Si ordina con lo stesso dal maestro portolano, che fosse assentato e pagato una con i decorsi a D. Girolamo Filingeri principe di Cutò e marchese di Lucca qual marito e dotatario nomine di Donna Bianca Maria Filingeri e la Farina il diritto suddetto di piccoli tre, quello stesso che trovavasi assentato a nome di Donna Isabella

Boccadifoco e Ramondetta in virtù di mandato precedente del 6 novembre 1838;

2° Copia conforme all'originale esistente nell'officio del maestro notaro dei caricatori di altro mandato di assento spedito d'ordine del maestro portolano a 28 agosto 1758, per il quale si ordina assentarsi e pagarsi da settembre 1759 a D. Alessandro Filingeri e la Farina duca di Miserandino i piccoli tre di cui è parola, e che erano assentati in nome di D. Girolamo Filingeri marcheso di Lucca;

3° Copia di apoca del 6 maggio 1806 in notar D. Gioachino Mulè di Sciacca, per la quale D. Nicolò Filingeri e Filingeri marchese di Lucca principe di Cutò, per mezzo del suo proccuratore D. Giuseppe la Farina Morrione, confessa ricevere da D. Pellegrino Triolo maestro notaro dell' uficio del caricatore di Sciacca la somma di once 5, 4, 18, pel diritto sulla estrazione verificata di salme 6196 orzo per fuori regno nel periodo dal 27 marzo 1801 a 5 maggio 1806.

Con deliberazione del 21 ottobre 1842 questa gran Corte ordinò, che nel termine di due mesi fosse presentato il titolo della originaria concessione, e fossero giustificati i passaggi ulteriori.

In seguito con altra supplica del 26 luglio 1843 si sono presentati:

1° Lettere patrimoniali del 24 luglio 1790, per le quali si ordina l'assento e il pagamento a nome del principe di Cutò D. Alessandro Filingeri e la Farina dei diritti suddetti, per quelli stessi che per due mandati dei 29 agosto 1758, e 29 aprile 1784 si doveano al principe D. Girolamo Filingeri a nome suo, e del suo proccuratore;

2° Certificato della contabilità del detto principe, pel quale si attesta, che da ottobre 1795 a 15 maggio 1806 siansi esatte dal principe di Cutò in conto dei diritti di cui è parola, senza indicarsene causale, once 175, 13, 6.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che nè anco dopo la deliberazione del 21 ottobre 1842 si è presentato il titolo della originaria concessione dei piccoli tre, di cui il principe di Cutò ha domandato il compenso; e però non può la gran Corte conoscere i termini e la causa di essa;

Che non si conosce come il diritto reclamato sia ovvenuto presso D. Girolamo Filingeri principe di Cutò e marchese di Lucca, il primo in di cui favore, per quanto risulta dalle produzioni, fu spedito mandato di assento sotto li 4 maggio 1741;

Non si è legalmente giustificata la continua percezione del dazio sino all'epoca dell'abolizione, e per un tempo capace a potere forse indurre l'esistenza del diritto, salva sempre la mancanza di prova circa la indole della concessione primitiva;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Francesco Vanni Duca di Archirafi, e del cavaliere D. Simone Sitajuolo e Maurigi, per la liquidazione del compenso del diritto di piccolo uno e mezzo a salma sull'estrazioni dei cereali per fuori regno dal caricatore di Sciacca.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 29 dicembre 1825 D. Francesco Vanni duca di Archirafi, ed il cavaliere D. Simone Sitajuolo e Maurigi chiedevano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria la liquidazione del compenso del diritto di piccolo uno e mezzo, che godevano sopra ogni salma di cereali che estraevasi dal caricatore di Sciacca per fuori regno.

Dai documenti alligati alla domanda risulta quanto segue:

Il Re Federico considerando gli assidui servizî di Federico de Tabula, concedevagli nel 1340 per se e suoi *liberaliter et gratiose* il diritto di tomolo di Sciacca, che equivaleva al diritto di tre piccoli a salma sull'estrazioni dei cereali per fuori regno dal caricatore della detta città.

Per privilegio del Re Martino del 6 settembre 1401, che non è stato prodotto, ma che trovasi soltanto menzionato in un dispaccio patrimoniale di ottobre 1776, il diritto di cui si tratta, essendosi estinta la linea di Federico de Tabula, era conceduto ad Antonio de Falconio e suoi eredi e successori.

Da quella epoca per varî passaggi ed in virtù di varî istrumenti il suddetto diritto perveniva per metà in potere dei richiedenti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsene ai possessori il compenso dal 1 gennajo 1825;

Considerato, che dai documenti sono giustificati il titolo ed il possesso del diritto in parola in favore dei richiedenti;

Ritenuto che non risulta dall'incartamento che la concessione del diritto, fatta nel 1401 dal Re Martino ad Antonio de Falconio, abbia avuta una causa diversa di quella che era stata fatta anteriormente nel 1340 a favore di Federico de Tabula;

Considerato, che giusta la definizione data nel § 2 dell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819 la suddetta concessione del 1340 rientra fra la classe delle rimuneratorie miste, e che quindi devesi agli istanti, giusta l'articolo 10° delle detto istruzioni, assegnare una rendita eguale a sei decime parti della rendita spettante ai possessori degli stessi diritti conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo;

Considerando, che giusta il risultato del coacervo formato di officio, ed approvato con deliberazione di questa gran Corte del 7 luglio ultimo, il compenso d'assegnarsi ai possessori per ogni grano a salma conceduto mediante lo sborso effettivo del prezzo rinviene per l'estrazioni dei cereali per fuori regno dal caricatore di Sciacca a ducati 11, 25 annuali;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Francesco Vanni duca di Archirafi, ed al cavaliere D. Simone Sitajuolo e Maurigi, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducato 1, 69, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Pietro Miceli, per compenso della vigesima parte d'un grano, ossia di tre decimi di un piccolo per ogni salma di cereali e vettovaglie che si estraevano per l'estero.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Pietro Miceli con supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il dì 25 novembre 1819, esponendo che per contratto del 1768 il sacerdote D. Gioachino Maria Perollo avea comprato col privilegio delle strade Toledo e Macqueda per once 160 da Donna Agata Agras Cincione e Marino la vigesima parte di un grano, ossia tre decimi di piccolo sull'estrazioni per l'estero; che il compratore Perollo dichiarò in seguito appartenere l'acquisto a D. Pietro Miceli zio paterno del richiedente; che per la di costui morte vennero a succedere D. Giuseppe, D. Rosario, e il chiedente D. Pietro Miceli; che nella divisione della eredità il diritto in parola restò assegnato a D. Rosario Miceli, da cui per titolo di compra fu trasferito nel petizionario; quindi domandava la liquidazione del corrispondente compenso, ritenuta l'abolizione dei diritti di tratta e portolania per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824.

Presentava unitamente alla domanda lettere patrimoniali in copia conforme del 1768 per l'assento a nome del sacerdote Perollo, e la dichiarazione fatta da costui nel 1769 in favore di D. Pietro Miceli.

La gran Corte delegata con deliberazione del 14 ottobre 1842 ordinò, che in due mesi fossero presentati l'atto originario dell'acquisto, ed i passaggi sino al chiedente.

Niun documento si è tuttavia presentato in adempimento della preparatoria.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che le carte presentate sebbene senza alcuna logalità, nemmeno sono sufficienti per determinare la natura della concessione primitiva, d'onde promana il diritto reclamato, e quindi rimane ignoto il titolo di possedere di Donna Agata Agras e Cincione, ovvero di colui che ne fu il primo concessionario.

Che molto meno sono provate le traslazioni successive per come si enunciano nella petizione, onde stabilire la rappresentanza in persona del chiedente, come del pari non vi ha prova d'esercizio e di possesso nè in favore di questo ultimo, o di quelli che egli assume di rappresentare;

Che il non essersi adempito le prescrizioni della gran Corte fa presumere o l'abbandono della domanda, ovvero la impossibilità di fornire le prove, onde manca ogni elemento per avvisare sull'ammessione del titolo e corrispondente liquidazione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso,

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Luigi Guttadauro Principe di Reburdone, per compenso del diritto di grano uno per ogni salma di frumento ed altre vettoraglie che si estraevano dai porti e caricatori di Sicilia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Reburdone D. Luigi Guttadauro con supplica presentata alla gran Corte dei conti il dì 22 dicembre 1819 domandò l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso per il diritto di grano uno sopra la estrazione dei frumenti orzi e legumi dalla Sicilia per l'estero.

Accompagnava alla supplica:

1° Una copia, che dicesi estratta dalla cancelleria del regno, di un privilegio del Re Alfonso dato in Napoli nel 1443, per cui si conferma non solo, ma si estende eziandio a perpetuità la concessione fatta, mediante un privilegio precedente del 1442 dallo stesso Re Alfonso ad Andrea del Castillo, del diritto di grano uno sopra ogni salma di vettovaglie estraibili dai porti e caricatori di Sicilia; e ciò in considerazione dei di costui servizî in diverse occasioni prestati alla regia corte, del lodevole esercizio della carica di maestro razionale del real patrimonio, delle ultime fatiche sostenute in Napoli in tempo di guerra con avere financo rinunziata la magistratura per condursi all'armata, ed in fine del volontario sborso di 600 fiorini d'oro nella circostanza di pressanti bisogni in cui versava la Corte;

2° Copia conforme di lettere patrimoniali del 6 luglio 1801, con cui si ordina l'assento presso l'officio del maestro portolano della ragione di grano uno sopra la estrazione per l'estero in favore di D. Luigi Guttadauro principe di Reburdone, pria assentato a nome dell'abbate D. Stanislao Guttadauro principe di Reburdone padre del richiedente;

3° In fine tre fedi di banco per pagamenti fatti nell'anno 1823

per causa del grano uno sulla estraziono dovutogli per assento del 6 luglio 1801.

La gran Corte delegata con deliberazione degli 11 novembre 1842 ordinò la presentazione del titolo di concessiono in forma legale, quanto dell'ultimo assento.

Tuttavia niuno adempimento si è dato finora alle prescrizioni della gran Corte.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che le carte esistenti nella produzione non sono in forma legale, quindi non attendibili come documenti autentici;

Che se pure per avventura lo fossero, non pertanto mancherebbe la essenziale dimostraziono, cioè che D. Enrico, e l'abbate D. Stanislao Guttadauro fossero stati i legittimi rappresentanti del primo concessionario Androa del Castillo;

Che lo assento di costoro, ricordato nell' ultimo del 6 luglio 1801 in persona del richiedente, annunzia la spettanza di grano uno sulla estrazione per fuori regno nella famiglia del principe di Reburdone, senza che per nulla vi si faccia menzione di essere quello stesso conceduto dal Re Alfonso nel 1442 ad Andrea del Castillo, o molto meno che la di lui rappresentanza sia passata nei fratelli D. Enrico e D. Stanislao Guttadauro;

Che l'inadempimento a ciò che la gran Corte avea prescritto, fa presumere o l'abbandono della domanda, o la cognizione nella parte del nessun diritto legittimo a sperimentare;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda dei fedecommessarî ed esecutori della testamentaria disposizione del fu D. Giuseppe Cicala, per compenso di due rendite sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata nella cancelleria della gran Corte dei conti a 29 aprile 1826 D. Pietro Burlò, qual proccuratore dei fedecommessarî ed esecutori della testamentaria disposizione del quondam D. Giuseppe Cicala, chiese il compenso dell'annua rendita di once 40, 15 sul real tesoro in due partite, una in once 31, 15, l'altra in once 9, provvenienti dai grani 54, 4 $^{20}/_{32}$ di piccolo sulla estrazione dei frumenti e legumi dalla Sicilia per l'estero.

Univa alla domanda i seguenti documenti, cioè:

1° Atto di vendita di porzione di detti grani stipulato dalla regia corte con D. Gregorio Castelli conte di Gagliano presso l'officio del luogotenente di protonotaro sotto il 13 agosto 1640;

2° Due originali certificati rilasciati dall' officio della controloria generale sotto i giorni 22 e 26 marzo 1834, su i diversi passaggi ed assenti delle partite dipendenti dalla su cennata compra;

3° Due altri certificati rilasciati dall'archivario del pubblico banco di questa città su i pagamenti fatti in causa delle sopra descritte rendite ai su divisati fedecommessari;

4° Ed in fine la procura in persona del riferito Barlò.

Risulta dai documenti prodotti, che per atto del 13 agosto 1640 dalla regia corte furono venduti a D. Gregorio Castelli conte di Gagliano e marchese di Motta grani 48 sopra la estrazione d'ogni salma di frumento e sopra ogni due salme di orzi o legumi, che si faceva da questo regno per l'estero, dipendenti da quelli tarì sei che si erano nuovamente imposti sopra le dette estrazioni. La vendita fu fatta al Castelli in perpetuo per se e suoi successori, per lo prezzo di scudi 28000 alla ragione di scudi 2250 per ognuno di detti grani 48, e con la facoltà al compratore di poter vendere ed alienare tutto o parte di essi grani. Fu stipulato il patto della ricompra in favore della regia corte.

Il conte di Gagliano dichiarò, che dei sopra enunciati grani 48 da esso comprati ne possedea grani 36, stante che gli altri grani 12 si appartenevano a D. Giovan Battista Bozzo di Genova.

Dei detti grani 36 passarono grani 24 durante vita alla signora Peretta Castelli marchesa della Motta come erede usufruttuaria di esso conte Gagliano, e da quella pervennero a titolo di donazione a Lancellotto Castelli marchese di Capizzi e di Castelferrato suo figlio, in favore del quale furono assentati nel 1664.

Nel 1676 ne passarono grani 18, 2, 1/3 a nome delle moniali suora Candida Maria, suora Gregoria, e suora Placida Castelli, in virtù di causata esecuzione e di atti di liberazione e possesso come creditrici in once 200 contro la tutela di D. Lancellotto Ferdinando Castelli conte di S. Carlo e marchese di Capizzi, e di Donna Emilia e Carlo Geronimo Castelli. Stante la incorporazione di essi diritti fatta dalla regia corte restarono estinti i suddetti grani 18, 2, 1/3, ed in surrogato dei medesimi e del loro importare venne assegnata una rendita di once 308, 17, 2 annuali sulla ragionata del 5 per 100, quali furono nel 1748 assentate a nome degli eredi universali sostituti del quondam D. Gregorio Castelli.

Nel 1756 le suddette once 308, 17, 2 vennero discalate dal 5 al 4 per 100, ed in conseguenza ridotte ad annua somma di once 246, 21, 2.

Di questa ultima somma in forza di sentenza del tribunale della regia gran corte del 21 giugno 1758 ne furono assentate once 242, tt. 3, 1, 3 annuali a favore di diverse persone come eredi e sostitute nel fedecommesso del ripetuto quondam D. Gregorio Castelli conte di Gagliano, tra le quali furono assentate once 41, tt. 3, 10, 3 in favore dei figli del fu D. Pietro Squiglio barone del Landro.

Di suddette once 242, 3, 1, 3, altre once 201, 19, 12 furono nel 1763 assentate a favore di diverse persone, tra le quali vennero comprese duo partito in favore dei fedecommessari ed esecutori della testamentaria disposizione del su riferito D. Giuseppe Cicala, cioè: una in once 31, 15 annuali dipendenti da once 40 prima dovute al barone del Landro, ed indi al marchese D. Biaggio Drago in forza di mandato di assento spedito dalla corte pretoriana il 7 marzo 1741, in esecuzione di rivendizione del 31 gennajo dell'anno medesimo; ed altra in once 9 annuali dipendenti da once 30 prima dovute a D. Giuseppo Delvio in forza di rivendizione del 12 aprile 1748.

In causa delle suddette annue once 40, 15, diverse somme furono pagate ai fedecommessari ed esecutori della disposizione testamontaria del fu Giuseppe Cicala, e propriamente a 19 dicembre 1810, al 1 di maggio 1824, ed a 2 luglio 1825. Questo ultimo pagamento porta la causale per la mesata di maggio dello stesso anno 1825.

La gran Corte dei conti ordinaria, ritenuti gli esposti fatti, ed applicate le istruzioni del 17 marzo 1819, ed il Real Decreto del 30 novembre 1824, non che la ministeriale del 23 febbrajo 1826, con la quale fu dichiarato di non continuarsi il pagamento a favore dei granatari sull' estrazioni di portolania, se prima i medesimi non avessero prodotte lo loro istanze per le vie regolari onde liquidarsi il dovuto compenso, con deliberazione del 9 dicembre 1836 ammetteva il titolo della fedecommessaria della eredità del quon-

dam D. Giuseppe Cicala per le prestazioni componenti la somma di once 40, 15, cioè, una in once 31, 15, e l'altra in once 9, dovute giusta la bassa del 1753 alla ragione del 4 per 100; dichiarava che tal titolo appartiene alla classe delle concessioni fatte mediante lo sborso effettivo del prezzo; ed ordinava che la regia scrivania di razione formasse il coacervo di dette prestazioni su gli introiti ricavati nel ventennio prescritto dalle reali istruzioni del 17 marzo 1819, con detrarne soltanto la rata delle spese fatte dal regio erario per l'amministrazione dei grani sull'estrazioni, su i quali eran dovuto le dette prestazioni.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratte e portolanie, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restano comprovati il titolo ed il possesso in favore dei richiedenti;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatto le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai fedecommessar e l esecutori della testamentaria disposizione del fu D. Giuseppe Cicala nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 102, 73, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli

sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Placido Calonero di Messina, per compenso del diritto di grano uno a salma sull'estrazioni per fuori regno dal caricatore di Sciacca.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Monistero di S. Placido di Calonero dell'ordine di S. Benedetto in Messina con domanda presentata alla gran Corte dei conti il dì 27 dicembre 1825 espose possedere una rendita su i granatarî del caricatore di Sciacca in grano uno sopra ogni salma di cereali che dallo stesso si estraevano per fuori regno; e non avendone potuto più ottenere il pagamento, domandò venirgli accordato il corrispondente compenso ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819, ed in sostegno di tal domanda presentò gli appresso indicati documenti:

1° Copia estratta dalla conservatoria dei registri di un privilegio dato il 29 luglio 1439 dal Re Alfonso, col quale per la devozione che avea verso l'abbate, i monaci del Monistero, e l'ordine anzidetto, gli donò il diritto di grano uno sopra ogni salma di vettovaglie e legumi che si estraevano dal caricatore di Sciacca, nel modo e forma che si era posseduto da Mannella de Protonotario, e per la di costei morte ricaduto alla regia corte;

2° Dispaccio patrimoniale del 16 ottobre 1649, col quale si ordina di pagarsi al Monistero suddetto il diritto di cui si tratta, cancellandosi il sequestro precedentemente apposto;

3° Ordini dati a 13 novembre 1749 e 23 maggio 1788 dal maestro portolano del caricatore di Sciacca, per togliersi il sequestro apposto alla rendita anzidetta, e farne eseguire il pagamento insieme ai decorsi maturati e non pagati;

4° Due apoche dei 9 gennajo 1799 e 12 marzo 1806, per le quali il detto Monistero riceve dal maestro notaro dell'indicato caricatore once 23, 19, 13, per conto del diritto dovutogli in ragione di grano uno a salma sulla estrazione;

5° Altra apoca del 7 luglio 1824, per la quale il Monistero riceve dal nominato maestro notaro once 8, 6, 15 per resto di once 14, 25, 5, stante once 6, 8, 10 dedotte per varie spese, come diritto di esigenza, calcolo, fede ec., e ciò per estrazioni fatte dal 10 settembre 1818 a tutto giugno 1819, stante il diritto (si soggiunge) essere stato abolito giusta il Real Decreto del 21 di detto mese.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 20 luglio 1826 ammise il titolo a favore del Monistero al compenso del diritto anzidetto, e dichiarò di appartenere alla classe degli uficî conceduti per causa meramente gratuita, con farsi la liquidazione delle quattro decime del fruttato ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che i documenti prodotti dimostrano la concessione fatta al reclamante Monistero per causa meramente gratuita di grano uno a salma sull'estrazioni che faceansi dal caricatore di Sciacca per fuori regno;

Che l'abolizione di tali diritti ebbe luogo per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824, con doversi assegnare ai proprietarî il compenso a contare dal 1 gennajo 1825;

Che il coacervo eseguito nell'interesse di tutti i proprietarî di grani sull'estrazioni giusta la deliberazione di questa gran Corte del 7 luglio 1843, depurato delle debite deduzioni, porta il com-

penso di quelle che facevansi dal caricatore di Sciacca per fuori regno alla ragione di ducati 11, 25 per ogni grano per quelle concessioni ottenute in causa di prezzo effettivamente sborsato ; e che i quattro decimi spettanti al Monistero a riguardo della causa gratuita per cui il grano fu conceduto , ai termini dell' articolo 16° delle istruzioni del 17 marzo 1819 ascendono alla somma di ducati 4, 50;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Veduta la deliberazione profferita dalla gran Corte dei conti a 20 luglio 1826;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Placido Calonero di Messina, per causa del diritto di grano uno a salma sull'estrazioni dal caricatore di Sciacca, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 4, 50, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825 , pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841 , salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Vito di Palermo, per compenso di piccoli cinque dipendenti dal tarì uno sopra ogni salma di frumento che si estraeva dal caricatore di Sciacca per l' interno dell'isola.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'abbadessa del Monistero di S. Maria di tutte le grazie sotto titolo di S. Vito in Palermo con supplica ricevuta nella segreteria generale della gran Corte dei conti a 13 agosto 1819, esponendo di possedere il diritto di piccoli cinque dipendenti dal tarì uno sopra ogni salma di frumento estraibile dal caricatore di Sciacca per l'interno della isola, in virtù di acquisto fattone nel 1738 col privilegio delle strade di Toledo e Macqueda qual nominatario di Giuseppe Guttilla, chiese che stante l'abolizione delle tratte sulla estrazione dei cereali, e la mancata percezione di tali diritti, la gran Corte si fosse compiaciuta di ammettere il titolo di esso Monistero, e dichiarare la classe alla quale tale acquisto appartiene, per indi liquidarsene il corrispondente compenso ai termini delle reali istruzioni del 17 marzo 1819.

Unitamente alla domanda fu presentata una copia informe di lettere patrimoniali di assento in favore del Monistero richiedente con la data del 9 ottobre 1739.

La gran Corte con deliberazione del 9 ottobre 1842 ordinò, che nel termine di giorni quaranta si presentassero le copie legali degli atti di acquisto e di nominazione in favore del Monistero.

Indi con altra deliberazione del 21 aprile 1843 fu ordinato, che in altro termine di giorni quaranta si fosse dimostrata la provvenienza dal primitivo acquirente, ed esibiti gli altri titoli in forma legale.

In adempimento da parte dell' abbadessa richiedente si è con supplica additativa dichiarato, volersi avvalere del contratto di

compra del 27 aprile 1738, che trovasi annesso all'incartamento relativo al compenso per la quarta parte dell' uficio di deputato di piazza reclamato dal Monistero istesso; dal quale risulta, che D. Giuseppe Guttilla comprò da D. Baldassare Naselli e Branciforti pretore di Palermo come deputato delle vendizioni col privilegio delle strade Toledo e Macqueda, oltre la quarta parte dell' uficio di deputato di piazza, il diritto di piccoli cinque dipendenti dal tarì uno sopra ogni salma di frumento che si estraeva per infra regno dal caricatore di Sciacca.

Si sono presentate a dippiù le originali fedi di banco dei 9 e 11 settembre 1739, contestanti il deposito fatto da D. Giuseppe Guttilla per nome e parte del Monistero di S. Vito di once 600, nella quale somma si comprendono once 89, 4, 13, prezzo capitale di piccoli cinque sulla estrazione.

E le originali lettere del Tribunale del patrimonio del 9 ottobre 1739, nelle quali indicandosi la vendita fatta dal pretore di Palermo a D. Giuseppe Guttilla del 1738, e la nominazione da costui fatta per atto del 10 ottobre 1739 in favore del Monistero di S. Vito, si ordina in fine il corrispondente assento in favore di questo ultimo per li piccoli cinque sul caricatore di Sciacca.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che il diritto a percepire piccoli cinque sopra ogni salma di generi che si estraevano per l'interno del regno dal caricatore di Sciacca fu comprato nel 1738 da D. Giuseppe Guttilla, che nominò il Monistero di S. Vito di Palermo, e che la rappresentanza di questo resta giustificata con i documenti esibiti;

Che dal coacervo dei proventi risulta, che li piccoli cinque di cui è parola, dedotte le sole spese d'amministrazione a seconda del Real Decreto del 21 giugno 1819, davano una rendita annuale di ducati 40, 67, di cui debbesi il compenso al richiedente dal 1 luglio 1819;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria di tutte le grazie fondato nella chiesa di S. Vito di Palermo, per li piccoli cinque che godea sulla estrazione dal caricatore di Sciacca, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 5, 5, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 novembre 1843.

---

13 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Giuseppe Tagliavia Marchese di S. Giacomo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 21, tt. 4, 13, 2, sul dazio dell'estrazioni dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 26 febbrajo 1834 D. Giuseppe Tagliavia marchese di S. Giacomo chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l' ammessione del titolo di un' annua rendita di once 21, 4, 13, 2, dovutagli per conto della bassa dei granatari sul dazio dell'estrazioni dei cereali per fuori regno.

Dai documenti prodotti in sostegno di tale domanda sono giustificati i passaggi di una rendita dovuta sul detto ramo dal 1660 sino al trasferimento in potere del richiedente, quale rendita dietro la ultima ribassa dal 5 al 4 per 100 fu ridotta ad once 20, 10, 2

annuali per un capitale di once 508, 12, 10, e non già ad annue once 21, 4, 13, 2, siccome è stato espresso nella domanda.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restan comprovati il titolo ed il possesso di una rendita di once 20, 10, 2, col capitale di once 508, tt. 12, 10, in favore del ricorrente;

Ritenuto che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato da questa gran Corte con la deliberazione del 7 luglio ultimo, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliero sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Giuseppe Tagliavia marchese di S. Giacomo nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 51, 58, soggetta allo ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per le maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 novembre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda della Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri e S. Ignazio Martire di Palermo, per compenso di rendita sull'estrazioni dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 20 luglio 1826 la Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri e S. Ignazio Martire di Palermo chiese l'ammessione del titolo delle seguenti rendite, dovute dal regio erario per conto dell'abolito uficio di maestro portolano e dei granatari soggetti alla bassa del 5 per 100:

1. Once 53, 18, 9 annue a favore del venerabile Monte fondato per conto del quondam padre Camillo Pallavicino;

2. Once 10 annue a favore del padre preposito e prefetto della musica della venerabile Congregazione dell'Oratorio di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri, come donatari del fu reverendo padre Vincenzo Bonerba;

3. Alre once 10 annue a favore del padre preposito e padre prefetto della musica dell'Olivella nella stessa qualità di donatari del padre Bonerba;

4. Tari 13, 12, 3 annuali a favore della venerabile Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri dell'Olivella;

5. Once 18 annue a favore della venerabile Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri sotto titolo di S. Caterina l'Olivella di Palermo.

A sostenere cotale domanda si sono presentati i documenti che seguono:

1° Un atto del 19 luglio 1642, pel quale il Dr. D. Pietro Di Gregorio compratore da potere della regia corte di grani 10, 4, per ogni salma di frumento, ed ogni due salme d'orzi e legumi che si estraevano per fuori regno da qualsivoglia luogo e caricatore di Sicilia, per lo prezzo di once 900 per ogni grano, in

virtù di contratto presso l'officio del protonotaro del 18 luglio 1642, dichiara, che della detta somma di grani 10, 4, ne spettano grani 3 al padre Camillo Pallavicino per se e suoi eredi e successori, stante aver pagato il corrispondente capitale in once 2700, e ciò con tutte le sue pertinenze, e nel modo e forma in cui dal Di Gregorio era stato acquistato, e col titolo di barone per ogni grano anche dalla regia corte concesso, e con la facoltà di darlo, possederlo, venderlo, alienarlo ec;

2° Certificato estratto dai libri del conservatore del real patrimonio, attestante lo assento fatto dal nominato padre Pallavicino del diritto di grani 3 sopra indicato in forza di lettere viceregie del 26 agosto 1642.

È detto in tal certificato che i su riferiti grani 3 pel testamento del padre Camillo Pallavicino del 10 maggio 1644 passarono al Monte dallo stesso fondato e costituito suo erede universale, e per esso al reverendo padre Giliberto Scuderi preposito della Congregazione dell'Oratorio di S. Ignazio di questa città sotto titolo di S. Caterina l'Olivella, al padre Francesco Grignano economo e proccuratore di detta Congregazione, sacerdote D. Francesco Salerno, e sacerdote D. Francesco Romano canonici deputati e protettori del venerabile Monistero di S. Maria di Valverde di questa città, ed Antoniotto e Nicolò Pallavicino, tutti in qualità di amministratori del Monte anzidetto, e ciò per dispaccio patrimoniale del 24 marzo 1646.

Questo diritto di grani 3, (si continua a dire nel certificato) per la bassa del 1650 fu incorporato alla regia corte, e gli fu assegnato il 5 per 100 in somma di once 67, 1, 4, 4 all'anno sul capitale rimasto di netto in once 1340, 24, 12, stante once 1359, 5, 6, 4, compimento delle once 2700, furono dedotte cioè, once 120 per prezzo di tre titoli di barone, once 54 per la franchigia del tarì di possessione ragionato al 2 per 100 sul capitale, ed once 1185 tt. 5, 6, 4, per tanti percepiti a dippiù del 5 per 100 dal 1650 a tutto il 1667;

3° Nota di assenti estratta dal libro di assegnatarî granatarî e soggiogatarî esistenti nell'archivio della cessata conservatoria generale.

Risulta da questa nota che da alquante rendite dovute a varie persone nella somma collettiva di once 242, 3, 1, 3, ne furono delibate once 201, 19, 12, le quali vennero assentate a nome di alquanti individui e corpi morali, tra i quali si leggono le seguenti partite:

Al reverendo padre preposito e reverendo padre prefetto della musica della venerabile Congregazione dell'Oratorio di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri come donatarî del quondam reverendo padre Vincenzo Bonerba once 10 per mandato della regia corte pretoriana a 1 dicembre 1753.

Alla venerabile Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri della Olivella tarl 13, 12, 3, per mandato della regia gran corte a 21 aprile 1746.

Al reverendo padre preposito e reverendo padre prefetto della musica della Congregazione dell'Olivella, come donatarî del quondam reverendo padre D. Vincenzo Bonerba, once 10 per mandato della regia corte pretoriana a 22 settembre 1757.

Alla venerabile Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri sotto titolo di S. Caterina l'Olivella di questa città once 18, per celebrazione di una messa quotidiana in detta chiesa per l'anima del quondam illustre D. Gregorio Castelli in virtù di testamento;

4° Numero dieci fedi di banco, cioè numero cinque del 5 settembre 1795, ed altrettante del 2 luglio 1825, dalle prime delle quali risultano i seguenti pagamenti eseguiti dal maestro portolano per conto dei grani 55, 4, $^{20}/_{32}$ assegnati per soddisfazione del 5 per 100 ai granatarî, restanti dai grani 178, 4, $^{20}/_{32}$ di piccolo soggetti alla bassa del 5 per 100, e per conto delle rispettive rendite già ribassate al 4 per 100.

Agli amministratori del Monte fondato dal reverendo padre Camillo Pallavicino once 26, 4, 7, per lo semestre da marzo ad agosto 1795, e per resto di once 26, 24, 9, stante tarl 20, 2, dedotti per rata di spese calcolate per causa delle once 53, 18, e gr. 9 annuali:

Al padre preposito e padre prefetto della musica della vene-

rabile Congregaziono dell'Oratorio di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri come donatarî del quondam padre Vincenzo Bonerba per lo semestro di sopra indicato once 5.

Al padre preposito o padre prefetto della musica dell' Olivella donatarî come sopra per lo stesso semestre once 5.

Alla venerabile Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri dell'Olivella tarî 6, 16 per detto semestre a causa dei tarî 13, 12, 3 annui.

Alla venerabile Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri sotto titolo di S. Caterina l'Olivella once 9, pel su riferito semestre in causa delle annue once 18.

Dalle cinquo fedi di banco del 2 luglio 1825 risultano i pagamenti che seguono eseguiti dalla tesoreria generale:

Al Monte fondato dal padre Camillo Pallavicino once 3, 22, 2, per la mesata di maggio 1825 dell'annuale rendita dovutagli dal regio erario.

Al reverendo padre preposito e prefetto della musica della Olivella come donatarî del quondam padre Vincenzo Bonerba tarî 20, 18, per la mesata suddetta dell'annua rendita dovutagli dal regio erario.

Al reverendo padro preposito e prefetto della musica della Congregazione dell'Oratorio di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri per la mesata su riferita della rendita dovutagli dal regio erario, tarî 20, 18.

Alla Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri della Olivella grani 19 per la stessa mesata della rendita dovutagli dallo erario.

Alla venerabile Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri sotto titolo di S. Caterina l' Olivella oncia 1 , 7, 13, per la detta mesata della rendita dovutagli dal regio erario.

In forza di quali documenti, e veduti i piani annessi al budget dell' anno 1815, e propriamente quello segnato num. 12 portante il debito nazionale perpetuo oneroso su i caricatori comprese le tratte, e veduta la ministeriale del 23 febbrajo 1826 per la quale fu dichiarato, di non continuarsi il pagamento a favore dei grana-

tarî sull'estrazioni delle portolanie, se pria non avessero prodotto le loro istanze per le vie regolari onde liquidarsi il dovuto compenso, la gran Corte dei conti in data del 18 luglio 1832 ammise a favore dei reclamanti il titolo per le cinqne rendite indicate nella domanda, e dichiarò appartenere alla classe dei diritti conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo contemplati nell'articolo 7° § 1 delle istruzioni del 17 marzo 1819, ed ordinò eseguirsene la corrispondente liquidazione.

Ed il Regio Scrivano di razione con officio diretto a 2 novembre 1825 al Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti domanda, che la stessa avesse deliberato per le rendite suddette, ed a modo di massima pei casi simili, se in vece della terza parte giusta le calendate istruzioni potessero dedursi dal fruttato le sole spese d'amministrazione, come fu praticato per effetto di speciali deliberazioni della stessa gran Corte a pro del conte Amari, dei signori Bianchini, ed altri.

Sono state indi presentate le seguenti altre carte:

1° Due mandati di assento dei 21 aprile 1746 e 1 dicembre 1753, pei quali vengono assentati a carico degli eredi del conte Gagliano D. Gregorio Castelli i tarì 13, 12, 4 annuali dovuti alla Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri sotto titolo di S. Caterina l'Olivella, ed once 10 annuali dovute al padre preposito e prefetto della musica della Congregazione di S. Filippo Neri come donatarî del padre Vincenzo Bonerba;

2° Atto stipulato dagli eredi del conte di Gagliano D. Gregorio Castelli a 27 agosto 1763, pel quale costoro procedono alla divisione dei beni ereditarî, ed assegnano once 201, 19, 12, 1 loro dovute in varie partite sulla estrazione dei cereali, a varî creditori della eredità su riferita, e tra essi le partite di sopra riportate, una cioè di once 18, altra di tarì 13, 12, 3, altra di once 10, ed altra della stessa somma, ai corpi morali che han domandata la liquidazione delle stesse;

3° Cinque relazioni di liquidazioni formate dalla regia scrivania di razione, ed esistenti nelle produzioni.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti sulle tratte e portolanie, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restano comprovati il titolo ed il possesso della spettanza delle reclamate rendite;

Considerando, che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai seguenti individui e corpi morali nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 233, 52, soggetta alle ritenute fiscali come per legge, cioè:

Monte fondato dal fu padre Camillo Pallavicino ducati 135, 99.

Congregazione dell'Oratorio di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri come donataria del padre Vincenzo Bonerba ducati 25, 36.

Reverendo padre preposito e reverendo padre prefetto della musica della Congregazione della Olivella ducati 25, 36.

Venerabile Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri della Olivella ducato 1, 15.

Venerabile Congregazione di S. Ignazio Martire e S. Filippo Neri sotto titolo di S. Caterina l'Olivella ducati 45, 66.

E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle

sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda di suora Vincenza Salvatora Ventimiglia religiosa professa nel Monistero di S. Caterina di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 4, 16, sul dazio di estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 26 aprile 1826 suora Vincenza Salvatora Ventimiglia religiosa professa nel Monistero di S. Caterina di Palermo, qual fedecommessaria del fu Gaspare Platamone, chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria l'ammessione del titolo di un'annua rendita di once 4, 16, dovutale sul ramo detto della bassa dei granatarî sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

I documenti che fiancheggiano la domanda, giustificano i passaggi di una rendita dovuta sul ramo suddetto dal 1769 sino al trasferimento in potere della richiedente, quale rendita fu dietro la ultima ribassa ridotta alle su indicate once 4, 16 annuali per un capitale di once 113, 10.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando, che restan comprovati il titolo ed il possesso del su indicato capitale di once 113, 10, con la corrispondente rendita in favore della richiedente;

Considerando, che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato con deliberazione di questa gran Corte del 7 luglio ultimo, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a suora Vincenza Salvatora Ventimiglia religiosa professa nel Monistero di S. Caterina di Palermo, quale fedecommessaria del fu D. Gaspare Platamone, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 11, 50, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per le maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria delle Vergini di Palermo, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 18, tt. 8, 8, sul dazio dell'estrazioni dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 28 aprile 1826 l'abbadessa del Monistero di S. Maria delle Vergini di Palermo chiedeva l'ammessione del titolo di un'annua

rendita di once 18, 8, 8, dovuta per conto della bassa dei granatari sulla estrazione dei cereali per fuori regno al detto Monistero, e per esso alla madre abbadessa del medesimo che pro tempore sarà.

Dai documenti allora prodotti, e da quelli presentati in adempimento della deliberazione di questa gran Corte del 5 ottobre 1842, sono giustificati i passaggi di una rendita dovuta sul detto ramo dal 1776 sino al trasferimento in potere del Monistero di cui si tratta, quale rendita dietro la ultima ribassa dal 5 al 4 per 100 trovasi ridotta alle suddette once 18, 8, 8, per un capitale di once 457, ed è assentata a favore del Monistero su indicato, e per esso alla reverenda madre abbadessa del medesimo che pro tempore sarà.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori dal 1 gennajo 1825 in poi;

Considerando, che restan comprovati il titolo ed il possesso del su indicato capitale di once 457 con la corrispondente rendita in favore del Monistero su riferito, e per esso della madre abbadessa;

Ritenuto che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato con deliberazione di questa gran Corte del 7 luglio ultimo, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria delle Vergini di Palermo, e per esso all' attuale madre abbadessa del medesimo, e che pro tempore sarà, nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 46, 37, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per le maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Marchese D. Stefano Franzone e compagni, per l'ammessione del titolo di annue once 283, 2, 7, 2, sulla estrazione dei cereali per fuori regno

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

In data del 29 aprile 1826 fu presentata domanda da parte del marchese D. Stefano Franzone, tanto col suo nome proprio qual'uno dei figli ed eredi del fu marchese D. Domenico Franzone di lui padre, come ancora qual'uno degli eredi del marchese D. Matteo Franzone di lui zio, quanto come general procuratore ed amministratore di monsignor Giacomo Filippo Franzone, e di monsignor Luigi Franzone, e della marchesa Donna Anna Maria Franzone, fratelli e sorella, tutti figli ed eredi del nominato marchese D. Domenico loro padre, e del suddetto marchese D. Matteo loro zio, come pure dei marchesi Giancarlo Tommaso, e Benedetto Balbi figli del signor Francesco, quali eredi beneficiati della marchesa Maria Cannavarì di loro zia vedova del marchese

Maria Franzone, per lo arretrato usufrutto dovutole sino al dì della sua morte sopra la metà delle rendite alla stessa appartenenti come erede usufruttuaria del di lei marito, e finalmente da parte del signor Giovanni Ricolfi secondo marito della signora Girolama Doria quale erede universale del suo primo sposo D. Giovan Battista Franzone, o il detto Ricolfi col carattere di amministratore dei beni del cittadino Giovan Battista Vito Giuseppe Ricolfi suo unico figlio.

Esponeasi in detta domanda che a nome dei furono marchese D. Domenico Franzone, marchesa Donna Girolama Doria Franzone come moglie ed erede del fu D. Giovan Battista Franzone, e dell'illustre D. Cristofaro Spinola qual padre e legale procuratore delle signore Artemisia Maria, Giulia Spinola o Franzone eredi della fu Orietta Spinola o Franzone di loro madre rappresentante la quota e porzione spettante al fu marchese Matteo Franzone, e di detti marchesi Domenico, Giovan Battista, e Matteo Franzone fratelli quali eredi universali del fu marchese Stefano Franzone di loro padre, si possedea un'annua rendita di once 24, tt. 10, 15, 2 annuali per ciascuno, dovuta dalla regia corte sotto la denominazione della bassa di maestro portolano.

Queste tre partite componenti insieme once 283, 2, 7, 2 all'anno furono prima assentate a nome del fu marchese Stefano Franzone in maggior somma di once 353, 25, 2, 1, calcolate al 5 per 100 sul capitale, ed indi ridotte alle once 283, 2, 7, 2, per effetto della ribassa del 1756.

Domandavano quindi la corrispondente ammessione del titolo, e lo assento delle quote rispettive, presentando a tal' uopo alquanti documenti.

Da tali documenti, consistenti in varie note di assenti rilasciate dall'archivio della disciolta conservatoria generale, una transazione del 18 maggio 1705, un dispaccio del 28 ottobre 1802, due ordini viceregl dei 30 luglio 1803 e 23 maggio 1804, due ordinanze di assento rilasciate a 28 luglio 1822 e 6 giugno 1823, ed una fede di banco del 18 gennajo 1825, risulta che nel 1640 furono venduti a D. Gregorio Castelli grani 48 sull' estrazioni

dei cereali per fuori regno. Che seguita la incorporazione dei diritti sulle tratte con l'assegnazione della corrispondente rendita, il chierico D. Agostino Franzone possedea annue once 353, 25, gr. 9, 1, dipendenti dai grani su riferiti, le quali ridotte ad once 283, 2, 7 per la ribassa al 4 per 100 ordinata pei creditori sulle tratte pervennero per varî titoli e successivi assenti in potere dei reclamanti, a di cui favore vennero intestate in virtù delle riportate due ordinanze del giudice del circondario Orto Botanico in Palermo.

Risulta in fine dalla fede del banco del 18 gennajo 1825, essere state pagate once 13, 15, in conto delle maturazioni da gennajo 1823 in poi di parte della rendita su riferita.

La gran Corte dei conti ordinaria in data del 14 agosto 1833 ammise il corrispondente titolo, e la scrivania di razione compilò un progetto di liquidazione, su cui questa gran Corte, come su tutte le altre liquidazioni pendenti, è chiamata a pronunciare ultimo diffinitivo avviso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto restar comprovato il titolo degli istanti per la spettanza del capitale delle reclamate once 283, 2, 7;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ad approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di annue rendite sulle tratte riducesi a ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante a D. Giovan Battista Vito Giuseppe Ricolfi, marchese D. Stefano, monsignor Giacomo Filippo, monsignor Luigi, e marchese D Matteo Franzone, a Donna Artemisia Franzone moglie del marchese D. Giovan Battista De Mari, alla marchesa Donna Anna Maria Franzone fratelli e sorelle, ai marchesi D. Giancarlo Tommaso, e D. Benedetto Balbi per l'arretrato usufrutto di once 261, 27, 19, 1, dovuto sino al dì della morte della loro zia marchesa Marina Cannavari, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 718, 2, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto dei 15 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda di Donna Isabella Gnecco e D. Giovan Battista della Casa, per ricognizione del titolo di annue once 12, 2, 9, e picc. 4, sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La signora Isabella Gnecco vedova del signor Andrea Gaetano della Casa, e il signor Giovan Battista della Casa madre e figlio con domanda presentata il 30 marzo 1842 alla gran Corte dei conti ordinaria hanno esposto possedere una rendita di once 12, tt. 2, 9, 4 all'anno, dipendenti dalla somma di grani 38, 3, e 10/16 per ogni salma di frumento e legumi che si estraevano per fuori

regno originariamente venduti a Francesco Pincetti; ed hanno chiesto che lo detto annuo once 12, 2, 9, 4 fossero dichiarate come rendita invariabile a peso del regio erario insieme ai decorsi della stessa.

In appoggio di tale domanda hanno presentato i seguenti documenti.

1° Transunto a firma del notaro D. Francesco Coppola e Messina estratto dall'archivio generale di un atto stipulato da notar D. Girolamo Assereto di Genova a 6 febbrajo 1771, pel quale i signori Giuseppe, Girolamo, e Giovan Carlo de Franchis, il primo tanto col nome proprio quanto come proccuratore dei signori Lanfranco, D. Antonio e D. Costantino de Franchis vendettero a D. Giovan Battista della Casa quondam Sebastiano della città di Genova per se e soci della sua ragione sotto nome di Nicolò e fratelli della Casa, e rispettivi eredi e successori, quelle once 12, tt. 2, 9, 4 all'anno dovutegli dalla regia corte di conto della bassa del 5 per 100 per frutto del capitale di grano uno piccolo uno e cinque decimi, dipendenti da grani 13 sopra ogni salma di frumenti orzi legumi ed altre vettovaglie che si estraggono per fuori regno, e dovute in somma di once 15, 3, 4, 1 all'anno, indi ridotte alle indicate once 12, 2, 9, 4, per la ribassa del 1756; e ciò per lo prezzo e capitale di lire 3100 di Genova fuori banco ricevute in ventre dell'atto stesso;

2° Certificato rilasciato dalla controloria generale, ed estratto dai registri degli assenti dei soggiogatari, assegnatari, e granatari, dal quale risulta che il signor Francesco de Franchis quondam Federico possedeva la ragione di grani 5, 3, $^{10}/_{16}$ per ogni salma di frumento, due di orzo e legumi che si estraevano per fuori regno, dipendenti dai grani 38, 3, $^{10}/_{16}$ venduti dalla regia corte a Francesco Pincetti per contratto presso il regio luogotenente di protonotaro a 27 agosto 1643 per lo prezzo di scudi 80149, dei quali per altro atto dello stesso giorno il nominato Pincetti dichiarò spettare al detto de Franchis i su riferiti grani 5, 3, $^{10}/_{16}$ pel capitale di once 4443, 27, 9, da lui fatte pagare in tesoreria. Dei sopra detti grani 5, 3, $^{10}/_{16}$ ne passò grano 1,

1, $^5/_{10}$ a D. Girolamo e D. Cesare de Franchis, e furono assentate il 27 gennajo 1728 a di loro favore once 15, 3, 4, 1, per frutto del corrispondente capitale, la quale somma per la ribassa del 1756 fu ridotta ad once 12, 2, 9, 4 all'anno; e dietro altro assento a nome di D. Federico Maria, D. Nicolò Maria, D. Antonio Maria, D. Costantino Maria, e D. Giovanni Lanfranco, D. Girolamo, D. Giuseppe Maria, e D. Carlo de Franchis, passarono per assento del 1 aprile 1771 al riferito D. Giovan Battista della Casa, e per altro assento del 21 dicembre 1784 furono intestate a nome di D. Nicolò Filippo della Casa quondam Giovan Battista;

3° Altro certificato della controloria generale attestante, che il detto assento in persona del signor Nicolò Filippo della Casa fu eseguito in forza di testamento del di lui padre D. Giovan Battista, cui appartenea la rendita suddetta;

4° Altro certificato della stessa controloria generale, attestante tre pagamenti fatti dal 1796 al 1810 al nominato signor Nicolò Filippo della Casa per conto della rendita su riferita.

Nella vendita fatta al signor Giovan Battista della Casa non intervennero i signori Federico e Nicolò de Franchis, che erano comproprietarî della rendita venduta, siccome risulta dal primo dei certificati della controloria generale.

Sono stati in seguito presentati i seguenti altri documenti:

1° Testamento del signor Nicolò Filippo della Casa, nel quale istituisce erede in tutti i suoi beni il signor Gaetano della Casa di lui fratello;

2° Testamento di questo ultimo, nel quale vengono istituiti eredi universali dei suoi beni con varie condizioni la signora Isabella Gnecco in della Casa di lui moglie, e i loro figli signori Giovan Battista Luigi, Maddalena, Caterina, e il postumo o postuma da nascere dal ventre pregnante dalla suddetta Donna Isabella;

3° Procura in persona del signor Giovan Battista Robbio.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che aboliti i diritti di tratte e portolanie col Real Decreto del 30 novembre 1824 fu all'articolo 21° dello stesso stabilito, che per la liquidazione dei compensi dovuti ai proprietari si fosse proceduto in conformità delle istruzioni del 1819, le quali all'articolo 4° prescrivono doversene fare la domanda tra due mesi dopo l'abolizione;

Che con l'altro Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto, che se nel termine di due mesi a contare dalla pubblicazione dello stesso Real Decreto non si fossero presentati i titoli e le domande per liquidazioni, sarebbero decaduti dal loro diritto coloro che potrebbero domandarle per legge;

Considerando in fatto, che la domanda in esame fu presentata sotto li 30 marzo 1842, quando già erano spirati tutti i termini assegnati;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo a ricognizione di titolo, e liquidazione di rendita.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del cavaliere D. Gioachino, Barone D. Giuseppe Parisi, e compagni, per compenso del diritto di piccoli tre sulla estrazione delle vettovaglie dal caricatore di Licata per fuori regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il cavaliere D. Gioachino Parisi, il barone D. Giuseppe, e cavaliere D. Carlo Parisi fratelli, cavaliere D. Francesco Maggio come marito e dotatario della signora Donna Maria Antonia Parisi, e marchesino D. Andrea Spinelli qual marito e dotatario della signora Donna Aurora Parisi, con supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 31 dicembre 1825 domandarono l'ammessione del titolo al compenso di piccoli tre sopra ogni salma di cereali che si estraevano dal caricatore di Licata, e la corrispondente liquidazione.

Indi con altra supplica del 4 marzo 1831 per la seguita morte del cavaliere D. Gioachino Parisi, e di Donna Aurora Parisi in Spinelli, gli altri ricorrenti per le ricadute rappresentanze riassumendo la domanda precedente, insistivano nella medesima.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 17 aprile 1839 ammise in favore del barone D. Giuseppe, e di D. Carlo Parisi fratelli col nome proprio, non che del cavaliere D. Francesco Maggiore nella qualità di marito e dotatario di Donna Maria Antonia Parisi, e del marchese D. Andrea della Scala Spinelli nella qualità di tutore dei suoi figli minori, eredi della fu loro madre Donna Aurora Parisi, il titolo al compenso per l'abolito uficio di portolanoto di Licata, dichiarando di appartenere alla classe degli ufici conceduti a perpetuità per causa rimuneratoria mista.

Dai documenti presentati risulta, che per privilegio del Re Martino del 27 agosto 1392 fu conceduto a Gaddo de Silvis dottore in medicina, e suoi eredi in perpetuo, l'uficio di portolanoto di Licata, con dover percepire per suo diritto salario e fatica sopra

ogni salma ossia *esitura* danari tre, ed ancor tutti altri lucri emolumenti e diritti, che dal portolanoto di Licata si solevano riscuotere. Questa concessione era motivata per servizi gratuitamente prestati al Re dal medico de Silvis, ed altri che speravasi di dovere esso continuare a prestare.

Risulta ancora dagli atti prodotti la serie delle successioni, e la rappresentanza dei richiedenti dal primo concessionario de Silvis.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pei termini del privilegio di concessione del Re Martino del 1392 può ritenersi la classificazione per causa rimuneratoria mista fattane dalla gran Corte dei conti ordinaria con la deliberazione del 17 aprile 1839;

Considerando, che in quanto agli altri diritti ed emolumenti che si potrebbero supporre annessi all'uficio di portolanoto in Licata, oltre che i termini della domanda non sono bene dichiarati, e piuttosto limitati e determinati all'ammessione del titolo per il solo diritto di piccoli tre sulla estrazione da quel caricatore inerente all'uficio medesimo, pur tuttavia se si potesse comprendere la domanda, manca del tutto ogni elemento d'onde la gran Corte potesse stabilire la ragione del compenso;

Considerando poi, che i risultati del coacervo, eseguito nell'interesse di tutti i possessori di grani giusta la deliberazione del 7 luglio 1843, portano la meta del compenso a ducati 15, 75 per ogni grano dal caricatore di Licata, quando le concessioni han causa di prezzo sborsato, e che le sei decime parti dovute in considerazione della classe di rimuneratoria mista ai termini dell'articolo 10° delle istruzioni del 17 marzo 1819 per li tre piccoli di cui si tratta ascendono alla somma di ducati 4, 72;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al barone D. Giuseppe, cavaliere D. Carlo Parisi, cavaliere D. Francesco Maggiore nella qualità di marito e dotatario di Donna Maria Antonia Parisi, e marchese D. Andrea Scala Spinelli nella qualità di tutore dei suoi figli minori eredi di Donna Aurora Parisi, per le rate rispettive, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 4, e gr. 72, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuoneonto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Conte Gagliano, per ricognizione del titolo di annue once 41, 3, 10, sulla estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Gregorio Castelli conte Gagliano con domanda presentata a 28 aprile 1826 chiese l'ammessione del titolo, e la liquidazione del corrispondente compenso per un'annua rendita di once 41, 3, e gr. 10, *sulla così detta bassa del 5 per 100 sopra il portolano* per gli introiti dipendenti dall'estrazioni dei grani.

Con tale domanda furono esibiti i seguenti documenti:

1° Fedi di banco del 1818 e 1823, in cui si riportano dei pagamenti in causa di granatari a favore di Donna Rosalia Castelli vedova contessa di Gagliano nel nome, ma per rendita in minor somma in virtù di un'assento del 25 gennajo 1760;

2° Assento del 25 gennajo 1760 a favore della mentovata contessa

vedova Gagliano anche nella qualità di tutrice dei suoi figliuoli minori procreati col conte D. Giuseppe Gagliano di lei marito, per l'annua rendita di once 41, 3, 10, 3;

3° Dispaccio ottenuto da D. Gregorio Castelli per once 3000 per conto delle once 14730, 26, 15, dovute dalla regia corte agli eredi del conte D. Gregorio Castelli;

4° Certificato di assento a favore delle sorelle Castelli moniali, ed altri certificati di pagamenti in copia informe.

Si sono indi esibiti i seguenti altri documenti:

1° Certificato di moltiplici assenti e passaggi della rendita sul ramo dell' estrazioni provvenienti dalla vendita fatta dalla regia corte al conte D. Gregorio Gagliano dei grani 48 sull' estrazioni dei cereali: e ciò in seguito della così detta bassa al 5 per 100, e ribassa al 4 per 100;

2° Simile certificato della controloria generale relativo alla giustificazione della vendita anzidetta fatta dalla regia corte con l'istrumento del 13 agosto 1640;

3° Due certificati della controloria generale, col primo dei quali si nota un assento di annue once 7, 15, 5, a favore della contessa vedova Gagliano Donna Rosaria Alvarez nel nome proprio e come tutrice dei suoi figli minori, e il pagamento fattole in causa di detta rendita nel 1809; e con l'altro si attesta un assento di annue once 18 in virtù di lettere patrimoniali del 1773 a favore della detta vedova Gagliano e del reverendo D. Giuseppe Agostino Castelli chierico Teatino, quali tutori dei figli del conte D. Giuseppe Gagliano. Si nota pure il pagamento fatto in causa di detta rendita nel 1809.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che i documenti prodotti dimostrano che una rendita delle once 41, 3, 10, era intestata a Donna Rosaria Castelli Alvarez de Valdes vedova contessa Gagliano, e che dietro esserne passata ad altre persone una parte rimasero due rendite, una di

once 7, 15, 5 a favore della medesima contessa Gagliano, tanto come erede universale del fu D. Giuseppe Castelli suo marito, quanto come tutrice e curatrice dei suoi figli e figlie, e l'altra di once 18 a nome della medesima contessa Gagliano, e del reverendo padre D. Giuseppe Agostino Castelli come tutori e pro tempore curatori dei figli di D. Giuseppe Castelli, delle quali due rendite si è giustificato il possesso;

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato da questa gran Corte con la deliberazione del 7 luglio 1843, il compenso dovuto ai proprietarî ricade alla ragione di ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100 sul corrispondente capitale;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai legittimi eredi di D. Giuseppe e Donna Rosalia Castelli conte e contessa Gagliano nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 64, 70, cioè in quanto a ducati 19, 5 ai legittimi eredi di D. Giuseppe Castelli conte Gagliano, ed in quanto a ducati 45, 65 ai legittimi eredi di D. Giuseppe Castelli e Donna Rosalia Alvarez de Valdes in Castelli conte e contessa di Gagliano, soggetta la rendita su riferita alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 novembre 1843.

18 agosto 1843.

Sulla domanda di D. Giovan Domenico Pignatelli Conte Fuentes e di Donna Maria Trinitad Wallmanriquez de Lara Contessa Fuentes, per compenso di grani due sull'estrazioni per fuori regno.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 24 dicembre 1825 D. Giovan Domenico Pignatelli conte di Fuentes, e Donna Maria Trinitad Wallmanriquez de Lara vedova contessa di Fuentes qual tutrice degli altri di lei figli minori, esponcano avere per antichi privilegi posseduto la ragione di grani tre sopra l'estrazioni, cioè: grano uno su quelle di tutti i caricatori del numero dei baroni, conceduto a D. Ugo Urries autore dell'attuale conte di Fuentes per privilegio di S. M. Carlo V, e Regina Giovanna, dato a 8 ottobre 1516; grano uno nominato di Ruis, conceduto dal Re Ferdinando a D. Giovanni Ruis del Calcena sopra i caricatori di Sciacca, Licata, e Marsala, per privilegio del 20 ottobre 1514; ed un altro grano detto di Vitellino, conceduto da Re Ferdinando per privilegio del 1520 al mentovato D. Ugo Urries, quello stesso precedentemente posseduto da Esimino Vitellino, ed al detto Urries confermato previo il pagamento di once 150 fatto allo stesso Vitellino.

Questi grani tre (continuavano a dire gli istanti) dagli autori del conte di Fuentes furono direttamente percepiti dagli estrattori sino al 1706, indi li conseguirono per mezzo di mandati del maestro portolano, ed in seguito furono privati della percezione del grano detto Vitellino per essersi mosso dubbio sulla legittimità dello stesso.

Rimasero quindi in percezione degli altri grani due sino al 1810, quando i beni del conte di Fuentes furono dal regio erario messi sotto sequestro, stato nel quale durarono sino al 1820, epoca in cui furono ai proprietari restituiti per solenne transazione.

Analogamente quindi al Real Decreto del 21 giugno 1819 che abolì i diritti sull'estrazioni, domandarono che fosse stato ammesso il titolo, e liquidato il compenso dovuto ai termini delle istruzioni

del 17 marzo 1819 per grani due, uno cioè sull'estrazioni di tutti i caricatori, e l'altro sopra quelle dei caricatori di Sciacca, Licata, e Marsala.

Con deliberazione del 23 settembre 1829 la gran Corte dei conti, tenuto presente che con privilegio del dì 8 ottobre 1516 fu concesso a D. Ugo Urries per se e suoi, per servizî vagamente enunciati, il diritto di grano uno sopra l'estrazioni dai caricatori del numero dei baroni;

Che con altro privilegio del 1514 fu conceduto dal Re Ferdinando a D. Giovanni Ruis suo segretario, in ricompensa dei servizî prestati, grano uno sopra l'estrazioni dei tre caricatori di Sciacca, Licata, e Marsala;

Che per altro privilegio del 1520 lo stesso Re Ferdinando concesse al mentovato Urries altro grano nominato di Vitellino, lo stesso che goduto avea Esimio Vitellino durante la di lui vita, e poscia ampliato per se e suoi mediante il pagamento di once 150, col patto di restituirglisi questa somma quante volte la regia corte avesse voluto ripigliarlo: il quale diritto fu in seguito confermato dal Re Carlo V in persona del suddetto Urries, previo il pagamento delle once 150 fatto al Vitellino;

Che esaminatisi dal duca di Savoja i diritti di ognuno dei proprietarî in una pianta formata per l'uficio di vice-portolano, fu situato per conto del conte di Fuentes il diritto di grani due sulle estrazioni, cioè quello del numero dei baroni, e l'altro di Ruis sopra i cennati caricatori, e separatamente fu situato in detta pianta altro grano uno da riscuotersi sopra l'estrazioni di quelli di Sciacca, e Licata;

Che in seguito sorto dubbio sulla percezione dell'anzidetto grano Vitellino, gli autori dei ricorrenti vennero privati della esazione dello stesso;

Che previa transazione del 1820 furono restituiti al conte Fuentes tutti i beni che il regio erario avea in suo danno sequestrati;

E ritenuto ancora, che da siffatti documenti, non che dalle altre carte presentate restava giustificato il diritto a favore degli istanti di percepire grani due a salma sopra l'estrazioni dei cereali da

tutti i caricatori del numero dei baroni, e di grano uno sopra quelle dei caricatori di Sciacca, Licata, e Marsala, la su riferita gran Corte ammise il titolo dei reclamanti al compenso dei su cennati grani tre, cioè grani due per tutti i caricatori, e grano uno per quelli di Sciacca, Licata, e Marsala, dichiarando appartenere alla classe dei diritti conceduti per causa rimuneratoria mista contemplati nell'articolo 15° delle istruzioni del 17 marzo 1819;

Surto indi il dubbio, se la liquidazione potea basarsi sopra un certificato del razionale Donatuti, e se i diritti dovuti ai granatari doveano valutarsi sulle sole estrazioni dei caricatori, o se doveansi comprendervi quelle che si faceano da altri luoghi, la gran Corte deliberava a 12 settembre 1838, che la liquidazione si fosse fatta sul certificato dell'archivario generale descrivente tutte l'estrazioni dei cereali verificatesi per fuori regno dai regi caricatori, e cavate dai registri originali della portolania; e che il Direttore generale dei dazi indiretti avesse fatto conoscere qual superiore autorizzazione avea fatto introdurre il sistema di comprendersi nelle liquidazioni dei grani alienati i diritti pagati all'estrazioni fatte da qualunque portolania e marina. Il quale funzionario con foglio del 28 gennajo 1839 n. 14 facea osservare, che il sistema sulla legalità di cui moveasi dubbio era stato introdotto dalla prammatica del dì 8 agosto 1538, della quale inviava una copia.

Ritornava quindi la stessa gran Corte ad esaminare la domanda degli istanti nella seduta del 23 dicembre 1840, e riteneva quanto appresso.

Il Re Alfonso con suo privilegio del 29 novembre 1436 avea a regio beneplacito conceduto a Giovanni Vitellino tutti i diritti di decima e tarì appartenenti alla regia corte nel regno di Sicilia ed isole adiacenti, e dopo la morte di esso Giovanni la medesima grazia era stata fatta ad Esimio Vitellino di lui figlio.

Indi glieli tolse, ed in escambio gli diede pure a beneplacito regio il diritto di grano uno nuovamente imposto sopra ciascuna salma ossia tratta di tutti e qualsivogliano generi per tutti i porti e caricatori del regno e sue isole.

Essendo morto il Re Alfonso, e succeduto il Re Giovanni, comandò di doversi rivocare ed annullare tutte le grazie di simil natura,

che fatto avea tanto Alfonso che tutti gli altri precedenti Sovrani.

In esecuzione di siffatta prescrizione la regia corte andava a prendere possesso dell'anzidetto diritto, quando un proccuratore del detto Esimio Vitellino offrì del danaro per le urgenze della medesima regia corte.

Il regio tesoriere del regno come preteso proccuratore del Re nel 12 maggio 1460 transasse col detto Esimio Vitellino in questo modo cioè: che quante volte avesse egli soccorso alla regia corte once 150, come di fatto praticò, gli restava confermato il diritto non solo per se ma benanco pei suoi eredi figli e nipoti.

Ciò fu praticato sotto espressa condizione, che se il Re Giovanni avesse creduto alienare ad altri il suddetto diritto, gli si fossero dovute restituire le anzidette once 150, onde l'enunciato diritto si apparteneva al Re se almeno si poteva dallo stesso ricomprare.

Inteso di ciò il Re Ferdinando lo avea conceduto ad Ugone de Urries in compenso di diversi servizi prestati.

Volendo Giovanni e Carlo seguire i vestigi del detto Re Ferdinando, e rimunerare i servizi prestati da Ugone Urries, nel dì 8 ottobre 1516 gliene fecero la concessione e donazione per se suoi eredi e successori in perpetuo, con la facoltà di poterlo alienare. E per conseguenza restava detto Urries facoltato a prenderne il possesso da potere dei terzi detentori, e di qualunque altra persona, anche da potere della regia corte, trasferendogli tutti i diritti. Se però ai detti detentori si avessero dovuto pagare le once 150, in tal caso fosse stato detto de Urries tenuto a pagarle, o almeno depositarle, per conoscersi per mezzo della giustizia se ad essi avessero dovuto pagarsi.

Dal secondo diploma di conferma a favore dello stesso Urries con la data degli 11 aprile 1520 risulta, che Ugone Urries espose di avere ottenuta la concessione del diritto di grano uno sulla estrazione dei cereali che si faceano da tutti i caricatori di questo regno, quel medesimo diritto che una volta a beneplacito regio possedea Esimio Vitellino, e da di cui potere era stato tolto, essendosi ritenuta come nulla l'ampliazione che dal regio tesoriere del regno erasi a costui fatta per difetto di sufficiente mandato.

E sebbene da parte di Urries si fosse un tale privilegio presentato, e se ne fosse ottenuta la viceregia esecutoria, ed ai termini dello stesso si fosse fatto il deposito di dette once 150 presso il banco di Giovanni Fanasc di Benedetto Bocci, onde avere il possesso del diritto concedutogli, pure sino a quel momento non lo avea potuto ottenere, giacchè coloro che lo possedeano eransi opposti alla esecuzione del suddetto privilegio.

Perciò era Urries ricorso al Real Trono, sostenendo che il tesoriere del regno non avea sufficiente e speciale mandato per trasferire agli eredi di Vitellino il diritto di cui è parola', anzi con talune istruzioni erasi comandato, che si fosse ricuperato a favore della regia corte, mentre la licenza ad esso tesoriere accordata con le riferite istruzioni era limitata ad alienare feudi confiscati, e non già il diritto su riferito che trovavasi conceduto a beneplacito regio, e che era stato rivocato; e perciò alla regia corte si apparteneva non essendovi alcuna approvazione o conferma del Re relativamente al trasferimento fattone dal tesoriere, molto più che vi si era apposto il patto, che se il Re avesse voluto trasferirlo o alienarlo in favore di qualche altra persona, la regia corte dovea essere tenuta restituire a Vitellino le suddette once 150, rilevato avendo che il Re Ferdinando, più volte implorato, non avea voluto approvare il trasferimento fattone dal tesoriere, a tale che divenuto contenzioso erasi devoluto alla regia corte, ed era stato conceduto ad esso Urries in premio dei servizî prestati. Laonde il riferito Urries avea domandato, che atteso il difetto di facoltà nel tesoriere, la mancanza di approvazione, e la concessione fattane a lui, si fosse ordinata la restituzione di tutti i frutti del diritto su riferito.

In veduta di siffatta istanza fu ordinato, che quante volte chiamate subito le parti interessate ed il proccuratore fiscale, si fosse fatto costare che il tesoriere di quella epoca non avea mandato per trasferire a Vitellino il diritto anzidetto, e non vi fosse stata approvazione sovrana, in tal caso il trasferimento si avesse dovuto ritenere come nullo; e fu prescritto che facendo costare l'esecuzione del deposito delle riferite once 150, Urries fosse stato

immesso nel possesso o quasi possesso del diritto in quistione giusta la forma del privilegio suddetto, e che si avesse dovuto in tutto e per tutto puntualmente eseguire non ostante le contrarie eccezioni, giacchè d sovrana volontà restava annullato qualunque trasferimento come dannoso alla regia corte. In quanto alla restituzione dei frutti, al pagamento del deposito, ed a tutt'altri emergenti, fu ordinato, che si fosso fatta giustizia secondo le leggi del regno procedendosi sommariamente.

A 24 marzo 1519 fu resa sentenza, con la quale sulla considerazione che nel termine accordato alle parti non si era fatto costare il contrario di ciò che risultava dal detto real diploma, e sulla considerazione che costava del fatto deposito, fu ordinata la piena esecuzione del medesimo real diploma a 11 aprile 1520, e fu spedito il corrispondente privilegio.

Posti questi fatti risultanti dalle carte presentate, la gran Corte considerava:

« Che in quanto al dubbio rimasto a definirsi con la precedente « deliberazione del 12 settembre 1838, se cioè sieno da com« prendersi nel calcolo della liquidazione anche l'estrazioni dei « cereali che facevansi da qualunque portolania e marina di Si« cilia, gli schiarimenti raccolti ed apprestati dal Direttore gene« rale dei dazi indiretti nel suo rapporto del 28 gennajo 1829, « non lasciano ulteriormente a dubitare della soluzione affermativa « del quesito proposto, ed è nelle antiche prammatiche sotto il « titolo di assegnatari, che si rinviene appunto autorizzato il si« stema di doversi comprendere fra l'estrazioni dei frumenti orzi « e legumi che per fuori regno faceansi, così quelle dei porti, « come quelle dei caricatori di Sicilia.»

« Che rispetto al riesame dell'ammessione del titolo per ista« bilirsene la vera classificazione nel rapporto del compenso dei « pretesi grani due a salma sopra l'estrazioni dei cereali che « faceansi da tutti i caricatori del numero dei baroni, è a porsi « mente, che i mentovati due diplomi di concessione a favo« re di Ugone Urries riferiti nella deliberazione del 23 settem« bre 1829, uno con la data del 1516 e l'altro del 1520, non

« contengono mica l'assegno di un doppio diritto di due distinti « grani sulla estrazione da tutti i caricatori del regno, come er- « roneamente fu dichiarato nella deliberazione medesima, ma sì « bene costituiscono una sola ed identica concessione dello stesso « diritto di grano uno limitatamente. E ciò sorge manifestamente « dallo cose contenute negli anzidetti due diplomi, e dal testo « medesimo della concessione primitiva e di conferma in essi rac- « chiusa.»

« Laonde è nei termini di cotale concessione di un solo grano « limitatamente, che debbe per questa parte restringersi la cor- « relativa ammessione del titolo fatta dalla gran Corte dei conti « con la enunciata deliberazione del 23 settembre 1829, anche « a tenore della primitiva domanda presentata da parte degli in- « teressati a 24 dicembre 1825.»

« Che intorno poi alla classe cui riferirsi la concessione del detto « grano uno per liquidarsi il correlativo compenso, non havvi ra- « gione alcuna per rivenire dalla definizione fattane come di causa « rimuneratoria mista con la stessa deliberazione del 23 settem- « bre 1829.»

« E di vero la concessione a favore di Ugone Urries così se « si abbia riguardo al primo diploma degli 8 ottobre 1516, come « all'altro di conferma del 7 settembre 1519 spedito a 11 apri- « le 1520, ebbe luogo per servizi vagamente enunciati e per mo- « tivi di benemerenza. E la formola istessa dell'atto presenta la « espressa nomenclatura di graziosa concessione, liberalità, e dona- « zione. Di sorta che per la lettera e per la natura istessa della « concessione non è a dubitarsi, che sia appunto d'annoverarsi « nella classe delle rimuneratorie miste, cui trovasi riferita con « la citata deliberazione del 13 settembre 1829, che ora preten- « desi di venir rettificata.»

« Che non può ostare in contrario quanto dagli interessati si « è dedotto circa l'obbligo ingiunto al concessionario Ugone de « Urries del pagamento e deposito delle once 150 sborsate dal « precedente concessionario Esimio Vitellino in forza della tran- « sazione intervenuta col tesoriere del regno a 12 maggio 1460,

« e dello effettivo adempimento del deposito medesimo. Imperoc-
« chè dalla novella concessione direttamente fatta a pro di Urries
« niuna somma venne il regio fisco a ricevere per titolo di prezzo.
« e l'obbligo inculcato al secondo concessionario di restituire agli
« aventi causa del primo le once 150, qualora fossero dovute,
« ovvero farne deposito per i risultamenti del giudizio, in cui
« era a definirsi, se per diritto competeva agli stessi aventi causa
« la restituzione di tal somma, non induce la idea di una causa
« onerosa, il cui adempimento fosse stato nello interesse del fisco
« concedente, ma in vece di un peso annesso alla graziosa con-
« cessione che ne diminuiva sì il valore, ma che non gli toglieva
« perciò il carattere del dono e della liberalità rimunerativa solo
« di meriti e servizi vagamente additati.»

« E astrazione fatta di ciò è puro da osservarsi, che così fatto
« peso non venne al nuovo concessionario Urries ingiunto pura-
« mente e semplicemente; in vece dovea il deposito a farsi delle
« once 150 essere coordinato alla condizione di liberarsi agli aventi
« causa del primitivo possessore Vitellino, nel caso si fosse nei
« risultamenti del giudizio dichiarato il diritto di costui a chie-
« dere la restituzione della somma anzidetta. Per modo che co-
« stando dal secondo diploma del 1520 il solo adempimento del
« deposito subordinato a tale condizione, e non la liberazione nuova
« di quello, nè conoscendosi qual fosse stato l'esito del giudizio,
« rimane pur dubbio se la somma depositata da Urries siasi con
« effetto attribuita agli aventi causa di Vitellino, ovvero sia stata
« da esso Urries in cambio ritirata al termine del giudizio anzi-
« detto.»

« Che quindi sotto qualunque rapporto voglia esaminarsi la cosa,
« egli è evidente, che la classe cui sia da riferirsi la concessione
« in parola non possa essere nè quella pretesa dai ricorrenti per
« isborso effettivo di prezzo, nè tampoco l'altra di causa mista,
« cioè di prezzo sborsato o servizi vagamente enunciati. E che
« perciò debba restar ferma la classe di rimuneratoria mista, as-
« segnata con la precedente deliberazione della gran Corte dei
« conti.»

Per le quali considerazioni nella seduta del 23 dicembre 1840, sul rapporto del Consigliero Rocco, deliberava la stessa, cho ferma rimanendo la classificazione come di diritti conceduti per causa rimuneratoria mista determinata con la deliberazione del 23 settembro 1829, l'ammessione del titolo contenuta nella deliberazione medesima, per la parte che concerne il compenso dei pretesi grani due a salma sopra l' estrazioni dei cereali che facevansi da tutti i caricatori del numero così detto dei baroni, sia ristretta ed abbia effetto per la concessione di un solo dei detti due grani; e che nella liquidazione a farsi come di legge sieno da comprendersi ancora l'estrazioni che facevansi per conto di granatari da tutte le portolanie e marine di Sicilia.

È indi pervenuta la relazione di liquidazione della regia scrivania di razione del 6 settembre 1842, tanto per lo grano uno sull'estrazioni da tutti i caricatori scari e marine della Sicilia, il cui prodotto ventennale è risultato in once 3929, 9, 17, quanto dell'altro grano su i soli caricatori di Licata, Sciacca, e Marsala, il cui prodotto nello stesso ventennio dal 1792 al 1811 è in once 980, 7, 1, riunite le quali somme, e dedotto il terzo di terzo per ispese di amministrazione, si ha la rata vigesimale in once 218, 6, 1, sei decime parti di cui da attribuirsi in compenso annuale sono nella somma di once 130, 27, 12, pari a ducati 392, e gr. 76, da decorrere dal 1 gennajo 1825, e salvo a dedursi le somme pagate a titolo di abbuonconto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 restarono aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsi il compenso ai possessori a contare dal 1 gennajo 1825;

Considerando in fatto, che restano comprovati il titolo e il possesso della spettanza del diritto di grani due, di cui si reclama il compenso in favore dei richiedenti;

Che giusta il lavoro eseguito dalla segreteria generale, ed approvato dalla gran Corte con deliberazione del 7 luglio 1843, fatte le deduzioni di regola, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di grani, quando la concessione trae origine da causa rimuneratoria mista, risulta nella somma di ducati 58, 33 per l'estrazioni sopra tutti i caricatori, ducati 6, 75 per quelli dal caricatore di Sciacca, ducati 9, 45 per quelle dal caricatore di Licata, e ducati 22 per quelle dal caricatore di Marsala, in tutto ducati 74, 72;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto a D. Giovan Domenico Pignatelli conte di Fuentes, e a Donna Maria Trinitad Wallmanriquez de Lara vedova contessa di Fuentes in qualità di tutrice e curatrice degli altri suoi figli minori, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 74, 72, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 novembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Monistero di S. Maria di Bellem di Villadolid, per compenso di grano uno e mezzo sopra la estrazione dei frumenti ed altre vettovaglie per fuori regno da tutti i porti e caricatori di Sicilia.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il Re Alfonso nel 1434 in compenso dei servizî prestati dal conte di Castro D. Diego Sandoval, ed in rimunerazione ancora della perdita sofferta in occasione delle guerre della di lui contea, ed altri beni possessi nel regno di Castiglia, concesse al medesimo a perpetuità il diritto di grani quattro sopra la estrazione di ogni salma di frumento ed altre vettovaglie dal regno di Sicilia per l'estero. « Considerans nobilem et dilectum nostrum Didacum San-« doval comitem comitatum de Castro in discrimine guerrarum « agitatarum inter nos, fratres nostros, et Regem Castellae pro « servitio Majestatis nostrae et suae, perdidisse comitatum suum « de Castro praedictum, omnesque ejus terras et loca, et caetera « bona, quae cum maximis divitiis et abundantia possidebat in « dicto regno Castellae, cum consensu pro aliquali dictorum ser-« vitiorum remuneratione, et suorum interesse, et laborum refri-« gerio concesserit ed donaverit eidem comiti, et suis haeredibus et « successoribus in perpetuum, praedictos granos quatuor, ad ha-« bendum tenendum possidendum etc. »

Che nel 1444 per alcune cause imputate al conte di Castro gli fu tolta la percezione dei diritti concessi.

Che indi per altro diploma dello stesso Re Alfonso del 1448 gli furono restituiti i grani di cui è parola, con dichiarazione di riputarsi la privazione precedente come non avvenuta, cancellarsi dai registri, e non sentirsi recato verun pregiudizio nè al concessionario nè ai di lui diritti.

Che per privilegio del Re Filippo dato in Madrid li 9 luglio 1626 restò notificata e confermata in favore del Monistero di S.

Maria di Betlem la possessione del diritto di grano uno e mezzo dipendente dai grani quattro allora concessi al conte di Castro, quindi passati in potere di D. Diego Gomez de Sandoval marchese di Denia e conto di Lerma, quindi trasferiti nella di costui moglie Donna Menzia Gusman, e da questa ultima come fondatrice del Monistero di S. Maria di Betlem per la sola rata di grano uno e mezzo al detto Monistero pervenuta.

A contare dall'anno 1792 sino al 1823 si è con partite di banco giustificata dal Monistero richiedente la percezione dei diritti in parola, per cui con due suppliche presentato a 18 febbrajo 1834 e 7 marzo dello stesso anno domandò l'ammessione del titolo e la liquidazione del compenso.

E la gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 26 novembre 1834 pronunziò come seguo: « Ammette il titolo del su « mentovato Monistero di S. Maria di Betlem di Villadolid, per « ottenere in perpetuità il compenso del grano uno e mezzo, che « dal medesimo si possedova su gli aboliti diritti sulla estrazione « dei frumenti ed altre vettovaglie da questo regno; e dichiara « di appartenere alla seconda delle classi contemplate nell'articolo « 7° delle su divisato reali istruzioni del 17 marzo 1819, cioè « alla classe delle concessioni fatte per causa rimuneratoria vera.»

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che i documenti presentati provano il titolo di concessione, la rappresentanza, e l'esercizio del diritto di grano uno e mezzo sulla estrazione per l'estero in favore del Monistero richiedente;

Che pei termini del privilegio di concessione su indicato, può ritenersi la classificazione per causa rimuneratoria vera fattane dalla gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 26 novembre 1834;

Che i risultati del coacervo, eseguito nello interesse di tutti i possessori di grani giusta la deliberazione del 7 luglio 1843, por-

tano la meta del compenso alla ragione di ducati 97, 21 per ogni grano, quando le concessioni han causa di prezzo sborsato, e gli otto decimi dovuti in considerazione della classe di rimuneratoria vera, giusta lo articolo 9° delle istruzioni del 17 marzo 1819, per il grano uno e mezzo di cui si tratta ascendono alla somma di ducati 116, 65;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al Monistero di S. Maria di Betlem di Villadolid nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 116, 65, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 dicembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda dei Marchesi Giacomo e Giovan Battista Spinola, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 20, 7, 10 sul dazio di estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con ministeriale del 5 agosto corrente S. E. il signor Ministro delle finanze si è servita incaricare questa gran Corte a manifestare il suo avviso sopra un reclamo dei marchesi Giacomo e Giovan Battista Spinola, per l'ammessione del titolo di un'annua rendita once 20, 7, 10, loro dovuta sul ramo della bassa dei granatari

per fuori regno, per cui gli istanti avean prodotto domanda innanzi la gran Corte dei conti ordinaria.

Si è a tal'uopo richiamata da quella gran Corte la produzione, dalla quale si ha avuto luogo a rilevare i seguenti fatti.

A 29 aprile 1826 i marchesi Giacomo e Giovan Battista Spinola chiedevano innanzi la gran Corte dei conti suddetta l'ammessione del titolo di due rendite che godevano sull'estrazioni dei cereali per fuori regno, l'una di once 50, 26, 15, e l'altra di once 20, 7, 10.

La gran Corte dei conti, senza nulla profferire per questa ultima rendita, ammetteva il titolo degli istanti per la prima rendita solamente, e ne liquidava quindi il compenso con deliberazione del 31 gennajo 1838, di cui pende tuttora la sovrana approvazione.

Dai documenti intanto che trovansi alligati alla domanda, viene giustificata la provvenienza della rendita di sopra indicata in once 20, 7, 10, con i passaggi sino al trasferimento in potere degli istanti, di unita al corrispondente capitale di once 506, 7, 10.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che pel Real Decreto del 30 novembre 1824 rimasero aboliti i diritti di tratta e portolania, con assegnarsene il compenso ai possessori dal 1 gennajo 1825;

Ritenuto che la gran Corte dei conti ordinaria non ha nulla profferito sulla domanda dei richiedenti per l'ammessione della rendita di once 20, 7, 10;

Considerando, che dai documenti restano giustificati il titolo ed il possesso del su indicato capitale di once 506, 7, 10, con la corrispondente rendita in favore degli istanti marchesi Spinola;

Considerando, che giusta il lavoro formato dalla segreteria generale, ed approvato con deliberazione del 7 luglio ultimo, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di rendite sulle tratte per fuori regno, fatte le debite deduzioni, ricade alla ragione di ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Per tali considerazioni;
Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante ai marchesi D. Giacomo e D. Giovan Battista Spinola nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 51, 36, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 16 dicembre 1843.

---

18 agosto 1843.

Sulla domanda del Marchese Giovan Francesco Spinola, per la ricognizione del titolo di una rendita di once 59, 28, 8, sul dazio di estrazione dei cereali per fuori regno.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con ministeriale del 5 agosto corrente S. E. il signor Ministro delle finanze nel trasmettere la copia di un officio dell'Inviato di S. M. il Re di Sardegna, relativo ad una domanda del marchese D. Giovan Francesco Spinola per l'ammessione del titolo di una annua rendita di once 59, 28, 8, dovutagli sul ramo della bassa dei granatari per fuori regno, si è servita incaricare questa gran Corte a manifestare il suo avviso sull'oggetto.

Onde adempiere a tale incarico si sono richiamati dalla gran Corte dei conti ordinaria gli incartamenti alligati alla domanda,

che, siccome ha esposto il marchese Spinola, erano stati sin dal 1826 prodotti.

E da questi incartamenti si ha avuto luogo a rilevare quanto segue.

La marchesa Donna Caterina Pallavicino, gli eredi di D. Nicolò Serra, ed il marchese D. Giovan Francesco Spinola chiedevano innanzi la gran Corte dei conti ordinaria a dì 17 aprile 1826 l'ammessione del titolo di una rendita di once 112, 23, 1, 2, sulla estrazione dei cereali per fuori regno, e per le rate loro rispettivamente dovute.

A 27 aprile 1831 quella gran Corte no ammetteva il titolo in favore degli istanti nella rispettiva quota, che pel marchese Spinola era in once 59, 28, 8, e ne ordinava la corrispondente liquidazione.

La regia scrivania di razione intanto, obbliando il marchese suddetto, formava la relazione di liquidaziono nell'interesse soltanto degli altri comporzionari, e però la gran Corte dei conti con avviso del 10 aprile 1833 liquidava il compenso a favore solamente della marchesa Pallavicino, o degli eredi Serra nello loro rate, quale avviso veniva quindi approvato con Real Decreto degli 11 agosto 1834.

La rendita pertanto in once 59, 28, 8 non liquidata a favore del marchese Spinola, ed oggi dallo stesso reclamata, trovasi dai documenti annessi alla domanda legalmente giustificata, tanto per la provvenienza, che per i passaggi moltiplici sino al trasferimento in potere dol richiedente, col corrispondento capitalo in once 1498 e tt. 20.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, cho pel Real Decroto del 30 novembre 1824 rimasero aboliti i diritti di tratte o portolania, con assegnarsene il compenso ai possessori dal 1 gennajo 1825;

Considerando, che sono dai documenti giustificati il titolo ed

il possesso del su indicato capitale di once 1498, 20, con la corrispondente rendita in favore del richiedente, la di cui quota non fu compresa nella liquidazione del compenso proposto dalla gran Corte dei conti ordinaria con avviso del 10 aprile 1833, approvato col Real Decreto degli 11 agosto 1834, solamente perchè non era stata per equivoco calcolata nella relazione della regia scrivania di razione;

Considerando, che giusta il lavoro formato dalla segreteria generale, ed approvato con deliberazione di questa gran Corte del 7 luglio ultimo, la proporzione del compenso d'assegnarsi ai possessori di rendite sulle tratte per fuori regno, fatte le debite deduzioni, ricade alla ragione di ducati 3 $^{382}/_{1000}$ per 100;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al marchese D. Giovan Francesco Spinola nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 152, 5, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli a tutto dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto per maturazioni posteriori a gennajo 1825.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 16 dicembre 1843.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA NAZ. IN ROMA
HGG
455,823

Digitized